

PRINCIPALI FONTI DI DIRITTO ECCLESIASTICO

a.a. 2000-2001

Settimio Carmignani Caridi.

INDICE

-I- . ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE.....	4
-II- . CONTENUTO DELLA NORMATIVA RELATIVA ALLE VARIE CONFESIONI RELIGIOSE SUCCESSIVA AL 1984.....	7
-III- . PATTI LATERANENSI, ACCORDO DI REVISIONE DEL CONCORDATO LATERANENSE E NORMATIVA SU ENTI E BENI ECCLESIASTICI E SUL SOSTENTAMENTO DEL CLERO CATTOLICO.....	9
L. 27 MAGGIO 1929, N. 810 - ESECUZIONE DEL TRATTATO, DEI QUATTRO ALLEGATI ANNESSI E DEL CONCORDATO, SOTTOSCRITTI IN ROMA, FRA LA SANTA SEDE E L'ITALIA, L'11 FEBBRAIO 1929	9
<i>Trattato fra la Santa Sede e l'Italia.....</i>	<i>9</i>
<i>Allegato I: Pianta del territorio dello Stato della Città del Vaticano.....</i>	<i>13</i>
<i>Allegato II: Pianta degli immobili con privilegio di extraterritorialità e con esenzione da espropriazione e da tributi (tavole XII).....</i>	<i>13</i>
<i>Allegato II: Pianta degli immobili esenti da espropriazione e da tributi (Tavole VIII).....</i>	<i>13</i>
<i>Allegato IV: Convenzione finanziaria</i>	<i>14</i>
<i>Concordato fra la Santa Sede e l'Italia.....</i>	<i>14</i>
LEGGE 25 MARZO 1985, N. 121 (RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO, CON PROTOCOLLO ADDIZIONALE, FIRMATO A ROMA IL 18 FEBBRAIO 1984, CHE APPORTA MODIFICAZIONI AL CONCORDATO LATERANENSE DELL'11 FEBBRAIO 1929, TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA SANTA SEDE).....	21
<i>ACCORDO.....</i>	<i>21</i>
<i>PROTOCOLLO ADDIZIONALE.....</i>	<i>24</i>
LEGGE 20 MAGGIO 1985, N. 222 (DISPOSIZIONI SUGLI ENTI E BENI ECCLESIASTICI IN ITALIA E PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO CATTOLICO IN SERVIZIO NELLE DIOCESI).	26
-IV- . NORMATIVA DEGLI ANNI 1929-1930 SUI "CULTI AMMESSI"	36
LEGGE 24 GIUGNO 1929, N. 1159 (DISPOSIZIONI SULL'ESERCIZIO DEI CULTI AMMESSI NELLO STATO E SUL MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI AI MINISTRI DEI CULTI MEDESIMI).....	36
REGIO DECRETO 28 FEBBRAIO 1930, N. 289 (NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 24 GIUGNO 1929, N. 1159, SUI CULTI AMMESSI NELLO STATO E PER IL COORDINAMENTO DI ESSA CON LE ALTRE LEGGI DELLO STATO)	38
-V- . LEGGI EMANATE SULLA BASE DI INTESE STIPULATE EX ART. 8 DELLA COSTITUZIONE.....	42
LEGGE 11 AGOSTO 1984, N. 449 (NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E LE CHIESE RAPPRESENTATE DALLA TAVOLA VALDESE).....	42
LEGGE 22 NOVEMBRE 1988, N. 516 (NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E L'UNIONE ITALIANA DELLE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO).....	50

LEGGE 22 NOVEMBRE 1988, N. 517 (NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E LE ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA).	61
LEGGE 8 MARZO 1989, N. 101 (NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E L'UNIONE DELLE COMUNITÀ EBRAICHE ITALIANE).	70
LEGGE 5 OTTOBRE 1993, N. 409 (INTEGRAZIONE DELL'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA TAVOLA VALDESE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 8, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE).	84
LEGGE 12 APRILE 1995, N. 116 (NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E L'UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D'ITALIA (UCEBI)).	87
LEGGE 29 NOVEMBRE 1995, N. 520 (NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E LA CHIESA EVANGELICA LUTERANA IN ITALIA (CELI)).	96
LEGGE 20 DICEMBRE 1996, N. 637 (MODIFICA DELL'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE ITALIANA DELLE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 8, COMMA TERZO, DELLA COSTITUZIONE).	107
LEGGE 20 DICEMBRE 1996, N. 638 (MODIFICA DELL'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE DELLE COMUNITÀ EBRAICHE ITALIANE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 8, COMMA TERZO, DELLA COSTITUZIONE). ..	108
-VI- . TUTELA PENALE DEL SENTIMENTO RELIGIOSO	110
ARTT. 402, 403, 404, 405, 406 E 724 DEL CODICE PENALE.	110
ARTT. 1, 7 E 17 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1999, N. 205 (DELEGA AL GOVERNO PER LA DEPENALIZZAZIONE DEI REATI MINORI E MODIFICHE AL SISTEMA PENALE E TRIBUTARIO).	112
-VII- . PROSPETTIVE DE IURE CONDENDO: DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE PRESENTATE NELLA XIII LEGISLATURA.	114
LIBERTA' RELIGIOSA ED ABROGAZIONE DELLA NORMATIVA SUI CULTI AMMESSI	114
<i>A.C. 3947: Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi</i>	<i>114</i>
<i>Precedente "bozza": testo del disegno di legge su "Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi" approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 13 settembre 1990.</i>	<i>128</i>
-VIII- . PROSPETTIVE DI NUOVE INTESI EX ART. 8 COST.	133
BOZZA DI INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONGREGAZIONE CRISTIANA DEI TESTIMONI DI GEOVA AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA COSTITUZIONE	133
BOZZA DI INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE BUDDHISTA ITALIANA AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA COSTITUZIONE	140
SINOSSI DELLE BOZZE DI INTESA CON LA REPUBBLICA ITALIANA PRESENTATE DALL'ASSOCIAZIONE MUSULMANI ITALIANI (A.M.I.), DALL'UNIONE DELLE COMUNITÀ ED ORGANIZZAZIONI ISLAMICHE IN ITALIA (U.C.O.I.) E DALLA COMUNITÀ ISLAMICA IN ITALIA (CO.RE.IS.)	146

-I- . Articoli della Costituzione.

2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono imme-

diatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

-II- . CONTENUTO DELLA NORMATIVA RELATIVA ALLE VARIE CONFESIONI RELIGIOSE SUCCESSIVA AL 1984.

TEMATICA	CATTOLICI	VALDESI	AVVENTISTI	A.D.I.	EBREI	BATTISTI	LUTERANI
Cessazione di efficacia della normativa sui culti ammessi	NO (non li riguardava)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Riconoscimento di autonomia	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Ministri di culto	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Obiezione di coscienza	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO
Colportori	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO
Affermazioni di principio	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Assistenza ai militari	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Assistenza negli istituti di ricovero e cura	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Assistenza negli istituti penitenziari	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Insegnamento religioso	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Matrimonio	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Edifici di culto (Garanzie)	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI

TEMATICA	CATTOLICI	VALDESI	AVVENTISTI	A.D.I.	EBREI	BATTISTI	LUTERANI
Enti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Festività e riposo sabatico	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO
Particolarità (giuramento ecc.)	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
Titoli di studio	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO
Istituzione di scuole	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI
Affissioni e pubblicazioni	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Profili fiscali (0,8%, deduzioni ecc.)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Beni culturali	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Procedure per le norme di applicazione	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Procedure per modifiche, integrazioni e soluzioni di problemi	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

-III- . Patti lateranensi, Accordo di revisione del Concordato lateranense e normativa su enti e beni ecclesiastici e sul sostentamento del clero cattolico.

L. 27 maggio 1929, n. 810 - Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929

1. - Piena ed intera esecuzione è data al Trattato, ai quattro allegati annessi, e al Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929.

2. - Le opere e le espropriazioni da compiersi in esecuzione del Trattato e del Concordato sono dichiarate di pubblica utilità. Per le espropriazioni da compiersi entro i limiti del piano regolatore di Roma sono applicabili le norme vigenti per le espropriazioni dipendenti dall'esecuzione del piano stesso.

La indennità dovuta agli espropriandi sarà determinata in base a stima redatta dai competenti uffici dell'Amministrazione dei lavori pubblici ed approvata dal Ministro.

In caso di mancata accettazione della stima da parte dei proprietari, la indennità sarà fissata inap-

pellabilmente da un collegio di tre membri, dei quali uno sarà nominato dal Ministro per i lavori pubblici, uno dall'interessato e il terzo dal primo presidente della Corte di appello di Roma.

Qualora l'interessato, dopo aver negata l'accettazione della indennità, ometta di designare il suo rappresentante entro un mese dall'avvenuta opposizione alla stima, questa s'intenderà definitivamente accettata.

3. - Con Regio decreto, su proposta del Ministro per le finanze, saranno adottati i provvedimenti finanziari occorrenti per l'esecuzione del Trattato e del Concordato, e saranno introdotte in bilancio le necessarie variazioni.

4. La presente legge entrerà in vigore con lo scambio delle ratifiche del Trattato e del Concordato

Trattato fra la Santa Sede e l'Italia

In nome della Santissima Trinità

Premesso:

che la Santa Sede e l'Italia hanno riconosciuto la convenienza di eliminare ogni ragione di dissidio fra loro esistente con l'addivenire ad una sistemazione definitiva dei reciproci rapporti, che sia conforme a giustizia ed alla dignità delle due Alte Parti e che, assicurando alla Santa Sede in modo stabile una condizione di fatto e diritto la quale Le garantisca l'assoluta indipendenza per l'adempimento della Sua alta missione nel mondo, consenta alla Santa Sede stessa di riconoscere composta in modo definitivo ed irrevocabile la «questione romana», sorta nel 1870 con l'annessione di Roma al Regno d'Italia sotto la dinastia di Casa Savoia;

che dovendosi, per assicurare alla Santa Sede l'assoluta e visibile indipendenza, garantirLe una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale, si è ravvisata la necessità di costituire, con particolari modalità, la Città del Vaticano, riconoscendo sulla medesima alla Santa Sede la piena proprietà e l'esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana;

Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI e Sua Maestà Vittorio Emanuele III, Re d'Italia, hanno risoluto di stipulare un Trattato, nominando a tale effetto due Plenipotenziari, cioè, per parte di Sua Santità, Sua Eminenza Reverendissima il signor Cardinale Pietro Gasparri, Suo Segretario di Stato, e, per parte di Sua Maestà, Sua Eccellenza il signor Cavaliere Benito Mussolini, Primo Ministro e

Capo del Governo; i quali, scambiati i loro rispettivi pieni poteri e trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

1. - L'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'art. 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, nel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato.

2. - L'Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione nel mondo.

3. - L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com'è attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e dotazioni, creandosi per tal modo la Città del Vaticano per gli speciali fini e con le modalità di cui al presente Trattato. I confini di detta Città sono indicati nella pianta che costituisce l'Allegato I del presente Trattato, del quale forma parte integrante.

Resta peraltro inteso che la Piazza di San Pietro, pur facendo parte della Città del Vaticano, continuerà ad essere normalmente aperta al pubblico e soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane; le quali si arresteranno ai piedi della scalinata della Basilica, sebbene questa continui ad essere destinata al culto pubblico, e si asterranno perciò dal montare ed accedere alla detta Basilica, salvo che siano invitate ad intervenire dall'autorità competente.

Quando la Santa Sede, in vista di particolari funzioni, credesse di sottrarre temporaneamente la piazza di San Pietro al libero transito del pubblico, le autorità italiane, a meno che non fossero invitate dall'autorità competente a rimanere, si ritireranno al di là delle linee esterne del colonnato berniniano e del loro prolungamento.

4. - La sovranità e la giurisdizione esclusiva, che l'Italia riconosce alla Santa Sede sulla Città del Vaticano, importa che nella medesima non possa esplicarsi alcuna ingerenza da parte del Governo italiano e che non vi sia altra autorità che quella della Santa Sede.

5. - Per l'esecuzione di quanto è stabilito nell'articolo precedente, prima dell'entrata in vigore del presente Trattato, il territorio costituente la Città del Vaticano dovrà essere, a cura del Governo italiano, reso libero da ogni vincolo e da eventuali occupatori. La Santa Sede provvederà a chiuderne gli accessi, recingendo le parti aperte, tranne la piazza di San Pietro.

Resta per altro convenuto che, per quanto riflette gli immobili ivi esistenti, appartenenti ad istituti od enti religiosi, provvederà direttamente la Santa Sede a regolare i suoi rapporti con questi, disinteressandosene lo Stato italiano.

6. - L'Italia provvederà, a mezzo degli accordi occorrenti con gli enti interessati, che alla Città del Vaticano sia assicurata un'adeguata dotazione di acque in proprietà.

Provvederà, inoltre, alla comunicazione con le ferrovie dello Stato mediante la costruzione di una stazione ferroviaria nella Città del Vaticano, nella località indicata nell'allegata pianta (Allegato I) e mediante la circolazione di veicoli propri del Vaticano sulle ferrovie italiane.

Provvederà altresì al collegamento, direttamente anche cogli altri Stati, dei servizi telegrafici, telefonici, radiotelegrafici, radiotelefonici e postali nella Città del Vaticano.

Provvederà infine anche al coordinamento degli altri servizi pubblici.

A tutto quanto sopra si provvederà a spese dello Stato italiano e nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.

La Santa Sede provvederà, a sue spese, alla sistemazione degli accessi del Vaticano già esistenti e degli altri che in seguito credesse di aprire.

Saranno presi accordi tra la Santa Sede e lo Stato italiano per la circolazione nel territorio di quest'ultimo dei veicoli terrestri e degli aeromobili della Città del Vaticano.

7. - Nel territorio intorno alla Città del Vaticano il Governo italiano si impegna a non permettere nuove costruzioni, che costituiscano intorquetto, ed a provvedere, per lo stesso fine, alla parziale demolizione di quelle già esistenti da Porta Cavalleggeri e lungo la via Aurelia ed il viale Vaticano.

In conformità alle norme del diritto internazionale, è vietato agli aeromobili di qualsiasi specie di trasvolare sul territorio del Vaticano.

Nella piazza Rusticucci e nelle zone adiacenti al colonnato, ove non si estende la extraterritorialità di cui all'art. 15, qualsiasi mutamento edilizio o stradale, che possa interessare la Città del Vaticano, si farà di comune accordo.

8. - L'Italia, considerando sacra ed inviolabile la persona del Sommo Pontefice, dichiara punibile l'attentato contro di Essa e la provocazione a commetterlo con le stesse pene stabilite per l'attentato e la provocazione a commetterlo contro la persona del Re [Presidente della Repubblica].

Le offese e le ingiurie pubbliche commesse nel territorio italiano contro la persona del Sommo Pontefice con discorsi, con fatti e con scritti, sono

punite come le offese e le ingiurie alla persona del Re [Presidente della Repubblica].

9. - In conformità alle norme del diritto internazionale sono soggette alla sovranità della Santa Sede tutte le persone aventi stabile residenza nella Città del Vaticano. Tale residenza non si perde per il semplice fatto di una temporanea dimora altrove, non accompagnata dalla perdita dell'abitazione nella Città stessa o da altre circostanze comprovanti l'abbandono di detta residenza.

Cessando di essere soggette alla sovranità della Santa Sede, le persone menzionate nel comma precedente, ove a termini della legge italiana, indipendentemente dalle circostanze di fatto sopra previste, non siano da ritenere munite di altra cittadinanza, saranno in Italia considerate senz'altro cittadini italiani.

Alle persone stesse, mentre sono soggette alla sovranità della Santa Sede, saranno applicabili nel territorio ~~del Regno d'Italia~~ [della Repubblica italiana], anche nelle materie di cui deve essere osservata la legge personale (quando non siano regolate da norme emanate dalla Santa Sede), quelle della legislazione italiana, e, ove si tratti di persona che sia da ritenere munita di altra cittadinanza, quelle dello Stato cui essa appartiene.

10. - I dignitari della Chiesa e le persone appartenenti alla Corte Pontificia, che verranno indicati in un elenco da concordarsi fra le Alte Parti contraenti, anche quando non fossero cittadini del Vaticano, saranno sempre ed in ogni caso rispetto all'Italia esenti dal servizio militare, dalla giuria e da ogni prestazione di carattere personale.

Questa disposizione si applica pure ai funzionari di ruolo dichiarati dalla Santa Sede indispensabili, addetti in modo stabile e con stipendio fisso agli uffici della Santa Sede, nonché ai dicasteri ed agli uffici indicati appresso negli art. 13, 14, 15 e 16, esistenti fuori della Città del Vaticano. Tali funzionari saranno indicati in altro elenco, da concordarsi come sopra è detto e che annualmente sarà aggiornato dalla Santa Sede.

Gli ecclesiastici che, per ragione di ufficio, partecipano fuori della Città del Vaticano all'emanazione degli atti della Santa Sede, non sono soggetti per cagione di essi a nessun impedimento, investigazione o molestia da parte delle autorità italiane.

Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma gode delle garanzie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle leggi ~~del Regno~~ [della Repubblica].

11. - Gli enti centrali della Chiesa Cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo le disposizioni delle leggi italiane

concernenti gli acquisti dei corpi morali), nonché dalla conversione nei riguardi dei beni immobili.

12. - L'Italia riconosce alla Santa Sede il diritto di legazione attivo e passivo secondo le regole generali del diritto internazionale.

Gli inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede continuano a godere ~~nel Regno~~ [nella Repubblica] di tutte le prerogative ed immunità, che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale, e le loro sedi potranno continuare a rimanere nel territorio italiano godendo delle immunità loro dovute a norma del diritto internazionale, anche se i loro Stati non abbiano rapporti diplomatici con l'Italia.

Resta inteso che l'Italia si impegna a lasciare sempre ed in ogni caso libera corrispondenza da tutti gli Stati, compresi i belligeranti, alla Santa Sede e viceversa, nonché il libero accesso dei Vescovi di tutto il mondo alla Sede Apostolica.

Le Alte parti contraenti si impegnano a stabilire fra loro normali rapporti diplomatici, mediante accredito di un Ambasciatore italiano presso la Santa Sede e di un Nunzio pontificio presso l'Italia, il quale sarà il decano del Corpo diplomatico, a termini del diritto consuetudinario riconosciuto dal Congresso di Vienna con atto del 9 giugno 1815.

Per effetto della riconosciuta sovranità e senza pregiudizio di quanto è disposto nel successivo art. 19, i diplomatici della Santa Sede ed i corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice godono nel territorio italiano, anche in tempo di guerra, dello stesso trattamento dovuto ai diplomatici ed ai corrieri di gabinetto degli altri Governi esteri, secondo le norme del diritto internazionale.

13. - L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà delle Basiliche patriarcali di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore e di San Paolo, cogli edifici annessi (Allegato II, 1, 2 e 3).

Lo Stato trasferisce alla Santa Sede la libera gestione ed amministrazione della detta Basilica di San Paolo e dell'annesso Monastero, versando altresì alla Santa Sede i capitali corrispondenti alle somme stanziare annualmente nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la detta Basilica.

Resta del pari inteso che la Santa Sede è libera proprietaria del dipendente edificio di San Callisto presso Santa Maria in Trastevere (Allegato II, 9).

14. - L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà del palazzo pontificio di Castel Gandolfo con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze (Allegato II, 4), quali ora si trovano già in possesso della Santa Sede medesima, nonché si obbliga a cederle, parimenti in piena proprietà, effettuandone la consegna entro sei mesi dall'entrata in vigore

del presente Trattato, la Villa Barberini in Castel Gandolfo con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze (Allegato II, 5).

Per integrare la proprietà degli immobili siti nel lato nord del Colle Gianicolense appartenenti alla Sacra Congregazione di Propaganda Fide e ad altri Istituti ecclesiastici e prospicienti verso i palazzi vaticani, lo Stato si impegna a trasferire alla Santa Sede od agli enti che saranno da Essa indicati gli immobili di proprietà dello Stato o di terzi esistenti in detta zona. Gli immobili appartenenti alla detta Congregazione e ad altri Istituti e quelli da trasferire sono indicati nell'allegata pianta (Allegato II, 12).

L'Italia, infine, trasferisce alla Santa Sede in piena e libera proprietà gli edifici ex-conventuali in Roma annessi alla Basilica dei Santi XII Apostoli ed alle chiese di Sant'Andrea della Valle e di San Carlo ai Catinari, con tutti gli annessi e dipendenze (Allegato III, 3, 4 e 5), e da consegnarsi liberi da occupatori entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.

15. - Gli immobili indicati nell'art. 13 e negli alinea primo e secondo dell'art. 14, nonché i palazzi della Dataria, della Cancelleria, di Propaganda Fide in Piazza di Spagna, il palazzo del Sant'Ufficio ed adiacenze, quello dei Convertendi (ora Congregazione per la Chiesa Orientale) in piazza Scossacavalli, il palazzo del Vicariato (Allegato II, 6, 7, 8, 10 e 11), e gli altri edifici nei quali la Santa Sede in avvenire crederà di sistemare altri suoi Dicasteri, benché facenti parte del territorio dello Stato italiano, godranno delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri.

Le stesse immunità si applicano pure nei riguardi delle altre chiese, anche fuori di Roma, durante il tempo in cui vengano nelle medesime, senza essere aperte al pubblico, celebrate funzioni coll'intervento del Sommo Pontefice.

16. - Gli immobili indicati nei tre articoli precedenti, nonché quelli adibiti a sedi dei seguenti Istituti pontifici, Università Gregoriana, Istituto Biblico, Orientale, Archeologico, Seminario Russo, Collegio Lombardo, i due palazzi di Sant'Apollinare e la Casa degli esercizi per il Clero di San Giovanni e Paolo (Allegato III, 1, 1-bis, 2, 6, 7, 8), non saranno mai assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede e saranno esenti da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente.

È in facoltà della Santa Sede di dare a tutti i suddetti immobili, indicati nel presente articolo e nei tre articoli precedenti, l'assetto che creda, senza bisogno di autorizzazioni o consensi da parte di autorità governative, provinciali e comunali italiane,

le quali possono all'uopo fare sicuro assegnamento sulle nobili tradizioni artistiche che vanta la Chiesa Cattolica.

17. - Le retribuzioni, di qualsiasi natura, dovute dalla Santa Sede, dagli altri entri centrali della Chiesa Cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede anche fuori di Roma, a dignitari, impiegati e salariati, anche non stabili, saranno nel territorio italiano esenti a decorrere dal 1^o gennaio 1929, da qualsiasi tributo tanto verso lo Stato quanto verso ogni altro ente.

18. - I tesori d'arte e di scienza esistenti nella Città del Vaticano e nel Palazzo Lateranense rimarranno visibili agli studiosi ed ai visitatori, pur essendo riservata alla Santa Sede piena libertà di regolare l'accesso al pubblico.

19. - I diplomatici e gli inviati della Santa Sede, i diplomatici e gli inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede e i dignitari della Chiesa provenienti dall'estero diretti alla Città del Vaticano e muniti di passaporti degli Stati di provenienza, vistati dai rappresentanti pontifici all'estero, potranno senz'altra formalità accedere alla medesima attraverso il territorio italiano. Altrettanto dicasi per le suddette persone, le quali munite di regolare passaporto pontificio si recheranno dalla Città del Vaticano all'estero.

20. - Le merci provenienti dall'estero e dirette alla Città del Vaticano, o, fuori della medesima, ad istituzioni od uffici della Santa Sede, saranno sempre ammesse da qualunque punto del confine italiano ed in qualunque porto del Regno [della Repubblica] al transito per il territorio italiano con piena esenzione dai diritti doganali e daziari.

21. - Tutti i Cardinali godono in Italia degli onori dovuti ai Principi del sangue: quelli residenti in Roma, anche fuori della Città del Vaticano, sono, a tutti gli effetti, cittadini della medesima.

Durante la vacanza della Sede Pontificia, l'Italia provvede in modo speciale a che non sia ostacolato il libero transito ed accesso dei Cardinali attraverso il territorio italiano al Vaticano, e che non si ponga impedimento o limitazione alla libertà personale dei medesimi.

Cura, inoltre, l'Italia che nel suo territorio all'intorno della Città del Vaticano non vengano commessi atti, che comunque possano turbare le adunanze del Conclave.

Le dette norme valgono anche i Conclavi che si tenessero fuori della Città del Vaticano, nonché per i Concilii presieduti dal Sommo pontefice o dai suoi Legati e nei riguardi dei Vescovi chiamati a parteciparvi.

22. - A richiesta della Santa Sede e per delegazione che potrà essere data dalla medesima o nei singoli casi o in modo permanente, l'Italia provvederà nel suo territorio alla punizione dei delitti che venissero commessi nella Città del Vaticano, salvo quando l'autore del delitto si sia rifugiato nel territorio italiano, nel qual caso si procederà senz'altro contro di lui a norma di leggi italiane.

La Santa Sede consegnerà allo Stato italiano le persone, che si fossero rifugiate nella Città del Vaticano imputate di atti, commessi nel territorio italiano, che siano ritenuti delittuosi dalle leggi di ambedue gli Stati.

Analogamente si provvederà per le persone imputate di delitti, che si fossero rifugiate negli immobili dichiarati immuni nell'art. 15, a meno che i preposti ai detti immobili preferiscano invitare gli agenti italiani ad entrarvi per arrestarle.

23. - Per l'esecuzione ~~nel Regno~~ [nella Repubblica] delle sentenze emanate dai tribunali della Città del Vaticano si applicheranno le norme del diritto internazionale.

Avranno invece senz'altro piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili, in Italia le sentenze ed i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche ed ufficialmente comunicati alle autorità civili, circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari.

24. - La Santa Sede, in relazione alla sovranità che Le compete anche nel campo internazionale, dichiara che Essa vuole rimanere e rimarrà estranea alle competizioni temporali fra gli altri Stati ed ai Congressi internazionali indetti per tale oggetto,

a meno che le parti contendenti facciano concorde appello alla sua missione di pace, riservandosi in ogni caso di far valere la sua potestà morale e spirituale.

In conseguenza di ciò la Città del Vaticano sarà sempre ed in ogni caso considerata territorio neutrale ed inviolabile.

25. - Con speciale convenzione sottoscritta unitamente al presente Trattato, la quale costituisce l'Allegato IV al medesimo e ne forma parte integrante, si provvede alla liquidazione dei crediti della Santa Sede verso l'Italia.

26. - La Santa Sede ritiene che con gli accordi, i quali sono oggi sottoscritti, Le viene assicurato adeguatamente quanto Le occorre per provvedere con la dovuta libertà ed indipendenza al governo pastorale della Diocesi di Roma e della Chiesa Cattolica in Italia e nel mondo; dichiara definitivamente ed irrevocabilmente composta e quindi eliminata la "questione romana" e riconosce il Regno d'Italia sotto la dinastia di Casa Savoia con Roma capitale dello Stato italiano.

Alla sua volta l'Italia riconosce lo Stato della Città del Vaticano sotto la sovranità del Sommo Pontefice.

È abrogata la legge 13 maggio 1871, n. 214, e qualunque altra disposizione contraria al presente Trattato.

27. - Il presente Trattato, non oltre quattro mesi dalla firma, sarà sottoposto alla ratifica del Sommo Pontefice e del Re d'Italia ed entrerà in vigore all'atto stesso dello scambio delle ratifiche.

*Allegato I: Pianta del territorio dello Stato della Città del Vaticano
(omissis)*

*Allegato II: Pianta degli immobili con privilegio di extraterritorialità e concessione da espropriazione e da tributi (tavole XII)
(omissis)*

*Allegato III: Pianta degli immobili esenti da espropriazione e da tributi (Tavole VIII)
(omissis)*

Allegato IV: Convenzione finanziaria

Si premette:

che la Santa Sede e l'Italia, a seguito della stipulazione del Trattato, col quale è stata definitivamente composta la «questione romana», hanno ritenuto necessario regolare con una convenzione distinta, ma formante parte integrante del medesimo, i loro rapporti finanziari;

che il Sommo Pontefice, considerando da un lato i danni ingenti subiti dalla Sede Apostolica per la perdita del patrimonio di San Pietro, costituito dagli antichi Stati Pontifici, e dei beni degli enti ecclesiastici, e dall'altro i bisogni sempre crescenti della Chiesa pur soltanto nella città di Roma, e tuttavia avendo anche presente la situazione finanziaria dello Stato e le condizioni economiche del popolo italiano specialmente dopo la guerra, ha ritenuto di limitare allo stretto necessario la richiesta di indennizzo, domandando una somma, parte in contanti e parti in consolidato, la quale è in valore di molto inferiore a quella che a tutt'oggi lo Stato avrebbe dovuto sborsare alla Santa Sede medesima anche solo in esecuzione dell'impegno assunto con la legge 13 maggio 1871;

che lo Stato italiano, apprezzando i paterni sentimenti del Sommo Pontefice, ha creduto doveroso aderire alla richiesta del pagamento di detta somma;

Le due Alte Parti, rappresentate dai medesimi Plenipotenziari, hanno convenuto:

1. - L'Italia si obbliga a versare, allo scambio delle ratifiche del Trattato, alla Santa Sede la somma di lire italiane 750,000,000 (settecento cinquanta milioni) ed a consegnare contemporaneamente alla medesima tanto consolidato italiano 5 per cento al portatore (col cupone scadente al 30 giugno p. v.) del valore nominale di lire italiane 1,000,000,000 (un miliardo).

2. - La Santa Sede dichiara di accettare quanto sopra a definitiva sistemazione dei suoi rapporti finanziari con l'Italia in dipendenza degli avvenimenti del 1870.

3. - Tutti gli atti da compiere per l'esecuzione del Trattato, della presente Convenzione e del Concordato, saranno esenti da ogni tributo

Concordato fra la Santa Sede e l'Italia.

In nome della Santissima Trinità

Premesso:

Che fin dall'inizio delle trattative tra la Santa Sede e l'Italia per risolvere la «questione romana» la Santa Sede stessa ha proposto che il Trattato relativo a detta questione fosse accompagnato, per necessario complemento, da un Concordato, inteso a regolare le condizioni della Religione e della Chiesa in Italia;

Che è stato concluso e firmato oggi stesso il Trattato per la soluzione della «questione romana»;

Sua Santità il Sommo Pontefice, Pio XI e Sua Maestà Vittorio Emanuele III, Re d'Italia, hanno risoluto di fare un Concordato, ed all'uopo hanno nominato gli stessi Plenipotenziari, delegati per la stipulazione del Trattato, cioè per parte di Sua Santità, Sua Eminenza Reverendissima il signor Cardinale Pietro Gasparri Suo Segretario di Stato, e per parte di Sua Maestà, Sua Eccellenza il signor Cavaliere Benito Mussolini, Primo Ministro e Capo del Governo, i quali, scambiati i loro pieni poteri e trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Art. 1.

L'Italia, ai sensi dell'art. 1 del Trattato, assicura alla Chiesa Cattolica il libero esercizio del potere spirituale, il libero e pubblico esercizio del culto, nonché della sua giurisdizione in materia ecclesiastica in conformità alle norme del presente Concordato; ove occorra, accorda agli ecclesiastici per gli atti del loro ministero spirituale la difesa da parte delle sue autorità.

In considerazione del carattere sacro della Città Eterna, sede vescovile del Sommo Pontefice, centro del mondo cattolico e meta di pellegrinaggi, il Governo italiano avrà cura di impedire in Roma tutto ciò che possa essere in contrasto col detto carattere.

Art. 2.

La Santa Sede comunica e corrisponde liberamente con i Vescovi, col clero e con tutto il mondo cattolico senza alcuna ingerenza del Governo italiano.

Parimenti, per tutto quanto si riferisce al ministero pastorale, i Vescovi comunicano e corrispondono liberamente col loro clero e con tutti i fedeli.

Tanto la Santa Sede quanto i Vescovi possono pubblicare liberamente ed anche affiggere nell'in-

terno ed alle porte esterne degli edifici destinati al culto o ad uffici del loro ministero le istruzioni, ordinanze, lettere pastorali, bollettini diocesani ed altri atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli, che crederanno di emanare nell'ambito della loro competenza. Tali pubblicazioni ed affissioni ed in genere tutti gli atti e documenti relativi al governo spirituale dei fedeli non sono soggetti ad oneri fiscali.

Le dette pubblicazioni per quanto riguarda la Santa Sede possono essere fatte in qualunque lingua, quelle dei Vescovi sono fatte in lingua italiana o latina; ma, accanto al testo italiano, l'autorità ecclesiastica può aggiungere la traduzione in altre lingue.

Le autorità ecclesiastiche possono senza alcuna ingerenza delle autorità civili eseguire collette nell'interno ed all'ingresso delle chiese nonché negli edifici di loro proprietà.

Art. 3.

Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia, avviati al sacerdozio ed i novizi degli istituti religiosi possono, a loro richiesta, rinviare, di anno in anno, fino al ventesimosesto anno di età l'adempimento degli obblighi del servizio militare.

I chierici ordinati *in sacris* ed i religiosi, che hanno emesso i voti, sono esenti dal servizio militare, salvo il caso di mobilitazione generale. In tale caso, i sacerdoti passano nelle forze armate dello Stato, ma è loro conservato l'abito ecclesiastico, affinché esercitino fra le truppe il sacro ministero sotto la giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario militare ai sensi dell'art. 14. Gli altri chierici o religiosi sono di preferenza destinati ai servizi sanitari.

Tuttavia, anche se siasi disposta la mobilitazione generale, sono dispensati dal presentarsi alla chiamata i sacerdoti con cura di anime. Si considerano tali gli Ordinari, i parroci, i vice parroci o coadiutori, i vicari ed i sacerdoti stabilmente preposti a rettorie di chiese aperte al culto.

Art. 4.

Gli ecclesiastici ed i religiosi sono esenti dall'ufficio di giurato.

Art. 5.

Nessun ecclesiastico può essere assunto o rimanere in un impiego od ufficio dello Stato italiano o di enti pubblici dipendenti dal medesimo senza il nulla osta dell'Ordinario diocesano.

La revoca del nulla osta priva l'ecclesiastico della capacità di continuare ad esercitare l'impiego o l'ufficio assunto.

In ogni caso i sacerdoti apostati o irretiti da censura non potranno essere assunti né conservati in un insegnamento, in un ufficio od in un impie-

go, nei quali siano a contatto immediato col pubblico.

Art. 6.

Gli stipendi e gli altri assegni, di cui godono gli ecclesiastici in ragione del loro ufficio, sono esenti da pignorabilità nella stessa misura in cui lo sono gli stipendi e gli assegni degli impiegati dello Stato.

Art. 7.

Gli ecclesiastici non possono essere richiesti da magistrati o da altra autorità a dare informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del sacro ministero.

Art. 8.

Nel caso di deferimento al magistrato penale di un ecclesiastico o di un religioso per delitto, il procuratore ~~del Re~~ [della Repubblica] deve informarne immediatamente l'ordinario della diocesi, nel cui territorio egli esercita giurisdizione; e deve sollecitamente trasmettere di ufficio al medesimo la decisione istruttoria e, ove abbia luogo, la sentenza terminativa del giudizio tanto in primo grado quanto in appello.

In caso di arresto, l'ecclesiastico o il religioso è trattato col riguardo dovuto al suo stato ed al suo grado gerarchico.

Nel caso di condanna di un ecclesiastico o di un religioso, la pena è scontata possibilmente in locali separati da quelli destinati ai laici, a meno che l'Ordinario competente non abbia ridotto il condannato allo stato laicale.

Art. 9.

Di regola, gli edifici aperti al culto sono esenti da requisizioni od occupazioni.

Occorrendo per gravi necessità pubbliche occupare un edificio aperto al culto, l'autorità che procede all'occupazione deve prendere previamente accordi con l'Ordinario, a meno che ragioni di assoluta urgenza a ciò si oppongano. In tale ipotesi, l'autorità procedente deve informare immediatamente il medesimo.

Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all'autorità ecclesiastica

Art. 10.

Non si potrà per qualsiasi causa procedere alla demolizione di edifici aperti al culto, se non previo accordo colla competente autorità ecclesiastica.

Art. 11.

Lo Stato riconosce i giorni festivi stabiliti dalla Chiesa, che sono i seguenti:
tutte le domeniche;

il primo giorno dell'anno;
il giorno dell'Epifania (6 gennaio);
il giorno della festa di San Giuseppe (19 marzo);
il giorno dell'Ascensione;
il giorno del Corpus Domini;
il giorno della festa di Ss. Apostoli Pietro e Paolo (29 giugno);
il giorno dell'Assunzione della B.V. Maria (15 agosto);
il giorno di Ognissanti (1° novembre);
il giorno della festa dell'Immacolata Concezione (8 dicembre);
il giorno di Natale (25 dicembre).

Art. 12.

Nelle domeniche e nelle feste di precetto, nelle chiese in cui officia un Capitolo, il celebrante la Messa Conventuale canterà, secondo le norme della sacra liturgia, una preghiera per la prosperità del ~~Re d'Italia~~ [Presidente della Repubblica] e dello Stato italiano.

Art. 13.

Il Governo italiano comunica alla Santa Sede la tabella organica del personale ecclesiastico di ruolo adibito al servizio dell'assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato appena essa sia stata approvata nei modi di legge.

La designazione degli ecclesiastici cui è commessa l'alta direzione del servizio di assistenza spirituale (Ordinario militare, vicario ed ispettori), è fatta confidenzialmente dalla Santa Sede al Governo italiano. Qualora il Governo italiano abbia ragioni da opporre alla fatta designazione, ne darà comunicazione alla Santa Sede, la quale procederà ad altra designazione.

L'Ordinario militare sarà rivestito della dignità arcivescovile.

La nomina dei cappellani militari è fatta dalla competente autorità dello Stato italiano su designazione dell'Ordinario militare.

Art. 14.

Le truppe italiane di aria, di terra e di mare godono, nei riguardi dei doveri religiosi, dei privilegi e delle esenzioni consentite dal diritto canonico.

I cappellani militari hanno, riguardo alle dette truppe, competenze parrocchiali. Essi esercitano il sacro ministero sotto la giurisdizione dell'Ordinario militare, assistito dalla propria Curia.

L'Ordinario militare ha giurisdizione anche sul personale religioso, maschile e femminile, addetto agli ospedali militari.

Art. 15.

L'Arcivescovo ordinario militare è preposto al Capitolo della chiesa del Pantheon in Roma, costituendo con esso il clero, cui è affidato il servizio religioso di detta Basilica.

Tale clero è autorizzato a provvedere a tutte le funzioni religiose, anche fuori di Roma, che in conformità alle regole canoniche siano richieste dallo Stato o dalla ~~Reale Casa~~ [Presidenza della Repubblica].

La Santa Sede consente a conferire a tutti i canonici componenti il capitolo del Pantheon la dignità di protonotari *ad instar, durante munere*. La nomina di ciascuno di essi sarà fatta dal Cardinale Vicario di Roma dietro presentazione da parte di ~~Sua Maestà il Re d'Italia~~ [DEL Presidente della Repubblica], previa confidenziale indicazione del presentando.

La Santa Sede si riserva di trasferire ad altra chiesa la Diaconia.

Art. 16.

Le Alte Parti contraenti procederanno d'accordo, a mezzo di commissioni miste, ad una revisione della circoscrizione delle diocesi, allo scopo di renderla possibilmente rispondente a quella delle Province dello Stato.

Resta inteso che la Santa Sede erigerà la diocesi di Zara; che nessuna parte del territorio soggetto alla sovranità del ~~Regno d'Italia~~ [dello Stato italiano ****VERIFICARE****] dipenderà da un vescovo, la cui sede si trovi in territorio soggetto alla sovranità di altro stato; e che nessuna diocesi del ~~Regno~~ [della Repubblica] comprenderà zone di territorio soggette alla sovranità di altro Stato.

Lo stesso principio sarà osservato per tutte le parrocchie esistenti o da costituirsi in territori vicini ai confini dello Stato.

Le modificazioni, che dopo l'assetto innanzi accennato si dovessero in avvenire arrecare alle circoscrizioni delle diocesi, saranno disposte dalla Santa Sede previ accordi col Governo italiano ed in osservanza delle direttive su espresse, salvo le piccole rettifiche di territorio richieste dal bene delle anime.

Art. 17.

La riduzione delle diocesi che risulterà dall'applicazione dell'articolo precedente, sarà attuata via via che le diocesi medesime si renderanno vacanti.

Resta inteso che la riduzione non importerà soppressione dei titoli delle diocesi né dei capitoli, che saranno conservati, pur raggruppandosi le diocesi in modo che i capoluoghi delle medesime corrispondano a quelli delle province.

Le riduzioni suddette lasceranno salve tutte le attuali risorse economiche delle diocesi e degli altri

enti ecclesiastici esistenti nelle medesime, compresi gli assegni ora corrisposti dallo Stato italiano.

Art. 18.

Dovendosi, per disposizione dell'autorità ecclesiastica, raggruppare in via provvisoria o definitiva più parrocchie, sia affidandole ad un solo parroco assistito da uno o più vice-parroci, sia riunendo in un solo presbiterio più sacerdoti, lo Stato manterrà inalterato il trattamento economico

Art. 19.

La scelta degli Arcivescovi e Vescovi appartiene alla Santa Sede.

Prima di procedere alla nomina di un Arcivescovo o di un Vescovo diocesano o di un coadiutore *cum jure successionis*, la Santa Sede comunicherà il nome della persona prescelta al governo italiano per assicurarsi che il medesimo non abbia ragioni di carattere politico da sollevare contro la nomina.

Le pratiche relative si svolgeranno con la maggiore possibile sollecitudine e con ogni riservatezza, in modo che sia mantenuto il segreto sulla persona prescelta, finché non avvenga la nomina della medesima.

Art. 20.

I Vescovi, prima di prendere possesso della loro diocesi, prestano nelle mani del Capo dello Stato un giuramento di fedeltà secondo la formola seguente:

«Davanti a Dio e sui Santi Vangeli, io giuro e prometto, siccome si conviene ad un Vescovo, fedeltà allo Stato italiano. Io giuro e prometto di rispettare e di far rispettare dal mio clero il Re [Capo della Repubblica italiana] ed il Governo stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato. Io giuro e prometto inoltre che non parteciperò ad alcun accordo né assisterò ad alcun consiglio che possa recar danno allo Stato italiano ed all'ordine pubblico e che non permetterò al mio clero simili partecipazioni. Preoccupandomi del bene e dell'interesse dello Stato italiano, cercherò di evitare ogni danno che possa minacciarlo».

Art. 21.

La provvista dei benefici ecclesiastici appartiene all'autorità ecclesiastica.

Le nomine degli investiti dei benefici parrocchiali sono dall'autorità ecclesiastica competente comunicate riservatamente al Governo italiano e non possono avere corso prima che siano passati trenta giorni dalla comunicazione.

In questo termine, il Governo italiano, ove gravi ragioni si oppongano alla nomina, può manifestarle riservatamente all'autorità ecclesiastica, la qua-

le, permanendo il dissenso, deferirà il caso alla Santa Sede.

Sopraggiungendo gravi ragioni che rendano dannosa la permanenza di un ecclesiastico in un determinato beneficio parrocchiale, il Governo italiano comunicherà tali ragioni all'Ordinario, che d'accordo col Governo prenderà entro tre mesi le misure appropriate. In caso di divergenza tra l'Ordinario ed il Governo, la Santa Sede affiderà la soluzione della questione a due ecclesiastici di sua scelta, i quali d'accordo con due delegati del Governo italiano prenderanno una decisione definitiva.

Art. 22.

Non possono essere investiti di benefici esistenti in Italia ecclesiastici che non siano cittadini italiani. I titolari delle diocesi e delle parrocchie devono inoltre parlare la lingua italiana. Occorrendo, dovranno essere loro assegnati coadiutori che, oltre l'italiano, intendano e parlino anche la lingua localmente in uso, allo scopo di prestare l'assistenza religiosa nella lingua dei fedeli secondo le regole della Chiesa.

Art. 23.

Le disposizioni degli articoli 16, 17, 19, 20, 21 e 22 non riguardano Roma e le diocesi suburbicarie.

Resta anche inteso che, qualora la Santa Sede procedesse ad un nuovo assetto di dette diocesi, rimarrebbero invariati gli assegni oggi corrisposti dallo Stato italiano sia alle mense sia alle altre istituzioni ecclesiastiche.

Art. 24.

Sono aboliti l'*exequatur*, il regio *placet*, nonché ogni nomina cesarea o regia in materia di provvista di benefici od uffici ecclesiastici in tutta l'Italia, salve le eccezioni stabilite nell'art. 29, lettera g).

Art. 25.

Lo Stato italiano rinuncia alla prerogativa sovrana del Regio patronato sui benefici maggiori e minori.

È abolita la regalia sui benefici maggiori e minori. È abolito anche il terzo pensionabile nelle province dell'ex Regno delle due Sicilie.

Gli oneri relativi cessano di far carico allo Stato ed alle Amministrazioni dipendenti.

Art. 26.

La nomina degli investiti dei benefici maggiori e minori e di chi rappresenta temporaneamente la sede o il beneficio vacante ha effetto dalla data della provvista ecclesiastica, che sarà ufficialmente partecipata al Governo. L'amministrazione ed il godimento delle rendite, durante la vacanza, sono disciplinati dalle norme del diritto canonico.

In caso di cattiva gestione, lo Stato italiano, presi accordi con l'autorità ecclesiastica, può procedere al sequestro delle temporalità del beneficio, devolvendone il reddito netto a favore dell'investito, o, in sua mancanza, a vantaggio del beneficio.

Art. 27.

Le basiliche della Santa Casa di Loreto, di San Francesco in Assisi e di Sant'Antonio da Padova con gli edifici ed opere annesse, eccettuate quelle di carattere meramente laico, saranno cedute alla Santa Sede e la loro amministrazione spetterà liberamente alla medesima. Saranno parimenti liberi da ogni ingerenza dello Stato e da conversione gli altri enti di qualsiasi natura gestiti dalla Santa Sede in Italia nonché i Collegi di missioni. Restano, tuttavia, in ogni caso applicabili le leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali.

Relativamente ai beni ora appartenenti ai detti Santuari, si procederà alla ripartizione a mezzo di commissione mista, avendo riguardo ai diritti dei terzi ed alle dotazioni necessarie alle dette opere meramente laiche.

Per gli altri Santuari, nei quali esistano amministrazioni civili, subentrerà la libera gestione dell'autorità ecclesiastica, salva, ove del caso, la ripartizione dei beni a norma del precedente capoverso.

Art. 28.

Per tranquillare le coscienze, la Santa Sede accorderà piena condonazione a tutti coloro che, a seguito delle leggi italiane eversive del patrimonio ecclesiastico, si trovino in possesso di beni ecclesiastici.

A tale scopo la Santa Sede darà agli ordinari le opportune istruzioni.

Art. 29.

Lo Stato italiano rivedrà la sua legislazione in quanto interessa la materia ecclesiastica, al fine di riformarla ed integrarla, per metterla in armonia colle direttive, alle quali si ispira il Trattato stipulato colla Santa Sede ed il presente Concordato.

Resta fin da ora convenuto fra le due Alte Parti contraenti quanto appresso:

a) Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici finora riconosciuti dalle leggi italiane (Santa Sede, diocesi, capitoli, seminari, parrocchie, ecc.), tale personalità sarà riconosciuta anche alle chiese pubbliche aperte al culto, che già non l'abbiano, comprese quelle già appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi, con assegnazione, nei riguardi di queste ultime, della rendita che attualmente il Fondo per il culto destina a ciascuna di esse.

Salvo quanto è disposto nel precedente articolo 27, i Consigli di amministrazione, dovunque esistano e qualunque sia la loro denominazione, anche se composti totalmente o in maggioranza di laici, non dovranno ingerirsi nei servizi di culto e la nomina dei componenti sarà fatta d'intesa con l'autorità ecclesiastica.

b) Sarà riconosciuta la personalità giuridica delle associazioni religiose, con o senza voti, approvate dalla Santa Sede, che abbiano la loro sede principale nel Regno [nella Repubblica], e siano ivi rappresentate, giuridicamente e di fatto, da persone che abbiano la cittadinanza italiana e siano in Italia domiciliate. Sarà riconosciuta, inoltre, la personalità giuridica delle province religiose italiane, nei limiti del territorio dello Stato e sue colonie, delle associazioni aventi la sede principale all'estero, quando concorrano le stesse condizioni. Sarà riconosciuta altresì la personalità giuridica delle case, quando dalle regole particolari dei singoli ordini sia attribuita alle medesime la capacità di acquistare e possedere. Sarà riconosciuta infine la personalità giuridica alle case generalizie ed alle Procure delle associazioni religiose, anche estere. Le associazioni o le case religiose, le quali già abbiano la personalità giuridica, la conserveranno.

Gli atti relativi ai trasferimenti degli immobili, dei quali le associazioni sono già in possesso, dagli attuali intestatari alle associazioni stesse saranno esenti da ogni tributo.

c) Le confraternite aventi scopo esclusivo o prevalente di culto non sono soggette ad ulteriori trasformazioni nei fini, e dipendono dall'autorità ecclesiastica, per quanto riguarda il funzionamento e l'amministrazione.

d) Sono ammesse le fondazioni di culto di qualsiasi specie, purché consti che rispondano alle esigenze religiose della popolazione e non ne derivi alcun onere finanziario allo Stato. Tale disposizione si applica anche alle fondazioni già esistenti di fatto.

e) Nelle amministrazioni civili del patrimonio ecclesiastico proveniente dalle leggi eversive i Consigli di amministrazione saranno formati per metà con membri designati dall'autorità ecclesiastica. Altrettanto dicasi per i fondi di religione delle nuove province.

f) Gli atti compiuti finora da enti ecclesiastici o religiosi senza l'osservanza delle leggi civili potranno essere riconosciuti e regolarizzati dallo Stato italiano, su domanda dell'ordinario da presentarsi entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Concordato.

g) Lo Stato italiano rinuncia ai privilegi di esenzione giurisdizionale ecclesiastica del clero palatino in tutta Italia (salvo per quello addetto alle chiese della Santa Sindone di Torino, di Super-

ga, del Sudario di Roma ed alle cappelle annessi ai palazzi di [già] dimora dei Sovrani e dei Principi Reali), rientrando tutte le nomine e provviste di benefici ed uffici sotto le norme degli articoli precedenti. Un'apposita commissione provvederà all'assegnazione ad ogni Basilica o Chiesa palatina di una congrua dotazione con i criteri indicati per i beni dei santuari nell'art. 27.

h) Ferme restando le agevolazioni tributarie già stabilite a favore degli enti ecclesiastici dalle leggi italiane fin qui vigenti, il fine di culto o di religione è, a tutti gli effetti tributari, equiparato ai fini di beneficenza e di istruzione.

È abolita la tassa straordinaria del 30 per cento imposta con l'art. 18 della legge 15 agosto 1867, n. 3848; la quota di concorso di cui agli articoli 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e 20 della legge 15 agosto 1867, n. 3848; nonché la tassa sul passaggio di usufrutto dei beni costituenti la dotazione dei benefici ed altri enti ecclesiastici, stabilita dall'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, rimanendo esclusa anche per l'avvenire l'istituzione di qualsiasi tributo speciale a carico dei beni della Chiesa. Non saranno applicate ai ministri del culto per l'esercizio del ministero sacerdotale l'imposta sulle professioni e la tassa di patente, istituite con il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538, in luogo della soppressa tassa di esercizio e rivendita, né qualsiasi altro tributo del genere.

i) L'uso dell'abito ecclesiastico o religioso da parte di secolari o da parte di ecclesiastici e di religiosi, ai quali sia stato interdetto con provvedimento definitivo della competente autorità ecclesiastica, che dovrà a questo fine essere ufficialmente comunicato al Governo italiano, è vietato e punito colle stesse sanzioni e pene, colle quali è vietato e punito l'uso abusivo della divisa militare.

Art. 30.

La gestione ordinaria e straordinaria dei beni appartenenti a qualsiasi istituto ecclesiastico od associazione religiosa ha luogo sotto la vigilanza ed il controllo delle competenti autorità della Chiesa escluso ogni intervento da parte dello Stato italiano, e senza obbligo di assoggettare a conversione i beni immobili.

Lo Stato italiano riconosce agli istituti ecclesiastici ed alle associazioni religiose la capacità di acquistare beni, salve le disposizioni delle leggi civili concernenti gli acquisti dei corpi morali.

Lo Stato italiano, finché con nuovi accordi non sarà stabilito diversamente, continuerà a supplire alle deficienze dei redditi dei benefici ecclesiastici con assegni da corrispondere in misura non inferiore al valore reale di quella stabilita dalle leggi attualmente in vigore: in considerazione di ciò, la gestione patrimoniale di detti benefici, per quanto concerne gli atti e contratti eccedenti la semplice

amministrazione, avrà luogo con intervento da parte dello Stato italiano, ed in caso di vacanza la consegna dei beni sarà fatta alla presenza di un rappresentante del Governo, redigendosi analogo verbale.

Non sono soggetti all'intervento suddetto le mense vescovili delle diocesi suburbicarie ed i patrimoni dei capitoli e delle parrocchie di Roma e delle dette diocesi. Agli effetti del supplemento di congrua, l'ammontare dei redditi, che su dette mense e patrimoni sono corrisposti ai beneficiati, risulterà da una dichiarazione resa annualmente sotto la propria responsabilità del Vescovo suburbicario per le diocesi e dal Cardinale Vicario per la città di Roma.

Art. 31.

L'erezione di nuovi enti ecclesiastici od associazioni religiose sarà fatta dall'autorità ecclesiastica secondo le norme del diritto canonico: il loro riconoscimento agli effetti civili sarà fatto dalle autorità civili.

Art. 32.

I riconoscimenti e le autorizzazioni previste nelle disposizioni del presente Concordato e del Trattato avranno luogo con le norme stabilite dalle leggi civili, che dovranno essere poste in armonia con le disposizioni del Concordato medesimo e del Trattato.

Art. 33.

È riservata alla Santa Sede le disponibilità delle catacombe esistenti nel suolo di Roma e delle altre parti del territorio del Regno [della Repubblica] con l'onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione.

Essa può quindi, con l'osservanza delle leggi dello Stato e con salvezza degli eventuali diritti di terzi, procedere alle occorrenti escavazioni ed al trasferimento dei corpi santi.

Art. 34.

Lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili.

Le pubblicazioni del matrimonio come sopra saranno effettuate, oltre che nella chiesa parrocchiale, anche nella casa comunale.

Subito dopo la celebrazione il parroco spiegherà ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi, e redigerà l'atto di matrimonio, del quale entro cinque giorni trasmetterà copia integrale al Comune, affinché venga trascritto nei registri dello stato civile.

Le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici.

I provvedimenti e le sentenze relative, quando siano divenute definitive, saranno portate al Supremo Tribunale della Segnatura, il quale controllerà se siano state rispettate le norme del diritto canonico relative alla competenza del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti.

I detti provvedimenti e sentenze definitive coi relativi decreti del Supremo Tribunale della Segnatura saranno trasmessi alla Corte di Appello dello Stato competente per territorio, la quale, con ordinanze emesse in camera di consiglio, li renderà esecutivi agli effetti civili ed ordinerà che siano annotati nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio.

Quanto alle cause di separazione personale, la Santa Sede consente che siano giudicate dall'autorità giudiziaria civile.

Art. 35.

Per le scuole di istruzione media tenute da enti ecclesiastici o religiosi rimane fermo l'istituto dell'esame di Stato ad effettiva parità di condizioni per candidati di istituti governativi e candidati di dette scuole.

Art. 36.

L'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che l'insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d'accordo tra la Santa Sede e lo Stato.

Tale insegnamento sarà dato a mezzo di maestri e professori, sacerdoti o religiosi, approvati dall'autorità ecclesiastica, e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità da rilasciarsi dall'Ordinario diocesano.

La revoca del certificato da parte dell'Ordinario priva senz'altro l'insegnante della capacità di insegnare.

Pel detto insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non saranno adottati che i libri di testo approvati dall'autorità ecclesiastica.

Art. 37.

I dirigenti delle associazioni statali per l'educazione fisica, per l'istruzione preliminare, degli Avanguardisti e dei Balilla, per rendere possibile l'istruzione e l'assistenza religiosa della gioventù loro affidata, disporranno gli orari in modo da non

impedire nelle domeniche e nelle feste di precetto l'adempimento dei doveri religiosi.

Altrettanto disporranno i dirigenti delle scuole pubbliche nelle eventuali adunate degli alunni nei detti giorni festivi.

Art. 38.

Le nomine dei professori dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e del dipendente Istituto di magistero Maria Immacolata sono subordinate al nulla osta da parte della Santa Sede diretto ad assicurare che non vi sia alcunché da eccepire dal punto di vista morale e religioso.

Art. 39.

Le Università, i Seminari maggiori e minori, sia diocesani, sia interdiocesani, sia regionale, le accademie, i collegi e gli altri istituti cattolici per la formazione e la cultura degli ecclesiastici continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del Regno [della Repubblica].

Art. 40.

Le lauree in sacra teologia date dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede saranno riconosciute dallo Stato italiano.

Saranno parimenti riconosciuti i diplomi, che si conseguono nelle scuole di paleografia, archivistica e diplomatica documentaria erette presso la biblioteca e l'archivio nella Città del Vaticano.

Art. 41.

L'Italia autorizza l'uso nel Regno [nella Repubblica] e nelle sue colonie delle onorificenze cavalleresche pontificie mediante registrazione del breve di nomina, da farsi su presentazione del breve stesso e domanda scritta dell'interessato.

Art. 42.

L'Italia ammetterà il riconoscimento, mediante Decreto Reale, dei titoli nobiliari conferiti dai Sommi Pontefici anche dopo il 1870 e di quelli che saranno conferiti in avvenire.

Saranno stabiliti casi nei quali il detto riconoscimento non è soggetto in Italia al pagamento di tassa.

Art. 43.

Lo Stato italiano riconosce le organizzazioni dipendenti dall'Azione Cattolica Italiana, in quanto esse, siccome la Santa Sede ha disposto, svolgano la loro attività al di fuori di ogni partito politico e sotto l'immediata dipendenza della gerarchia della Chiesa per la diffusione e l'attuazione dei principi cattolici.

La Santa Sede prende occasione dalla stipulazione del presente Concordato per rinnovare a tutti

gli ecclesiastici e religiosi d'Italia il divieto di iscriversi e militare in qualsiasi partito politico.

Art. 44.

Se in avvenire sorgesse qualche difficoltà sulla interpretazione del presente Concordato, la Santa Sede e l'Italia procederanno di comune intelligenza ad una amichevole soluzione.

Art. 45.

Il presente Concordato entrerà in vigore allo scambio delle ratifiche, contemporaneamente al Trattato, stipulato fra le stesse Alte Parti, che elimina la «questione romana».

Con l'entrata in vigore del presente Concordato cesseranno di applicarsi in Italia le disposizioni dei

Concordati decaduti degli ex Stati italiani. Le leggi austriache, le leggi, i regolamenti, le ordinanze e i decreti dello Stato italiano attualmente vigenti, in quanto siano in contrasto colle disposizioni del presente Concordato, si intendono abrogati con l'entrata in vigore del medesimo.

Per predisporre la esecuzione del presente Concordato sarà nominata, subito dopo la firma del medesimo, una commissione composta da persone designate da ambedue le alte parti.

Roma, undici febbraio millenovecentoventinove.

(L.S.) Pietro Cardinale Gasparri.

(L.S.) Benito Mussolini.

Legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.

2. Piena e intera esecuzione è data all'accordo con protocollo addizionale di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 13, n. 1, dell'accordo stesso.

ACCORDO

LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA

Tenuto conto del processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia negli ultimi decenni e degli sviluppi promossi nella Chiesa dal Concilio Vaticano II;

avendo presenti, da parte della Repubblica italiana, i principi sanciti dalla sua Costituzione, e, da parte della Santa Sede, le dichiarazioni del Concilio Ecumenico Vaticano II circa la libertà religiosa e i rapporti fra la Chiesa e la comunità politica, nonché la nuova codificazione del diritto canonico;

considerato inoltre che, in forza del secondo comma dell'articolo 7 della Costituzione della Repubblica italiana, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti lateranensi, i quali per altro possono essere modificati di comune accordo dalle due Parti senza che ciò richieda procedimenti di revisione costituzionale;

hanno riconosciuto l'opportunità di addivenire alle seguenti modificazioni consensuali del Concordato lateranense:

Articolo 1

La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese.

Articolo 2

1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del ministero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.

2. È ugualmente assicurata la reciproca libertà di comunicazione e di corrispondenza fra la Santa Sede, la Conferenza Episcopale Italiana, le Conferenze episcopali regionali, i Vescovi, il clero e i fedeli, così come la libertà di pubblicazione e diffusione degli atti e documenti relativi alla missione della Chiesa.

3. È garantita ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

4. La Repubblica italiana riconosce il particolare significato che Roma, sede vescovile del Sommo Pontefice, ha per la cattolicità.

Articolo 3

1. La circoscrizione delle diocesi e delle parrocchie è liberamente determinata dall'autorità ecclesiastica. La Santa Sede si impegna a non includere alcuna parte del territorio italiano in una diocesi la cui sede vescovile si trovi nel territorio di altro Stato.

2. La nomina dei titolari di uffici ecclesiastici è liberamente effettuata dall'autorità ecclesiastica.

Quest'ultima dà comunicazione alle competenti autorità civili della nomina degli Arcivescovi e Vescovi diocesani, dei Coadiutori, degli Abati e Prelati con giurisdizione territoriale, così come dei Parroci e dei titolari degli altri uffici ecclesiastici rilevanti per l'ordinamento dello Stato.

3. Salvo che per la diocesi di Roma e per quelle suburbicarie, non saranno nominati agli uffici di cui al presente articolo, ecclesiastici che non siano cittadini italiani.

Articolo 4

1. I sacerdoti, i diaconi ed i religiosi che hanno emesso i voti hanno facoltà di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare oppure assegnati al servizio civile sostitutivo.

2. In caso di mobilitazione generale gli ecclesiastici non assegnati alla cura d'anime sono chiamati ad esercitare il ministero religioso fra le truppe, oppure, subordinatamente, assegnati ai servizi sanitari.

3. Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia ed i novizi degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle università italiane.

4. Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.

Articolo 5

1. Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica.

2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non potrà entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all'autorità ecclesiastica.

3. L'autorità civile terrà conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti dalla competente autorità ecclesiastica, per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali.

Articolo 6

La Repubblica italiana riconosce come giorni festivi tutte le domeniche e le altre festività religiose determinate d'intesa fra le Parti.

Articolo 7

1. La Repubblica italiana, richiamandosi al principio enunciato dall'articolo 20 della Costituzione, riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

2. Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell'autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto. Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi.

3. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

4. Gli edifici aperti al culto, le pubblicazioni di atti, le affissioni all'interno o all'ingresso degli edifici di culto o ecclesiastici, e le collette effettuate nei predetti edifici, continueranno ad essere soggetti al regime vigente.

5. L'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico. Gli acquisti di questi enti sono però soggetti anche ai controlli previsti dalle leggi italiane per gli acquisti delle persone giuridiche.

6. All'atto della firma del presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre alla loro approvazione per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici.

In via transitoria e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina restano applicabili gli articoli 17, comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del precedente testo concordatario.

Articolo 8

1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazione nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio originale, l'atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile.

La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrà avere luogo:

a) quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l'età richiesta per la celebrazione;

b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile.

La trascrizione è tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile, l'azione di nullità o di annullamento non potrebbe essere più proposta.

La richiesta di trascrizione è fatta, per iscritto, dal parroco del luogo dove il matrimonio è stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, la effettua entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al parroco.

Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto.

La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

2. Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ec-

clesiastico di controllo, sono, su domanda della parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d'appello competente, quando questa accerti:

a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;

b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;

c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.

La corte d'appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia.

3. Nell'accedere al presente regolamento della materia matrimoniale la Santa Sede sente l'esigenza di riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica sul matrimonio e la sollecitudine della Chiesa per la dignità ed i valori della famiglia, fondamento della società.

Articolo 9

1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

A tali scuole che ottengano la parità è assicurata piena libertà, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.

2. La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.

All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.

Articolo 10

1. Gli istituti universitari, i seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche, istituiti secondo il diritto canonico, continueranno a dipendere unicamente dall'autorità ecclesiastica.

2. I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d'accordo tra le Parti, conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato.

Sono parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti nelle Scuole vaticane di paleografia, diplomatica e archivistica e di biblioteconomia.

3. Le nomine dei docenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti istituti sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della competente autorità ecclesiastica.

Articolo 11

1. La Repubblica italiana assicura che l'appartenenza alle forze armate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici.

2. L'assistenza spirituale ai medesimi è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità.

Articolo 12

1. La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico.

Al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'intere-

resse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche.

La conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due Parti.

2. La Santa Sede conserva la disponibilità delle catacombe cristiane esistenti nel suolo di Roma e nelle altre parti del territorio italiano con l'onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione, rinunciando alla disponibilità delle altre catacombe.

Con l'osservanza delle leggi dello Stato e fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, la Santa Sede può procedere agli scavi occorrenti ed al trasferimento delle sacre reliquie.

Articolo 13

1. Le disposizioni precedenti costituiscono modificazioni del Concordato lateranense accettate dalle due Parti, ed entreranno in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, n. 6, le disposizioni del Concordato stesso non riprodotte nel presente testo sono abrogate.

2. Ulteriori materie per le quali si manifesti l'esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due Parti sia con intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana.

Articolo 14

Se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione delle disposizioni precedenti, la Santa Sede e la Repubblica italiana affideranno la ricerca di un'amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata.

Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro.

Agostino Card. Casaroli Bettino Craxi

PROTOCOLLO ADDIZIONALE

Al momento della firma dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense la Santa Sede e la Repubblica italiana, desiderose di assicurare con opportune precisazioni la migliore applicazione dei Fatti lateranensi e delle convenute modificazioni, e di evitare ogni difficoltà di interpretazione, dichiarano di comune intesa:

1. In relazione all'articolo 1

Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano.

2. In relazione all'articolo 4

a) Con riferimento al n. 2, si considerano in cura d'anime gli ordinari, i parroci, i vicari parrocchiali, i rettori di chiese aperte al culto ed i sacerdoti

stabilmente addetti ai servizi di assistenza spirituale di cui all'articolo 11.

b) La Repubblica italiana assicura che l'autorità giudiziaria darà comunicazione all'autorità ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici.

c) La Santa Sede prende occasione dalla modificazione del Concordato lateranense per dichiararsi d'accordo, senza pregiudizio dell'ordinamento canonico, con l'interpretazione che lo Stato italiano dà dell'articolo 23, secondo comma, del Trattato lateranense, secondo la quale gli effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche, previsti da tale disposizione, vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani.

3. In relazione all'articolo 7

a) La Repubblica italiana assicura che resterà escluso l'obbligo per gli enti ecclesiastici di procedere alla conversione di beni immobili, salvo accordi presi di volta in volta tra le competenti autorità governative ed ecclesiastiche, qualora ricorrano particolari ragioni.

b) la Commissione paritetica, di cui al n. 6, dovrà terminare i suoi lavori entro e non oltre sei mesi dalla firma del presente Accordo.

4. In relazione all'articolo 8

a) Ai fini dell'applicazione del n. 1, lettera b), si intendono come impedimenti inderogabili della legge civile:

1) l'essere uno dei contraenti interdetto per infermità di mente;

2) la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili;

3) gli impedimenti derivanti da delitto o da affinità in linea retta.

b) Con riferimento al n. 2, ai fini dell'applicazione degli articoli 796 e 797 del codice italiano di procedura civile, si dovrà tener conto della specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine. In particolare:

1) si dovrà tener conto che i richiami fatti dalla legge italiana alla legge del luogo in cui si è svolto il giudizio si intendono fatti al diritto canonico;

2) si considera sentenza passata in giudicato la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico;

3) si intende che in ogni caso non si procederà al riesame del merito.

c) Le disposizioni del n. 2 si applicano anche ai matrimoni celebrati, prima dell'entrata in vigore del

presente Accordo, in conformità alle norme dell'articolo 34 del Concordato lateranense e della legge 27 maggio 1929, n. 847, per i quali non sia stato iniziato il procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria civile, previsto dalle norme stesse.

5. In relazione all'articolo 9

a) L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito - in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni - da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica.

Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impartito dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall'autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo.

b) Con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza Episcopale Italiana verranno determinati:

1) i programmi dell'insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche;

2) le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;

3) i criteri per la scelta dei libri di testo;

4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti.

c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari.

6. In relazione all'articolo 10

La Repubblica italiana, nell'interpretazione del n. 3 - che non innova l'articolo 38 del Concordato dell'11 febbraio 1929 - si atterrà alla sentenza 195/1972 della Corte costituzionale relativa al medesimo articolo.

7. In relazione all'articolo 13, n. 1

Le Parti procederanno ad opportune consultazioni per l'attuazione, nel rispettivo ordine, delle disposizioni del presente Accordo.

Il presente Protocollo addizionale fa parte integrante dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense contestualmente firmato tra la Santa Sede e la Repubblica italiana.

Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro.

Agostino Card. Casaroli Bettino Craxi

Legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi).

TITOLO I

Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti

1. Gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

2. Sono considerati aventi fine di religione o di culto gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari.

Per altre persone giuridiche canoniche, per le fondazioni e in genere per gli enti ecclesiastici che non abbiano personalità giuridica nell'ordinamento della Chiesa, il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta, in conformità alle disposizioni dell'articolo 16.

L'accertamento di cui al comma precedente è diretto a verificare che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale dell'ente, anche se connesso a finalità di carattere caritativo previste dal diritto canonico.

3. Il riconoscimento della personalità giuridica è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo il diritto canonico, previo assenso dell'autorità ecclesiastica competente, ovvero su domanda di questa.

4. Gli enti ecclesiastici che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

5. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

Nel registro, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente. Agli enti ecclesiastici non può comunque essere fatto, ai fini della registrazione, un trattamento diverso da quello previsto per le persone giuridiche private.

I provvedimenti previsti dagli articoli 19 e 20 delle presenti norme sono trasmessi d'ufficio per l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

6. Gli enti ecclesiastici già riconosciuti devono richiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla entrata in vigore delle presenti norme.

La Conferenza episcopale italiana deve richiedere l'iscrizione entro il 30 settembre 1986.

Gli Istituti per il sostentamento del clero, le diocesi e le parrocchie devono richiedere l'iscrizione entro il 31 dicembre 1989.

Decorsi tali termini, gli enti ecclesiastici di cui ai commi precedenti potranno concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro predetto.

7. Gli istituti religiosi e le società di vita apostolica non possono essere riconosciuti se non hanno la sede principale in Italia.

Le province italiane di istituti religiosi e di società di vita apostolica non possono essere riconosciuti se non sono rappresentati, giuridicamente e di fatto, da cittadini italiani aventi il domicilio in Italia. Questa disposizione non si applica alle case generalizie e alle procure degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica.

Resta salvo quanto dispone l'articolo 9.

8. Gli istituti religiosi di diritto diocesano possono essere riconosciuti soltanto previo assenso della Santa Sede e sempre che sussistano garanzie di stabilità.

9. Le società di vita apostolica e le associazioni pubbliche di fedeli possono essere riconosciute soltanto previo assenso della Santa Sede e sempre che non abbiano carattere locale.

10. Le associazioni costituite o approvate dall'autorità ecclesiastica non riconoscibili a norma dell'articolo precedente, possono essere riconosciute alle condizioni previste dal codice civile.

Esse restano in tutto regolate dalle leggi civili, salvi la competenza dell'autorità ecclesiastica circa la loro attività di religione o di culto e i poteri della medesima in ordine agli organi statuari.

In ogni caso è applicabile l'articolo 3 delle presenti norme.

11. Il riconoscimento delle chiese è ammesso solo se aperte al culto pubblico e non annesse ad altro ente ecclesiastico, e sempre che siano fornite

dei mezzi sufficienti per la manutenzione e la officatura.

12. Le fondazioni di culto possono essere riconosciute quando risultino la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei fini e la rispondenza alle esigenze religiose della popolazione.

13. La Conferenza episcopale italiana acquista la personalità giuridica civile, quale ente ecclesiastico, con l'entrata in vigore delle presenti norme.

14. Dal 1° gennaio 1987, su richiesta dell'autorità ecclesiastica competente, può essere revocato il riconoscimento civile ai capitoli cattedrali o collegiali non più rispondenti a particolari esigenze o tradizioni religiose e culturali della popolazione.

Nuovi capitoli possono essere civilmente riconosciuti solo a seguito di soppressione o fusione di capitoli già esistenti o di revoca del loro riconoscimento civile.

15. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, alle condizioni previste dall'articolo 7, n. 3, secondo comma, dell'accordo del 18 febbraio 1984.

16. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

17. Per gli acquisti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.

18. Ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche.

19. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Presidente della Repubblica, sentita l'autorità ecclesiastica e udito il parere del Consiglio di Stato.

20. La soppressione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e la loro estinzione per altre cause hanno efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento dell'autorità ecclesiastica competente che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione.

L'autorità ecclesiastica competente trasmette il provvedimento al Ministro dell'interno che, con proprio decreto, dispone l'iscrizione di cui al primo comma e provvede alla devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto.

Tale devoluzione avviene secondo quanto prevede il provvedimento ecclesiastico, salvi in ogni caso la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie, e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

TITOLO II

Beni ecclesiastici e sostentamento del clero

21. In ogni diocesi viene eretto, entro il 30 settembre 1986, con decreto del Vescovo diocesano, l'Istituto per il sostentamento del clero previsto dal canone 1274 del codice di diritto canonico.

Mediante accordo tra i Vescovi interessati, possono essere costituiti Istituti a carattere interdiocesano, equiparati, ai fini delle presenti norme, a quelli diocesani.

La Conferenza episcopale italiana erige, entro lo stesso termine, l'Istituto centrale per il sostentamento del clero, che ha il fine di integrare le risorse degli Istituti di cui ai commi precedenti.

22. L'Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del clero acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'interno, che conferisce ad essi la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici.

La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche al riconoscimento civile dei decreti canonici di fusione di Istituti diocesani o di separazione di Istituti a carattere interdiocesano emanati entro il 30 settembre 1989.

23. Lo statuto di ciascun Istituto per il sostentamento del clero è emanato dal Vescovo diocese-

sano in conformità alle disposizioni della Conferenza episcopale italiana.

In ogni caso, almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione di ciascun Istituto è composto da rappresentanti designati dal clero diocesano su base elettiva.

24. Dal 1° gennaio 1987 ogni Istituto provvede, in conformità allo statuto, ad assicurare, nella misura periodicamente determinata dalla Conferenza episcopale italiana, il congruo e dignitoso sostentamento del clero che svolge servizio in favore della diocesi, salvo quanto previsto dall'articolo 51.

Si intende per servizio svolto in favore della diocesi, ai sensi del canone 1274, paragrafo 1, del codice di diritto canonico, l'esercizio del ministero come definito nelle disposizioni emanate dalla Conferenza episcopale italiana.

I sacerdoti che svolgono tale servizio hanno diritto a ricevere la remunerazione per il proprio sostentamento, nella misura indicata nel primo comma, da parte degli enti di cui agli articoli 33, lettera a) e 34, primo comma, per quanto da ciascuno di essi dovuto.

25. La remunerazione di cui agli articoli 24, 33, lettera a) e 34 è equiparata, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

L'Istituto centrale opera, su tale remunerazione, le ritenute fiscali e versa anche, per i sacerdoti che vi siano tenuti, i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle leggi vigenti.

26. Gli istituti religiosi, le loro province e case civilmente riconosciuti, possono, per ciascuno dei propri membri che prestano continuativamente opera in attività commerciali svolte dall'ente, dedurre, ai fini della determinazione del reddito di impresa, se inerente alla sua produzione e in sostituzione degli altri costi e oneri relativi alla prestazione d'opera, ad eccezione di quelli previdenziali, un importo pari all'ammontare del limite minimo annuo previsto per le pensioni corrisposte dal Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (1/b).

Con decreto del Ministro delle finanze è determinata la documentazione necessaria per il riconoscimento di tali deduzioni.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore delle presenti norme.

(1/b) Vedi il D.M. 28 marzo 1986.

27. L'Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del clero possono svolgere anche funzioni previdenziali integrative autonome per il clero.

Gli Istituti diocesani destinano, in conformità ad apposite norme statutarie, una quota delle proprie risorse per sovvenire alle necessità che si manifestano nei casi di abbandono della vita ecclesiastica da parte di coloro che non abbiano altre fonti sufficienti di reddito.

28. Con il decreto di erezione di ciascun Istituto sono contestualmente estinti la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi, e i loro patrimoni sono trasferiti di diritto all'Istituto stesso, restando peraltro estinti i diritti attribuiti ai beneficiari dal canone 1473 del codice di diritto canonico del 1917.

Con il decreto predetto o con decreto integrativo sono elencati i benefici estinti a norma del comma precedente.

Il riconoscimento civile dei provvedimenti canonici di cui ai commi precedenti avviene con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 22.

L'Istituto succede ai benefici estinti in tutti i rapporti attivi e passivi.

29. Con provvedimenti dell'autorità ecclesiastica competente, vengono determinate entro il 30 settembre 1986, la sede e la denominazione delle diocesi e delle parrocchie costituite nell'ordinamento canonico.

Tali enti acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'interno che conferisce alle singole diocesi e parrocchie la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici.

Con provvedimenti del Vescovo diocesano gli edifici di culto, gli episcopi, le case canoniche, gli immobili adibiti ad attività educative o caritative o ad altre attività pastorali, i beni destinati interamente all'adempimento di oneri di culto ed ogni altro bene o attività che non fa parte della dote redditizia del beneficio, trasferiti all'Istituto a norma dell'articolo 28, sono individuati e assegnati a diocesi, parrocchie e capitoli non soppressi.

30. Con l'acquisto, da parte della parrocchia, della personalità giuridica a norma dell'articolo 29, si estingue, ove esistente, la personalità giuridica della chiesa parrocchiale e il suo patrimonio è trasferito di diritto alla parrocchia, che succede all'ente estinto in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con il provvedimento di cui al primo comma dell'articolo 29, l'autorità ecclesiastica competente comunica anche l'elenco delle chiese parrocchiali estinte.

Tali enti perdono la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'interno, che priva le singole chiese parrocchiali della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche all'estinzione di chiese cattedrali e al trasferimento dei loro patrimoni alle rispettive diocesi qualora la autorità ecclesiastica adotti i relativi provvedimenti canonici.

31. Fino al 31 dicembre 1989 i trasferimenti di cui agli articoli 22, terzo comma, 28, 29, 30 e tutti gli atti e adempimenti necessari a norma di legge sono esenti da ogni tributo e onere.

Le trascrizioni e le volture catastali relative ai trasferimenti previsti dagli articoli 29 e 30 avvengono sulla base dei decreti ministeriali di cui ai medesimi articoli senza necessità di ulteriori atti o documentazioni, salve, per le iscrizioni tavolari, le indicazioni previste dalle leggi vigenti in materia.

Nelle diocesi per il cui territorio vige il catasto con il sistema tavolare, i decreti di cui all'articolo 28 possono provvedere alla ripartizione dei beni immobili degli enti estinti tra l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero e gli altri enti indicati nell'articolo 29, ultimo comma, che ad essi succedono.

Analogamente si procede per i trasferimenti di cui agli articoli 55 e 69.

32. Le liberalità disposte con atto anteriore al 1° luglio 1987 a favore di un beneficio ecclesiastico sono devolute all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero, qualora la successione si apra dopo l'estinzione del beneficio o la donazione non sia stata da questo accettata prima dell'estinzione.

Analogamente le liberalità disposte a favore di una chiesa parrocchiale o cattedrale sono devolute rispettivamente alla parrocchia o diocesi che ad essa succede a norma dell'articolo 30.

33. I sacerdoti di cui all'articolo 24 comunicano annualmente all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero:

a) la remunerazione che, secondo le norme stabilite dal Vescovo diocesano, sentito il Consiglio presbiterale, ricevono dagli enti ecclesiastici presso i quali esercitano il ministero;

b) gli stipendi eventualmente ad essi corrisposti da altri soggetti.

34. L'Istituto verifica, per ciascun sacerdote, i dati ricevuti a norma dell'articolo 33. Qualora la somma dei proventi di cui al medesimo articolo

non raggiunga la misura determinata dalla Conferenza episcopale italiana a norma dell'articolo 24, primo comma, l'Istituto stabilisce la integrazione spettante, dandone comunicazione all'interessato.

La Conferenza episcopale italiana stabilisce procedure accelerate di composizione o di ricorso contro i provvedimenti dell'Istituto. Tali procedure devono assicurare un'adeguata rappresentanza del clero negli organi competenti per la composizione o la definizione dei ricorsi.

Contro le decisioni di tali organi sono ammessi il ricorso gerarchico al Vescovo diocesano e gli ulteriori rimedi previsti dal diritto canonico.

I ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo il disposto del canone 1737, paragrafo 3, del codice di diritto canonico.

35. Gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero provvedono all'integrazione di cui all'articolo 34 con i redditi del proprio patrimonio.

Qualora tali redditi risultino insufficienti, gli Istituti richiedono all'Istituto centrale la somma residua necessaria ad assicurare ad ogni sacerdote la remunerazione nella misura stabilita.

Parte degli eventuali avanzi di gestione è versata all'Istituto centrale nella misura periodicamente stabilita dalla Conferenza episcopale italiana.

36. Per le alienazioni e per gli altri negozi di cui al canone 1295 del codice di diritto canonico, di valore almeno tre volte superiore a quello massimo stabilito dalla Conferenza episcopale italiana ai sensi del canone 1292, paragrafi 1 e 2, l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero dovrà produrre alla Santa Sede il parere della Conferenza episcopale italiana ai fini della prescritta autorizzazione.

37. L'Istituto per il sostentamento del clero che intende vendere, a soggetti diversi da quelli indicati nel terzo comma, un immobile per un prezzo superiore a lire 1.500 milioni, deve darne, con atto notificato, comunicazione al Prefetto della provincia nella quale è ubicato l'immobile, dichiarando il prezzo e specificando le modalità di pagamento e le altre condizioni essenziali alle quali la vendita dovrebbe essere conclusa.

Entro sei mesi dalla ricezione della proposta, il Prefetto comunica all'Istituto, con atto notificato, se e quale ente tra quelli indicati al successivo comma intende acquistare il bene per le proprie finalità istituzionali, alle condizioni previste nella proposta di vendita, trasmettendo contestualmente copia autentica della deliberazione di acquisto alle medesime condizioni da parte dell'ente pubblico.

Il Prefetto, nel caso di più enti interessati all'acquisto, sceglie secondo il seguente ordine di priori-

tà: Stato, comune, università degli studi, regione, provincia.

Il relativo contratto di vendita è stipulato entro due mesi dalla notifica della comunicazione di cui al secondo comma.

Il pagamento del prezzo, qualora acquirente sia un ente pubblico diverso dallo Stato, deve avvenire entro due mesi dalla stipulazione del contratto, salva diversa pattuizione.

Qualora acquirente sia lo Stato, il prezzo di vendita deve essere pagato, salva diversa pattuizione, nella misura del quaranta per cento entro due mesi dalla data di registrazione del decreto di approvazione del contratto, e, per la parte residua, entro quattro mesi da tale data.

Le somme pagate dall'acquirente oltre tre mesi dalla notificazione di cui al secondo comma, sono rivalutate, salva diversa pattuizione, a norma dell'articolo 38.

Qualora la comunicazione di cui al secondo comma non sia notificata entro il termine di decadenza ivi previsto, l'Istituto può vendere liberamente l'immobile a prezzo non inferiore e a condizioni non diverse rispetto a quelli comunicati al Prefetto.

Il contratto di vendita stipulato in violazione dell'obbligo di cui al primo comma, ovvero per un prezzo inferiore o a condizioni diverse rispetto a quelli comunicati al Prefetto, è nullo.

Le disposizioni precedenti non si applicano quando:

- a) acquirente del bene sia un ente ecclesiastico;
- b) esistano diritti di prelazione, sempre che i soggetti titolari li esercitino.

La comunicazione di cui al primo comma deve essere rinnovata qualora la vendita a soggetti diversi da quelli indicati al terzo comma avvenga dopo tre anni dalla data di notificazione.

38. Le somme di cui al primo e settimo comma dell'articolo precedente sono rivalutate in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di

impiegati verificatasi:

a) nel caso del primo comma, tra il mese precedente l'entrata in vigore delle presenti norme e quello

di comunicazione della proposta;

b) nel caso del settimo comma, tra il mese precedente il termine ivi indicato e quello del pagamento.

39. L'Istituto centrale per il sostentamento del clero è amministrato da un consiglio composto per

almeno un terzo dei suoi membri da rappresentanti designati dal clero secondo modalità che verranno

stabilite dalla Conferenza episcopale italiana.

Il presidente e gli altri componenti sono designati dalla Conferenza episcopale italiana.

40. Le entrate dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero sono costituite principalmente dalle

oblazioni versate a norma dell'articolo 46 e dalle somme di cui all'articolo 41, secondo comma.

41. La Conferenza episcopale italiana determina annualmente le destinazioni delle somme ricevute ai

sensi dell'articolo 47 nell'ambito delle sole finalità previste dall'articolo 48.

Le somme che la Conferenza episcopale italiana destina al sostentamento del clero sono trasferite

all'Istituto centrale.

42. Ogni Istituto per il sostentamento del clero, prima dell'inizio di ciascun esercizio, comunica

all'Istituto centrale il proprio stato di previsione, corredato dalla richiesta di integrazione di cui all'articolo 35, secondo comma.

L'Istituto centrale, verificati i dati dello stato di previsione, provvede alle erogazioni necessarie.

43. Ogni Istituto per il sostentamento del clero, alla chiusura di ciascun esercizio, invia all'Istituto centrale una relazione consuntiva, nella quale devono essere indicati in particolare i criteri e le modalità di corresponsione ai singoli sacerdoti delle somme ricevute a norma dell'articolo 35.

44. La Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 46, 47 e 50, terzo comma, e lo pubblica sull'organo ufficiale della stessa Conferenza.

Tale rendiconto deve comunque precisare:

a) il numero dei sacerdoti che svolgono servizio in favore delle diocesi;

b) la somma stabilita dalla Conferenza per il loro dignitoso sostentamento;

c) l'ammontare complessivo delle somme di cui agli articoli 46 e 47 destinate al sostentamento del clero;

d) il numero dei sacerdoti a cui con tali somme è stata assicurata l'intera remunerazione;

e) il numero dei sacerdoti a cui con tali somme è stata assicurata una integrazione;

f) l'ammontare delle ritenute fiscali e dei versamenti previdenziali e assistenziali operati ai sensi dell'articolo 25;

g) gli interventi finanziari dell'Istituto centrale a favore dei singoli Istituti per il sostentamento del clero;

h) gli interventi operati per le altre finalità previste dall'articolo 48.

La Conferenza episcopale italiana provvede a diffondere adeguata informazione sul contenuto di tale rendiconto e sugli scopi ai quali ha destinato le somme di cui all'articolo 47.

45. Le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici si applicano agli immobili appartenenti agli Istituti per il sostentamento del clero (2/cost).

(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno-15 luglio 1997, n. 235 (Gazz. Uff. 23 luglio 1997, n. 30, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, sollevata in riferimento agli artt. 3, 8, 19, 20 e 53 della Costituzione.

46. A decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana.

Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.

47. Le somme da corrispondere a far tempo dal 1° gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza episcopale italiana e al Fondo edifici di culto in forza delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, verso contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nonché del capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica (1/cost) (1/c).

Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte

dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse (1/cost).

Per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo Stato corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun anno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996, una somma pari al contributo alla stessa corrisposto nell'anno 1989, a norma dell'articolo 50.

(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 15-29 dicembre 1995, n. 539 (Gazz. Uff. 3 gennaio 1996, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi secondo e terzo, sollevata in riferimento all'art. 53 della Costituzione in quanto non sufficientemente motivata sulla rilevanza.

(1/c) Vedi, anche, l'art. 45, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

48. Le quote di cui all'articolo 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo.

49. Al termine di ogni triennio successivo al 1989, una apposita commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa e dalla Conferenza episcopale italiana, procede alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 46 e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 47, al fine di predisporre eventuali modifiche.

50. I contributi e concorsi nelle spese a favore delle Amministrazioni del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma di cui al capitolo n. 4493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, gli assegni al personale ecclesiastico ex palatino, le spese concernenti l'inventario degli stati patrimoniali degli istituti ecclesiastici e il contributo per integrare i redditi dei Patrimoni riuniti ex economici destinati a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso e a favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione, iscritti, rispettivamente, ai capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1984, nonché le spese di concorso dello Stato nella costruzione e ricostruzione di chiese di cui al capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1984, sono corrisposti, per gli anni finanziari 1985 e 1986, negli stessi importi risultanti dalle previsioni finali dei predetti capitoli per l'anno 1984, al netto di eventuali riassegnazioni per il pagamento di residui passivi perenti. Lo stanziamento del suddetto capitolo n. 4493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro sarà

comunque integrato dell'importo necessario per assicurare negli anni 1985 e 1986 le maggiorazioni conseguenti alle variazioni dell'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, che si registreranno negli anni medesimi.

Per gli anni 1985 e 1986 i suddetti contributi, concorsi, assegni e spese continuano ad essere corrisposti nelle misure di cui al comma precedente, rispettivamente alle Amministrazioni del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e dei Patrimoni riuniti ex economici, nonché al Ministero dei lavori pubblici per la costruzione e la ricostruzione di chiese.

Per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989 gli stessi contributi, concorsi, assegni e spese, aumentati del 5 per cento, rispetto all'importo dell'anno precedente, sono invece corrisposti alla Conferenza episcopale italiana, ad eccezione della somma di lire 3.500 milioni annui che verrà corrisposta, a decorrere dall'anno 1987, al Fondo edifici di culto di cui all'articolo 55 delle presenti norme.

Le erogazioni alla Conferenza episcopale italiana, da effettuarsi in unica soluzione entro il 20 gennaio di ciascun anno, avvengono secondo modalità che sono determinate con decreto del Ministro del tesoro. Tali modalità devono, comunque, consentire l'adempimento degli obblighi di cui al successivo articolo 51 e il finanziamento dell'attività per il sostentamento del clero dell'Istituto di cui all'articolo 21, terzo comma.

Resta a carico del bilancio dello Stato il pagamento delle residue annualità dei limiti di impegno iscritti, sino a tutto l'anno finanziario 1984, sul capitolo n. 7872 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

51. Le disposizioni di cui al regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e successive modifiche e integrazioni, sono abrogate dal 1° gennaio 1985, salvo quanto stabilito nel precedente articolo 50.

Le somme liquidate per l'anno 1984 a titolo di supplemento di congrua, onorari e spese di culto continuano ad essere corrisposte, in favore dei medesimi titolari, nel medesimo ammontare e con il medesimo regime fiscale, previdenziale e assistenziale per il periodo 1° gennaio 1985-31 dicembre 1986, aumentate delle maggiorazioni di cui al primo comma del precedente articolo 50 conseguenti alle variazioni dell'indennità integrativa speciale per gli anni 1985 e 1986. Il pagamento viene effettuato in rate mensili posticipate con cadenza il giorno 25 di ciascun mese e il giorno 20 del mese di dicembre.

L'Ordinario diocesano, in caso di mutamenti della titolarità o di estinzione di uffici ecclesiastici, chiede al Prefetto della provincia competente per

territorio la modifica della intestazione dei relativi titoli di spesa in favore di altro sacerdote che svolga servizio per la diocesi.

Per gli anni 1987, 1988 e 1989 la Conferenza episcopale italiana assume, in conformità al titolo II delle presenti norme, tutti gli impegni e oneri ai quali facevano fronte i contributi e concorsi che vengono ad essa corrisposti ai sensi dell'articolo 50, terzo comma; assicurando in particolare la remunerazione dei titolari degli uffici ecclesiastici congruati.

Nei medesimi anni potrà essere avviato il nuovo sistema di sostentamento del clero anche per gli altri sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi, a norma dell'articolo 24.

Dal 1° gennaio 1990 le disposizioni del titolo II delle presenti norme si applicano, comunque, a tutti i sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi.

52. Lo Stato continua ad esercitare fino al 31 dicembre 1986 la tutela per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione dei benefici ecclesiastici.

Dal 1° gennaio 1987 e fino al 31 dicembre 1989, i benefici eventualmente ancora esistenti non possono effettuare alienazioni di beni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza i provvedimenti canonici di autorizzazione. I contratti di vendita devono contenere gli estremi di tale autorizzazione, che determina anche le modalità di reimpiego delle somme ricavate.

53. Gli impegni finanziari per la costruzione di edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali sono determinati dalle autorità civili competenti secondo le disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.

Gli edifici di culto e le pertinenti opere parrocchiali di cui al primo comma, costruiti con contributi regionali e comunali, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, se non sono decorsi venti anni dalla erogazione del contributo.

Il vincolo è trascritto nei registri immobiliari. Esso può essere estinto prima del compimento del termine, d'intesa tra autorità ecclesiastica e autorità civile erogante, previa restituzione delle somme percepite a titolo di contributo, in proporzione alla riduzione del termine, e con rivalutazione determinata con le modalità di cui all'articolo 38.

Gli atti e i negozi che comportino violazione del vincolo sono nulli.

TITOLO III Fondo edifici di culto

54. Il Fondo per il culto e il Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma sono soppressi dal 1° gennaio 1987.

Dalla stessa data sono soppressi anche le Aziende speciali di culto destinate, sotto varie denominazioni, a scopi di culto, di beneficenza e di religione, attualmente gestite dalle Prefetture della Repubblica.

Fino a tale data i predetti Fondi e Aziende continuano ad essere regolati dalle disposizioni vigenti.

55. Il patrimonio degli ex economati dei benefici vacanti e dei fondi di religione di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e delle Aziende speciali di culto, denominate Fondo clero veneto - gestione clero curato, Fondo clero veneto - gestione grande cartella, Azienda speciale di culto della Toscana, Patrimonio ecclesiastico di Grosseto, è riunito dal 1° gennaio, 1987 in patrimonio unico con la denominazione di Fondo edifici di culto.

Il Fondo edifici di culto succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti, aziende e patrimoni predetti.

56. Il Fondo edifici di culto ha personalità giuridica ed è amministrato in base alle norme che regolano le gestioni patrimoniali dello Stato con i privilegi, le esenzioni e le agevolazioni fiscali ad esso riconosciuti.

57. L'amministrazione del Fondo edifici di culto è affidata al Ministero dell'interno, che la esercita a mezzo della Direzione generale degli affari dei culti e, nell'ambito provinciale, a mezzo dei prefetti.

Il Ministro dell'interno ha la rappresentanza giuridica del Fondo.

Il Ministro è coadiuvato da un consiglio di amministrazione, nominato su sua proposta dal Presidente della Repubblica, e composto da:

il Presidente, designato dal Ministro dell'interno;

il Direttore generale degli affari dei culti;

2 componenti designati dal Ministro dell'interno;

1 componente designato dal Ministro dei lavori pubblici;

1 componente designato dal Ministro per i beni culturali e ambientali;

3 componenti designati dalla Conferenza episcopale italiana.

Le attribuzioni del consiglio di amministrazione sono determinate con apposito regolamento.

58. I proventi del patrimonio del Fondo edifici di culto, integrati nella misura di cui al terzo comma dell'articolo 50, sono utilizzati per la conservazione, il restauro, la tutela e la valorizzazione degli

edifici di culto appartenenti al Fondo, nonché per gli altri oneri posti a carico del Fondo stesso.

La progettazione e l'esecuzione delle relative opere edilizie sono affidate, salve le competenze del Ministero per i beni culturali e ambientali, al Ministero dei lavori pubblici.

59. Il bilancio preventivo e quello consuntivo del Fondo edifici di culto sono sottoposti all'approvazione del Parlamento in allegato, rispettivamente, allo stato di previsione e al consuntivo del Ministero dell'interno.

60. Sono estinti, dal 1° gennaio 1987, i rapporti perpetui reali e personali in forza dei quali il Fondo edifici di culto, quale successore dei Fondi soppressi di cui al precedente articolo 54 e dei patrimoni di cui all'articolo 55, ha diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro o in derrate di ammontare non superiore a lire sessantamila annue.

L'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate è determinato con i criteri di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607.

Gli uffici percettori chiudono le relative partite contabili, senza oneri per i debitori, dandone comunicazione agli obbligati e agli uffici interessati.

61. Il Fondo edifici di culto, con effetto dal 1° gennaio 1987, affranca i canoni enfiteutici perpetui o temporanei la cui spesa grava sui bilanci dei Fondi, delle aziende e dei patrimoni soppressi di cui agli articoli 54 e 55, mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il loro valore.

L'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate è determinato con i criteri di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607.

62. I contratti di locazione di immobili siti in Roma, Trento e Trieste a vantaggio del clero officiante, il cui onere grava sui bilanci del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e dei Patrimoni riuniti ex economali, sono risolti a decorrere dal 1° gennaio 1987, salva la facoltà degli attuali beneficiari di succedere nei relativi contratti assumendone gli oneri.

In tali casi ad essi è liquidata una somma pari a cinque volte il canone annuo corrisposto aumentato del dieci per cento a titolo di contributo per le spese di volturazione e registrazione dei contratti.

63. L'affrancazione di tutte le altre prestazioni che gravano sui Fondi, aziende e patrimoni soppressi, di cui agli articoli 54 e 55, sotto qualsiasi forma determinate, si effettua mediante il paga-

mento di una somma pari a dieci volte la misura delle prestazioni stesse.

64. I soggetti, nei cui confronti si procede alle affrancazioni previste dagli articoli precedenti, devono comunicare, entro trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento, l'eventuale rifiuto dell'indennizzo.

In caso di rifiuto si applica il procedimento di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 22 luglio 1966, n. 607.

65. Il Fondo edifici di culto può alienare gli immobili adibiti ad uso di civile abitazione secondo le norme che disciplinano la gestione dei beni disponibili dello Stato e degli enti ad esso assimilati, investendo il ricavato in deroga all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

TITOLO IV Disposizioni finali

66. Il clero addetto alle chiese della Santa Sindone e di Superga in Torino, del Pantheon e del Sudario in Roma, alle cappelle annesse ai palazzi ex reali di Roma, Torino, Firenze, Napoli, Genova, alla tenuta di San Rossore, all'oratorio entro il palazzo ex reale di Venezia, alle cappelle annesse ai palazzi di dimora e di villeggiatura degli ex sovrani e dell'ex famiglia reale e alle chiese parrocchiali di San Gottardo al palazzo in Milano, di San Francesco di Paola in Napoli e di San Pietro in Palermo, è nominato liberamente, secondo il diritto canonico comune, dalla autorità ecclesiastica competente.

67. Al clero di cui all'articolo 66 in servizio al momento della entrata in vigore delle presenti norme viene conservato, a titolo di assegno vitalizio personale, l'emolumento di cui attualmente fruisce, rivalutabile nella stessa misura percentuale prevista per i dipendenti dello Stato dal relativo accordo triennale.

I salariati addetti alla Basilica di San Francesco di Paola in Napoli alla data del 1° luglio 1984, e che continuino nelle proprie mansioni alla data di entrata in vigore delle presenti norme, sono mantenuti in servizio.

68. Le chiese, le cappelle e l'oratorio di cui all'articolo 66 continuano ad appartenere agli enti che ne sono attualmente proprietari.

69. I patrimoni della Basilica di San Francesco di Paola in Napoli, della cappella di San Pietro nel palazzo ex reale di Palermo e della chiesa di San Gottardo annessa al palazzo ex reale di Milano

sono trasferiti, con i relativi oneri, al Fondo edifici di culto.

70. Le spese conseguenti all'attuazione degli articoli 67 e 69 gravano sul bilancio del Fondo edifici di culto, eccetto quelle attualmente a carico del bilancio della Presidenza della Repubblica.

71. Le confraternite non aventi scopo esclusivo o prevalente di culto continuano ad essere disciplinate dalla legge dello Stato, salva la competenza dell'autorità ecclesiastica per quanto riguarda le attività dirette a scopi di culto.

Per le confraternite esistenti al 7 giugno 1929, per le quali non sia stato ancora emanato il decreto previsto dal primo comma dell'articolo 77 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, restano in vigore le disposizioni del medesimo articolo.

72. Le fabbricerie esistenti continuano ad essere disciplinate dagli articoli 15 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 848, e dalle altre disposizioni che le riguardano. Gli articoli da 33 a 51 e l'articolo 55 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, nonché il regio decreto 26 settembre 1935, numero 2032, e successive modificazioni, restano applicabili fino all'entrata in vigore delle disposizioni per l'attuazione delle presenti norme.

Entro il 31 dicembre 1989, previa intesa tra la Conferenza episcopale italiana e il Ministro dell'interno,

con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato, può essere disposta la soppressione di fabbricerie anche fuori dei casi previsti dalle disposizioni vigenti, ferma restando la destinazione dei beni a norma dell'articolo 1 del regio decreto 26 settembre 1935, n. 2032.

73. Le cessioni e ripartizioni previste dall'articolo 27 del Concordato dell'11 febbraio 1929 e dagli articoli 6, 7 e 8 della legge 27 maggio 1929, n. 848, in quanto non siano state ancora eseguite, continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni vigenti.

74. Sono abrogate, se non espressamente richiamate, le disposizioni della legge 27 maggio 1929, n. 848, e successive modificazioni, e delle leggi 18 dicembre 1952, n. 2522, 18 aprile 1962, n. 168, e successive modifiche e integrazioni, e le altre disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con le presenti norme.

75. Le presenti norme entrano in vigore nell'ordinamento dello Stato e in quello della Chiesa con la contestuale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

le della Repubblica italiana e negli Acta Apostolicae Sedis.

L'autorità statale e l'autorità ecclesiastica competenti emanano, nei rispettivi ordinamenti, le disposizioni per la loro attuazione.

Per le disposizioni di cui al precedente comma relative al titolo II delle presenti norme, l'autorità competente nell'ordinamento canonico è la Conferenza episcopale italiana.

-IV- . Normativa degli anni 1929-1930 sui "Culti ammessi"

Legge 24 giugno 1929, n. 1159 (Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi).

1. Sono ammessi nel Regno culti diversi dalla religione cattolica apostolica e romana, purché non professino principi e non seguano riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume.

L'esercizio, anche pubblico di tali culti è libero.

2. Gli istituti di culti diversi dalla religione dello Stato possono essere eretti in ente morale, con regio decreto su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto (3), di concerto col Ministro per l'interno, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio dei ministri.

Essi sono soggetti alle leggi civili concernenti l'autorizzazione governativa per gli acquisti e per l'alienazione dei beni dei corpi morali.

Norme speciali per l'esercizio della vigilanza e del controllo da parte dello Stato possono inoltre essere stabilite nel decreto di erezione in ente morale.

(3) Ora, Ministro dell'interno in forza del R.D.L. 19 agosto 1932, n. 1080.

3. Le nomine dei ministri dei culti diversi dalla religione dello Stato debbono essere notificate al Ministero della giustizia e degli affari di culto (3) per l'approvazione.

Nessun effetto civile può essere riconosciuto agli atti del proprio ministero compiuti da tali ministri di culto, se la loro nomina non abbia ottenuto l'approvazione governativa.

(3) Ora, Ministro dell'interno in forza del R.D.L. 19 agosto 1932, n. 1080.

4. La differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici ed alla ammissibilità alle cariche civili e militari.

5. La discussione in materia religiosa è pienamente libera.

6. I genitori o chi ne fa le veci possono chiedere la dispensa per i propri figli dal frequentare i corsi di istruzione religiosa nelle scuole pubbliche.

7. Il matrimonio celebrato davanti ad alcuno dei ministri di culto indicati nel precedente art. 3 produce dal giorno della celebrazione gli stessi effetti del matrimonio celebrato davanti l'ufficiale dello stato civile, quando siano osservate le disposizioni degli articoli seguenti.

8. Chi intende celebrare il matrimonio davanti alcuno dei ministri di culto, indicati nel precedente art. 3, deve dichiararlo all'ufficiale di stato civile, che sarebbe competente a celebrare il matrimonio.

L'ufficiale dello stato civile, dopo che siano state adempiute tutte le formalità preliminari e, dopo avere accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le norme del codice civile, rilascia autorizzazione scritta con indicazione del ministro del culto davanti al quale la celebrazione deve aver luogo e della data del provvedimento, con cui la nomina di questi venne approvata a' termini dell'art. 3.

9. Il ministro del culto, davanti al quale avviene la celebrazione, deve dare lettura agli sposi degli artt. 130, 131 e 132 del codice civile (4) e ricevere, alla presenza di due testimoni idonei, la dichiarazione espressa di entrambi gli sposi, l'uno dopo l'altro, di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie, osservata la disposizione dell'art. 95 del codice civile (5).

L'atto di matrimonio dev'essere compilato immediatamente dopo la celebrazione, redatto in lingua italiana nelle forme stabilite dagli artt. 352 e 353 del codice civile (6) per gli atti dello stato civile e deve contenere le indicazioni richieste nell'art. 10 della presente legge.

L'atto, così compilato, sarà subito trasmesso in originale all'ufficiale dello stato civile e, in ogni caso, non oltre cinque giorni dalla celebrazione.

(4) Vedi, ora, gli artt. 143, 144 e 145 c.c. 1942.

(5) Vedi, ora, l'art. 108 c.c. 1942.

(6) Vedi, ora, il R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

10. L'ufficiale dello stato civile, ricevuto l'atto di matrimonio, ne cura, entro le ventiquattro ore, la trascrizione nei registri dello stato civile, in modo che risultino le seguenti indicazioni:

il nome e cognome, l'età e la professione, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza degli sposi;

il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori;

la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa;

la data del decreto di dispensa, ove sia stata concessa, da alcuno degli impedimenti di legge;

il luogo e la data in cui seguì la celebrazione del matrimonio;

il nome e cognome del ministro del culto dinanzi al quale seguì la celebrazione del matrimonio.

L'ufficiale dello stato civile deve dare avviso al procuratore del re, nei casi e per gli effetti indicati nell'art. 104 del R.D. 15 novembre 1865, n. 2602 (6), per l'ordinamento dello stato civile.

(6) Vedi, ora, il R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

11. Al matrimonio celebrato davanti il ministro di un culto ammesso nello Stato e debitamente trascritto nei registri dello stato civile si applicano, anche per quanto riguarda le domande di nullità, tutte le disposizioni riflettenti il matrimonio celebrato davanti l'ufficiale dello stato civile.

12. Agli effetti dell'art. 124 (7) codice civile è parificato alla celebrazione del matrimonio il rilascio dell'autorizzazione prevista nell'art. 8 della presente legge.

Incorre nella multa stabilita nell'art. 124 del codice civile (8) l'ufficiale dello stato civile che omette di eseguire la trascrizione dell'atto di matrimonio, entro il termine indicato nell'art. 10 della presente legge.

(7) Vedi, ora, gli artt. 136 e 137 c.c. 1942.

(8) Vedi, ora, l'art. 196, R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

13. Gli artt. da 7 a 12 della presente legge entreranno in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

14. Il Governo del re ha facoltà di emanare le norme per l'attuazione della presente legge, e per il suo coordinamento con le altre leggi dello Stato, e di rivedere le norme legislative esistenti che disciplinano i culti acattolici.

Regio Decreto 28 febbraio 1930, n. 289 (Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato)

1. Per l'esercizio pubblico dei culti ammessi nel regno, i fedeli di ciascun culto possono avere un proprio tempio od oratorio.

L'apertura di un tempio od oratorio al culto deve essere chiesta dal ministro del rispettivo culto, la cui nomina sia stata debitamente approvata a termini dell'art. 3 della legge, con domanda diretta al Ministro per la giustizia e gli affari di culto e corredata dei documenti atti a provare che il tempio od oratorio è necessario per soddisfare effettivi bisogni religiosi di importanti nuclei di fedeli ed è fornito di mezzi sufficienti per sostenere le spese di manutenzione.

L'apertura è autorizzata con decreto reale emanato su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto di concerto con quello per l'interno (2).

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 18-24 novembre 1958, n. 59 (Gazz. Uff. 29 novembre 1958, n. 288), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo, in riferimento agli artt. 8 e 19 della Costituzione.

2. I fedeli di un culto ammesso nel regno possono, senza preventiva autorizzazione dell'autorità governativa, tenere negli edifici, aperti al culto a norma dell'articolo precedente, riunioni pubbliche per il compimento di cerimonie religiose o di altri atti di culto, a condizione che la riunione sia presieduta od autorizzata da un ministro di culto, la cui nomina sia stata debitamente approvata a termini dell'art. 3 della legge.

In tutti gli altri casi si applicano le norme comuni per le riunioni pubbliche (2).

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 18-24 novembre 1958, n. 59 (Gazz. Uff. 29 novembre 1958, n. 288), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo, in riferimento agli artt. 8 e 19 della Costituzione.

3. I ministri di un culto ammesso nel regno, la nomina dei quali sia stata approvata a termini dell'art. 3 della legge, possono pubblicare ed affiggere nell'interno ed alle porte esterne degli edifici destinati al proprio culto gli atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli, senza particolare licenza dell'autorità di pubblica sicurezza e con esenzione da tasse.

Tali atti debbono essere scritti in lingua italiana, salva la facoltà di aggiungere, accanto al testo italiano, la traduzione in altre lingue.

4. I ministri di un culto ammesso nel regno, la nomina dei quali sia stata approvata a termini dell'art. 3 della legge, possono, senza alcuna ingerenza delle autorità civili, eseguire collette nell'interno ed all'ingresso degli edifici destinati al proprio culto.

5. I ministri dei culti ammessi nel regno possono essere autorizzati a frequentare i luoghi di cura e di ritiro per prestare l'assistenza religiosa ai ricoverati che la domandino.

L'autorizzazione è data da chi è preposto alla direzione amministrativa del luogo di cura o di ritiro e deve indicare le modalità o le cautele con cui l'assistenza deve essere prestata.

6. I ministri dei culti ammessi nel regno possono essere autorizzati a prestare l'assistenza religiosa agli internati negli istituti di prevenzione e di pena, ogni qualvolta ne siano richiesti dagli internati stessi o dai familiari o da chi abbia la tutela giuridica dei medesimi, sotto l'osservanza delle norme contenute nei regolamenti speciali per detti istituti.

7. In caso di mobilitazione delle forze armate dello Stato, i ministri di un culto ammesso nel regno, la nomina dei quali sia stata approvata a termini dell'art. 3 della legge, possono essere dispensati dalla chiamata alle armi su attestazione del procuratore generale del re presso la Corte d'appello (3), il quale dichiara che l'opera loro è assolutamente indispensabile e insostituibile per l'assistenza religiosa dei fedeli affidati alle loro cure.

(3) Ora, Prefetto in forza del R.D.L. 19 agosto 1932, n. 1080.

8. In caso di mobilitazione delle forze armate dello Stato, l'assistenza religiosa dei militari acattolici, da esercitarsi da ministri di un culto ammesso nel regno la nomina dei quali sia stata approvata a termini dell'art. 3 della legge, può essere autorizzata dall'autorità militare cui è stata affidata la suprema direzione delle operazioni belliche.

Alla stessa autorità spetta di stabilire le norme e le cautele con le quali tale assistenza può essere esercitata.

9. Gli studenti delle scuole teologiche, riconosciute dallo Stato, dei culti diversi dalla religione cattolica, o delle scuole rabbiniche, ugualmente riconosciute, possono in tempo di pace essere ammessi al beneficio del ritardo del servizio alle armi ai sensi degli artt. 98 e 100 del T.U. delle leggi sul reclutamento del r. Esercito approvato con R.D. 5 agosto 1927, n. 1437, per coloro che frequentano corsi di studi nelle scuole stesse equiparabili a quelli delle università o dell'ultimo anno delle scuole medie di grado superiore.

10. L'erezione in ente morale degli istituti dei culti diversi dalla religione dello Stato può essere chiesta da qualsiasi interessato con domanda diretta al Ministro per la giustizia e gli affari di culto (4).

La domanda è presentata all'ufficio di culto presso la procura generale della Corte di appello (3) e deve essere corredata del testo dello statuto dell'ente da cui risultino lo scopo, gli organi dell'amministrazione, le norme di funzionamento di esso, i mezzi finanziari dei quali dispone per il raggiungimento dei propri fini.

Con il decreto di erezione può stabilirsi che il legittimo rappresentante dell'ente sia cittadino italiano. In ogni caso, però, il legittimo rappresentante dell'ente deve avere il domicilio nel regno.

(4) Ora, Ministro dell'interno in forza del R.D.L. 19 agosto 1932, n. 1080.

(3) Ora, Prefetto in forza del R.D.L. 19 agosto 1932, n. 1080.

11. Ove lo statuto di un istituto dei culti diversi dalla religione dello Stato non vi provveda, si deve nel decreto di erezione dell'istituto stesso in ente morale disporre circa le finalità alle quali saranno devoluti i beni dell'ente, in caso di estinzione del medesimo per qualsiasi causa.

Di regola devono essere preferite le finalità di istruzione, di educazione o di beneficenza a favore dei naturali del luogo in cui l'ente svolge la propria azione.

12. Relativamente agli atti compiuti nell'interesse di istituti, eretti in ente morale, dai culti ammessi nello Stato, il fine di culto è, a tutti gli effetti tributari, equiparato a quello di beneficenza e di istruzione.

13. Oltre alle norme speciali stabilite nel decreto di erezione in ente morale, gli istituti dei culti diversi dalla religione dello Stato sono soggetti alla vigilanza ed alla tutela governativa.

Tutte le attribuzioni spettanti allo Stato sugli istituti sopra menzionati sono esercitate dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto (5) e dagli organi dal medesimo dipendenti.

(5) Vedi nota 4 all'art. 10.

14. La vigilanza governativa di cui all'articolo precedente include la facoltà di ordinare visite ed ispezioni agli istituti indicati nell'articolo stesso.

Quando siano accertate, comunque, gravi irregolarità nell'amministrazione di tali istituti ovvero quando l'amministrazione non sia in grado di funzionare, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto (5) può sciogliere l'amministrazione medesima e nominare un commissario governativo per la temporanea gestione.

(5) Vedi nota 4 all'art. 10.

15. In qualunque tempo, con decreto reale, su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto (5), udito il Consiglio di Stato, può essere dichiarata la nullità di atti o deliberazioni degli istituti indicati nell'art. 13, quando contengano violazioni di leggi o di regolamenti.

(5) Vedi nota 4 all'art. 10.

16. Gli istituti indicati nell'articolo 13 non possono acquistare beni immobili, né accettare donazioni, eredità o legati senza preventiva autorizzazione.

L'autorizzazione è concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere del Consiglio di Stato, quando si tratta di acquisti a titolo oneroso di immobili il cui valore sia superiore a lire 130 milioni, ovvero di accettazione di donazioni, eredità o legati che comprendano beni immobili di valore superiore a lire 130 milioni.

Negli altri casi, l'autorizzazione è concessa con decreto del prefetto della provincia nella quale ha sede l'ente, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 21 giugno 1896, n. 218, e nel relativo regolamento, approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361.

L'autorizzazione è chiesta con domanda del legale rappresentante dell'ente, diretta al Ministero dell'interno o al prefetto, secondo le rispettive competenze, e corredata dei documenti necessari e del riassunto dello stato patrimoniale dell'ente stesso.

La domanda è presentata alla prefettura, la quale, qualora si tratti di autorizzazione spettante alla competenza ministeriale, trasmette gli atti al Ministero dell'interno, previa la relativa istruttoria (6).

(6) Articolo così sostituito prima dall'art. 23, D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968 e poi dall'art. 3, L. 26 febbraio 1982, n. 58 (Gazz. Uff. 3 marzo 1982, n. 60).

17. Nel caso che manchi l'autorizzazione di cui all'articolo precedente, gli acquisti e le accettazioni anche fatti per interposta persona sono nulli.

La dichiarazione di nullità può essere promossa in ogni tempo dal pubblico ministero o da chiunque vi abbia interesse.

18. Le domande intese ad ottenere, ai sensi dell'art. 2 della legge, l'autorizzazione governativa per gli atti e contratti costituenti alienazioni di beni, debbono essere presentate dai legali rappresentanti degli istituti agli uffici per gli affari di culto presso le procure generali del re delle Corti di appello e dirette al Ministro per la giustizia e gli affari di culto (7).

Fra gli atti o contratti, per i quali è necessaria l'autorizzazione governativa, si comprendono oltre le alienazioni propriamente dette, le affrancazioni di censi e di canoni, i mutui, gli atterramenti di piante di alto fusto, le esazioni e gli impieghi di capitali, le locazioni ultranovennali di immobili, le liti, sia attive che passive, attinenti alla consistenza patrimoniale dell'istituto.

(7) L'art. 1, R.D.L. 19 agosto 1932, n. 1080, convertito in legge con L. 6 aprile 1933, n. 455, ha devoluto le attribuzioni già spettanti al Ministero di grazia e giustizia e alle Procure generali presso le Corti d'appello, rispettivamente, al Ministero dell'interno ed alle Prefetture.

19. Il Ministro dell'interno, udito il Consiglio di Stato, provvede con proprio decreto, concedendo o negando l'autorizzazione:

- 1) quando si tratti di vendita a trattativa privata di beni per un valore eccedente le lire 75 milioni;
- 2) quando si tratti di vendita a licitazione privata di beni per un valore eccedente le lire 100 milioni;
- 3) quando si tratti di vendita a pubblici incanti di beni per un valore eccedente le lire 130 milioni;
- 4) quando si tratti di alcuno degli altri atti o contratti indicati nel capoverso dell'articolo precedente per un valore eccedente le lire 130 milioni, eccettuato il caso che si compiano in forza di disposizioni tassative di legge o di sentenza passata in cosa giudicata.

Negli altri casi l'autorizzazione è data dal prefetto (8).

(8) Articolo così sostituito prima dall'art. 24, D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968 e poi dall'art. 4, L. 26 febbraio 1982, n. 58 (Gazz. Uff. 3 marzo 1982, n. 60).

20. L'approvazione delle nomine dei ministri di culto, di cui all'art. 3 della legge, è chiesta con domanda diretta al Ministro per la giustizia e gli affari di culto (9), dal ministro di culto interessato.

La domanda è presentata all'ufficio per gli affari di culto presso la procura generale del re delle Corti di appello (10), e deve essere corredata del-

l'atto, in originale od in copia autentica, di nomina, dei documenti atti a provare che la nomina stessa è avvenuta secondo le norme che regolano il culto cui il ministro appartiene.

Qualora il culto non sia, o per erezione dei suoi istituti in ente morale od altrimenti, già noto al governo, debbono essere fornite anche notizie circa la denominazione di esso, i suoi scopi, i suoi riti, i mezzi finanziari dei quali dispone, i nomi degli amministratori, l'autorità ecclesiastica superiore da cui dipende.

(9) Vedi nota 4 all'art. 10.

(10) Vedi nota 3 all'art. 7.

21. Gli uffici per gli affari di culto, assunte le altre informazioni necessarie per completare l'istruttoria e sentito il prefetto della provincia in cui il ministro del culto esercita il suo ufficio, trasmettono gli atti al Ministero della giustizia e degli affari di culto (9).

L'approvazione della nomina è data con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto (9).

Nel caso in cui i seguaci del culto, cui appartiene il ministro di culto che chiede l'approvazione della propria nomina, siano nella maggioranza cittadina italiani oppure nel caso in cui al ministro del culto spetti la facoltà di celebrare matrimoni religiosi dei propri fedeli con effetti civili, a termini dell'art. 7 della legge, il ministro del culto deve avere la cittadinanza italiana e saper parlare la lingua italiana.

(9) Vedi nota 4 all'art. 10.

22. Copia del decreto ministeriale di approvazione della nomina dei ministri di culto è comunicata agli uffici per gli affari di culto presso le procure generali del re delle Corti d'appello (10), i quali ne trasmettono immediatamente copia all'ufficio dello stato civile del comune in cui il ministro del culto ha la propria residenza per ragione del proprio ufficio.

Gli atti del proprio ministero compiuti dai ministri di culto sono operativi agli effetti civili dalla data del decreto ministeriale di approvazione della nomina dei ministri medesimi.

(10) Vedi nota 3 all'art. 7.

23. I genitori, o chi ne fa le veci, i quali non desiderano che sia impartita ai loro figli l'istruzione religiosa nelle scuole pubbliche, debbono fare apposita dichiarazione scritta al capo dell'istituto all'inizio dell'anno scolastico.

Quando il numero degli scolari lo giustifichi e quando per fondati motivi non possa esservi adibito il tempio, i padri di famiglia professanti un culto

diverso dalla religione dello Stato possono ottenere che sia messo a loro disposizione qualche locale scolastico per l'insegnamento religioso dei loro figli: la domanda è diretta al provveditore agli studi il quale, udito il consiglio scolastico, può provvedere direttamente in senso favorevole. In caso diverso e sempre quando creda, ne riferisce al Ministero dell'educazione nazionale (11), che decide di concerto con quello della giustizia e degli affari di culto (9).

Nel provvedimento di concessione dei locali si devono determinare i giorni e le ore nei quali l'insegnamento deve essere impartito e le opportune cautele.

(11) Ora, Ministero della pubblica istruzione.

(9) Vedi nota 4 all'art. 10.

24. Quando il numero degli alunni lo giustifichi, gli istituti eretti in ente morale, dei culti diversi dalla religione dello Stato possono essere autorizzati ad aprire, per i fedeli del rispettivo culto, scuole elementari da considerarsi, a termini delle disposizioni speciali vigenti, a sgravio totale o parziale degli obblighi delle amministrazioni scolastiche e dei comuni.

Ogni provvedimento in proposito spetta al Ministro per l'Educazione Nazionale (11), che lo adotta di concerto con quello per la Giustizia e gli Affari di culto (9).

(11) Ora, Ministero della pubblica istruzione.

(9) Vedi nota 4 all'art. 10.

25. L'autorizzazione che l'ufficiale dello stato civile rilascia, a termini dell'art. 8 della legge, al ministro di un culto diverso dalla religione dello Stato per la celebrazione di un matrimonio, comprende la facoltà del ministro stesso di delegare, in caso di legittimo impedimento il ministro di culto che legalmente lo sostituisce nell'ufficio, se però la nomina del medesimo è stata debitamente approvata a sensi dell'art 3 della legge.

Nella delega, che deve essere fatta per iscritto, il ministro delegante deve far menzione dell'autorizzazione ricevuta e dell'impedimento sopravvenuto e deve indicare il ministro delegato e la data del provvedimento di approvazione della nomina dello stesso.

L'atto di delega deve essere allegato all'originale dell'atto di matrimonio da trasmettersi all'ufficiale dello stato civile.

26. Se gli sposi domiciliano o risiedono in comune diverso da quello di residenza del ministro di culto, innanzi al quale intendono celebrare il matrimonio, e si trasferiscono in questo ultimo comune per la celebrazione, l'ufficiale dello stato civile della loro residenza richiede della celebrazione del

matrimonio l'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del ministro di culto e l'autorizzazione di cui all'articolo precedente è data da quest'ultimo ufficiale di stato civile.

Se invece, il ministro di culto si trasferisce nel comune del domicilio o della residenza degli sposi per celebrare il matrimonio, l'autorizzazione gli è data dall'ufficiale dello stato civile del comune stesso, dopo che si sarà fatto conoscere al medesimo con la esibizione degli occorrenti documenti e della copia del provvedimento di approvazione della sua nomina, a sensi dell'art. 3 della legge.

27. La trasmissione dell'originale dell'atto di matrimonio è fatta dal ministro di culto che lo celebra all'ufficiale dello stato civile da cui fu rilasciata la relativa autorizzazione. Della ricezione dell'atto dev'essere data assicurazione al mittente.

Nel caso previsto dal primo comma dell'articolo precedente l'ufficiale dello stato civile che rilasciò l'autorizzazione trasmette copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui venne la richiesta.

Avvenuta la trascrizione dell'atto di matrimonio nel registro dello stato civile, l'ufficiale che vi procedette ne dà notizia, con l'indicazione della data in cui avvenne, al ministro di culto che celebrò il matrimonio.

In margine dei registri di matrimonio, parte II, serie A, deve prendersi nota della trasmissione di tale notizia.

28. I ministri dei culti ammessi nello Stato non possono rilasciare copie né certificato degli atti di matrimonio celebrati davanti a loro.

Disposizioni transitorie

29. I templi ed oratori dei culti diversi dalla religione dello Stato che erano aperti al culto pubblico all'entrata in vigore della legge sull'esercizio dei culti stessi e gli istituti che erano eretti in ente morale sono dispensati dal provvedersi di una nuova autorizzazione o di un nuovo riconoscimento agli effetti civili.

Agli effetti del ritardo per gli studenti nel soddisfare gli obblighi militari di leva stabilito nell'art. 9, si considerano riconosciuti dallo Stato - i collegi rabbinici di Firenze, di Livorno e di Rodi e le facoltà teologiche valdese, battista, metodista episcopale e wesleanya di Roma.

-V- . Leggi emanate sulla base di intese stipulate ex art. 8 della Costituzione.

Legge 11 agosto 1984, n. 449 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese).

[Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 1984, n. 222. Vedi, anche, la L. 5 ottobre 1993, n. 409].

1. I rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base della intesa stipulata il 21 febbraio 1984, allegata alla presente legge.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano pertanto di avere efficacia ed applicabilità nei confronti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 .

2. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia e della indipendenza dell'ordinamento valdese.

La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, la organizzazione ecclesiastica e la giurisdizione in materia ecclesiastica, nell'ambito dell'ordinamento valdese, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

La Repubblica italiana prende atto che la Tavola valdese, gli organi e gli istituti delle chiese che essa rappresenta continueranno a non fare ricorso, per l'esecuzione di provvedimenti da essi presi in materia disciplinare o spirituale, agli organi dello Stato.

3. La Repubblica italiana, accogliendo la richiesta della Tavola valdese, provvede a cancellare dal bilancio dello Stato il capitolo delle spese fisse relativo all'assegno perpetuo per il mantenimento del culto valdese, previsto, a titolo di risarcimento di danni anteriormente subiti, dal regio viglietto 29 aprile 1843, ora corrisposto nella misura di lire 7.754,75 annue.

4. La Repubblica italiana prende atto che la Tavola valdese, nella convinzione che la fede non necessita di tutela penale diretta, riafferma il prin-

cipio che la tutela penale in materia religiosa deve essere attuata solamente attraverso la protezione dell'esercizio dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, e non mediante la tutela specifica del sentimento religioso.

5. I militari, aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle località dove essi risiedono per ragioni del loro servizio militare.

Ove nelle predette località non sia in atto alcuna attività di culto evangelico, i ministri iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese e competenti per territorio sono autorizzati a svolgere riunioni di culto, per i militari interessati, nei locali predisposti di intesa con il comando da cui detti militari dipendono.

In caso di decesso in servizio di militari aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, il comando militare competente adotta le misure per assistere che il funerale segua secondo la liturgia evangelica.

I pastori iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese che prestano servizio militare sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedono.

Gli oneri finanziari per lo svolgimento delle suddette forme di assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

6. L'assistenza spirituale dei ricoverati aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, è assicurata tramite ministri iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese.

L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazioni di orario.

Le direzioni di tali istituti sono tenute a trasmettere ai suddetti ministri di culto le richieste di assistenza spirituale ricevute dai ricoverati.

Gli oneri finanziari per lo svolgimento della predetta assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

7. Gli ospedali evangelici esistenti in Genova, Napoli, Pomaretto, Torino, Torre Pellice non sono tenuti a disporre il servizio di assistenza religiosa previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

Nel rispetto della libertà di coscienza dei ricoverati e delle loro famiglie, l'assistenza spirituale ai ricoverati di qualsiasi confessione religiosa è assicurata nei detti ospedali, senza limiti di orario, a cura della direzione dell'ospedale, tramite gli organi di ciascuna confessione religiosa e ad esclusivo carico dei medesimi.

8. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale tramite ministri del culto designati dalla Tavola valdese.

A tal fine la Tavola valdese notifica all'autorità competente i nominativi dei ministri di culto, iscritti nei ruoli dalla Tavola valdese e competenti per territorio, responsabili dall'assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione delle predette autorità statali competenti. Tali ministri responsabili sono compresi tra i soggetti che possono visitare i medesimi istituti senza particolare autorizzazione.

L'assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o ad iniziativa dei ministri di culto.

Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile, competente per territorio.

Gli oneri finanziari per lo svolgimento della suddetta assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

9. La Repubblica italiana prende atto che la Tavola valdese, nella convinzione che l'educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventù sono di specifica competenza delle famiglie e delle chiese, non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti hanno parte nelle chiese da essa rappresentate, l'insegnamento di catechesi o di dottrina religiosa o pratiche di culto.

La Repubblica italiana, nell'assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, materne, elementari, medie e secondarie superiori, riconosce agli alunni di dette scuole, al fine di garantire la libertà di coscienza di tutti, il diritto di non avvalersi delle pratiche e dell'insegnamento religioso per loro dichiarazione, se

maggiores, o altrimenti per dichiarazione di uno dei loro genitori o tutori.

Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell'insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti.

10. La Repubblica italiana, allo scopo di garantire che la scuola pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile aperto all'apporto di tutte le componenti della società, assicura alle chiese rappresentate dalla Tavola valdese il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordini allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Le modalità sono concordate con gli organi previsti dall'ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

11. La Repubblica italiana, attesa la pluralità dei sistemi di celebrazione cui si ispira il suo ordinamento, riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati secondo le norme dell'ordinamento valdese, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni alla casa comunale.

Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo le norme dell'ordinamento valdese debbono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

L'ufficiale dello stato civile, il quale abbia proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo le norme dell'ordinamento valdese e nel comune indicato dai nubendi, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

Il ministro di culto, davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale, allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.

La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità del-

l'atto e l'autenticità del nulla osta allegatovi, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al ministro di culto.

Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, abbia ommesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

12. Ferma restando la responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici valdesi aventi fini di culto, istruzione e beneficenza e attualmente riconosciuti per antico possesso di stato, quali la Tavola valdese e i quindici Concistori delle chiese delle Valli valdesi, e salvo quanto previsto dal successivo art. 13, la Repubblica italiana riconosce la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi congiuntamente i tre suddetti fini, su richiesta della Tavola valdese che allega, quale documentazione sufficiente a dare titolo al riconoscimento, la delibera sinodale motivata con cui l'ente è stato eretto in istituto autonomo nell'ambito dell'ordinamento valdese.

Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere ecclesiastico ed ai tre predetti fini.

Le attività di istruzione o di beneficenza svolte dagli enti ecclesiastici sopra menzionati sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e dei fini degli enti che le svolgono, alle leggi dello Stato concernenti le stesse attività svolte da enti non ecclesiastici.

Gli acquisti di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento di legati sono soggetti all'autorizzazione prevista dalle leggi civili per gli acquisti delle persone giuridiche.

La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione dei predetti enti ecclesiastici si svolgono sotto il controllo e con l'approvazione della Tavola valdese senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni o altri enti territoriali, stante che non ricorrono oneri di mantenimento a carico dei medesimi.

La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione in istituto autonomo, da parte del Sinodo, determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell'ente ecclesiastico e la devoluzione del suo patrimonio all'ente morale indicato nella medesima delibera sinodale.

Il mutamento dei fini dell'ente comporta la revoca del riconoscimento della personalità giuridica dell'ente medesimo.

Gli enti di cui al presente articolo nonché quelli di cui al successivo articolo 13 sono soggetti al regime tributario previsto dalle leggi dello Stato.

13. Con l'entrata in vigore della presente legge, l'Istituto artigianelli valdesi, con sede in Torino, ente morale come da statuto approvato con regio decreto 9 giugno 1895, è soppresso ed il relativo patrimonio è devoluto alla Tavola valdese che di tale ente riassume il fine.

La Fondazione ospedali valdesi di Torre Pellice e Pomaretto, riconosciuta in ente morale con regio decreto 4 luglio 1858, ed il Rifugio Re Carlo Alberto per gli incurabili con sede in Luserna San Giovanni, eretto in ente morale con regio decreto 6 settembre 1902, conservando la personalità giuridica, sono trasformati in istituti autonomi nel quadro dell'ordinamento valdese ai sensi del precedente articolo 12. Tale trasformazione nulla innova quanto ai loro fini, al loro patrimonio ed all'ordinamento del personale dipendente, anche in ordine al trattamento di previdenza e di quiescenza.

Tali istituti sono regolati dagli statuti per essi emanati dal Sinodo valdese. In esecuzione del Patto di integrazione tra le chiese valdesi e metodiste, approvato dal Sinodo valdese e dalla Conferenza metodista nelle rispettive sessioni dell'agosto 1975, l'ente Chiesa evangelica metodista d'Italia (CEMI), civilmente riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1961, n. 602, conservando la personalità giuridica e il proprio patrimonio, è trasformato in istituto autonomo nel quadro dell'ordinamento valdese ai sensi del precedente articolo 12, assume il nome di Opera per le chiese evangeliche metodiste in Italia (O-PCEMI) ed è regolato dallo statuto per esso emanato dal Sinodo valdese.

14. È garantita l'autonomia giuridico-amministrativa degli ospedali evangelici di cui al precedente articolo 7, secondo i criteri disposti dall'articolo 1, comma quinto, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e successive modifiche e integrazioni.

15. Le lauree e i diplomi in teologia rilasciati dalla Facoltà valdese di teologia sono riconosciuti dalla Repubblica italiana.

Gli studenti della predetta facoltà possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle università statali.

La gestione ed il regolamento della Facoltà, nonché la nomina del personale insegnante, spettano agli organi ecclesiastici competenti ed a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.

16. Nel rispetto delle libertà in tema di religione, le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, effettuate all'interno ed all'ingresso dei luoghi di culto e degli edifici ecclesiastici utilizzati dalle sud-

dette chiese, nonché le collette ai fini ecclesiastici, avvengono senza autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato.

17. La Repubblica italiana e la Tavola valdese collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali afferenti al patrimonio storico, morale e materiale delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, istituendo a tale fine apposite commissioni miste.

Tali commissioni hanno tra l'altro il compito della compilazione e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni culturali suddetti.

18. Per la formulazione delle norme di applicazione della presente legge, i competenti organi dello Stato e la Tavola valdese procederanno d'accordo alla elaborazione dei testi relativi.

19. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia, nei confronti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

20. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'allegata intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Intesa tra il Governo della Repubblica e la Tavola Valdese, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione

Articolo 1

Legislazione sui culti ammessi

La Repubblica italiana, nel richiamarsi all'articolo 8 della Costituzione, e la Tavola valdese, nel considerare la legislazione sui culti ammessi del 1929-1930 non rispettosa della uguale libertà riconosciuta dalla Costituzione a tutte le confessioni religiose e pertanto non idonea a regolare i rapporti tra le chiese da essa rappresentate e lo Stato,

convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, la suindicata legislazione.

Le parti pertanto concordano nel precisare che, a partire dalla data di entrata in vigore della legge predetta, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei confronti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono.

Articolo 2

Libertà in tema di religione

La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia e della indipendenza dell'ordinamento valdese.

La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, la organizzazione ecclesiastica e la giurisdizione in materia ecclesiastica, nell'ambito dell'ordinamento valdese, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

La Tavola valdese dichiara che essa, gli organi e gli istituti delle chiese che essa rappresenta continueranno a non fare ricorso, per l'esecuzione di provvedimenti da essi presi in materia disciplinare o spirituale, agli organi dello Stato.

Articolo 3

Oneri di culto

La Repubblica italiana, accogliendo la richiesta della Tavola valdese, provvede a cancellare dallo stato di previsione della spesa dello Stato il capitolo delle spese fisse relativo all'assegno perpetuo per il mantenimento del culto valdese, previsto, a titolo di risarcimento di danni anteriormente subiti, dal regio viglietto 29 aprile 1843, ora corrisposto nella misura di lire 7.754,75 annue.

Articolo 4

Tutela penale

La Tavola valdese, nella convinzione che la fede non necessita di tutela penale diretta, riafferma il principio che la tutela penale in materia religiosa deve essere attuata solamente attraverso la protezione dell'esercizio dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, e non mediante la tutela specifica del sentimento religioso.

La Repubblica italiana prende atto di tale affermazione.

Articolo 5

Assistenza spirituale ai militari in tempo di pace
I militari, aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, hanno diritto di partecipare,

nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle località dove essi risiedono per ragioni del servizio militare.

Ove nelle predette località non sia in atto alcuna attività di culto evangelico, i ministri iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese e competenti per territorio sono autorizzati a svolgere riunioni di culto, per i militari interessati, nei locali predisposti di intesa con il comando da cui detti militari dipendono.

In caso di decesso in servizio di militari aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, il comando militare competente adotta le misure per assicurare che il funerale segua secondo la liturgia evangelica.

I pastori iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese che prestano servizio militare sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedono.

Gli oneri finanziari per lo svolgimento delle suddette forme di assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

Articolo 6

Assistenza spirituale negli istituti di cura e di riposo

L'assistenza spirituale dei ricoverati aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, è assicurata tramite ministri iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese.

L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazioni di orario.

Le direzioni di tali istituti sono tenuti a trasmettere ai suddetti ministri di culto le richieste di assistenza spirituale ricevute dai ricoverati.

Gli oneri finanziari per lo svolgimento della predetta assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

Articolo 7

Assistenza spirituale negli ospedali evangelici

Gli ospedali evangelici esistenti in Genova, Napoli, Pomaretto, Torino, Torre Pellice non sono tenuti a disporre il servizio di assistenza religiosa previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

Nel rispetto della libertà di coscienza dei ricoverati e delle loro famiglie, l'assistenza spirituale ai ricoverati di qualsiasi confessione religiosa è assicurata nei detti ospedali, senza limiti di orario, a cura della direzione dell'ospedale, tramite gli organi di ciascuna confessione religiosa e ad esclusivo carico dei medesimi.

Articolo 8

Assistenza spirituale negli istituti penitenziari

Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale tramite ministri di culto designati dalla Tavola valdese.

A tal fine la Tavola valdese notifica all'autorità competente i nominativi dei ministri di culto, iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese e competenti per territorio, responsabili della assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione delle predette autorità statali competenti. Tali ministri responsabili sono compresi tra i soggetti che possono visitare i medesimi istituti senza particolare autorizzazione.

L'assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o ad iniziativa dei ministri di culto.

Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile, competente per territorio.

Gli oneri finanziari per lo svolgimento della suddetta assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici.

Articolo 9

Istruzione religiosa nelle scuole

La Tavola valdese, nella convinzione che l'educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventù sono di specifica competenza delle famiglie e delle chiese, non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti hanno parte nelle chiese da essa rappresentate, l'insegnamento di catechesi o di dottrina religiosa o pratiche di culto.

La Tavola valdese prende atto tuttavia che la Repubblica italiana, nell'assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, materne, elementari, medie e secondarie superiori, riconosce agli alunni di dette scuole, al fine di garantire la libertà di coscienza di tutti, il diritto di non avvalersi delle pratiche e dell'insegnamento religioso per loro dichiarazione, se maggiorenni, o altrimenti per dichiarazione di uno dei loro genitori o tutori.

La Tavola valdese prende altresì atto che, per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell'insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti.

Articolo 10

Scuole

La Repubblica italiana, allo scopo di garantire che la scuola pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile aperto all'apporto di tutte le componenti della società, assicura alle chiese rappresentate dalla Tavola valdese il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Le modalità sono concordate con gli organi previsti dall'ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

Articolo 11 Matrimonio

La Repubblica italiana, attesa la pluralità dei sistemi di celebrazione cui si ispira il suo ordinamento, riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati secondo le norme dell'ordinamento valdese, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni alla casa comunale.

Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo le norme dell'ordinamento valdese debbono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

L'ufficiale dello stato civile, il quale abbia proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo le norme dell'ordinamento valdese e nel comune indicato dai nubendi, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

Il ministro di culto, davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale, allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.

La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegatovi, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al ministro di culto.

Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, abbia omissso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

Articolo 12

Enti ecclesiastici

Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici valdesi aventi fini di culto, istruzione e beneficenza e attualmente riconosciuti per antico possesso di stato, quali la Tavola valdese e i quindici Concistori delle chiese delle Valli valdesi, e salvo quanto previsto dal successivo articolo 13, la Repubblica italiana riconosce la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi congiuntamente i tre suddetti fini, su richiesta della Tavola valdese che allega, quale documentazione sufficiente a dare titolo al riconoscimento, la delibera sinodale motivata con cui l'ente è stato eretto in istituto autonomo nell'ambito dell'ordinamento valdese.

Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la personalità giuridica, al carattere ecclesiastico ed ai tre predetti fini.

Le attività di istruzione o di beneficenza svolte dagli enti ecclesiastici sopra menzionati, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e dei fini degli enti che le svolgono, alle leggi dello Stato concernenti le stesse attività svolte da enti non ecclesiastici.

Gli acquisti di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento di legati sono soggetti alla autorizzazione prevista dalle leggi civili per gli acquisti delle persone giuridiche.

La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione dei predetti enti ecclesiastici si svolgono sotto il controllo e con l'approvazione della Tavola valdese senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni o altri enti territoriali, stante che non ricorrono oneri di mantenimento a carico dei medesimi.

La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione in istituto autonomo, da parte del Sinodo, determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell'ente ecclesiastico e la devoluzione del suo patrimonio all'ente morale indicato nella medesima delibera sinodale.

Il mutamento dei fini dell'ente comporta la revoca del riconoscimento della personalità giuridica dell'ente.

Gli enti di cui al presente articolo sono soggetti al regime tributario previsto dalle leggi dello Stato.

Articolo 13

Enti particolari

Con l'entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente Intesa, l'Istituto artigianelli valdesi con sede in Torino, ente morale come da statuto approvato con regio decreto 9 giugno 1895, è soppresso ed il relativo patrimonio è devoluto alla Tavola valdese che di tale ente riassume il fine.

La Fondazione ospedali valdesi di Torre Pellice e Pomaretto, riconosciuta in ente morale con regio decreto 4 luglio 1858, ed il Rifugio Re Carlo Alberto per gli incurabili con sede in Luserna San Giovanni, eretto in ente morale con regio decreto 6 settembre 1902, conservando la personalità giuridica, sono trasformati in istituti autonomi nel quadro dell'ordinamento valdese ai sensi del precedente articolo 12. Tale trasformazione nulla innova quanto ai loro fini, al loro patrimonio ed all'ordinamento del personale dipendente, anche in ordine al trattamento di previdenza e di quiescenza.

Tali istituti sono regolati dagli statuti per essi emanati dal Sinodo valdese.

In esecuzione del Patto di integrazione tra le chiese valdesi e metodiste, approvato dal Sinodo valdese e dalla Conferenza metodista nelle rispettive sessioni dell'agosto 1975, l'ente Chiesa evangelica metodista d'Italia (CEMI), civilmente riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1961, n. 602, conservando la personalità giuridica e il proprio patrimonio è trasformato in istituto autonomo nel quadro dell'ordinamento valdese ai sensi del precedente articolo 12, assume il nome di Opera per le chiese evangeliche metodiste in Italia (OPCEMI) ed è regolato dallo statuto per esso emanato dal Sinodo valdese.

Articolo 14

Ospedali evangelici

È garantita l'autonomia giuridico-amministrativa degli ospedali evangelici di cui al precedente articolo 7, secondo i criteri disposti dall'articolo 1, comma quinto, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 15

Facoltà di teologia

Le lauree e i diplomi in teologia rilasciati dalla Facoltà valdese di teologia sono riconosciuti dalla Repubblica italiana.

Gli studenti della predetta Facoltà possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle Università statali.

La gestione ed il regolamento della Facoltà, nonché la nomina del personale insegnante, spettano agli organi ecclesiastici competenti ed a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.

Articolo 16

Affissioni, collette

Nel rispetto delle libertà in tema di religione, le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, effettuate all'interno ed all'ingresso dei luoghi di culto e degli edifici ecclesiastici utilizzati dalle suddette chiese, nonché le collette ai fini ecclesiastici, av-

vengono senza autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato.

Articolo 17

Patrimonio culturale

La Repubblica italiana e la Tavola valdese si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali afferenti al patrimonio storico, morale e materiale delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, istituendo a tale fine apposite commissioni miste.

Tali commissioni hanno tra l'altro il compito della compilazione e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni culturali suddetti.

Articolo 18

Norme di applicazione

Per la formulazione delle norme di applicazione della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente Intesa, i competenti organi dello Stato e la Tavola valdese procederanno d'accordo alla elaborazione dei testi relativi.

Articolo 19

Disposizioni in contrasto con l'Intesa

Ogni norma contrastante con la presente Intesa cessa di avere efficacia, nei confronti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'Intesa stessa.

Articolo 20

Modificazioni e future intese

Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente Intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'Intesa stessa.

Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse la opportunità di modifiche al testo della presente Intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Articolo 21

Norma finale

Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente Intesa, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

Roma, addì 21 febbraio 1984.

Legge 22 novembre 1988, n. 516 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno).

1. 1. I rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base dell'intesa stipulata il 29 dicembre 1986, allegata alla presente legge.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano pertanto di avere efficacia ed applicabilità nei confronti delle Chiese cristiane avventiste, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

2. 1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia delle Chiese cristiane avventiste liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti e disciplinate dai propri Statuti. Esse comunicano e corrispondono liberamente con le altre organizzazioni facenti parte della Conferenza generale degli avventisti del 7° giorno.

2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito delle Chiese cristiane avventiste, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

3. 1. La Repubblica italiana riconosce alle Chiese cristiane avventiste la piena libertà di svolgere la loro missione pastorale, educativa, caritativa e di evangelizzazione.

2. È garantita ai cristiani avventisti e alle loro organizzazioni ed associazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.

4. 1. Ai ministri di culto liberamente nominati dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste è assicurato il libero esercizio del ministero.

2. È altresì assicurato ai missionari avventisti, alle dipendenze di comunità o enti dell'Unione, il libero svolgimento delle attività dirette a fini di religione o di culto di cui all'articolo 22.

5. 1. È assicurata ai colportori evangelisti la libera diffusione del messaggio avventista, specialmente attraverso la vendita di pubblicazioni di ispirazione religiosa.

2. I colportori che siano in possesso dei requisiti di legge hanno diritto di essere iscritti negli elenchi comunali dei venditori ambulanti anche in soprannumero rispetto ai limiti fissati dai Comuni.

6. 1. La Repubblica italiana, preso atto che la Chiesa cristiana avventista è per motivi di fede contraria all'uso delle armi, garantisce che gli avventisti soggetti all'obbligo del servizio militare siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio sostitutivo civile.

2. In caso di richiamo alle armi, gli avventisti che abbiano prestato servizio militare sono assegnati, su loro richiesta, al servizio sostitutivo civile, al servizio militare non armato o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.

3. I ministri di culto della Chiesa cristiana avventista hanno diritto, su loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare o di essere assegnati al servizio sostitutivo civile. Tale facoltà è riconosciuta ai ministri di culto con cura d'anime anche in caso di mobilitazione generale. In tal caso, i ministri di culto senza cura d'anime sono assegnati al servizio sostitutivo civile o ai servizi sanitari.

7. 1. I militari appartenenti alle Chiese cristiane avventiste hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesastiche avventiste che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio militare.

2. Qualora non esistano Chiese cristiane avventiste nel luogo ove prestino il servizio, i militari appartenenti alle Chiese cristiane avventiste potranno comunque ottenere, nel rispetto di particolari esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa più vicina nell'ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti. Nel servizio di militari appartenenti alle Chiese cristiane avventiste, il comando militare competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro di culto avventista.

8. 1. L'assistenza spirituale dei ricoverati appartenenti alle Chiese cristiane avventiste o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo, è assicu-

rata dai ministri di culto dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.

2. L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazione di orario. L'accesso è altresì consentito ai diaconi muniti delle necessarie autorizzazioni da parte degli organi competenti dell'Unione.

3. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare ai ministri di culto o ai diaconi responsabili, competenti per territorio, le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

9. 1. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale dai ministri di culto designati dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste.

2. A tal fine l'Unione trasmette all'autorità competente l'elenco dei ministri di culto, iscritti nei ruoli tenuti dall'Unione medesima, responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella relativa circoscrizione territoriale. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.

3. L'assistenza spirituale è svolta a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario.

4. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile competente per territorio.

10. 1. Gli oneri per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono a carico dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste.

11. 1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.

2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto.

12. 1. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralista della scuola, assicura agli incaricati designati dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tali attività si inseri-

scono nell'ambito delle attività culturali previste dall'ordinamento scolastico.

2. Gli oneri finanziari sono comunque a carico dell'Unione.

13. 1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce alle Chiese cristiane avventiste il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

2. A tali scuole, che ottengano la parità, è assicurata piena libertà ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.

14. 1. Sono riconosciuti i diplomi di teologia e di cultura biblica rilasciati, secondo il vigente regolamento, al termine di corsi triennali, a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore, dall'Istituto avventista di cultura biblica.

2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione.

3. Gli studenti del predetto Istituto possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.

4. La gestione e il regolamento dell'Istituto, nonché la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste.

15. 1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 5, 7, 8, 9, 12, 16 e 18, l'Unione delle Chiese cristiane avventiste rilascia apposita certificazione delle qualifiche dei soggetti indicati.

16. 1. Gli edifici aperti al culto pubblico avventista non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l'Unione delle Chiese cristiane avventiste.

2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro di culto responsabile dell'edificio.

3. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose delle popolazioni fatte presenti dall'Unione per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto avventisti.

17. 1. La Repubblica italiana riconosce agli appartenenti alle Chiese cristiane avventiste il diritto di osservare il riposo sabatico biblico che va dal

tramonto del sole del venerdì al tramonto del sabato.

2. Gli avventisti dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma, o commerciale, o che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In ogni caso, le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario.

3. Restano comunque salve imprescindibili esigenze di servizi essenziali previsti dall'ordinamento.

4. Si considerano giustificate le assenze degli alunni avventisti dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenni.

5. Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche competenti adatteranno opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati avventisti che ne facciano richiesta di sostenere in altro, giorno prove di esame fissate in giorno di sabato.

18. 1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati di fronte ai ministri di culto delle Chiese cristiane avventiste aventi la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni presso la casa comunale.

2. Coloro i quali intendono celebrare il matrimonio secondo le previsioni del comma 1 comunicano tale intento all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni e aver accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne dà attestazione in un nulla osta rilasciato in duplice originale ai nubendi.

4. Il nulla osta, oltre a indicare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del comma 1 e nel Comune indicato dai nubendi, deve attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile all'atto di matrimonio che egli redige, in duplice originale, subito dopo la celebrazione.

6. La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile del Comune del luogo non oltre i cinque giorni dalla celebrazione.

7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore successive al ricevimento e ne dà notizia al ministro di culto.

8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, ometta di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

19. 1. Ferma restando la personalità giuridica dell'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1979, n. 128, la Repubblica italiana riconosce la personalità giuridica dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e dell'Istituto avventista di cultura biblica.

20. 1. I trasferimenti di beni immobili incorporati dal patrimonio dell'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e assegnati agli enti di cui all'articolo 19 e gli altri atti e adempimenti relativi, necessari a norma di legge, effettuati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti da ogni tributo e onere.

21. 1. Altri enti costituiti nell'ambito delle Chiese cristiane avventiste, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

2. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità alle disposizioni dell'articolo 22.

22. 1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e di evangelizzazione, all'educazione cristiana;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

23. 1. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

2. Gli enti ecclesiastici avventisti, civilmente riconosciuti, possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto.

3. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte da tali enti, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

24. 1. Il riconoscimento della personalità giuridica ad un ente delle Chiese cristiane avventiste è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.

2. L'ente non può essere riconosciuto se non è rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano avente domicilio in Italia.

3. Gli enti ecclesiastici delle Chiese cristiane avventiste, che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato, assumono la qualifica di enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti.

25. 1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo delle competenti autorità ecclesiastiche e senza ingerenza da parte dello Stato.

2. Per gli acquisti di tali enti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.

26. 1. Gli enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

2. Nel registro, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

3. L'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, l'Istituto avventista di cultura biblica devono chiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Decorsi i termini di cui al comma 3, gli enti ecclesiastici interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

27. 1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico avventista, civilmente riconosciuto, acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso è revocato con

decreto del Presidente della Repubblica, sentita l'Unione delle Chiese cristiane avventiste.

3. La notifica dell'avvenuta revoca della costituzione di un ente da parte del competente organo delle Chiese cristiane avventiste determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalità giuridica dell'ente stesso.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'Unione, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

28. 1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle chiese facenti parte dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, effettuate all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle pertinenti opere religiose, nonché le collette raccolte nei predetti luoghi, continuano ad essere effettuate senza autorizzazione né ingerenza da parte degli organi dello Stato e ad essere esenti da qualunque tributo.

2. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si terrà conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dalle chiese facenti parte dell'Unione operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della gestione ed un'adeguata pluralità di emittenti in conformità della disciplina del settore.

29. 1. La Repubblica italiana prende atto che l'Unione delle Chiese cristiane avventiste si sostiene finanziariamente con i contributi volontari dei suoi fedeli, che consistono nelle decime e nelle offerte.

2. A decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari ed a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione.

3. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.

30. 1. A decorrere dall'anno finanziario 1990, l'Unione delle Chiese cristiane avventiste concorre alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liqui-

data dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dai contribuenti ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito (4).

2. Le destinazioni di cui al comma 1 vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

3. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, l'attribuzione delle somme relative viene effettuata in proporzione alle scelte espresse (4).

4. A decorrere dall'anno finanziario 1993 lo Stato corrisponde annualmente all'Unione, entro il mese di giugno, la somma di cui al comma 1 calcolata su importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente con destinazione all'Unione medesima.

5. La quota di cui al comma 1 è quella determinata nell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (3/cost) (4/a).

(4) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 20 dicembre 1996, n. 637.

(4) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 20 dicembre 1996, n. 637.

(3/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 15-29 dicembre 1995, n. 539 (Gazz. Uff. 3 gennaio 1996, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, sollevata in riferimento all'art. 53 della Costituzione in quanto non sufficientemente motivata sulla rilevanza.

(4/a) Vedi, anche, l'art. 45, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

31. 1. Al termine di ogni triennio successivo al 1989 una apposita commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa e dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste, procede alla revisione dell'importo deducibile ed alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui agli articoli 29 e 30, al fine di predisporre eventuali modifiche.

32. 1. Gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto e dei missionari di cui all'articolo 4 sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

2. L'Unione provvede ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.

3. I missionari di cui al comma 1 sono equiparati ai fini assistenziali e previdenziali ai ministri di culto.

4. L'Unione provvede altresì, per i ministri di culto e per i missionari che vi siano tenuti, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

33. 1. L'Unione delle Chiese cristiane avventiste trasmette annualmente al Ministero dell'interno un rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 29 e 30 e ne diffonde adeguata informazione.

2. Tale rendiconto deve comunque precisare:

a) il numero dei ministri di culto e dei missionari a cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata una integrazione;

b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 32 destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali e dei versamenti assistenziali e previdenziali operati ai sensi dell'articolo 32;

c) gli interventi operati per le altre finalità previste agli articoli 29 e 30.

34. 1. La Repubblica italiana e l'Unione delle Chiese cristiane avventiste si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale delle chiese facenti parte dell'Unione.

35. 1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

36. 1. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti delle chiese dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

37. 1. Le parti sottoporanno a nuovo esame il contenuto della allegata intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo della allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

3. La disposizione di cui all'articolo 14 potrà essere sottoposta a nuovo esame, su richiesta dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, anche prima della scadenza del termine di cui al comma 1.

4. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti delle chiese facenti parte dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste con lo Stato verranno promosse previamente, in

conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

38. 1. L'esenzione da ogni tributo ed onere di cui all'articolo 20 si applica al trasferimento di beni effettuato dalla società Nuova Aurora e dalla Société philanthropique all'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno mediante donazione autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1979, n. 128, fatte salve le somme già percepite dall'amministrazione finanziaria.

Allegato

Intesa fra la Repubblica italiana e l'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno

PREAMBOLO

La Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno,

richiamandosi ai principi di libertà religiosa sanciti dalla Costituzione e ai diritti di libertà di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e ratifiche e dai Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti civili e politici del 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881,

considerato che in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo, della Costituzione le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge, sulla base di intesa con le relative rappresentanze; ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929-1930 non sia idonea a regolare i reciproci rapporti; riconosciuta l'opportunità di addivenire a tale intesa;

convengono che la legge di approvazione ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, la citata legislazione sui culti ammessi.

Nell'addivenire alla presente intesa, la Repubblica italiana prende atto che:

l'Unione delle Chiese cristiane avventiste conferma la validità dei valori del separatismo ai quali la presente intesa si ispira;

l'Unione delle Chiese cristiane avventiste, nella convinzione che l'educazione e la formazione dei fanciulli e della gioventù sono di specifica competenza delle famiglie e delle Chiese, non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri

enti pubblici, per quanti fanno parte delle Chiese ad essa associate, l'insegnamento di catechesi o di dottrine religiose o pratiche di culto.

Articolo 1

Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi delle Chiese cristiane avventiste, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono.

Articolo 2

La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia delle Chiese cristiane avventiste liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti e disciplinate dai propri Statuti. Esse comunicano e corrispondono liberamente con le altre organizzazioni facenti parte della Conferenza generale degli avventisti del 7° giorno.

La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito delle Chiese cristiane avventiste, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

Articolo 3

La Repubblica italiana riconosce alle Chiese cristiane avventiste la piena libertà di svolgere la loro missione pastorale, educativa, caritativa e di evangelizzazione.

È garantita ai cristiani avventisti e alle loro organizzazioni ed associazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.

Articolo 4

La Repubblica italiana, preso atto che la Chiesa cristiana avventista è per motivi di fede contraria all'uso delle armi, garantisce che gli avventisti soggetti all'obbligo del servizio militare siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio sostitutivo civile.

In caso di richiamo alle armi, gli avventisti che abbiano prestato servizio militare sono assegnati, su loro richiesta, al servizio sostitutivo civile, al servizio militare non armato o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.

I ministri di culto della Chiesa cristiana avventista hanno diritto, su loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare o di essere assegnati al servizio sostitutivo civile. Tale facoltà è riconosciuta ai ministri di culto con cura d'anime anche in caso di mobilitazione generale. In tal caso, i ministri

di culto senza cura d'anime sono assegnati al servizio sostitutivo civile o ai servizi sanitari.

Articolo 5

I militari appartenenti alle Chiese cristiane avventiste hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesastiche avventiste che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio militare.

Qualora non esistano Chiese cristiane avventiste nel luogo ove prestino il servizio, i militari appartenenti alle Chiese cristiane avventiste potranno comunque ottenere, nel rispetto di particolari esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa più vicina nell'ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti.

In caso di decesso in servizio di militari appartenenti alle Chiese cristiane avventiste, il comando militare competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro di culto avventista.

Articolo 6

L'assistenza spirituale dei ricoverati appartenenti alle Chiese cristiane avventiste o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo, è assicurata dai ministri di culto dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.

L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazione di orario. L'accesso è altresì consentito ai diaconi muniti delle necessarie autorizzazioni da parte degli organi competenti dell'Unione.

Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare ai ministri di culto o ai diaconi responsabili, competenti per territorio, le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

Articolo 7

Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale dai ministri di culto designati dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste.

A tal fine l'Unione trasmette all'autorità competente l'elenco dei ministri di culto, iscritti nei ruoli tenuti dall'Unione medesima, responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella relativa circoscrizione territoriale. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.

L'assistenza spirituale è svolta a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario.

Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile competente per territorio.

Articolo 8

Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono a carico dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste.

Articolo 9

La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.

Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto.

Articolo 10

La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralista della scuola, assicura agli incaricati designati dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tali attività si inseriscono nell'ambito delle attività culturali previste dall'ordinamento scolastico.

Gli oneri finanziari sono comunque a carico dell'Unione.

Articolo 11

La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce alle Chiese cristiane avventiste il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

A tali scuole, che ottengano la parità, è assicurata piena libertà ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.

Articolo 12

Sono riconosciuti i diplomi di teologia e di cultura biblica rilasciati, secondo il vigente regolamento, al termine di corsi triennali, a studenti in possesso

del titolo di studio di scuola secondaria superiore, dall'Istituto avventista di cultura biblica.

I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione.

Gli studenti del predetto Istituto possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.

La gestione e il regolamento dell'Istituto, nonché la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste.

Articolo 13

Ai ministri di culto liberamente nominati dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste è assicurato il libero esercizio del ministero.

È altresì assicurato ai missionari avventisti, alle dipendenze di comunità o enti dell'Unione, il libero svolgimento delle attività dirette a fini di religione o di culto di cui all'articolo 21.

Articolo 14

È assicurata ai colportori evangelisti la libera diffusione del messaggio avventista, specialmente attraverso la vendita di pubblicazioni di ispirazione religiosa.

I colportori che siano in possesso dei requisiti di legge hanno diritto di essere iscritti negli elenchi comunali dei venditori ambulanti anche in soprannumero rispetto ai limiti fissati dai Comuni.

Articolo 15

Ai fini dell'applicazione degli articoli 5, 6, 7, 10, 13, 14, 16 e 27, l'Unione delle Chiese cristiane avventiste rilascia apposita certificazione delle qualifiche dei soggetti indicati.

Articolo 16

La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati di fronte ai ministri di culto delle Chiese cristiane avventiste aventi la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni presso la casa comunale.

Coloro i quali intendono celebrare il matrimonio secondo le previsioni del precedente comma comunicano tale intento all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni e aver accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne dà attestazione in un nulla osta rilasciato in duplice originale ai nubendi.

Il nulla osta, oltre a indicare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del primo comma e nel comune indicato dai nubendi, deve

attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile all'atto di matrimonio che egli redige, in duplice originale, subito dopo la celebrazione.

La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile del Comune del luogo non oltre i cinque giorni dalla celebrazione.

L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore successive al ricevimento e ne dà notizia al ministro di culto.

Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, ometta di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

Articolo 17

La Repubblica italiana riconosce agli appartenenti alle Chiese cristiane avventiste il diritto di osservare il riposo sabatico biblico che va dal tramonto del sole del venerdì al tramonto del sabato.

Gli avventisti dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma, o commerciale, o che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In ogni caso, le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario.

Restano comunque salve imprescindibili esigenze di servizi essenziali previsti dall'ordinamento.

Si considerano giustificate le assenze degli alunni avventisti dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne.

Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche competenti adotteranno opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati avventisti che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato.

Articolo 18

Ferma restando la personalità giuridica dell'Ente patrimoniale dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1979, n. 128, la Repubblica italiana riconosce la personalità giuridica dell'Unione italiana delle Chiese cristiane

avventiste del 7° giorno e dell'Istituto avventista di cultura biblica.

Articolo 19

I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio dell'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e assegnati agli enti di cui all'articolo 18 e gli altri atti e adempimenti relativi, necessari a norma di legge, effettuati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, sono esenti da ogni tributo e onere.

Articolo 20

Altri enti costituiti nell'ambito delle Chiese cristiane avventiste, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità alle disposizioni dell'articolo 21.

Articolo 21

Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e di evangelizzazione, all'educazione cristiana;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

Articolo 22

Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

Gli enti ecclesiastici avventisti, civilmente riconosciuti, possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto.

Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte da tali enti, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi, dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

Articolo 23

Il riconoscimento della personalità giuridica ad un ente delle Chiese cristiane avventiste è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.

L'ente non può essere riconosciuto se non è rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano avente domicilio in Italia.

Gli enti ecclesiastici delle Chiese cristiane avventiste, che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato, assumono la qualifica di enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti.

Articolo 24

La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo delle competenti autorità ecclesiastiche e senza ingerenza da parte dello Stato.

Per gli acquisti di tali enti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.

Articolo 25

Gli enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

Nel registro, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

L'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, l'Istituto avventista di cultura biblica devono chiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di approvazione delle presenti norme.

Decorsi i termini di cui al precedente comma, gli enti ecclesiastici interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Articolo 26

Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico avventista, civilmente riconosciuto, acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso è revocato con decreto del Presidente della Repubblica, sentita l'Unione delle Chiese cristiane avventiste.

La notifica dell'avvenuta revoca della costituzione di un ente da parte del competente organo delle Chiese cristiane avventiste determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalità giuridica dell'ente stesso.

La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'Unione, salvi comunque la volontà dei

disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

Articolo 27

Gli edifici aperti al culto pubblico avventista non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l'Unione delle Chiese cristiane avventiste.

Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro di culto responsabile dell'edificio.

L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose delle popolazioni fatte presenti dall'Unione per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto avventisti.

Articolo 28

La Repubblica italiana e l'Unione delle Chiese cristiane avventiste si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale delle chiese facenti parte dell'Unione.

Articolo 29

Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle chiese facenti parte dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, effettuate all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle pertinenti opere religiose, nonché le collette raccolte nei predetti luoghi, continuano ad essere effettuate senza autorizzazione né ingerenza da parte degli organi dello Stato e ad essere esenti da qualunque tributo.

Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si terrà conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dalle chiese facenti parte dell'Unione operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della gestione ed un'adeguata pluralità di emittenti in conformità della disciplina del settore.

Articolo 30

La Repubblica italiana prende atto che l'Unione delle Chiese cristiane avventiste si sostiene finanziariamente con i contributi volontari dei suoi fedeli, che consistono nelle decime e nelle offerte.

A decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in dena-

ro, fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari ed a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione.

Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.

Articolo 31

A decorrere dall'anno finanziario 1990, l'Unione delle Chiese cristiane avventiste concorre alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dai contribuenti ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito (5).

Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, l'attribuzione delle somme relative viene effettuata in proporzione alle scelte espresse (5).

A decorrere dall'anno finanziario 1993 lo Stato corrisponde annualmente all'Unione, entro il mese di giugno, la somma di cui al primo comma calcolata su importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente con destinazione all'Unione medesima.

La quota di cui al primo comma è quella determinata nell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

(5) Comma così sostituito dall'Intesa approvata con L. 20 dicembre 1996, n. 637.

Articolo 32

Al termine di ogni triennio successivo al 1989 una apposita commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa e dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste, procede alla revisione dell'importo deducibile ed alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui agli articoli 30 e 31, al fine di predisporre eventuali modifiche.

Articolo 33

Gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto e dei missionari di cui all'articolo 13 sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

L'Unione provvede ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.

I missionari di cui al primo comma sono equiparati ai fini assistenziali e previdenziali ai ministri di culto.

L'Unione provvede altresì, per i ministri di culto e per i missionari che vi siano tenuti, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

Articolo 34

L'Unione delle Chiese cristiane avventiste trasmette annualmente al Ministero dell'interno un rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 30 e 31 e ne diffonde adeguata informazione.

Tale rendiconto deve comunque precisare:

a) il numero dei ministri di culto e dei missionari a cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata una integrazione;

b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 30 destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali e dei versamenti assistenziali e previdenziali operati ai sensi dell'articolo 33;

c) gli interventi operati per le altre finalità previste agli articoli 30 e 31.

Articolo 35

Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Articolo 36

Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti delle chiese dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.

Articolo 37

Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.

Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

La disposizione di cui all'articolo 12 potrà essere sottoposta a nuovo esame, su richiesta dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, anche prima della scadenza del termine di cui al primo comma.

In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti delle Chiese facenti parte dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste con lo Stato verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Articolo 38

L'esenzione da ogni tributo ed onere di cui all'articolo 19 si applica al trasferimento di beni effettuato dalla società Nuova Aurora e dalla Società philanthropique all'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno mediante donazione autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1979, n. 128, fatte salve le somme già percepite dall'amministrazione finanziaria.

Articolo 39

Il Governo della Repubblica italiana presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

Roma, 29 dicembre 1986.

Bettino CRAXI Enrico LONG

Legge 22 novembre 1988, n. 517 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia).

1. 1. I rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base dell'intesa stipulata il 29 dicembre 1986, allegata alla presente legge.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano pertanto di avere efficacia ed applicabilità nei confronti delle Assemblee di Dio in Italia, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

2. 1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia delle Assemblee di Dio in Italia (ADI) liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti e disciplinate dai propri statuti.

2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito delle ADI, si svolgono senza ingerenza statale.

3. 1. I militari appartenenti alle chiese associate alle ADI hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesastiche evangeliche che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio militare.

2. Qualora non esistano chiese associate alle ADI nel luogo ove prestino il servizio, i militari membri di tali chiese potranno comunque ottenere, nel rispetto di esigenze particolari di servizio, il permesso di frequentare la chiesa più vicina nell'ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti.

3. Ove in ambito provinciale non sia in atto alcuna attività delle chiese associate alle ADI e ve ne sia richiesta, i ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI e competenti per territorio possono svolgere riunioni di culto per i militari interessati. Il comando militare competente, fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio, mette a disposizione i locali necessari e consente l'affissione di appositi avvisi.

4. In caso di decesso in servizio di militari facenti parte delle chiese associate alle ADI il comando militare competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assi-

curare che le esequie siano celebrate da un ministro delle ADI.

5. I ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI che prestano servizio militare sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedono.

4. 1. L'assistenza spirituale dei ricoverati facenti parte delle chiese associate alle ADI o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, è assicurata da ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI.

2. L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazione di orario. L'accesso è altresì consentito ai diaconi muniti delle necessarie autorizzazioni da parte degli organi delle ADI competenti.

3. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare ai suddetti le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

5. 1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 3 e 4 le ADI rilasciano apposita certificazione della qualifica di ministro di culto o di diacono.

6. 1. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale da ministri di culto designati dalle ADI.

2. A tal fine le ADI trasmettono all'autorità competente l'elenco dei ministri di culto, iscritti nei ruoli tenuti dalle ADI e competenti per territorio, responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione delle predette autorità statali competenti. Tali ministri responsabili sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione. L'assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti, a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario.

3. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile, competente per territorio.

7. 1. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui agli articoli 3, 4 e 6 so-

no a carico esclusivo degli organi competenti delle ADI.

8. 1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.

2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso, non potranno essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto.

9. 1. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati dalle chiese associate alle ADI, designati dal Consiglio generale, il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tali attività si inseriscono nell'ambito delle attività culturali previste dall'ordinamento scolastico.

2. Gli oneri finanziari sono comunque a carico degli organi delle ADI competenti.

10. 1. Sono riconosciuti i diplomi di formazione teologica e cultura biblica rilasciati dall'Istituto biblico italiano, secondo il vigente regolamento, al termine di corsi triennali, a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore.

2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione.

3. Gli studenti del predetto Istituto possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.

4. La gestione ed il regolamento dell'Istituto nonché la nomina del personale insegnante spettano agli organi competenti delle ADI ed a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.

11. 1. Gli edifici aperti al culto pubblico delle chiese associate alle ADI non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con il presidente delle ADI.

2. La forza pubblica, salvo casi di urgente necessità, non può entrare negli edifici aperti al culto pubblico per l'esercizio delle proprie funzioni, senza previo avviso ai ministri delle singole chiese.

12. 1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati di fronte ai ministri di culto delle ADI aventi la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni nella casa comunale.

2. Coloro i quali intendono celebrare il matrimonio ai sensi del comma 1 comunicano tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni, indicando allo stesso il nominativo del ministro di culto certificato per tali funzioni dal presidente delle ADI.

3. L'ufficiale dello stato civile, il quale abbia proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.

4. Il nulla osta, oltre a indicare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del comma 1 e nel comune indicato dai nubendi, deve attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile all'atto di matrimonio, che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.

6. La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo non oltre i cinque giorni dalla celebrazione.

7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al ministro di culto.

8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, abbia ommesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

13. 1. Le «Assemblee di Dio in Italia», ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349, perseguono fini di culto, di istruzione e beneficenza sia direttamente, sia attraverso chiese, istituti, opere previsti dallo statuto delle ADI e gestiti dalle medesime.

2. Le attività di istruzione e beneficenza, svolte dalle ADI ai sensi del comma 1, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e dei fini delle stesse, alle leggi civili concernenti le stesse attività svolte da enti non ecclesiastici.

3. Le chiese, istituti ed opere gestiti dalle ADI agiscono sotto il controllo delle medesime e senza

ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e di altri enti territoriali.

14. 1. Ferma restando la personalità giuridica delle «Assemblee di Dio in Italia», ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349, con l'entrata in vigore della presente legge, sono civilmente riconosciuti i seguenti enti ecclesiastici aventi finalità di culto, i quali svolgono anche altre attività ai sensi dell'articolo 15:

a) Istituto evangelico «Betania-Emmaus», con sede in Guidonia-Montecelio, frazione Torlupara;

b) Istituto evangelico «Eben-Ezer», con sede in Corato;

c) Istituto evangelico «Betesda», con sede in Giarre, frazione Macchia.

2. Gli statuti di tali enti sono depositati presso il Ministero dell'interno.

3. I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio delle ADI ed assegnati agli enti di cui al presente articolo e gli altri atti e adempimenti relativi, necessari a norma di legge, effettuati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti da ogni tributo ed onere.

15. 1. Le ADI prendono atto che agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto quelle dirette alla predicazione dell'Evangelo, all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari, alla educazione cristiana;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

16. 1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti di cui agli articoli 13 e 14 si svolgono sotto il controllo dei competenti organi delle ADI e senza ingerenza da parte dello Stato.

2. Per gli acquisti di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento di legati da parte di tali enti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.

17. 1. Gli enti di cui agli articoli 13 e 14 sono soggetti al regime tributario previsto dalle leggi dello Stato.

18. 1. L'ente morale «Assemblee di Dio in Italia» e gli altri enti delle ADI civilmente riconosciuti devono iscriversi agli effetti civili nel registro delle persone giuridiche entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nel registro delle persone giuridiche, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

3. Decorsi i termini di cui al comma 1, gli enti ecclesiastici interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

19. 1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente delle ADL civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il rappresentante dell'ente morale «Assemblea di Dio in Italia» e udito il parere del Consiglio di Stato.

3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte del competente organo delle ADI determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell'ente stesso.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento delle ADI, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

20. 1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle chiese associate alle ADI, effettuate all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle pertinenti opere religiose, nonché le collette raccolte nei predetti luoghi continuano ad essere effettuate senza autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e ad essere esenti da qualunque tributo.

2. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si terrà conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dalle chiese associate alle ADI, operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della gestione ed una adeguata pluralità di emittenti in conformità alla disciplina del settore.

3. È riconosciuta agli incaricati dalle ADI la libertà di distribuire gratuitamente in luoghi pubblici Bibbie ed altre pubblicazioni di carattere religioso,

senza specifica autorizzazione o il pagamento di alcuno tributo locale.

21. 1. Premesso che a norma dell'articolo 26 dello Statuto delle ADI le chiese associate per il raggiungimento degli scopi dell'Ente stesso si sostengono con offerte volontarie dei fedeli, a decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni a favore dell'ente morale ADI di cui all'articolo 13 per il sostentamento dei ministri di culto delle ADI e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica.

2. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.

22. 1. Gli assegni corrisposti dalle ADI per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

2. Le ADI provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.

23. 1. A decorrere dall'anno finanziario 1990 le ADI concorrono alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi sociali ed umanitari anche a favore di Paesi del terzo mondo. Le destinazioni di cui al comma 1 vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, le ADI dichiarano di rinunciare alla quota relativa a tali scelte in favore della gestione statale, rimanendo tale importo di esclusiva pertinenza dello Stato.

3. A decorrere dall'anno finanziario 1993 lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alle ADI la somma di cui al comma 1, calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alle ADI.

4. La quota di cui al comma 1 è quella determinata nell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (3/cost) (4).

(3/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 15-29 dicembre 1995, n. 539 (Gazz. Uff. 3 gennaio 1996, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, sollevata in riferimento all'art. 53 della Costituzione in quanto non sufficientemente motivata sulla rilevanza.

(4) Vedi, anche, l'art. 45, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

24. 1. Al termine di ogni triennio successivo al 1989, un'apposita commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa e dal Consiglio generale delle Chiese, organo rappresentativo delle ADI, procede alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 21 e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 23 al fine di predisporre eventuali modifiche.

25. 1. Il Presidente delle ADI trasmette annualmente al Ministero dell'interno un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 21 e 23 e ne diffonde adeguata informazione.

2. Tale rendiconto deve comunque precisare:

a) il numero dei ministri di culto a cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata una integrazione;

b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 21 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali operate su tali somme;

c) gli interventi operati per le altre finalità previste all'articolo 23.

26. 1. La Repubblica italiana e le ADI si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale delle ADI.

27. 1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalle ADI e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

28. 1. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti delle chiese, istituti ed opere delle ADI, nonché degli organi e delle persone che le costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

29. 1. Le parti sottoporrono a un nuovo esame il contenuto della allegata intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo della allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle chiese associate alle ADI con lo Stato verranno promosse

ciate alle ADI con lo Stato verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Allegato

Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le «Assemblee di Dio in Italia», in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

La Repubblica italiana e le «Assemblee di Dio in Italia» (ADI),

riconosciute in ente morale di culto con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349,

richiamandosi ai principi di libertà religiosa sanciti dalla Costituzione e ai diritti di libertà di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, numero 848, e successive integrazioni e ratifiche, e dai Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti civili e politici del 1966 ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881;

considerato che in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo, della Costituzione, le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di una intesa con le relative rappresentanze;

ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929-1930 non sia idonea a regolare i reciproci rapporti;

riconosciuta l'opportunità di addiverire alla predetta intesa;

convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti delle chiese cristiane evangeliche associate alle ADI, la citata legislazione sui culti ammessi.

Nell'addivenire alla presente intesa la Repubblica italiana prende atto che:

le ADI, convinte che la fede non necessita di tutela penale diretta, riaffermato il principio che la tutela penale in materia religiosa deve essere attuata solamente attraverso la protezione dell'esercizio dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, e non mediante la tutela specifica del sentimento religioso;

le ADI, nella convinzione che l'educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventù sono di specifica competenza delle famiglie e delle chiese, non richiedono di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti fanno parte delle chiese ad esse associate, l'inse-

gnamento di catechesi o di dottrine religiose o pratiche di culto.

Articolo 1

Con la entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi delle chiese cristiane evangeliche associate alle «Assemblee di Dio in Italia» (ADI), degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono.

Articolo 2

La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia delle ADI liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti e disciplinate dai propri statuti.

La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito delle ADI, si svolgono senza ingerenza statale.

Articolo 3

I militari appartenenti alle chiese associate alle ADI hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio militare.

Qualora non esistano chiese associate alle ADI nel luogo ove prestino il servizio, i militari membri di tali chiese potranno comunque ottenere, nel rispetto di esigenze particolari di servizio, il permesso di frequentare la chiesa più vicina nell'ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti.

Ove in ambito provinciale non sia in atto alcuna attività delle chiese associate alle ADI e ve ne sia richiesta, i ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI e competenti per territorio possono svolgere riunioni di culto per i militari interessati. Il comando militare competente, fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio, mette a disposizione i locali necessari e consente l'affissione di appositi avvisi.

In caso di decesso in servizio di militari facenti parte delle chiese associate alle ADI il comando militare competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro delle ADI.

I ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI che prestano servizio militare sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedono.

Articolo 4

L'assistenza spirituale dei ricoverati facenti parte delle chiese associate alle ADI o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, è assicurata da ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI.

L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazione di orario. L'accesso è altresì consentito ai diaconi muniti delle necessarie autorizzazioni da parte degli organi delle ADI competenti.

Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare ai suddetti le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

Articolo 5

Ai fini dell'applicazione degli articoli 3 e 4 le ADI rilasciano apposita certificazione della qualifica di ministro di culto o di diacono.

Articolo 6

Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale da ministri di culto designati dalle ADI.

A tal fine le ADI trasmettono all'autorità competente l'elenco dei ministri di culto, iscritti nei ruoli tenuti dalle ADI e competenti per territorio, responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione delle predette autorità statali competenti. Tali ministri responsabili sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione. L'assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti, a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario.

Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile, competente per territorio.

Articolo 7

Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui agli articoli 3, 4 e 6 sono a carico esclusivo degli organi competenti delle ADI.

Articolo 8

La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.

Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei

programmi di altre discipline. In ogni caso, non potranno essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto.

Articolo 9

La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati dalle chiese associate alle ADI, designati dal Consiglio generale, il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tali attività si inseriscono nell'ambito delle attività culturali previste dall'ordinamento scolastico.

Gli oneri finanziari sono comunque a carico degli organi delle ADI competenti.

Articolo 10

Gli edifici aperti al culto pubblico delle chiese associate alle ADI non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con il presidente delle ADI.

La forza pubblica, salvo casi di urgente necessità, non può entrare negli edifici aperti al culto pubblico per l'esercizio delle proprie funzioni, senza previo avviso ai ministri delle singole chiese.

Articolo 11

La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati di fronte ai ministri di culto delle ADI aventi la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni nella casa comunale.

Coloro i quali intendono celebrare il matrimonio ai sensi del comma precedente comunicano tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni, indicando allo stesso il nominativo del ministro di culto certificato per tali funzioni dal presidente delle ADI.

L'ufficiale dello stato civile, il quale abbia proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.

Il nulla osta, oltre a indicare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del primo comma e nel comune indicato dai nubendi, deve attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile all'atto di matrimonio, che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.

La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo non oltre i cinque giorni dalla celebrazione.

L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al ministro di culto.

Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, abbia omissso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

Articolo 12

Le «Assemblee di Dio in Italia», ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349, perseguono fini di culto, di istruzione e beneficenza sia direttamente, sia attraverso chiese, istituti, opere previsti dallo statuto delle ADI e gestiti dalle medesime.

Le attività di istruzione e beneficenza, svolte dalle ADI ai sensi del precedente comma, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e dei fini delle stesse, alle leggi civili concernenti le stesse attività svolte da enti non ecclesiastici.

Le chiese, istituti ed opere gestiti dalle ADI agiscono sotto il controllo delle medesime e senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e di altri enti territoriali.

Articolo 13

Ferma restando la personalità giuridica delle «Assemblee di Dio in Italia», ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349, con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, sono civilmente riconosciuti i seguenti enti ecclesiastici aventi finalità di culto, i quali svolgono anche altre attività ai sensi dell'articolo 14:

a) Istituto evangelico «Betania-Emmaus», con sede in Guidonia-Montecelio, frazione Torlupara;

b) Istituto evangelico «Eben-Ezer», con sede in Corato;

c) Istituto evangelico «Betesda», con sede in Giarre, frazione Macchia.

Gli statuti di tali enti sono depositati presso il Ministero dell'interno.

I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio delle ADI ed assegnati agli enti di cui al presente articolo e gli altri atti e adempimenti relativi, necessari a norma di legge, effettuati entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, sono esenti da ogni tributo ed onere.

Articolo 14

Le ADI prendono atto che agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto quelle dirette alla predicazione dell'Evangelo, all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari, alla educazione cristiana;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

Articolo 15

La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti di cui agli articoli 12 e 13 si svolgono sotto il controllo dei competenti organi delle ADI e senza ingerenza da parte dello Stato.

Per gli acquisti di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento di legati da parte di tali enti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.

Articolo 16

Gli enti di cui agli articoli 12 e 13 sono soggetti al regime tributario previsto dalle leggi dello Stato.

Articolo 17

L'ente morale «Assemblee di Dio in Italia» e gli altri enti delle ADI civilmente riconosciuti devono iscriversi agli effetti civili nel registro delle persone giuridiche entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.

Nel registro delle persone giuridiche, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

Decorsi i termini di cui al primo comma, gli enti ecclesiastici interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Articolo 18

Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente delle ADI civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il rappresentante dell'ente morale «Assemblee di Dio in Italia» e udito il parere del Consiglio di Stato.

La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte del competente organo delle ADI

determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell'ente stesso.

La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento delle ADI, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

Articolo 19

Sono riconosciuti i diplomi di formazione teologica e cultura biblica rilasciati dall'Istituto biblico italiano, secondo il vigente regolamento, al termine di corsi triennali, a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore.

I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione.

Gli studenti del predetto Istituto possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.

La gestione ed il regolamento dell'Istituto nonché la nomina del personale insegnante spettano agli organi competenti delle ADI ed a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.

Articolo 20

Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle chiese associate alle ADI, effettuate all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle pertinenti opere religiose, nonché le collette raccolte nei predetti luoghi continuano ad essere effettuate senza autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e ad essere esenti da qualunque tributo.

Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si terrà conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dalle chiese associate alle ADI, operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della gestione ed una adeguata pluralità di emittenti in conformità alla disciplina del settore.

È riconosciuta agli incaricati dalle ADI la libertà di distribuire gratuitamente in luoghi pubblici Bibbie ed altre pubblicazioni di carattere religioso, senza specifica autorizzazione o il pagamento di alcun tributo locale.

Articolo 21

Premesso che a norma dell'articolo 26 dello Statuto delle ADI le chiese associate per il raggiungimento degli scopi dell'Ente stesso si sosten-

gono con offerte volontarie dei fedeli, a decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'ente morale ADI di cui all'articolo 12 per il sostentamento dei ministri di culto delle ADI e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica.

Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.

Articolo 22

Gli assegni corrisposti dalle ADI per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

Le ADI provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.

Articolo 23

A decorrere dall'anno finanziario 1990 le ADI concorrono alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi sociali ed umanitari anche a favore di Paesi del terzo mondo.

Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, le ADI dichiarano di rinunciare alla quota relativa a tali scelte in favore della gestione statale, rimanendo tale importo di esclusiva pertinenza dello Stato.

A decorrere dall'anno finanziario 1993 lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alle ADI la somma di cui al primo comma, calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alle ADI.

La quota di cui al primo comma è quella determinata nell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Articolo 24

Al termine di ogni triennio successivo al 1989, un'apposita commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa e dal Consiglio generale delle Chiese, organo rappresentativo delle ADI, procede alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 21 e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 23 al fine di predisporre eventuali modifiche.

Articolo 25

Il Presidente delle ADI trasmette annualmente al Ministero dell'interno un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 21 e 23 e ne diffonde adeguata informazione. Il rendiconto deve comunque precisare:

- a) il numero dei ministri di culto a cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata una integrazione;
- b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 21 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali operate su tali somme;
- c) gli interventi operati per le altre finalità previste all'articolo 23.

Articolo 26

La Repubblica italiana e le ADI si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale delle ADI.

Articolo 27

Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalle ADI e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Articolo 28

Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti delle chiese, istituti ed opere delle ADI, nonché degli organi e delle persone che le costituiscono, dalla data di

entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.

Articolo 29

Le parti sottoporranno a un nuovo esame il contenuto della presente intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.

Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle chiese associate alle ADI con lo Stato verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Articolo 30

Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

Roma, 29 dicembre 1986.

Bettino CRAXI Francesco TOPPI

Legge 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane).

1. 1. I rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità israelitiche italiane, la quale, ai sensi dell'articolo 19, assume la denominazione di Unione delle Comunità ebraiche italiane, sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987, allegata alla presente legge.

2. 1. In conformità ai principi della Costituzione, è riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la religione ebraica in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto e i riti.

2. È garantita agli ebrei, alle loro associazioni e organizzazioni, alle Comunità ebraiche e all'Unione delle Comunità ebraiche italiane la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola e lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

3. Gli atti relativi al magistero rabbinico, l'affissione e la distribuzione di pubblicazioni e stampati di carattere religioso all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto nonché delle sedi delle Comunità e dell'Unione e le raccolte di fondi ivi eseguite sono liberi e non soggetti ad oneri.

4. È assicurata in sede penale la parità di tutela del sentimento religioso e dei diritti di libertà religiosa, senza discriminazioni tra i cittadini e tra i culti.

5. Il disposto dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si intende riferito anche alle manifestazioni di intolleranza e pregiudizio religioso.

3. 1. Ai ministri di culto nominati dalle Comunità e dall'Unione a norma dello Statuto dell'ebraismo italiano è assicurato il libero esercizio del magistero. Essi non sono tenuti a dare a magistrati o altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.

2. I predetti ministri di culto sono esonerati dal servizio militare su loro richiesta vistata dall'Unione, e, in caso di mobilitazione generale, sono dispensati dalla chiamata alle armi quando svolgano le funzioni di Rabbino Capo; gli altri, se chiamati alle armi, esercitano il loro magistero nelle forze armate.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 8, 9, 10, 14 e 31 l'Unione rilascia apposita certificazione delle qualifiche dei ministri di culto.

4. 1. La Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico che va da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato.

2. Gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma o commerciale, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile, sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario.

Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.

3. Nel fissare il diario di prove di concorso le autorità competenti terranno conto dell'esigenza del rispetto del riposo sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato.

4. Si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne.

5. 1. Alle seguenti festività religiose ebraiche si applicano le disposizioni relative al riposo sabbatico di cui all'articolo 4:

a) Capodanno (Rosh Hashanà), primo e secondo giorno;

b) Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);

c) Festa delle Capanne (Succoth), primo, secondo, settimo e ottavo giorno;

d) Festa della Legge (Simhat Torà);

e) Pasqua (Pesach), vigilia, primo e secondo giorno, settimo e ottavo giorno;

f) Pentecoste (Shavuoth), primo e secondo giorno;

g) Digiuno del 9 di Av.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno il calendario di dette festività cadenti nell'anno solare successivo è comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

6. 1. Agli ebrei che lo richiedano è consentito prestare a capo coperto il giuramento previsto dalle leggi dello Stato.

2. La macellazione eseguita secondo il rito ebraico continua ad essere regolata dal decreto ministeriale 11 giugno 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 giugno 1980, in conformità alla legge e alla tradizione ebraiche.

7. 1. L'appartenenza alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto.

2. È riconosciuto agli ebrei che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 il diritto di osservare, a loro richiesta e con l'assistenza della Comunità competente, le prescrizioni ebraiche in materia alimentare senza oneri per le istituzioni nelle quali essi si trovano.

8. 1. L'assistenza spirituale ai militari ebrei è assicurata dai ministri di culto designati a tal fine sulla base di intese tra l'Unione e le autorità governative competenti.

2. I militari ebrei hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissati, alle attività di culto che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragione del loro servizio militare.

3. Qualora non esistano sinagoghe o comunque non si svolgano attività di culto nel luogo ove prestano il servizio, i militari ebrei potranno comunque ottenere, nel rispetto di esigenze particolari di servizio, il permesso di frequentare la sinagoga più vicina.

4. In caso di decesso in servizio di militari ebrei, il comando militare avverte la Comunità competente, onde assicurare, d'intesa con i familiari del defunto, che le esequie si svolgano secondo il rito ebraico.

9. 1. L'assistenza spirituale ai ricoverati ebrei negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo è assicurata dai ministri di culto di cui all'articolo 3.

2. L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazione di orario. Le direzioni degli istituti comunicano alle Comunità competenti per territorio le richieste di assistenza spirituale avanzate dai ricoverati.

10. 1. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale dai ministri di culto designati dall'Unione.

2. A tal fine l'Unione trasmette all'autorità competente l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari compresi nella circoscrizione delle singole Comunità.

Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.

3. L'assistenza spirituale è svolta a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto in locali idonei messi a disposizione dell'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta avanzata dai detenuti la Comunità competente per territorio.

11. 1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e di religione e della pari dignità dei cittadini senza distinzione di religione, come pure è esclusa ogni ingerenza sulla educazione e formazione religiosa degli alunni ebrei.

2. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi ai sensi delle leggi dello Stato.

3. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richieste agli alunni pratiche religiose o atti di culto.

4. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralista della scuola, assicura agli incaricati designati dall'Unione o dalle Comunità il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici in ordine allo studio dell'ebraismo. Tali attività si inseriscono nell'ambito delle attività culturali previste dall'ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari sono comunque a carico dell'Unione o delle Comunità.

12. 1. Alle Comunità, alle associazioni e agli enti ebraici, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, è riconosciuto il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

2. A tali scuole che ottengano la parità è assicurata piena libertà ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.

3. Alle scuole elementari delle Comunità resta garantito il trattamento di cui esse attualmente godono ai sensi dell'articolo 24 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

13. 1. Sono riconosciuti la laurea rabbinica e il diploma di cultura ebraica rilasciati al termine di corsi almeno triennali dal Collegio Rabbinico Italiano di Roma, dalla Scuola Rabbinica Margulies-Disegni di Torino e dalle altre scuole rabbiniche approvate dall'Unione, a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore.

2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione.

3. Gli studenti dei suddetti istituti possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle università e delle scuole universitarie per i corsi di pari durata.

14. 1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni celebrati in Italia secondo il rito ebraico davanti ad uno dei ministri di culto di cui all'articolo 3 che abbia la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni nella casa comunale.

2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio ai sensi del comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale di stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

3. L'ufficiale dello stato civile il quale abbia proceduto alle pubblicazioni accerta che nulla si opponga alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia in duplice originale ai nubendi.

4. Subito dopo la celebrazione il ministro di culto spiega ai coniugi gli effetti civili del matrimonio dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. I coniugi potranno altresì rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell'atto di matrimonio.

5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale allega il nulla osta, rilasciato dall'ufficiale di stato civile, all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. Dall'atto di matrimonio oltre le indicazioni richieste dalla legge civile devono risultare:

a) il nome ed il cognome del ministro di culto dinanzi al quale è stato celebrato il matrimonio;

b) la menzione dell'avvenuta lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi;

c) le dichiarazioni di cui al comma 4 eventualmente rese dai coniugi.

6. Entro cinque giorni da quello della celebrazione, il ministro di culto trasmette per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio insieme al

nulla osta all'ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuta la celebrazione.

7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione nei registri dello stato civile entro le ventiquattro ore successive al ricevimento e ne dà notizia al ministro di culto.

8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia ommesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

9. Resta ferma la facoltà di celebrare e sciogliere matrimoni religiosi, senza alcun effetto o rilevanza civile, secondo la legge e la tradizione ebraiche.

15. 1. Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata con il consenso della Comunità competente o dell'Unione.

2. Tali edifici non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l'Unione.

3. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare per l'esercizio delle sue funzioni in tali edifici senza previo avviso e presi accordi con la Comunità competente.

16. 1. I piani regolatori cimiteriali prevedono su richiesta della Comunità competente per territorio reparti speciali per la sepoltura di defunti ebrei.

2. Alla Comunità che faccia domanda di aver un reparto proprio è data dal sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.

3. Le sepolture nei cimiteri delle Comunità e nei reparti ebraici dei cimiteri comunali sono perpetue in conformità della legge e della tradizione ebraiche.

4. A tal fine, fermi restando gli oneri di legge a carico degli interessati o, in mancanza, della Comunità o dell'Unione, le concessioni di cui all'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, sono rinnovate alla scadenza di ogni novantanove anni.

5. L'inumazione nei reparti di cui al comma 2 ha luogo secondo il regolamento emanato dalla Comunità competente.

6. Nei cimiteri ebraici è assicurata l'osservanza delle prescrizioni rituali ebraiche.

17. 1. Lo Stato, l'Unione e le Comunità collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e artistico, culturale, ambientale e architettonico, archeologico, archivistico e librario dell'ebraismo italiano.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà costituita una Commissione mista per le finalità di cui al comma 1 e con lo scopo di agevolare la raccolta, il riordinamento e il godimento dei beni culturali ebraici.

3. La Commissione determina le modalità di partecipazione dell'Unione alla conservazione e alla gestione delle catacombe ebraiche e le condizioni per il rispetto in esse delle prescrizioni rituali ebraiche.

4. Alla medesima Commissione è data notizia del reperimento di beni di cui al comma 1.

18. 1. Le Comunità ebraiche, in quanto istituzioni tradizionali dell'ebraismo in Italia, sono formazioni sociali originarie che provvedono, ai sensi dello Statuto dell'ebraismo italiano, al soddisfacimento delle esigenze religiose degli ebrei secondo la legge e la tradizione ebraiche.

2. La Repubblica italiana prende atto che le Comunità curano l'esercizio del culto, l'istruzione e l'educazione religiosa, promuovono la cultura ebraica, provvedono a tutelare gli interessi collettivi degli ebrei in sede locale, contribuiscono secondo la legge e la tradizione ebraiche all'assistenza degli appartenenti delle Comunità stesse.

3. Le Comunità israelitiche di Ancona, Bologna, Casale Monferrato, Ferrara, Firenze, Genova, Livorno, Mantova, Merano, Milano, Modena, Napoli, Padova, Parma, Pisa, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Vercelli e Verona conservano la personalità giuridica e l'assetto territoriale di cui sono attualmente dotate e assumono la denominazione di Comunità ebraiche.

4. La costituzione di nuove Comunità, nonché la modifica delle rispettive circoscrizioni territoriali, la unificazione e la estinzione di quelle esistenti sono riconosciute con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato, su domanda congiunta della Comunità e dell'Unione.

19. 1. L'Unione delle Comunità israelitiche italiane conserva la personalità giuridica di cui è attualmente dotata e assume la denominazione di Unione delle Comunità ebraiche italiane.

2. L'Unione è l'ente rappresentativo della confessione ebraica nei rapporti con lo Stato e per le materie di interesse generale dell'ebraismo.

3. L'Unione cura e tutela gli interessi religiosi degli ebrei in Italia; promuove la conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici; coordina ed integra l'attività delle Comunità; mantiene i contatti con le collettività e gli enti ebraici degli altri paesi.

20. 1. Le modifiche apportate allo Statuto dell'ebraismo italiano sono depositate a cura dell'U-

nione presso il Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla loro adozione.

2. Presso il Ministero dell'interno sono altresì depositati gli statuti degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti e le loro eventuali modifiche.

3. Il Ministero rilascia copia di tali atti attestandone la conformità al testo depositato.

21. 1. Altre istituzioni ed enti ebraici aventi sede in Italia possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, in quanto abbiano fini di religione o di culto, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera a), e siano approvati dalla Comunità competente per territorio e dall'Unione. Il loro riconoscimento ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

2. Conservano la personalità giuridica i seguenti enti aventi finalità di culto che svolgono attività diverse da quelle di cui all'articolo 26, comma 2, lettera a):

a) Asili infantili israelitici - Roma;

b) Ospedale israelitico - Roma;

c) Casa di riposo per israeliti poveri ed invalidi - Roma;

d) Orfanotrofio israelitico italiano «G. e V. Pitigliani» - Roma;

e) Deputazione ebraica di assistenza e servizio sociale - Roma;

f) Ospizio israelitico e ospedale «Settimio Saadun» - Firenze;

g) Società israelitica di misericordia - Siena.

3. Le istituzioni ed enti ebraici che acquistano o conservano la personalità giuridica, ai sensi della presente legge, assumono la qualifica di enti ebraici civilmente riconosciuti.

22. 1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza degli enti ebraici civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Presidente della Repubblica, sentita l'Unione e udito il parere del Consiglio di Stato.

3. La estinzione degli enti ebraici civilmente riconosciuti ha efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento dell'organo statutariamente competente che sopprime l'ente o ne dichiara la avvenuta estinzione.

4. L'Unione o la Comunità interessata trasmette il provvedimento al Ministro dell'interno che, con proprio decreto, dispone l'iscrizione di cui al com-

ma 3 e provvede alla devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto. Tale devoluzione avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'organo statutariamente competente, salvi in ogni caso la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi, le disposizioni statutarie, e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti da parte delle persone giuridiche.

23. 1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono soppressi i seguenti enti:

- a) Pio istituto Trabotti - Mantova;
- b) Opere pie israelitiche - Torino;
- c) Compagnia della misericordia israelitica - Vercelli;
- d) Asilo infantile «Levi» - Vercelli;
- e) Opera pia «Foa» - Vercelli;
- f) Pia opera di misericordia israelitica - Verona;
- g) Opera pia Moisè Vita Jacur - Verona;
- h) Opera pia Carolina Calabi - Verona;
- i) Pia scuola israelitica di lavori femminili - Verona;
- l) Opera pia beneficenza israelitica - Livorno;
- m) Opera pia Moar Abetulot - Livorno;
- n) Opera del tempio israelitico - Bologna;
- o) Opere pie israelitiche unificate - Alessandria;
- p) Istituto Infantile ed elementare israelitico «Clava» - Asti;
- q) Congregazione israelitica di carità e beneficenza - Asti;
- r) Opera di beneficenza israelitica - Casale Monferrato (Alessandria);
- s) Ospizio marino israelitico italiano «Lazzaro Levi» - Ferrara;
- t) Ospizio marino israelitico - Firenze;
- u) Opere pie israelitiche - Padova;
- v) Fondazione Lelio professor Della Torre - Padova;
- z) Istituto per l'assistenza agli israeliti poveri - Merano.

2. La soppressione di altri enti ebraici civilmente riconosciuti può essere disposta mediante delibera dei rispettivi organi amministrativi da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il patrimonio degli enti soppressi a termine dei commi 1 e 2 è trasferito alle Comunità di appartenenza.

4. I trasferimenti e tutti gli atti ed adempimenti necessari a norma di legge sono esenti da ogni tributo ed onere se effettuati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

24. 1. L'Unione delle Comunità, le Comunità e gli altri enti ebraici civilmente riconosciuti devono iscriversi, agli effetti civili, nel registro delle perso-

ne giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. A tale fine l'Unione e le Comunità depositano lo Statuto dell'ebraismo italiano indicando le rispettive sedi, il cognome e nome degli amministratori, con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

3. Per gli altri enti ebraici civilmente riconosciuti, nel registro delle persone giuridiche devono comunque risultare, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza di ciascun ente.

4. All'Unione, alle Comunità e agli altri enti ebraici civilmente riconosciuti non può essere fatto, ai fini della registrazione, un trattamento diverso da quello previsto per le persone giuridiche private.

5. Decorso il termine di cui al comma 1, la Unione, le Comunità e gli altri enti ebraici civilmente riconosciuti possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

25. 1. L'attività di religione e di culto della Unione, delle Comunità e degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti si svolge a norma dello Statuto dell'ebraismo italiano e degli statuti dei predetti enti, senza ingerenze da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.

2. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione dell'Unione, delle Comunità e degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo degli organi competenti a norma dello Statuto, senza ingerenze da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.

3. Per l'acquisto di beni immobili, per l'accettazione di donazioni ed eredità e per il conseguimento di legati da parte degli enti predetti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.

26. 1. La Repubblica italiana prende atto che secondo la tradizione ebraica le esigenze religiose comprendono quelle di culto, assistenziali e culturali.

2. Agli effetti delle leggi civili si considerano peraltro:

a) attività di religione o di culto, quelle dirette all'espletamento del magistero rabbinico, all'esercizio del culto, alla prestazione di servizi rituali, alla formazione dei rabbini, allo studio dell'ebraismo e all'educazione ebraica;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, comunque, le attività commerciali o a scopo di lucro.

27. 1. Agli effetti tributari l'Unione, le Comunità e gli enti ebraici civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fini di beneficenza o di istruzione.

2. Tali enti hanno diritto di svolgere liberamente attività diverse da quelle di religione o di culto che restano, però, soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

28. 1. Gli impegni finanziari per la costruzione di edifici di culto e delle relative pertinenze destinate ad attività connesse sono determinati dalle autorità civili competenti secondo le disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modifiche e integrazioni.

2. Gli edifici di culto e le predette pertinenze, costruiti con contributi regionali e comunali, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, se non sono decorsi almeno venti anni dalla erogazione del contributo. Il vincolo è trascritto nei registri immobiliari.

3. Tale vincolo può essere estinto prima del compimento del termine, d'intesa tra la Comunità competente e l'autorità civile erogante, previa restituzione delle somme percepite a titolo di contributo, in proporzione alla riduzione del termine, e con rivalutazione determinata in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Gli atti e i negozi che comportino violazione del vincolo sono nulli.

29. 1. L'assistenza da parte delle istituzioni ebraiche che svolgono attività assistenziale e sanitaria non pregiudica per gli ebrei ivi assistiti il godimento dei diritti riconosciuti dalle leggi civili nella specifica materia.

2. Non può comunque essere fatto alle predette istituzioni ebraiche un trattamento diverso da quello che le leggi civili prevedono per altre istituzioni private che erogano servizi assistenziali e sanitari.

3. Nelle istituzioni ebraiche che svolgono attività assistenziale e sanitaria è garantito il diritto di libertà religiosa ad ogni utente. Gli assistiti e ricoverati di altro credo religioso che ne facciano richiesta hanno diritto all'assistenza religiosa, senza limiti di orario, da parte del ministro del culto di appartenenza. In ogni caso gli ospedali ebraici non sono tenuti a disporre il servizio di assistenza religiosa previsto dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

30. 1. La Repubblica italiana prende atto che le entrate delle Comunità ebraiche di cui all'articolo 18 sono costituite anche dai contributi annuali do-

vuti, a norma dello Statuto, dagli appartenenti alle medesime.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, stipulata il 6 novembre 1996, integrativa dell'intesa del 27 febbraio 1987, le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo, agli effetti della imposta sul reddito delle persone fisiche, i predetti contributi annuali versati alle Comunità stesse, relativi al periodo di imposta nel quale sono stati versati, nonché le erogazioni liberali in denaro relative allo stesso periodo, eseguite in favore della Unione delle Comunità ebraiche italiane ovvero delle Comunità di cui all'articolo 18 della presente legge, fino all'importo complessivo di lire due milioni (7/a).

3. Le modalità relative sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

4. Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile e dell'aliquota IRPEF ad opera di una apposita commissione paritetica, nominata dalla autorità governativa e dall'Unione delle Comunità ebraiche italiane (7/a).

(7/a) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 20 dicembre 1996, n. 638.

31. 1. Nulla è innovato quanto al regime giuridico e previdenziale dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Unione e delle Comunità in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I ministri di culto di cui all'articolo 3 possono essere iscritti al Fondo speciale di previdenza e assistenza per i ministri di culto.

32. 1. Le autorità competenti, nell'emanare norme di attuazione della presente legge, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dall'Unione e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

33. 1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'allegata intesa al termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ove, nel frattempo, una delle parti ravvisasse la opportunità di modifiche al testo della intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di ulteriori intese e con la conseguente presentazione al Parlamento di appositi disegni di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

3. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti della confessione ebraica con lo Stato verranno promosse previamente, in conformità dell'articolo 8 della Costituzione le intese del caso tra il Governo e l'Unione.

34. 1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, e il regio decreto 19 novembre 1931, n. 1561, sulle Comunità israelitiche e sull'Unione, ed ogni altra norma contrastante con la legge stessa.

2. Cessano altresì di avere efficacia nei confronti dell'Unione, delle Comunità, nonché degli enti, istituzioni, persone appartenenti all'ebraismo in Italia le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, come da ultimo modificato dalla legge 26 febbraio 1982, n. 58(12), sui culti ammessi nello Stato.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1 restano soggette alle disposizioni dei regi decreti ivi menzionati la formazione e l'approvazione dei bilanci preventivi delle Comunità e dell'Unione deliberati nell'anno dell'entrata in vigore della presente legge e la riscossione dei relativi contributi.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 30 si applicano a partire dal primo periodo d'imposta successivo a quello della presente legge.

(12) Recante modifiche agli artt. 21, 22, 23 e 24, D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968, sul decentramento dei servizi del Ministero dell'interno.

INTESA
tra la Repubblica Italiana
e

l'Unione delle Comunità Israelitiche Italiane
Roma, 27 febbraio 1987

PREAMBOLO

La Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità israelitiche italiane,

considerato che la Costituzione riconosce i diritti fondamentali della persona umana e le libertà di pensiero, di coscienza e di religione,

considerato che la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948, la Dichiarazione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di intolleranza e di discriminazione basate sulla religione o sulle credenze del 25 novembre 1981, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e relative ratifiche, la Dichiarazione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1959, la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 7 marzo 1966 ratificata con legge 13 ottobre 1975, n. 654, e i Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881, garantiscono i diritti di libertà di coscienza e di religione senza discriminazione, considerato che tali principi universali sono aspira-

zione perenne dell'ebraismo nella sua plurimillennaria tradizione,

considerato che in forza dell'articolo 8, secondo e terzo comma, della Costituzione le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base d'intesa con le relative rappresentanze,

riconosciuta l'opportunità di addivenire a tale intesa

convengono che le disposizioni seguenti costituiscono intesa tra lo Stato e la confessione ebraica ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

Articolo 1

Libertà religiosa

In conformità ai principi della Costituzione, è riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la religione ebraica in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto e i riti.

È garantita agli ebrei, alle loro associazioni e organizzazioni, alle Comunità ebraiche e all'Unione delle Comunità ebraiche italiane la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola e lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Gli atti relativi al magistero rabbinico, l'affissione e la distribuzione di pubblicazioni e stampati di carattere religioso all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto nonché delle sedi delle Comunità e dell'Unione e le raccolte di fondi ivi eseguite sono liberi e non soggetti ad oneri.

È assicurata in sede penale la parità di tutela del sentimento religioso e dei diritti di libertà religiosa, senza discriminazioni tra i cittadini e tra i culti.

Il disposto dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si intende riferito anche alle manifestazioni di intolleranza e pregiudizio religioso.

Articolo 2

Ministri di culto

Ai ministri di culto nominati dalle Comunità e dall'Unione a norma dello Statuto dell'ebraismo italiano è assicurato il libero esercizio del magistero. Essi non sono tenuti a dare a magistrati o altre autorità informazioni su persone o materie di cui sanno venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.

I predetti ministri di culto sono esonerati dal servizio militare su loro richiesta vistata dall'Unione, e, in caso di mobilitazione generale, sono dispensati dalla chiamata alle armi quando svolgano le funzioni di Rabbino Capo; gli altri, se chiamati alle armi, esercitano il loro magistero nelle forze armate.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 7, 8, 9, 13 e 30 l'Unione rilascia apposita certificazione delle qualifiche dei ministri di culto.

Articolo 3 Sabato

La Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico che va da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato.

Gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma o commerciale, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario.

Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.

Nel fissare il diario di prove di concorso le autorità competenti terranno conto dell'esigenza del rispetto del riposo sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche adatteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato.

Si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne.

Articolo 4 Altre festività religiose

Alle seguenti festività religiose ebraiche si applicano le disposizioni relative al riposo sabbatico di cui all'articolo 3:

- Capodanno (Rosh Hashanà), 1° e 2° giorno;
- Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);
- Festa delle Capanne (Succoth) 1° 2° 7° e 8° giorno;
- Festa della Legge (Simhat Torà);
- Pasqua (Pesach), vigilia, 1° e 2° giorno, 7° e 8° giorno;
- Pentecoste (Shavuoth), 1° e 2° giorno;
- Digiuno del 9 di Av.

Entro il 30 giugno di ogni anno il calendario di dette festività cadenti nell'anno solare successivo è comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno il quale ne dispone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo 5

Prescrizioni religiose

Agli ebrei che lo richiedano è consentito prestare a capo coperto il giuramento previsto dalle leggi dello Stato.

La macellazione eseguita secondo il rito ebraico continua ad essere regolata dal decreto ministeriale 11 giugno 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 giugno 1980, in conformità alla legge e alla tradizione ebraiche.

Articolo 6 Assistenza religiosa

L'appartenenza alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto.

È riconosciuto agli ebrei che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma il diritto di osservare, a loro richiesta e con l'assistenza della Comunità competente, le prescrizioni ebraiche in materia alimentare senza oneri per le istituzioni nelle quali essi si trovano.

Articolo 7 Assistenza religiosa ai militari

L'assistenza spirituale ai militari ebrei è assicurata dai ministri di culto designati a tal fine sulla base di intese tra l'Unione e le autorità governative competenti.

I militari ebrei hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate alle attività di culto che si svolgono nelle località dove essi si trovano per lo svolgimento del loro servizio militare.

Qualora non esistano sinagoghe o comunque non si svolgano attività di culto nel luogo ove prestano il servizio, i militari ebrei potranno comunque ottenere, nel rispetto di esigenze particolari di servizio, il permesso di frequentare la sinagoga più vicina.

In caso di decesso in servizio di militari ebrei, il comando militare avverte la Comunità competente, onde assicurare, d'intesa con i familiari del defunto, che le esequie si svolgano secondo il rito ebraico.

Articolo 8 Assistenza religiosa ai ricoverati

L'assistenza spirituale ai ricoverati ebrei negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo, è assicurata dai ministri di culto di cui all'articolo 2.

L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazione di orario. Le direzioni degli istituti comunicano alle Comunità competenti per territorio le richieste di assistenza spirituale avanzate dai ricoverati.

Articolo 9

Assistenza religiosa ai detenuti

Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale dai ministri di culto designati dall'Unione.

A tal fine l'Unione trasmette all'autorità competente l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari compresi nella circoscrizione delle singole Comunità.

Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.

L'assistenza spirituale è svolta a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto in locali idonei messi a disposizione dell'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta avanzata dai detenuti la Comunità competente per territorio.

Articolo 10

Istruzione religiosa nelle scuole

Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e di religione e della pari dignità dei cittadini senza distinzione di religione, come pure è esclusa ogni ingerenza sulla educazione e formazione religiosa degli alunni ebrei.

La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato dagli alunni, o da coloro cui compete la potestà su di essi ai sensi delle leggi dello Stato.

Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richieste agli alunni pratiche religiose o atti di culto.

La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralista della scuola, assicura agli incaricati designati dall'Unione o dalle Comunità il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio dell'ebraismo. Tali attività si inseriscono nell'ambito delle attività culturali previste dall'ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari sono comunque a carico dell'Unione o delle Comunità.

Articolo 11

Scuole ebraiche

Alle Comunità, alle associazioni e agli enti ebraici, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, è riconosciuto il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

A tali scuole che ottengano la parità è assicurata piena libertà ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.

Alle scuole elementari delle Comunità resta garantito il trattamento di cui esse attualmente godono ai sensi dell'articolo 24 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

Articolo 12

Istituti rabbinici

Sono riconosciuti la laurea rabbinica e il diploma di cultura ebraica rilasciati al termine di corsi almeno triennali dal Collegio Rabbinico Italiano di Roma, dalla Scuola Rabbinica Margulies-Disegni di Torino e dalle altre scuole rabbiniche approvate dall'Unione, a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore.

I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione.

Gli studenti dei suddetti istituti possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle università e delle scuole universitarie per i corsi di pari durata.

Articolo 13

Matrimonio

Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni celebrati in Italia secondo il rito ebraico davanti ad uno dei ministri di culto di cui al precedente articolo 2, che abbia la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni nella casa comunale.

Coloro che intendono celebrare il matrimonio ai sensi del precedente comma devono comunicare tale intenzione all'ufficiale di stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

L'ufficiale dello stato civile il quale abbia proceduto alle pubblicazioni accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia in duplice originale ai nubendi.

Subito dopo la celebrazione il ministro di culto spiega ai coniugi gli effetti civili del matrimonio dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. I coniugi potranno altresì rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell'atto di matrimonio.

Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale allega il nulla osta, rilasciato

dall'ufficiale di stato civile, all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.

Dall'atto di matrimonio oltre le indicazioni richieste dalla legge civile devono risultare:

il nome ed il cognome del ministro di culto dinanzi al quale è stato celebrato il matrimonio;

la menzione dell'avvenuta lettura degli articoli di codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi;

le dichiarazioni di cui al quarto comma eventualmente rese dai coniugi.

Entro cinque giorni da quello della celebrazione, il ministro di culto trasmette per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio insieme al nulla osta all'ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuta la celebrazione.

L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione nei registri dello stato civile entro le 24 ore successive al ricevimento, e ne dà notizia al ministro di culto.

Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia ommesso di effettuarne la trascrizione nel termine prescritto.

Resta ferma la facoltà di celebrare e sciogliere matrimoni religiosi, senza alcun effetto o rilevanza civile, secondo la legge e la tradizione ebraiche.

Articolo 14 Edifici di culto

Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata con il consenso della Comunità competente o dell'Unione.

Tali edifici non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l'Unione.

Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare per l'esercizio delle sue funzioni in tali edifici, senza previo avviso e presi accordi con la Comunità competente.

Articolo 15 Cimiteri

I piani regolatori cimiteriali prevedono su richiesta della Comunità competente per territorio reparti speciali per la sepoltura di defunti ebrei.

Alla Comunità che faccia domanda di aver un reparto proprio è data dal sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.

Le sepolture nei cimiteri delle Comunità e nei reparti ebraici dei cimiteri comunali sono perpetue in conformità della legge e della tradizione ebraiche.

A tal fine, fermi restando gli oneri di legge a carico degli interessati, o in mancanza, della Comunità o dell'Unione, le concessioni di cui all'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, sono rinnovate alla scadenza di ogni 99 anni.

L'inumazione nei reparti di cui al secondo comma ha luogo secondo il regolamento emanato dalla Comunità competente.

Nei cimiteri ebraici è assicurata l'osservanza delle prestazioni rituali ebraiche.

Articolo 16

Beni culturali e ambientali

Lo Stato, l'Unione e le Comunità collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e artistico, culturale, ambientale e architettonico, archeologico, archivistico e librario dell'ebraismo italiano.

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa sarà costituita una Commissione mista per le finalità di cui al precedente comma e con lo scopo di agevolare la raccolta, il riordinamento e il godimento dei beni culturali ebraici.

La Commissione determina le modalità di partecipazione dell'Unione alla conservazione e alla gestione delle catacombe ebraiche e le condizioni per il rispetto in esse delle prescrizioni rituali ebraiche.

Alla medesima Commissione è data notizia del reperimento di beni di cui al primo comma.

Articolo 17

Comunità ebraiche

Le Comunità ebraiche, in quanto istituzioni tradizionali dell'ebraismo in Italia, sono formazioni sociali originarie che provvedono, ai sensi dello Statuto dell'ebraismo italiano, al soddisfacimento delle esigenze religiose degli ebrei, secondo la legge e la tradizione ebraiche.

La Repubblica italiana prende atto che le Comunità curano l'esercizio del culto, l'istruzione e l'educazione religiosa, promuovono la cultura ebraica, provvedono a tutelare gli interessi collettivi degli ebrei in sede locale, contribuiscono secondo la legge e la tradizione ebraiche all'assistenza degli appartenenti delle Comunità stesse.

Le Comunità israelitiche di Ancona, Bologna, Casale Monferrato, Ferrara, Firenze, Genova, Livorno, Mantova, Merano, Milano, Modena, Napoli, Padova, Parma, Pisa, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Vercelli e Verona conservano la personalità giuridica e l'assetto territoriale di cui sono attualmente dotate e assumono la denominazione di Comunità ebraiche.

La costituzione di nuove Comunità, nonché la modifica delle rispettive circoscrizioni territoriali, la

unificazione o la estinzione di quelle esistenti, sono riconosciute con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato, su domanda congiunta della Comunità e dell'Unione.

Articolo 18

Unione delle Comunità

L'Unione delle Comunità israelitiche italiane conserva la personalità giuridica di cui è attualmente dotata e assume la denominazione di Unione delle Comunità ebraiche italiane.

L'Unione è l'ente rappresentativo della confessione ebraica nei rapporti con lo Stato e per le materie di interesse generale dell'ebraismo.

L'Unione cura e tutela gli interessi religiosi degli ebrei in Italia; promuove la conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici; coordina ed integra l'attività delle Comunità: mantiene i contatti con le collettività e gli enti ebraici degli altri paesi.

Articolo 19

Deposito dello Statuto

Lo Statuto dell'ebraismo italiano è depositato dall'Unione presso il Ministero dell'interno subito dopo la sua adozione da parte dell'Unione medesima.

Le successive modifiche sono depositate a cura dell'Unione presso il Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla loro adozione.

Presso il Ministero dell'interno sono altresì depositati gli statuti degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti e le loro eventuali modifiche.

Il Ministero rilascia copia di tali atti attestandone la conformità al testo depositato.

Articolo 20

Enti ebraici civilmente riconosciuti

Altre istituzioni ed enti ebraici aventi sede in Italia possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, in quanto abbiano fini di religione o di culto ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, lettera a), e siano approvati dalla Comunità competente per territorio e dall'Unione. Il loro riconoscimento ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

Conservano la personalità giuridica i seguenti enti aventi finalità di culto che svolgono altresì attività diverse da quelle di cui all'articolo 25, secondo comma, lettera a):

- Asili infantili israelitici - Roma;
- Ospedale israelitico - Roma;
- Casa di riposo per israeliti poveri ed invalidi - Roma;
- Orfanotrofio israelitico italiano «G. e V. Pitigliani» - Roma;
- Deputazione ebraica di assistenza e servizio sociale - Roma;

Ospizio israelitico e ospedale «Settimio Saadun» - Firenze;

Società israelitica di misericordia - Siena.

Le istituzioni ed enti ebraici che acquistano o conservano la personalità giuridica ai sensi della legge di approvazione della presente intesa assumono la qualifica di enti ebraici civilmente riconosciuti.

Articolo 21

Mutamento degli enti ebraici

Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza degli enti ebraici civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Presidente della Repubblica, sentita l'Unione e udito il parere del Consiglio di Stato.

La estinzione degli enti ebraici civilmente riconosciuti ha efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento dell'organo statutariamente competente che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione.

L'Unione o la Comunità interessata trasmette il provvedimento al Ministro dell'interno che, con proprio decreto, dispone l'iscrizione di cui al terzo comma e provvede alla devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto. Tale devoluzione avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'organo statutariamente competente, salvi in ogni caso la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie, e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti da parte delle persone giuridiche.

Articolo 22

Estinzione di enti ebraici

Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa sono soppressi i seguenti enti:

- Pio istituto Trabotti - Mantova;
- Opere pie israelitiche - Torino;
- Compagnia della misericordia israelitica - Vercelli;
- Asilo infantile «Levi» - Vercelli;
- Opera pia «Foa» - Vercelli;
- Pia opera di misericordia israelitica - Verona;
- Opera pia Moisè Vita Jacur - Verona;
- Opera pia Carolina Calabi - Verona;
- Pia scuola israelitica di lavori femminili - Verona;
- Opera pia beneficenza israelitica - Livorno;
- Opera pia Moar Abetulot - Livorno;

Opera del tempio israelitico - Bologna;
Opere pie israelitiche unificate - Alessandria;
Istituto Infantile ed elementare israelitico «Clava» - Asti;
Congregazione israelitica di carità e beneficenza - Asti;
Opera di beneficenza israelitica - Casale Monferrato (Alessandria);
Ospizio marino israelitico italiano «Lazzaro Levi» - Ferrara;
Ospizio marino israelitico - Firenze;
Opere pie israelitiche - Padova;
Fondazione Lelio professor Della Torre - Padova;
Istituto per l'assistenza agli israeliti poveri - Merano.

La soppressione di altri enti ebraici civilmente riconosciuti può essere disposta mediante delibera dei rispettivi organi amministrativi da adottarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.

Il patrimonio degli enti soppressi a termini del primo e secondo comma è trasferito alle Comunità di appartenenza.

I trasferimenti e tutti gli atti ed adempimenti necessari a norma di legge sono esenti da ogni tributo ed onere se effettuati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.

Articolo 23

Registro delle persone giuridiche

L'Unione delle Comunità, le Comunità e gli altri enti ebraici civilmente riconosciuti devono iscriversi, agli effetti civili, nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.

A tal fine l'Unione e le Comunità depositano lo Statuto dell'ebraismo italiano indicando le rispettive sedi, il cognome e nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

Per gli altri enti ebraici civilmente riconosciuti, nel registro delle persone giuridiche devono comunque risultare, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza di ciascun ente.

All'Unione, alle Comunità, e agli altri enti ebraici civilmente riconosciuti non può essere fatto, ai fini della registrazione, un trattamento diverso da quello previsto per le persone giuridiche private.

Decorso il termine di cui al primo comma, l'Unione, le Comunità e gli altri enti ebraici civilmente riconosciuti possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Articolo 24

Attività degli enti ebraici

L'attività di religione e di culto dell'Unione, delle Comunità e degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti si svolge a norma dello Statuto dell'ebraismo italiano e degli statuti dei predetti enti senza ingerenze da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.

La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione dell'Unione, delle Comunità e degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo degli organi competenti a norma dello Statuto, senza ingerenze da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.

Per l'acquisto di beni immobili, per l'accettazione di donazioni ed eredità e per il conseguimento di legati da parte degli enti predetti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.

Articolo 25

Attività di religione e di culto e attività diverse

La Repubblica italiana prende atto che secondo la tradizione ebraica le esigenze religiose comprendono quelle di culto, assistenziali e culturali.

Agli effetti delle leggi civili si considerano peraltro:

a) attività di religione o di culto, quelle dirette all'espletamento del magistero rabbinico, all'esercizio del culto, alla prestazione di servizi rituali, alla formazione dei rabbini, allo studio dell'ebraismo e all'educazione ebraica;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, comunque, le attività commerciali o a scopo di lucro.

Articolo 26

Regime tributario

Agli effetti tributari l'Unione, le Comunità e gli enti ebraici civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fini di beneficenza o di istruzione.

Tali enti hanno il diritto di svolgere liberamente attività diverse da quelle di religione o di culto che restano, però, soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

Articolo 27

Costruzione di edifici di culto

Gli impegni finanziari per la costruzione di edifici di culto e delle relative pertinenze destinate ad attività connesse sono determinati dalle autorità civili competenti secondo le disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.

Gli edifici di culto e le predette pertinenze, costruiti con contributi regionali e comunali, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, se non sono decorsi almeno venti anni dalla erogazione del contributo. Il vincolo è trascritto nei registri immobiliari.

Tale vincolo può essere estinto prima del compimento del termine, d'intesa tra la Comunità competente e l'autorità civile erogante, previa restituzione delle somme percepite a titolo di contributo, in proporzione alla riduzione del termine, e con rivalutazione determinata in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Gli atti e i negozi che comportino violazione del vincolo sono nulli.

Articolo 28

Istituzioni ebraiche di assistenza

L'assistenza da parte delle istituzioni ebraiche che svolgono attività assistenziale e sanitaria non pregiudica per gli ebrei ivi assistiti il godimento dei diritti riconosciuti dalle leggi civili nella specifica materia.

Non può comunque essere fatto alle predette istituzioni ebraiche un trattamento diverso da quello che le leggi civili prevedono per altre istituzioni private che erogano servizi assistenziali e sanitari.

Nelle istituzioni ebraiche che svolgono attività assistenziale e sanitaria è garantito il diritto di libertà religiosa ad ogni utente. Gli assistiti e ricoverati di altro credo religioso che ne facciano richiesta hanno diritto all'assistenza religiosa senza limiti di orario, da parte del ministro del culto di appartenenza. In ogni caso gli ospedali ebraici non sono tenuti a disporre il servizio di assistenza religiosa previsto dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

Articolo 29

Deducibilità dei contributi

La Repubblica italiana prende atto che le entrate delle Comunità ebraiche di cui all'articolo 17 sono costituite anche dai contributi annuali dovuti, a norma dello Statuto, dagli appartenenti alle medesime.

A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della intesa integrativa dell'intesa del 27 febbraio 1987, le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo, agli effetti della imposta sul reddito delle persone fisiche, i predetti contributi annuali versati alle Comunità stesse, relativi al periodo di imposta nel quale sono stati versati, nonché le erogazioni liberali in denaro relative allo stesso periodo, eseguite in favore della Unione delle Comunità ebraiche italiane ovvero delle Comunità di cui all'articolo 18 della legge 8 marzo

1989, n. 101, fino all'importo complessivo di lire due milioni (13).

Le modalità relative sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile e dell'aliquota IRPEF ad opera di una apposita commissione paritetica, nominata dalla autorità governativa e dall'Unione delle Comunità ebraiche italiane (13).

(13) Comma così sostituito dall'art. 4 dell'intesa approvata con L. 20 dicembre 1996, n. 638.

Articolo 30

Dipendenti dell'Unione e delle Comunità

Nulla è innovato quanto al regime giuridico e previdenziale dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Unione e delle Comunità in atto al momento dell'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.

I ministri di culto di cui all'articolo 2 possono essere iscritti al Fondo speciale di previdenza e assistenza per i ministri di culto.

Articolo 31

Norme di attuazione

Le autorità competenti, nell'emanare norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dall'Unione e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Articolo 32

Ulteriori intese

Le parti sottoporrono a nuovo esame il contenuto della presente intesa al termine del decimo anno dalla data dell'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa stessa.

Ove, nel frattempo, una delle parti ravvisasse la opportunità di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di ulteriori intese e con la conseguente presentazione al Parlamento di appositi disegni di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti della confessione ebraica con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità dell'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso tra il Governo e l'Unione.

Articolo 33

Entrata in vigore

Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, sono abrogati il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, e il regio decreto 19 novembre 1931, n. 1561, sulle Comunità israel-

tiche e sull'Unione ed ogni altra norma contrastante con la legge stessa.

Cessano altresì di avere efficacia nei confronti dell'Unione, delle Comunità nonché degli enti, istituzioni, persone appartenenti all'ebraismo in Italia le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, sui culti ammessi nello Stato.

In deroga a quanto previsto dal primo comma restano soggette alle disposizioni dei regi decreti ivi menzionati la formazione e l'approvazione dei bilanci preventivi delle Comunità e dell'Unione deliberati nell'anno dell'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa e la riscossione dei relativi contributi.

Le disposizioni di cui all'articolo 29 si applicano a partire dal primo periodo d'imposta successivo a

quello della legge di approvazione della presente intesa.

Articolo 34

Legge di approvazione dell'intesa

In conformità e in ottemperanza al disposto dell'articolo 8, secondo comma, della Costituzione, il Congresso straordinario dell'Unione approva il nuovo Statuto dell'ebraismo italiano.

Successivamente al deposito di detto Statuto ai sensi dell'articolo 19 della presente intesa il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della medesima, alla quale sarà allegato il testo dell'intesa.

Roma, 27 febbraio 1987.

Il Presidente del Consiglio Il Presidente
(On. Bettino CRAXI) (Prof. Tullia ZEVI)

Legge 5 ottobre 1993, n. 409 (Integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione).

1. Rapporti finanziari tra lo Stato e la Tavola valdese.

1. I rapporti finanziari tra lo Stato e le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese sono regolati dalle disposizioni degli articoli seguenti, sulla base dell'intesa stipulata il 25 gennaio 1993, allegata alla presente legge, che integra l'intesa tra lo Stato e la Tavola valdese firmata in data 21 febbraio 1984 ed approvata con legge 11 agosto 1984, n. 449.

2. Integrazione dell'intesa 1984.

1. La Repubblica italiana e la Tavola valdese, considerato che dopo la stipulazione dell'intesa in data 21 febbraio 1984, approvata con legge 11 agosto 1984, n. 449, ed a seguito delle innovazioni introdotte nei rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose, la Camera dei deputati ha approvato il 17 aprile 1985 l'ordine del giorno n. 9/2337/3, inteso a garantire il pluralismo che informa l'ordinamento giuridico italiano, e considerato che per la sua attuazione è necessario procedere a modificazione della predetta intesa con le forme dell'articolo 20, secondo comma, della legge di approvazione, hanno convenuto di integrarla con le seguenti disposizioni.

3. Deduzione agli effetti dell'IRPEF.

1. La Repubblica italiana prende atto che le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese intendono provvedere al mantenimento del culto ed al sostentamento dei ministri unicamente a mezzo di offerte volontarie.

2. Premesso quanto stabilito al comma 1, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di L. 2.000.000, a favore della Tavola valdese per i fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'ordinamento valdese.

3. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, previo accordo con la Tavola valdese.

4. Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF.

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la Tavola valdese concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, e 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, e con gli enti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. La Tavola valdese utilizzerà le somme devolute a tale titolo dai contribuenti esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamente, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese verranno indicate con la denominazione «Chiesa evangelica valdese (Unione delle Chiese metodiste e valdesi)».

3. La Tavola valdese non partecipa all'attribuzione della quota relativa ai contribuenti che non si sono espressi in merito. Gli importi relativi rimangono di pertinenza dello Stato.

4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponderà annualmente, entro il mese di giugno, alla Tavola valdese la somma risultante dall'applicazione del comma 1, calcolata dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione alle Chiese rappresentate dalla Tavola valdese.

5. La Tavola valdese, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, trasmette al Ministro dell'interno un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione.

6. Il rendiconto di cui al comma 5 dovrà precisare gli interventi effettuati in Italia e all'estero ed i soggetti attraverso i quali tali interventi siano stati eventualmente operati, con specificazione delle somme attribuite a ciascun intervento.

7. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui ai commi 5 e 6, ne trasmette copia, con propria relazione, ai Ministri del tesoro e delle finanze.

5. Commissione paritetica.

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 3 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 4 ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dalla Tavola valdese.

6. Norma di copertura.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in lire 1.700 milioni per l'anno 1994 ed in annue lire 1.100 milioni a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Allegato

Integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione

Articolo 1

Integrazione dell'intesa 1984

La Repubblica italiana e la Tavola valdese, considerato che dopo la stipulazione dell'intesa 21 febbraio 1984, approvata con legge 11 agosto 1984, n. 449, ed a seguito delle innovazioni introdotte nei rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose, la Camera dei deputati ha approvato il 17 aprile 1985 l'ordine del giorno n. 9/2337/3, inteso a garantire il pluralismo che informa l'ordinamento giuridico italiano, e considerato che per la sua attuazione è necessario procedere a modificazione della predetta intesa con le forme dell'articolo 20, secondo comma, della legge di approvazione, convengono di integrarla con le seguenti disposizioni.

Articolo 2

Deduzione agli effetti dell'IRPEF

1. La Repubblica italiana prende atto che le chiese rappresentate dalla Tavola valdese intendono provvedere al mantenimento del culto ed al sostentamento dei ministri unicamente a mezzo di offerte volontarie.

2. Ciò premesso, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddi-

to complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire 2.000.000, a favore della Tavola valdese per i fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'ordinamento valdese.

3. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze previo accordo con la Tavola valdese.

Articolo 3

Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, la Tavola valdese concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, e 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, e con gli enti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. La Tavola valdese utilizzerà le somme devolute a tale titolo dai contribuenti esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero e ciò sia direttamente, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo le chiese rappresentate dalla Tavola valdese verranno indicate con la denominazione «Chiesa evangelica valdese (Unione delle Chiese metodiste e valdesi)».

3. La Tavola non partecipa ad attribuzione della quota relativa ai contribuenti che non si sono espressi in merito. Gli importi relativi rimangono di pertinenza dello Stato.

4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al precedente comma 1 lo Stato corrisponderà annualmente, entro il mese di giugno, alla Tavola valdese la somma risultante dall'applicazione del comma 1, calcolata dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione alle Chiese rappresentate dalla Tavola valdese.

5. La Tavola valdese, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, trasmette al Ministro dell'interno un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione.

6. Tale rendiconto dovrà precisare gli interventi effettuati in Italia e all'estero ed i soggetti attraverso i quali tali interventi siano stati eventualmente

operati con specificazione delle somme attribuite a ciascun intervento.

7. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui ai due commi precedenti, ne trasmette copia, con propria relazione, ai Ministri del tesoro e delle finanze.

Articolo 4

Commissione paritetica

Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'arti-

colo 2 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 3, ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dalla Tavola valdese.

Articolo 5

Norma finale

Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

Legge 12 aprile 1995, n. 116 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI)).

1. Rapporti tra Stato ed UCEBI.

1. I rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI) sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base dell'intesa stipulata il 29 marzo 1993, allegata alla presente legge.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia ed applicabilità nei confronti dell'UCEBI, delle Chiese da essa rappresentate e degli enti, istituzioni, associazioni, organismi e delle persone che in essa hanno parte, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

2. Libertà religiosa

1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia dell'UCEBI, liberamente organizzata secondo il proprio ordinamento. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri, l'organizzazione dell'UCEBI, delle Chiese da essa rappresentate, degli enti, delle istituzioni, delle associazioni e degli organismi in essa aventi parte, le relazioni fra essi intercorrenti e gli atti in materia disciplinare e spirituale si svolgono senza alcuna ingerenza da parte dello Stato.

3. Ministri dell'UCEBI.

1. L'UCEBI, attesa l'esistenza di una pluralità di ministeri al suo interno, comunica agli organi competenti i nominativi dei ministri designati per i compiti previsti negli articoli 5, 6, 7 e 10.

4. Esercizio della libertà religiosa

1. L'appartenenza alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza in istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto, secondo quanto disposto dagli articoli 5, 6 e 7.

5. Assistenza spirituale agli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri servizi assimilati.

1. Gli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri servizi assimilati che lo richiedono hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attività religiose ed ecclesiastiche del-

le Chiese rappresentate dall'UCEBI, nelle località ove essi si trovano per ragione del loro servizio.

2. Qualora nelle località ove essi si trovano per ragione del loro servizio non esistano Chiese rappresentate dall'UCEBI, i soggetti di cui al comma 1 che lo richiedono possono comunque ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il permesso di frequentare la Chiesa evangelica più vicina. Ove in ambito provinciale non ci sia alcuna attività di culto di Chiese rappresentate dall'UCEBI, la Chiesa più vicina invia il ministro a ciò designato per prestare l'assistenza spirituale e presiedere le riunioni nei locali messi a disposizione dall'ente competente.

3. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al comma 1 aventi parte nelle Chiese rappresentate dall'UCEBI, l'ente competente adotta le misure necessarie, d'intesa con i familiari del defunto, per assicurare che il funerale segua secondo le liturgie delle Chiese battiste.

4. I ministri dell'UCEBI, che prestano servizio militare o assimilati, sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi del servizio, anche il ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedano.

5. Tali forme di assistenza si svolgono senza alcun onere finanziario per lo Stato.

6. Assistenza spirituale ai ricoverati.

1. L'assistenza spirituale ai ricoverati aventi parte nelle Chiese rappresentate dall'UCEBI e agli altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo o nei pensionati, è assicurata dalla Chiesa più vicina fra quelle rappresentate dall'UCEBI. L'accesso nei suddetti istituti dei ministri, designati dalle Chiese a prestare assistenza spirituale, è libero e senza limiti di orario.

2. Le direzioni di tali istituti sono tenute a trasmettere alle Chiese suddette le richieste di assistenza spirituale ricevute dai ricoverati.

3. Tale assistenza è prestata senza alcun onere per lo Stato o per altri enti pubblici.

7. Assistenza spirituale ai detenuti.

1. Negli istituti penitenziari l'assistenza spirituale ai detenuti è assicurata dalle Chiese rappresentate dall'UCEBI attraverso ministri da loro designati e inclusi dall'UCEBI nell'apposita lista di cui all'articolo 3. Tali ministri sono compresi nella categoria dei soggetti che possono visitare senza particolare autorizzazione gli istituti medesimi.

2. L'assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri designati, in locali idonei messi a disposizione dalla direzione dell'istituto penitenziario.

3. La direzione informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti la Chiesa più vicina fra quelle rappresentate dall'UCEBI perché possa provvedere in merito.

4. Tale assistenza è prestata senza alcun onere finanziario per lo Stato e per gli altri enti pubblici.

8. Insegnamento religioso.

1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà parentale o la tutela su di essi.

2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede affinché l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e affinché non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline.

3. In ogni caso, non possono essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto.

9. Richieste in ordine allo studio del fatto religioso.

1. La Repubblica italiana, allo scopo di garantire che la scuola pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile, aperto al contributo di tutte le componenti della società, assicura alle Chiese rappresentate dall'UCEBI il diritto di rispondere alle richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, nel quadro delle attività culturali previste dall'ordinamento scolastico dello Stato.

2. L'esercizio di tale diritto avviene senza alcun onere finanziario per lo Stato.

10. Matrimonio.

1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili al matrimonio celebrato davanti ad un ministro, cittadino italiano, a ciò designato da una Chiesa avente parte nell'UCEBI, a condizione che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni nella casa comunale e che l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile.

2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo la previsione del comma 1 comunicano tale intento all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

3. L'ufficiale dello stato civile, dopo avere proceduto alle pubblicazioni, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del comma 1 e nel comune indicato dai nubendi, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, mediante lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

4. Il ministro, davanti al quale è avvenuta la celebrazione nuziale, compila immediatamente dopo, in duplice originale, l'atto di matrimonio, al quale allega uno dei nulla osta rilasciati dall'ufficiale dello stato civile. Non oltre cinque giorni dopo la celebrazione, il ministro, davanti al quale questa è avvenuta, trasmette all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo un originale dell'atto di matrimonio ed il secondo originale del nulla osta.

5. L'ufficiale dello stato civile, verificata la formale regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta, trascrive l'atto stesso entro le ventiquattro ore dal ricevimento, dandone notizia al ministro che glielo ha inviato.

6. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile per qualsiasi ragione abbia eseguito la trascrizione oltre i termini prescritti.

11. Riconoscimento di enti ecclesiastici.

1. Ferma restando la personalità giuridica dell'Ente patrimoniale dell'UCEBI, ente ecclesiastico riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1961, n. 19, sono riconosciute come enti ecclesiastici le Chiese costituite in ente nell'ordinamento battista, ai sensi dell'articolo 22 del Patto costitutivo, aventi sede in Italia. Il riconoscimento è concesso su domanda del Presidente dell'UCEBI, che allega la delibera motivata dall'Assemblea generale unitamente allo statuto della Chiesa come documenti idonei a dar titolo al riconoscimento.

2. Possono essere altresì riconosciute come enti ecclesiastici le istituzioni costituite in ente nell'ordinamento battista, con sede in Italia, che abbiano fine di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione o assistenza.

3. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri, a scopi missionari e di evangelizzazione, all'educazione cristiana;

b) attività diverse da quelle di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e

cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

4. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere ecclesiastico ed ai fini che l'ente si propone.

5. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato.

12. Gestione degli enti ecclesiastici.

1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici riconosciuti si svolgono sotto il controllo dei competenti organi a norma dell'ordinamento battista e senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.

2. Gli acquisti di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento di legati sono soggetti all'autorizzazione prevista dalle leggi civili per gli acquisti delle persone giuridiche.

13. Iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

1. Gli enti ecclesiastici devono iscriversi agli effetti civili nel registro delle persone giuridiche, nel quale, oltre alle indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

2. L'Ente patrimoniale dell'UCEBI deve effettuare tale iscrizione entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, l'Ente patrimoniale dell'UCEBI può concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

14. Regime tributario degli enti ecclesiastici.

1. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, aventi fine di culto, come anche le loro attività dirette a tale scopo, sono equiparati a quelli aventi fini di istruzione e di assistenza.

2. Le attività diverse da quelle di culto svolte da tali enti sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e dei fini degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

15. Mutamenti degli enti ecclesiastici.

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di uno degli enti ecclesiastici acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Ministro dell'interno, sentito il presidente dell'UCEBI e udito il parere del Consiglio di Stato.

3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte del presidente dell'UCEBI determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalità giuridica dell'ente stesso.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'Assemblea generale dell'UCEBI, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie, e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

16. Deduzione agli effetti IRPEF.

1. La Repubblica italiana prende atto che le Chiese rappresentate dall'UCEBI intendono provvedere al mantenimento del culto e al sostentamento dei ministri unicamente a mezzo di offerte volontarie.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire 2 milioni, a favore dell'UCEBI per i fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'UCEBI.

3. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, previo accordo con l'UCEBI.

4. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui al comma 2 ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'UCEBI.

17. Tutela degli edifici di culto.

1. Gli edifici aperti al culto pubblico da parte delle Chiese aventi parte nell'UCEBI non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l'UCEBI.

2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza aver preso accordi con i ministri delle singole Chiese.

18. Tutela dei beni culturali.

1. La Repubblica italiana e l'UCEBI si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione

dei beni afferenti il patrimonio storico e culturale delle Chiese rappresentate dall'UCEBI.

19. Manifestazione del pensiero religioso.

1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle Chiese rappresentate dall'UCEBI, effettuate all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e degli edifici ecclesiastici utilizzati dalle suddette Chiese, e le altre collette a fini ecclesiastici avvengono senza autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.

2. Considerato che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si tiene conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dalle Chiese facenti parte dell'UCEBI operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della gestione ed un'adeguata pluralità di emittenti in conformità alla disciplina del settore.

20. Regime tributario degli assegni corrisposti ai ministri dell'UCEBI.

1. Gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri iscritti nei ruoli dell'UCEBI sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente.

21. Trasferimenti di beni.

1. I trasferimenti di beni immobili in favore dell'Ente patrimoniale dell'UCEBI della Philadelphia s.r.l., di cui all'atto a rogito del dottor Antonio Califano, coadiutore del notaio Nazareno Dobici di Roma, in data 27 dicembre 1974, repertorio n. 806489/23921, dalla The Spezia Mission Limited, di cui all'atto a rogito del notaio Alberto Politi in Roma in data 9 febbraio 1978, repertorio n. 2071/697, dalla SPES s.r.l., di cui all'atto a rogito del dottor Nazareno Dobici di Roma in data 13 novembre 1974, repertorio n. 805445/23733, e dal Foreign Mission Board of the Southern Baptist Convention, di cui all'atto a rogito del notaio Alberto Politi di Roma in data 2 marzo 1993, repertorio n. 31787/12226, sono esenti da ogni tributo ed onere, fatte salve le somme già percepite dall'amministrazione finanziaria.

22. Norme di attuazione.

1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, debbono tener conto delle esigenze fatte loro presenti dall'UCEBI e avviano, se richieste, opportune consultazioni.

23. Norme contrastanti.

1. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia ed applicabilità nei confronti delle Chiese, istituzioni, enti, associazioni e organismi rappresentati dall'UCEBI, nonché delle persone che in essi hanno parte, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

24. Ulteriori intese.

1. Le parti sottoporrono a nuovo esame il contenuto dell'allegata intesa al termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle Chiese rappresentate dall'UCEBI con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

25. Copertura finanziaria.

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 16, valutate in lire 935 milioni per l'anno 1996 ed in lire 550 milioni annue a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Allegato

Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione

PREAMBOLO

La Repubblica italiana, richiamandosi ai principi di libertà religiosa garantiti dalla Costituzione e ai diritti di libertà di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e ratifiche e dai patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti civili e

politici del 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI), richiamandosi alla parola dell'Evangelo da cui discendono, al fine della presente intesa, i seguenti principi:

1) il battesimo dei credenti e la pari responsabilità di essi davanti a Dio e nei reciproci rapporti ecclesiastici;

2) il valore della Chiesa locale, quale autonoma assemblea di credenti in cui si esprime visibilmente la Chiesa di Cristo;

3) la non ingerenza reciproca fra Stato e Chiese nel rispetto dell'ordinamento costituzionale dello Stato;

considerato che in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo, della Costituzione, le Confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base d'intese con le relative rappresentanze; ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929 e 1930 non è idonea a regolare i reciproci rapporti, riconosciuta l'opportunità di addivenire alla predetta intesa;

convengono che la legge di approvazione della presente intesa sostituisce a ogni effetto la legislazione sui culti ammessi nei confronti dell'UCEBI, delle Chiese, delle persone, degli enti, istituzioni, associazioni e organismi in essa UCEBI aventi parte.

Nell'addivenire alla presente intesa la Repubblica italiana prende atto che:

l'UCEBI, a nome delle Chiese da essa rappresentate e dei singoli che in queste hanno parte, afferma che la fede non necessita di tutela penale diretta, l'UCEBI, a nome delle Chiese da essa rappresentate e dei singoli che in queste hanno parte, dichiara, coerentemente con i principi della loro fede, di voler continuare a sostenere tutte le spese inerenti all'esercizio del culto senza oneri a carico dello Stato o di altri enti pubblici.

Articolo 1

Abrogazione della normativa sui culti ammessi

1. Con l'entrata in vigore nella legge di approvazione della presente intesa cessano di avere efficacia ed applicabilità nei confronti dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI), delle Chiese da essa rappresentate e degli enti, istituzioni, associazioni, organismi e delle persone che in essa hanno parte, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

Articolo 2

Libertà religiosa

1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia dell'UCEBI, liberamente organizzata secondo il

proprio ordinamento. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri, l'organizzazione dell'UCEBI, delle Chiese da essa rappresentate, degli enti, delle istituzioni, delle associazioni e degli organismi in essa aventi parte; le relazioni fra essi intercorrenti, gli atti in materia disciplinare e spirituale si svolgono senza alcuna ingerenza da parte dello Stato.

Articolo 3

Ministri dell'UCEBI

1. L'UCEBI, attesa l'esistenza di una pluralità di ministeri al suo interno, comunica agli organi competenti i nominativi dei ministri designati per i compiti previsti negli articoli 5, 6, 7 e 10 della presente intesa.

Articolo 4

Esercizio della libertà religiosa

1. L'appartenenza alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza in istituti di prevenzione e pena, non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto, secondo quanto disposto dagli articoli 5, 6 e 7.

Articolo 5

Assistenza spirituale agli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri servizi assimilati

1. Gli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri servizi assimilati che lo richiedono hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attività religiose ed ecclesiastiche delle Chiese rappresentate dall'UCEBI, nelle località ove essi si trovano per ragione del loro servizio.

2. Qualora nelle località ove essi si trovano per ragione del loro servizio non esistano Chiese

rappresentate dall'UCEBI, i soggetti di cui al comma 1 che lo richiedono possono comunque ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il permesso di frequentare la Chiesa evangelica più vicina. Ove in ambito provinciale non ci sia alcuna attività di culto di Chiese rappresentate dall'UCEBI, la Chiesa più vicina invia il ministro a ciò designato per prestare l'assistenza spirituale e presiedere le riunioni nei locali messi a disposizione dall'ente competente.

3. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al comma 1 aventi parte nelle Chiese rappresentate dall'UCEBI, l'ente competente adotta le misure necessarie, d'intesa con i familiari del defunto, per assicurare che il funerale segua secondo le liturgie delle Chiese battiste.

4. I ministri dell'UCEBI, che prestano servizio militare o assimilati, sono posti in condizione di po-

ter svolgere, unitamente agli obblighi del servizio, anche il ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedano.

5. Tali forme di assistenza si svolgono senza alcun onere finanziario per lo Stato.

Articolo 6

Assistenza spirituale ai ricoverati

1. L'assistenza spirituale ai ricoverati aventi parte nelle Chiese rappresentate dall'UCEBI e agli altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo o nei pensionati, è assicurata dalla Chiesa più vicina fra quelle rappresentate dall'UCEBI. L'accesso nei suddetti istituti dei ministri, designati dalle Chiese a prestare assistenza spirituale, è libero e senza limiti di orario.

2. Le direzioni di tali istituti sono tenute a trasmettere alle Chiese suddette le richieste di assistenza spirituale ricevute dai ricoverati.

3. Tale assistenza è prestata senza alcun onere per lo Stato o per altri enti pubblici.

Articolo 7

Assistenza spirituale ai detenuti

1. Negli istituti penitenziari l'assistenza spirituale ai detenuti è assicurata dalle Chiese rappresentate dall'UCEBI attraverso ministri da loro designati e inclusi dall'UCEBI nell'apposita lista di cui all'articolo 3. Tali ministri sono compresi nella categoria dei soggetti che possono visitare senza particolare autorizzazione gli istituti medesimi.

2. L'assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri designati, in locali idonei messi a disposizione dalla direzione dell'istituto penitenziario.

3. La direzione informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti la Chiesa più vicina fra quelle rappresentate dall'UCEBI perché possa provvedere in merito.

4. Tale assistenza è prestata senza alcun onere finanziario per lo Stato e gli altri enti pubblici.

Articolo 8

Insegnamento religioso nelle scuole

1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà parentale o la tutela su di essi.

2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e a che non siano previste

forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline.

3. In ogni caso, non possono essere richieste agli alunni pratiche religiose o atti di culto.

Articolo 9

Richieste in ordine allo studio del fatto religioso

1. La Repubblica italiana, allo scopo di garantire che la scuola pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile, aperto al contributo di tutte le componenti della società, assicura alle Chiese rappresentate dall'UCEBI il diritto di rispondere alle richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, nel quadro delle attività culturali previste dall'ordinamento scolastico dello Stato.

2. L'esercizio di tale diritto avviene senza alcun onere finanziario per lo Stato.

Articolo 10

Matrimonio

1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili al matrimonio celebrato davanti ad un ministro, cittadino italiano, a ciò designato da una Chiesa avente parte nell'UCEBI, a condizione che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni nella casa comunale e che l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile.

2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo la previsione del comma 1 comunicano tale intento all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

3. L'ufficiale dello stato civile, dopo avere proceduto alle pubblicazioni, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del comma 1 e nel comune indicato dai nubendi, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, mediante lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

4. Il ministro, davanti al quale è avvenuta la celebrazione nuziale, compila immediatamente dopo, in duplice originale, l'atto di matrimonio, al quale allega uno dei nulla osta rilasciati dall'ufficiale dello stato civile. Non oltre cinque giorni dopo la celebrazione, il ministro, davanti al quale questa è avvenuta, trasmette all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo un originale dell'atto di matrimonio ed il secondo originale del nulla osta.

5. L'ufficiale dello stato civile, verificata la formale regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta, trascrive l'atto stesso entro le ventiquattro ore

dal ricevimento, dandone notizia al ministro che glielo ha inviato.

6. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile per qualsiasi ragione abbia eseguito la trascrizione oltre i termini prescritti.

Articolo 11

Riconoscimento di enti ecclesiastici

1. Ferma restando la personalità giuridica dell'Ente patrimoniale dell'UCEBI, ente ecclesiastico riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1961, n. 19, sono riconosciute come enti ecclesiastici le Chiese costituite in ente nell'ordinamento battista, ai sensi dell'articolo 22 del Patto costitutivo, aventi sede in Italia. Il riconoscimento è concesso su domanda del Presidente dell'UCEBI, che allega la delibera motivata dall'Assemblea generale unitamente allo statuto della Chiesa come documenti idonei a dar titolo al riconoscimento.

2. Possono essere altresì riconosciute come enti ecclesiastici le istituzioni costituite in ente nell'ordinamento battista, con sede in Italia, che abbiano fine di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione o assistenza.

3. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri, a scopi missionari e di evangelizzazione, all'educazione cristiana;

b) attività diverse da quelle di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

4. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la corrispondenza dell'ente, di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere ecclesiastico ed ai fini che l'ente si propone.

5. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato.

Articolo 12

Gestione degli enti ecclesiastici

1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici riconosciuti si svolgono sotto il controllo dei competenti organi a norma dell'ordinamento battista e senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.

2. Gli acquisti di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento di legati sono soggetti all'autorizzazione prevista dalle leggi civili per gli acquisti delle persone giuridiche.

Articolo 13

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche

1. Gli enti ecclesiastici devono iscriversi agli effetti civili nel registro delle persone giuridiche, nel quale, oltre alle indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

2. L'Ente patrimoniale dell'UCEBI deve effettuare tale iscrizione entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.

3. Decorso il termine di cui al comma precedente, l'ente patrimoniale dell'UCEBI può concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Articolo 14

Regime tributario degli enti ecclesiastici

1. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, aventi fine di culto, come pure le loro attività dirette a tale scopo, sono equiparati a quelli aventi fini di istruzione e di assistenza.

2. Le attività diverseda quelle di culto, svolte da tali enti, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e dei fini degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

Articolo 15

Mutamenti degli enti ecclesiastici

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di uno degli enti suddetti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Ministro dell'interno, sentito il presidente dell'UCEBI e udito il parere del Consiglio di Stato.

3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte del presidente dell'UCEBI determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalità giuridica dell'ente stesso.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'Assemblea generale dell'UCEBI, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie, e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

Articolo 16

Deduzione agli effetti IRPEF

1. La Repubblica italiana prende atto che le Chiese rappresentate dall'UCEBI intendono prov-

vedere al mantenimento del culto ed al sostentamento dei ministri unicamente a mezzo di offerte volontarie.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire 2.000.000, a favore dell'UCEBI per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'UCEBI.

3. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, previo accordo con l'UCEBI.

4. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui al comma 2 ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'UCEBI.

Articolo 17

Tutela degli edifici di culto

1. Gli edifici aperti al culto pubblico da parte delle Chiese aventi parte nell'UCEBI non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l'UCEBI.

2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza aver preso accordi con i ministri delle singole Chiese.

Articolo 18

Tutela dei beni culturali

1. La Repubblica italiana e l'UCEBI si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti il patrimonio storico e culturale delle Chiese rappresentate dall'UCEBI.

Articolo 19

Manifestazione del pensiero religioso

1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle Chiese rappresentate dall'UCEBI, effettuate all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e degli edifici ecclesiastici utilizzati dalle suddette Chiese, e le altre collette a fini ecclesiastici avvengono senza autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.

2. Considerato che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si tiene conto delle richieste presentate

dalle emittenti gestite dalle Chiese facenti parte dell'UCEBI operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della gestione ed un'adeguata pluralità di emittenti in conformità alla disciplina del settore.

Articolo 20

Regime tributario degli assegni corrisposti ai ministri dell'UCEBI

1. Gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri iscritti nei ruoli dell'UCEBI sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente.

Articolo 21

Trasferimenti di beni

1. I trasferimenti di beni immobili in favore dell'Ente patrimoniale dell'UCEBI dalla Philadelphia s.r.l., di cui all'atto a rogito del dottor Antonio Califano, coadiutore del notaio Nazareno Dobici di Roma, in data 27 dicembre 1974, repertorio n. 806489/23921, dalla The Spezia Mission Limited, di cui all'atto a rogito del notaio Alberto Politi in Roma in data 9 febbraio 1978, repertorio n. 2071/697, dalla SPES s.r.l., di cui all'atto a rogito del dottor Nazareno Dobici di Roma in data 13 dicembre 1974, repertorio n. 805445/23733, e dal Foreign Mission Board of the Southern Baptist Convention, di cui all'atto a rogito del notaio Alberto Politi di Roma in data 2 marzo 1993, repertorio n. 31787/12226, sono esenti da ogni tributo e onere, fatte salve le somme già percepite dall'ammirazione finanziaria.

Articolo 22

Norme di attuazione

1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, debbono tener conto delle esigenze fatte loro presenti dall'UCEBI e avviano, se richieste, opportune consultazioni.

Articolo 23

Norme contrastanti

1. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia e applicabilità nei confronti delle Chiese, istituzioni, enti, associazioni e organismi rappresentati dall'UCEBI, e delle persone che in essi hanno parte dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.

Articolo 24

Ulteriori intese

1. Le parti sottoporrono a nuovo esame il contenuto dell'allegata intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle Chiese rappre-

sentate dall'UCEBI con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Articolo 25

Legge di approvazione dell'intesa

1. Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

Legge 29 novembre 1995, n. 520 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)).

1. Abrogazione della normativa sui culti ammessi.

1. I rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base dell'intesa stipulata il 20 aprile 1993, allegata alla presente legge.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della CELI e delle Comunità, degli enti che ne fanno parte e degli organi e persone che la costituiscono.

2. Libertà religiosa

1. In conformità ai principi della Costituzione, è riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la fede evangelica secondo la confessione luterana di Augusta del 1530 in qualsiasi forma, individuale o associata, di diffonderne e di esercitarne in privato od in pubblico il culto ed i riti.

2. È garantita alle Comunità della CELI, alle loro associazioni ed organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola e lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.

3. Riconoscimento dell'autonomia della CELI.

1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia della CELI e delle Comunità che ne fanno parte, liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti e tradizioni e disciplinate dai propri statuti.

2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, le celebrazioni di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito della CELI e delle sue Comunità, si svolgono senza ingerenza statale.

3. La Repubblica italiana garantisce altresì la libera comunicazione e collaborazione della CELI con il Consiglio Mondiale delle Chiese (CEC), con federazioni ed enti nazionali ed internazionali.

4. Ministri di culto.

1. La Repubblica italiana riconosce il ministero pastorale, diaconale e presbiteriale conferito e riconosciuto dalla CELI.

2. Ai ministri di culto, pastori e laici, nominati dalla CELI e dalle sue Comunità è assicurato il li-

bero esercizio del ministero, nonché il libero svolgimento delle attività di cui all'articolo 22.

3. Ai ministri di culto di cui al comma 2 è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento del proprio ministero.

5. Assistenza spirituale agli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri servizi assimilati.

1. Gli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri servizi assimilati membri delle Comunità della CELI hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio.

2. Qualora non esistano chiese delle Comunità della CELI nel luogo ove prestino il servizio, i soggetti di cui al comma 1 membri di tali Comunità potranno ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa evangelica, anche non luterana, più vicina nell'ambito locale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici della Comunità di appartenenza.

3. Ove in ambito locale non sia in atto alcuna attività delle dette chiese e ve ne sia richiesta, i pastori della CELI o delle Comunità, nonché i consiglieri espressamente all'uopo delegati, possono svolgere riunioni di culto per i soggetti di cui al comma 1 che lo richiedano. L'ente competente, fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio, mette a disposizione i locali necessari e consente l'affissione di appositi avvisi.

4. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al comma 1 facenti parte delle Comunità della CELI, l'ente competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate da un pastore delle Comunità della CELI.

5. I pastori delle Comunità della CELI che prestano servizio militare o assimilati sono posti in condizioni di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedano.

6. Assistenza spirituale ai ricoverati.

1. L'assistenza spirituale ai ricoverati delle Comunità della CELI o ad altri ricoverati di qualunque confessione che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei

pensionati, è assicurata tramite pastori, diaconi e presbiteri delle Comunità della CELI.

2. Il loro accesso ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazione di orario.

3. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare alla Comunità della CELI più vicina le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

7. Assistenza spirituale ai detenuti.

1. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale da pastori, diaconi e presbiteri delle Comunità della CELI.

2. A tal fine le Comunità della CELI trasmettono all'autorità competente l'elenco dei pastori, diaconi e presbiteri responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione delle predette autorità statali competenti, allegando la certificazione di cui all'articolo 8. Tali ministri responsabili sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione. L'assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei soggetti sopra nominati, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario.

3. Il direttore dell'istituto penitenziario informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti la Comunità della CELI più vicina.

8. Certificazione della qualifica di ministro di culto.

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 5, 6 e 7 la CELI rilascia apposita certificazione della qualifica di pastore, diacono o presbitero.

9. Oneri per l'assistenza spirituale.

1. Gli oneri finanziari per l'assistenza spirituale di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono a carico esclusivo delle Comunità della CELI territorialmente competenti.

10. Insegnamento religioso nelle scuole.

1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie, che siano membri delle Comunità della CELI, il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.

2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non potranno essere richiesti ai detti alunni pratiche religiose o atti di culto.

11. Richieste in ordine allo studio del fatto religioso.

1. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati della CELI e delle sue Comunità il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, con modalità concordate con gli organi previsti dall'ordinamento scolastico.

2. Gli oneri finanziari sono comunque a carico delle Comunità della CELI territorialmente competenti.

12. Istituzione di scuole ed istituti di educazione.

1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce alla CELI il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione.

2. Alle scuole che ottengano la parità, ed ai loro alunni, è assicurato un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.

13. Matrimonio.

1. Ferma restando l'autonomia della CELI e delle sue Comunità in materia religiosa e di culto, la CELI riconosce allo Stato italiano esclusiva giurisdizione per quanto concerne gli effetti civili del matrimonio.

2. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili del matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto della CELI, di cittadinanza italiana, a condizione che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni nella casa comunale e che l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile.

3. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo la previsione del comma 2, comunicano tale intento all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

4. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni, accerta che nulla si opponga alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del comma 2 e nel comune indicato dai nubendi, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, mediante lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

5. Il ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione nuziale, compila immediatamente dopo, in duplice originale, l'atto di matrimonio, al quale allega uno dei nulla osta rilasciati dall'ufficiale dello stato civile. Non oltre cinque giorni dopo la celebrazione, il ministro, davanti al quale questa è avvenuta, trasmette all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo un originale dell'atto di matrimonio ed il secondo originale del nulla osta.

6. L'ufficiale dello stato civile, verificata la formale regolarità dell'atto e l'autenticità del nullaosta, trascrive l'atto stesso entro le ventiquattro ore dal ricevimento, dandone notizia al ministro che glielo ha inviato.

7. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile per qualsiasi ragione abbia eseguito la trascrizione oltre i termini prescritti.

14. Tutela degli edifici di culto.

1. Gli edifici aperti al culto pubblico della CELI e delle sue Comunità, nonché le loro pertinenze, non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo del decano della CELI e dell'organo responsabile della sua Comunità interessata.

2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro di culto responsabile dell'edificio.

3. Lo Stato italiano prende atto che le attività di culto della CELI possono svolgersi anche al di fuori delle chiese della CELI e delle Comunità.

15. Manifestazione del pensiero religioso.

1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati connessi alla vita religiosa ed alla missione della CELI e delle sue Comunità, effettuate all'interno ed all'ingresso delle chiese e degli altri luoghi in cui può svolgersi il culto, nonché le collette raccolte nei predetti luoghi, sono effettuate senza autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e di enti pubblici territoriali, ai quali nessuna comunicazione è dovuta, e sono esenti da qualunque tributo.

16. Tutela dei beni culturali.

1. La Repubblica italiana e la CELI collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali afferenti al patrimonio storico, morale e materiale delle Comunità rappresentate dalla CELI, istituendo a tale fine apposite commissioni miste.

2. Le commissioni di cui al comma 1 hanno tra l'altro il compito della compilazione e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni suddetti.

17. Riconoscimento di enti ecclesiastici.

1. Fanno parte della CELI e, con l'entrata in vigore della presente legge, sono civilmente riconosciuti quali enti ecclesiastici, le Comunità evangeliche luterane di Bolzano, Firenze, Genova, Napoli, Roma, Sanremo, Torre Annunziata, Trieste e Venezia, fondatrici nel 1948 della CELI, nonché la Chiesa Cristiana Protestante di Milano e la Comunità evangelica ecumenica di IspraVarese.

2. I relativi statuti sono depositati presso il Ministero dell'interno.

18. Riconoscimento della personalità giuridica ad altre Comunità

1. Il riconoscimento della personalità giuridica ad altre Comunità della CELI, nonché la modifica delle rispettive circoscrizioni territoriali, l'unificazione e l'estinzione di quelle esistenti, sono concessi con decreto del Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato, su domanda di chi rappresenta la Comunità, con allegata motivata delibera del Sinodo della CELI, come documento idoneo a dar titolo al riconoscimento.

19. Modalità per il riconoscimento

1. Possono essere riconosciuti come enti ecclesiastici le chiese, gli istituti e le opere costituiti in ente nell'ambito della CELI, aventi sedi in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione o beneficenza.

2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere ecclesiastico e ai predetti fini sulla base della documentazione prodotta dalla CELI.

3. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità alle disposizioni dell'articolo 22.

4. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato.

5. La CELI, le sue Comunità e gli enti riconosciuti a norma dei commi da 1 a 4 assumono la qualifica di enti ecclesiastici luterani civilmente riconosciuti.

20. Mutamenti degli enti ecclesiastici.

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza della CELI e degli altri enti ecclesiastici luterani civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo può essere revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il presidente del Sinodo della CELI e udito il parere del Consiglio di Stato.

3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte del presidente del Sinodo della CELI determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell'ente stesso.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento del Sinodo della CELI, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

21. Trasferimenti di beni.

1. I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio della CELI ed assegnati agli enti ecclesiastici di cui all'articolo 17 o viceversa, nonché gli altri atti ed adempimenti relativi, necessari a norma di legge, effettuati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti da ogni tributo ed onere.

22. Attività di religione e di culto

1. La CELI con le sue Comunità prende atto che agli effetti delle leggi civili si considerano:

a) attività di religione e di culto quelle dirette alla predicazione dell'Evangelo, all'esercizio del culto e della cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e all'educazione cristiana;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali ed a scopo di lucro.

23. Gestione degli enti ecclesiastici.

1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici luterani civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo degli organi della CELI competenti a norma di statuto senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.

2. Per gli acquisti di beni immobili e diritti reali, l'accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento di legati da parte di tali enti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.

24. Iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

1. La CELI e le sue Comunità civilmente riconosciute devono iscriversi agli effetti civili nei registri delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove non già iscritte.

2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzio-

namento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

3. Decorso il termine di cui al comma 1, gli enti ecclesiastici interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

25. Regime tributario degli enti ecclesiastici.

1. Agli effetti tributari la CELI, le Comunità e gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparate a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

2. Tali enti hanno diritto di svolgere liberamente attività diverse da quelle di religione o di culto, che restano tuttavia soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività ed al regime tributario previsto per le medesime.

26. Deduzione agli effetti IRPEF.

1. La Repubblica italiana prende atto che la CELI si sostiene finanziariamente con i contributi dei suoi membri e di enti ad essa collegati.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di lire due milioni, a favore della CELI e delle Comunità ad essa collegate, destinate al sostentamento dei ministri di culto di cui all'articolo 4 ed a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.

27. Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF.

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la CELI concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, e 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, e con i soggetti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. La CELI utilizzerà le somme devolute a tale titolo dai contribuenti oltre che ai fini di cui all'articolo 26, anche per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, e ciò sia direttamente, sia attraverso le Comunità ad essa collegate.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo le Comunità rappresentate dalla CELI verranno indicate con la denominazione «Chiesa Evangelica Luterana in Italia». In

caso di scelte non espresse, l'attribuzione viene effettuata in proporzione alle scelte espresse.

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui ai commi 1 e 2, lo Stato corrisponderà annualmente, entro il mese di giugno, alla CELI la somma risultante dall'applicazione del comma 1, calcolata dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente.

28. Commissione paritetica.

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 26 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 27 ad opera di una apposita commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa e dalla CELI.

29. Regime tributario degli assegni corrisposti ai ministri di culto.

1. Gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della CELI e delle Comunità ad essa collegate sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente.

30. Rendiconto dell'effettiva utilizzazione delle somme percepite.

1. La CELI trasmette annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno un rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 26 e 27 e ne diffonde adeguata informazione.

2. Tale rendiconto deve comunque precisare:

a) il numero dei ministri di culto cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione;

b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 27 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;

c) gli interventi operati per altre finalità previste dagli articoli 26 e 27.

3. Il Ministro dell'interno entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto ne trasmette copia, con propria relazione, ai Ministri del tesoro e delle finanze.

31. Norme di attuazione.

1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalla CELI ed avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

32. Norme contrastanti.

1. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti delle Chiese, Comunità ed enti della CELI, nonché degli

organi e persone che li costituiscono, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

33. Ulteriori intese.

1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della allegata intesa al termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo della allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine.

3. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

4. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle chiese facenti parte della CELI con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

34. Copertura finanziaria.

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione degli articoli 21 e 26, valutate in lire 564 milioni per il 1995, in lire 1.055 milioni per il 1996 e in lire 120 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede, per il triennio 1995-1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apporare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Allegato

Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione

Preambolo

La Repubblica italiana e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI), ente morale di culto munito di personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica n. 676 del 18 maggio 1961, richiamandosi ai principi della libertà di pensiero, di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e ratifiche, nonché dai Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali ed ai diritti civili e

politici del 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881;

- considerato che in forza dell'articolo 8 della Costituzione, comma due e comma tre, le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di un'intesa con le relative rappresentanze;

- ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929 e 1930 non sia idonea a regolare i reciproci rapporti;

- riconosciuta l'opportunità, di addivenire ad un'intesa;

- convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti della CELI e delle Comunità che ne fanno parte, la citata legislazione sui culti ammessi.

Articolo 1

Abrogazione della normativa sui culti ammessi

1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della CELI e delle Comunità, degli enti che ne fanno parte e degli organi e persone che la costituiscono.

Articolo 2

Libertà religiosa

1. In conformità ai principi della Costituzione, è riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la fede evangelica secondo la confessione luterana di Augusta del 1530 in qualsiasi forma, individuale o associata, di diffonderne e di esercitarne in privato od in pubblico il culto ed i riti.

2. È garantita alle Comunità della CELI, alle loro associazioni ed organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola e lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.

Articolo 3

Riconoscimento dell'autonomia della CELI

1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia della CELI e delle Comunità che ne fanno parte, liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti e tradizioni e disciplinate dai propri statuti.

2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, le celebrazioni di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito della CELI e delle sue Comunità si svolgono senza ingerenza statale.

3. La Repubblica italiana garantisce altresì la libera comunicazione e collaborazione della CELI

con il Consiglio Mondiale delle Chiese (CEC), con federazioni ed enti nazionali ed internazionali.

Articolo 4

Ministri di culto

1. La Repubblica italiana riconosce il ministero pastorale, diaconale e presbiteriale conferito e riconosciuto dalla CELI.

2. Ai ministri di culto, pastori e laici, nominati dalla CELI e dalle sue Comunità è assicurato il libero esercizio del ministero, nonché il libero svolgimento delle attività di cui all'articolo 22.

3. Ai ministri di culto di cui al comma 2 è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento del proprio ministero.

Articolo 5

Assistenza spirituale agli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri servizi assimilati

1. Gli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri servizi assimilati membri delle Comunità della CELI hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecdesiastiche evangeliche che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio.

2. Qualora non esistano chiese delle Comunità della CELI nel luogo ove prestino il servizio, i soggetti di cui al comma 1 membri di tali Comunità potranno ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa evangelica, anche non luterana, più vicina nell'ambito locale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici della Comunità di appartenenza.

3. Ove in ambito locale non sia in atto alcuna attività delle dette chiese e ve ne sia richiesta, i pastori della CELI o delle Comunità, nonché i consiglieri espressamente all'uopo delegati, possono svolgere riunioni di culto per i soggetti di cui al comma 1 che lo richiedano. L'ente competente, fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio, mette a disposizione i locali necessari e consente l'affissione di appositi avvisi.

4. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al comma 1 facenti parte delle Comunità della CELI, l'ente competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate da un pastore delle Comunità della CELI.

5. I pastori delle Comunità della CELI che prestano servizio militare o assimilati sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedano.

Articolo 6

Assistenza spirituale ai ricoverati

1. L'assistenza spirituale ai ricoverati delle Comunità della CELI o ad altri ricoverati di qualunque confessione che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, è assicurata tramite pastori, diaconi e presbiteri delle Comunità della CELI.

2. Il loro accesso ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazione di orario.

3. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare alla Comunità della CELI più vicina le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

Articolo 7

Assistenza spirituale ai detenuti

1. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale da pastori, diaconi e presbiteri delle Comunità della CELI.

2. A tal fine le Comunità della CELI trasmettono all'autorità competente l'elenco dei pastori, diaconi e presbiteri responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione delle predette autorità statali competenti, allegando la certificazione di cui all'articolo 8. Tali ministri responsabili sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione. L'assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei soggetti sopra nominati, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario.

3. Il direttore dell'istituto penitenziario informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti la Comunità della CELI più vicina.

Articolo 8

Certificazione della qualifica di ministro di culto

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 5, 6 e 7 la CELI rilascia apposita certificazione della qualifica di pastore, diacono o presbitero.

Articolo 9

Oneri per l'assistenza spirituale

1. Gli oneri finanziari per l'assistenza spirituale di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono a carico esclusivo delle Comunità della CELI territorialmente competenti.

Articolo 10

Insegnamento religioso nelle scuole

1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie, che siano membri delle Comunità della CELI, il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.

2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non potranno essere richiesti ai detti alunni pratiche religiose o atti di culto.

Articolo 11

Richieste in ordine allo studio del fatto religioso

1. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati della CELI e delle sue Comunità il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, con modalità concordate con gli organi previsti dall'ordinamento scolastico.

2. Gli oneri finanziari sono comunque a carico delle Comunità della CELI territorialmente competenti.

Articolo 12

Istituzione di scuole ed istituti di educazione

1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce alla CELI il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione.

2. Alle scuole che ottengano la parità, ed ai loro alunni, è assicurato un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.

Articolo 13

Matrimonio

1. Ferma restando l'autonomia della CELI e delle sue Comunità in materia religiosa e di culto, la CELI riconosce allo Stato italiano esclusiva giurisdizione per quanto concerne gli effetti civili del matrimonio.

2. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili del matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto della CELI, di cittadinanza italiana, a condizione che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni nella casa comunale e che l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile.

3. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo la previsione del comma 2, comunicano tale intento all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

4. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni, accerta che nulla si opponga alla celebrazione del matrimonio secondo le vi-

genti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del comma 2 e nel comune indicato dai nubendi, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, mediante lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

5. Il ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione nuziale, compila immediatamente dopo, in duplice originale, l'atto di matrimonio, al quale allega uno dei nulla osta rilasciati dall'ufficiale dello stato civile. Non oltre cinque giorni dopo la celebrazione, il ministro, davanti al quale questa è avvenuta, trasmette all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo un originale dell'atto di matrimonio ed il secondo originale del nulla osta.

6. L'ufficiale dello stato civile, verificata la formale regolarità dell'atto e l'autenticità del nullaoستا, trascrive l'atto stesso entro le ventiquattro ore dal ricevimento, dandone notizia al ministro che glielo ha inviato.

7. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile per qualsiasi ragione abbia eseguito la trascrizione oltre i termini prescritti.

Articolo 14

Tutela degli edifici di culto

1. Gli edifici aperti al culto pubblico della CELI e delle sue Comunità, nonché le loro pertinenze, non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo del decano della CELI e dell'organo responsabile della sua Comunità interessata.

2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro di culto responsabile dell'edificio.

3. Lo Stato italiano prende atto che le attività di culto della CELI possono svolgersi anche al di fuori delle chiese della CELI e delle Comunità.

Articolo 15

Manifestazione del pensiero religioso

1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati connessi alla vita religiosa ed alla missione della CELI e delle sue Comunità, effettuate all'interno ed all'ingresso delle chiese e degli altri luoghi in cui può svolgersi il culto, nonché le collette raccolte nei predetti luoghi, sono effettuate senza autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e di enti pubblici territoriali, ai quali nessuna comunicazione è dovuta, e sono esenti da qualunque tributo.

Articolo 16

Tutela dei beni culturali

1. La Repubblica italiana e la CELI collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali afferenti al patrimonio storico, morale e materiale delle Comunità rappresentate dalla CELI, istituendo a tale fine apposite commissioni miste.

2. Tali commissioni hanno tra l'altro il compito della compilazione e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni suddetti.

Articolo 17

Riconoscimento di enti ecclesiastici

1. Fanno parte della CELI e, con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, sono civilmente riconosciuti quali enti ecclesiastici, le Comunità evangeliche luterane di Bolzano, Firenze, Genova, Napoli, Roma, Sanremo, Torre Annunziata, Trieste e Venezia, fondatrici nel 1948 della CELI, nonché la Chiesa Cristiana Protestante di Milano e la Comunità evangelica ecumenica di Ispra-Varese.

2. I relativi statuti sono depositati presso il Ministero dell'interno.

Articolo 18

Riconoscimento della personalità giuridica ad altre Comunità

1. Il riconoscimento della personalità giuridica ad altre Comunità della CELI, nonché la modifica delle rispettive circoscrizioni territoriali, l'unificazione e l'estinzione di quelle esistenti, è concesso con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di Stato, su domanda di chi rappresenta la Comunità, con allegata motivata delibera del Sinodo della CELI, come documento idoneo a dar titolo al riconoscimento.

Articolo 19

Modalità per il riconoscimento

1. Possono essere riconosciuti come enti ecclesiastici le chiese, gli istituti e le opere costituiti in ente nell'ambito della CELI, aventi sedi in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione o beneficenza.

2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere ecclesiastico e ai predetti fini sulla base della documentazione prodotta dalla CELI.

3. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità alle disposizioni dell'articolo 22.

4. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio di Stato.

5. La CELI, le sue Comunità e gli enti riconosciuti a termine dei commi precedenti, assumono

la qualifica di enti ecclesiastici luterani civilmente riconosciuti.

Articolo 20

Mutamenti degli enti ecclesiastici

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza della CELI e degli altri enti ecclesiastici luterani civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo può essere revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il presidente del Sinodo della CELI e udito il parere del Consiglio di Stato.

3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte del presidente del Sinodo della CELI determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell'ente stesso.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento del Sinodo della CELI, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

Articolo 21

Trasferimenti di beni

1. I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio della CELI ed assegnati agli enti ecclesiastici di cui all'articolo 17 o viceversa, e gli altri atti ed adempimenti relativi, necessari a norma di legge, effettuati entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, sono esenti da ogni tributo ed onere.

Articolo 22

Attività di religione e di culto

1. La CELI con le sue Comunità prende atto che agli effetti delle leggi civili si considerano:

a) attività di religione e di culto quelle dirette alla predicazione dell'Evangelo, all'esercizio del culto e della cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e all'educazione cristiana;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali ed a scopo di lucro.

Articolo 23

Gestione degli enti ecclesiastici

1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici luterani civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo

degli organi della CELI competenti a norma di statuto senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.

2. Per gli acquisti di beni immobili e diritti reali, l'accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento di legati da parte di tali enti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.

Articolo 24

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche

1. La CELI e le sue Comunità civilmente riconosciute devono iscriversi agli effetti civili nei registri delle persone giuridiche entro due anni dall'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, ove non già iscritte.

2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

3. Decorsi i termini di cui al comma 1, gli enti ecclesiastici interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Articolo 25

Regime tributario degli enti ecclesiastici

1. Agli effetti tributari la CELI, le Comunità e gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparate a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

2. Tali enti hanno diritto di svolgere liberamente attività diverse da quelle di religione o di culto, che restano, però soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività ed al regime tributario previsto per le medesime.

Articolo 26

Deduzione agli effetti IRPEF

1. La Repubblica italiana prende atto che la CELI si sostiene finanziariamente con i contributi dei suoi membri e di enti ad essa collegati.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di lire due milioni, a favore della CELI e delle Comunità ad essa collegate, destinate al sostentamento dei ministri di culto di cui all'articolo 4 ed a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.

Articolo 27

Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, la CELI concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, e 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, e con i soggetti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. La CELI utilizzerà le somme devolute a tale titolo dai contribuenti oltre che ai fini di cui all'articolo 26, anche per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, e ciò sia direttamente, sia attraverso le Comunità ad essa collegate.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo le comunità rappresentate dalla CELI verranno indicate con la denominazione «Chiesa Evangelica Luterana in Italia». In caso di scelte non espresse, l'attribuzione viene effettuata in proporzione alle scelte espresse.

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1 e comma 2 lo Stato corrisponderà annualmente, entro il mese di giugno, alla CELI la somma risultante dall'applicazione del comma 1, calcolata dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente.

Articolo 28

Commissione paritetica

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 26 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 27 ad opera di una apposita commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa e dalla CELI.

Articolo 29

Regime tributario degli assegni corrisposti ai ministri di culto

1. Gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della CELI e delle Comunità ad essa collegate sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente.

Articolo 30

Rendiconto dell'effettiva utilizzazione delle somme percepite

1. La CELI trasmette annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno un rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 26 e 27 e ne diffonde adeguata informazione.

2. Tale rendiconto deve comunque precisare:

a) il numero dei ministri di culto cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione;

b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 27 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;

c) gli interventi operati per altre finalità previste dagli articoli 26 e 27.

3. Il Ministro dell'interno entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto ne trasmette copia, con propria relazione, ai Ministri del tesoro e delle finanze.

Articolo 31

Norme di attuazione

1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalla CELI ed avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Articolo 32

Norme contrastanti

1. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti delle Chiese, Comunità ed enti della CELI, e degli organi e persone che li costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.

Articolo 33

Ulteriori intese

1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.

2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine.

3. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

4. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle Chiese facenti parte della CELI con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Articolo 34

Legge di approvazione della presente intesa

1. Il Governo della Repubblica italiana presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di

approvazione della presente intesa, ai sensi
dell'articolo 8 della Costituzione.

Roma, 20 aprile 1993
GIULIANO AMATO HANNA BRUNOW FRANZOI

Legge 20 dicembre 1996, n. 637 (Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione).

1. Modifica dell'intesa stipulata il 29 dicembre 1986 ed approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516.

1. È approvata l'intesa stipulata il 6 novembre 1996 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, che modifica l'intesa del 29 dicembre 1986, approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516.

2. Ripartizione della quota del gettito IRPEF.

1. (3).
2. (4).

(3) Sostituisce il comma 1 dell'art. 30, L. 22 novembre 1988, n. 516.

(4) Sostituisce il comma 3 dell'art. 30, L. 22 novembre 1988, n. 516.

3. Entrata in vigore.

1. Le modifiche apportate all'intesa stipulata il 29 dicembre 1986 ed approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516, decorrono dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Intesa tra la Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno

integrativa dell'intesa firmata il 29 dicembre 1986 ed approvata con L. 22 novembre 1988, n. 516

Articolo 1

Modifica d'intesa

1. La Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, considerata l'opportunità di procedere alla modificazione dell'intesa stipulata il 29 dicembre 1986 ed approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516, convengono, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, della citata legge, di modificarla con le seguenti disposizioni.

Articolo 2

Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF

1. (5).
2. (6).

(5) Sostituisce il comma 1 dell'art. 31 dell'intesa 29 dicembre 1986, allegata alla L. 22 novembre 1988, n. 516.

(6) Sostituisce il comma 3 dell'art. 31 dell'intesa 29 dicembre 1986, allegata alla L. 22 novembre 1988, n. 516.

Articolo 3

Entrata in vigore

1. Le modifiche apportate all'intesa stipulata il 29 dicembre 1986 decorrono dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.

Legge 20 dicembre 1996, n. 638 (Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione).

1. *Modifica dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987 ed approvata con legge 8 marzo 1989, n. 101.*

1. È approvata l'intesa stipulata il 6 novembre 1996 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, che modifica l'intesa del 27 febbraio 1987, approvata con legge 8 marzo 1989, n. 101.

2. Ripartizione della quota del gettito IRPEF.

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Unione delle Comunità ebraiche italiane concorre con lo Stato, nonché con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409, e 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520, e con gli enti che stipulano analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. L'Unione delle Comunità ebraiche italiane destinerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato alle finalità istituzionali dell'ente indicate dall'articolo 19 della legge 8 marzo 1989, n. 101, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali ed umanitari volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo.

2. La partecipazione alla ripartizione di cui al comma 1 viene stabilita sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la partecipazione stessa si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente all'Unione delle Comunità ebraiche italiane, entro il mese di giugno, le somme di cui ai commi 1 e 2 calcolate dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente con destinazione all'Unione medesima.

3. Rendiconto.

1. L'Unione delle Comunità ebraiche italiane trasmette annualmente al Ministero dell'interno un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle

somme di cui all'articolo 2 e ne diffonde adeguata informazione.

4. Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 101.

1. (8).
2. (9).

(8) Sostituisce il comma 2 dell'art. 30, L. 8 marzo 1989, n. 101.

(9) Sostituisce il comma 4 dell'art. 30, L. 8 marzo 1989, n. 101.

5. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Intesa tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane integrativa dell'intesa firmata il 27 febbraio 1987 ed approvata con L. 8 marzo 1989, n. 101

Articolo 1

1. La Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, considerata l'opportunità di procedere alla integrazione e modificazione dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987 ed approvata con legge 8 marzo 1989, n. 101, convengono, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della stessa legge, di modificarla con le seguenti disposizioni.

Articolo 2

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa integrativa, l'Unione delle Comunità ebraiche italiane concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409, e 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520, e con gli enti che stipulano analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. L'Unione delle Comunità ebraiche italiane destinerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato alle finalità istituzionali dell'ente indicate dall'articolo 19 della legge 8 marzo 1989, n. 101, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio

storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali ed umanitari volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo.

2. La partecipazione alla ripartizione di cui al comma 1 viene stabilita sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la partecipazione stessa si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponderà annualmente alla Unione delle Comunità ebraiche italiane, entro il mese di giugno, le somme di cui ai commi 1 e 2 calcolate dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente con destinazione all'Unione medesima.

Articolo 3

1. L'Unione delle Comunità ebraiche italiane trasmette annualmente al Ministero dell'interno un

rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui all'articolo 2 e ne diffonde adeguata informazione.

Articolo 4

1. (10).
2. (11).

(10) Sostituisce il comma 2 dell'art. 29 dell'intesa allegata alla L. 8 marzo 1989, n. 101

(11) Sostituisce il comma 4 dell'art. 29, dell'intesa allegata alla L. 8 marzo 1989, n. 101.

Articolo 5

1. In conformità all'articolo 33, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, al quale sarà allegato il testo della medesima.

-VI- . TUTELA PENALE DEL SENTIMENTO RELIGIOSO

Artt. 402, 403, 404, 405, 406 e 724 del codice penale.

402. Vilipendio della religione dello Stato. (1)

Chiunque pubblicamente vilipende [c.p. 266] la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno [Cost. 7] (2).

(1) Vedi l'art. 1 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia reso esecutivo con la L. 27 maggio 1929, n. 810, e la L. 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione dell'accordo, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che modifica il Concordato lateranense.

In seguito alla modifica apportata al Concordato si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come unica religione dello Stato.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 13-31 maggio 1965, n. 39 (Gazz. Uff. 5 giugno 1965, n. 139), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3, 8, 19 e 20 Cost.

403. Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone.

Chiunque pubblicamente [c.p. 266] offende la religione dello Stato (1) mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la reclusione fino a due anni.

Si applica la reclusione da uno a tre anni a chi offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di un ministro del culto cattolico [c.p. 29, 70, n. 1] (2).

(1) Vedi l'art. 1 del Trattato reso esecutivo con la L. 27 maggio 1929, n. 810, la L. 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione dell'accordo, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che modifica il Concordato lateranense tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 27 giugno-8 luglio 1975, n. 188 (Gazz. Uff. 16 luglio 1975, n. 188), ha dichiarato, tra l'altro: a) non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 25 Cost.; b) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità, in riferimento all'art. 21 Cost.

404. Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose.

Chiunque in luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offende la religione dello Stato (1), mediante vilipendio di cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, è punito con la reclusione da uno a tre anni [c.p. 29, 31] (2).

La stessa pena si applica a chi commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in un luogo privato da un ministro del culto cattolico (3).

(1) Vedi l'art. 1 del Trattato reso esecutivo con la L. 27 maggio 1929, n. 810, la L. 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione dell'accordo, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che modifica il Concordato lateranense tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 10-14 novembre 1997, n. 329 (Gazz. Uff. 19 novembre 1997, n. 47 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a tre anni, anziché la pena diminuita prevista dall'art. 406 del codice penale.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 28-30 novembre 1957, n. 125 (Gazz. Uff. 5 dicembre 1957, n. 301), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 7 e 8 Cost.

405. Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico.

Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto cattolico, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni [Cost. 8; c.p. 29, 70, n. 1; c.p.p. 31, 235] (1).

(1) Vedi la L. 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione dell'accordo, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che modifica il Concordato lateranense tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.

406. Delitti contro i culti ammessi nello Stato. (1)

Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli articoli 403, 404 e 405 contro un culto ammesso nello Stato è punito ai termini dei predetti articoli, ma la pena è diminuita [Cost. 8; c.p.p. 65, 70, n. 1].

(1) Vedi l'art. 1, L. 24 giugno 1929, n. 1159, in materia di culti ammessi dallo Stato.

724. Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti.

Chiunque pubblicamente [c.p. 266] bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la divinità o i simboli o le persone venerati nella religione del-

lo Stato [c.p. 402, 403, 404] (1), è punito con l'ammenda da lire ventimila a seicentomila (2).

Alla stessa pena soggiace chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti [c.p. 407].

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 18-18 ottobre 1995, n. 440 (Gazz. Uff. 25 ottobre 1995, n. 44 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma limitatamente alle parole «o i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato». Vedi l'art. 1 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia reso esecutivo con la L. 27 maggio 1929, n. 810, e la L. 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione dell'accordo, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che modifica il Concordato lateranense.

In seguito alla modifica apportata al Concordato si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come unica religione dello Stato.

(2) L'ammenda risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. La Corte costituzionale, con sentenza 17-30 dicembre 1958, n. 79 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1958, n. 316), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli artt. 7 e 8 Cost. Successivamente la stessa Corte, con sentenza 14-27 febbraio 1973, n. 14 (Gazz. Uff. 7 marzo 1973, n. 62), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3, 8, 19 e 21 Cost.; con sentenza 8-28 luglio 1988, n. 925 (Gazz. Uff. 3 agosto 1988, n. 31 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del presente comma, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost.; b) non fondate le questioni di legittimità del presente comma, in riferimento agli artt. 2, 3, 7, 8 e 19 Cost.

VEDI ORA ART. 7 LEGGE 25 GIUGNO 1999, N. 205

Artt. 1, 7 e 17 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario).

Art. 1.
(Delega).

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la trasformazione da illecito penale in illecito amministrativo e per la riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie indicate negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e per attribuire al giudice di pace, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 2, la competenza in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, di cui agli articoli 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 7
(Trasformazione di reati in illeciti amministrativi).

1. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente articolo e' ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni di cui agli articoli 666 e 686 del codice penale, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire cinquantamila e non superiori a lire cinque milioni graduate in relazione alla gravita' degli illeciti;

b) trasformare in illecito amministrativo la contravvenzione prevista dall'articolo 705 del codice penale, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a lire cinque milioni, graduata in relazione alla gravita' dell'illecito e all'eventuale reiterazione della condotta;

c) trasformare in illeciti amministrativi i reati di cui agli articoli 345, 350, 352, 465, 466, 498, 527, secondo comma, 654, 663, 663-bis, 664, 675, 676, limitatamente alle ipotesi di cui al primo comma, 677, limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, 688, primo comma, 692, primo comma, 724 e 725 del codice penale, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire centomila e non superiori a lire due milioni graduate in relazione alla gravita' degli illeciti;

d) trasformare in illeciti amministrativi, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire duecentomila e non superiori a lire cinque milioni, i reati previsti:

1) dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1897, n. 378;

2) dagli articoli 15, 23 e 24 del regolamento per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna, approvato con regio decreto 14 luglio 1898, n. 404;

3) dall'articolo 142 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368;

4) dall'articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740;

5) dagli articoli 54 e 55 del testo unico approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 959;

6) dall'articolo 13 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148;

7) dall'articolo 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475;

8) dagli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132;

9) dall'articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito dalla legge 7 luglio 1927, n. 1495;

10) dall'articolo 20 del testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

11) dall'articolo 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653, in quanto riferibili a disposizioni non abrogate;

12) dall'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

13) dagli articoli 115 e 116 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155;

14) dall'articolo 116 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973;

15) dall'articolo 76 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

16) dall'articolo 3 della legge 22 giugno 1939, n. 1239;

17) dall'articolo 32 della legge 10 giugno 1940, n. 653;

18) dall'articolo 6 della legge 27 maggio 1949, n. 260;

19) dall'articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218;

20) dall'articolo 9 della legge 17 maggio 1952, n. 619;

21) dagli articoli 23 e 29 della legge 19 gennaio 1955, n. 25;

22) dall'articolo 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

23) dall'articolo 14 della legge 14 febbraio 1958, n. 138;

24) dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 326;

25) dall'articolo 4 della legge 29 novembre 1961, n. 1325, in quanto riferibili a disposizioni non abrogate;

26) dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161;

27) dall'articolo 26 della legge 9 gennaio 1963, n. 9;

28) dagli articoli 54 e 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

29) dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

30) dall'articolo 14 della legge 29 ottobre 1971, n. 889;

31) dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

32) dall'articolo 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7;

33) dall'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

e) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire duecentomila;

f) trasformare in illeciti amministrativi i reati previsti dagli

articoli 6 e 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e dall'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire cinque milioni;

g) prevedere nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e d) eventuali sanzioni amministrative accessorie.

Art. 17.

(Esercizio delle deleghe).

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 9 e 10 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio delle deleghe. Decorso trenta giorni dalla data di trasmissione senza che le competenti Commissioni permanenti abbiano espresso il loro parere, i decreti possono essere adottati.

-VII- . PROSPETTIVE DE IURE CONDENDO: DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE PRESENTATE NELLA XIII LEGISLATURA.

LIBERTA' RELIGIOSA ED ABROGAZIONE DELLA NORMATIVA SUI CULTI AMMESSI

A.C. 3947: Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3947}

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri

(PRODI)

di concerto con il ministro dell'interno

(NAPOLITANO)

con il ministro della pubblica istruzione
e dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica

(BERLINGUER)

con il ministro delle finanze

(VISCO)

con il ministro del lavoro e della previdenza sociale

(TREU)

e con il ministro del tesoro

e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

Norme sulla libertà religiosa e abrogazione
della legislazione sui culti ammessi

Presentato il 3 luglio 1997

PROGETTO DI LEGGE - N. 3947

Onorevoli Deputati! - La riforma della legislazione ecclesiastica articolatasi tra il 1984 e il 1989 nella revisione concordataria, nell'approvazione delle norme sugli enti cattolici e il sostentamento del clero, nonché nella applicazione del procedimento di cui al terzo comma dell'articolo 8 della Costituzione per la regolamentazione, sulla base di "intese", dei rapporti tra lo Stato ed alcune confessioni religiose - che hanno segnato la prima, significativa fase di un vasto processo di rinnovamento tutt'oggi in corso - si integra con il presente disegno di legge che intende compiutamente attuare i principi costituzionali in materia di libertà di coscienza, di religione o credenza e, parallelamente, abrogare la normativa degli anni 1929-1930 sull'esercizio di quei culti diversi dal cattolico che, con riferimento al concetto di religione dello Stato, venivano allora definiti "ammessi".

La normativa del 1929-1930 si fonda non solo su principi diversi da quelli della Costituzione democratica, ma si palesa, in molte disposizioni, in netto contrasto con il sistema della medesima. D'altra parte, la regola della bilateralità sancita dagli articoli 7, secondo comma, e 8, terzo comma, della Costituzione, non esaurisce il sistema di pluralismo confessionale disegnato dal costituente, sia con riferimento alla tutela dei diritti inviolabili anche all'interno delle formazioni sociali "confessionali", sia in relazione ai diritti previsti dagli articoli 17, 18 e 19 della Costituzione ed alla libertà delle associazioni e istituzioni con finalità di religione o di culto, di cui all'articolo 20 della Costituzione, anche operanti, per loro natura o volontà, nel quadro del diritto comune. Non sarebbe possibile, inoltre, riservare alla negoziazione legislativa con le confessioni religiose - di per sé necessariamente settoriali - la regolamentazione di interessi riguardanti la generalità dei cittadini e di materie che non toccano o non si esauriscono nel rapporto Stato-confessioni, e tanto meno l'abrogazione di leggi, come quelle del 1929-1930, valide per tutti i culti liberamente esercitati nello Stato e diversi dal cattolico.

Il presente disegno di legge propone pertanto la abrogazione integrale della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, tenendo conto di esigenze che concernono direttamente profili soggettivi della libertà religiosa, ma anche esplicitando in termini propri dell'ordinamento giuridico italiano principi contenuti nelle numerose convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo ratificate, rafforzandone, in tal modo, l'operatività. Si propone, altresì, di contribuire all'attuazione della tutela costituzionale degli interessi religiosi collettivi, con riferimento all'autonoma organizzazione dei medesimi - su base statutaria e associativa (articolo 8, secondo comma, e articolo 20 della Costituzione) -, senza ovviamente modificare o pregiudicare, in alcun modo, il sistema di regolazione bilaterale dei rapporti Stato-confessioni religiose (articolo 8, terzo comma, della Costituzione), ma agevolando la vita di istituzioni, associazioni e organizzazioni con finalità di religione o di culto nella loro libera e peculiare espressione.

Si propone, poi, di dare formale attuazione all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione tenendo conto della recente legge sulla Presidenza del Consiglio dei ministri ed anche delle linee già sperimentate per alcune confessioni religiose negli anni 1984-1987, definendo e regolando le procedure per la stipulazione di intese tra Governo e rappresentanze delle confessioni religiose interessate.

Il capo I del disegno di legge (articoli 1-12) intende concretare, per una compiuta attuazione, le garanzie costituzionali dei diritti individuali e collettivi di libertà religiosa, raccordando, altresì, tali garanzie con le disposizioni in materia contenute nelle convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo (Convenzione europea del 1950, Patti internazionali del 1966, Convenzione sulla discriminazione razziale del 1966, eccetera) firmate e ratificate dal nostro Paese, ma spesso non tenute nel dovuto conto nella concretezza dell'esperienza giuridica.

Pertanto, l'articolo 1 del disegno di legge è volto a rendere operativo tale raccordo in conformità all'articolo 10 della Costituzione, lasciando ovviamente "aperto" il riferimento ad eventuali future convenzioni ed anche, più in generale, alle norme del diritto internazionale "generalmente riconosciute".

L'articolo 2, che si richiama alle prescrizioni contenute nelle ricordate convenzioni internazionali, anche alla luce di atti come la Dichiarazione dell'ONU sulla libertà religiosa del 1981 e l'Atto finale della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Helsinki, 1975), intende specificare, in coerenza con tali prescrizioni - ma non esaustivamente -, i contenuti della libertà di religione e di coscienza, chiedendo che, proprio in conformità al diritto internazionale, le "credenze non religiose" o atee vanno ricondotte, sul piano della loro libera professione e del loro esercizio, alla libertà di coscienza che il disegno di legge si propone di garantire concretamente. È noto, infatti, che nelle ricordate convenzioni internazionali il termine "credenza" (negli originali in lingua francese "*conviction*" e in lingua inglese "*belief*") si riferisce alle convinzioni non religiose o atee che vengono espressamente ricondotte alle fattispecie garantite dalle disposizioni in materia di libertà fondamentali. Viene, inoltre, specificato che tale libertà include il diritto di mutare credenza religiosa, mentre vengono opportunamente richiamati i limiti all'esercizio dei diritti in questione previsti dalla Costituzione (articoli 18 e 19).

L'articolo 3, che si rifà al principio costituzionale di uguaglianza, garantisce da qualsiasi obbligo di dichiarazioni riguardanti specificamente l'appartenenza confessionale, non vietando, ovviamente, la possibilità di rispondere liberamente e volontariamente a richieste dirette a fini statistici o di ricerca scientifica.

L'articolo 4, che si rifà invece alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (articolo 25), a quella sui diritti del fanciullo (1959), alla Dichiarazione dell'ONU del 1981 (articolo 5) ed al Protocollo addizionale alla Convenzione europea del 1950 (articolo 2), reso esecutivo ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, nel garantire il diritto dei genitori, precisa che l'istruzione e l'educazione della prole in conformità alle proprie credenze, religiose o non religiose, devono essere impartite nel rispetto della personalità e senza pregiudicare la salute dei figli. Stabilisce, inoltre, risolvendo un problema che ha trovato soluzioni disparate sul piano normativo e giurisprudenziale, al quattordicesimo anno di età la capacità dei minori di compiere scelte inerenti alla libertà di religione, senza ovviamente interferire con l'esercizio della potestà dei genitori regolato dal codice civile.

L'articolo 5 è una utile specificazione della libertà di riunione e di associazione garantita dalla Costituzione e qui riferita ai fini di religione e di culto anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 59 del 1958.

Con l'articolo 6 si intende garantire la piena libertà di adesione e di recesso da qualsiasi organismo confessionale, unitamente al diritto di partecipare alla vita interna di esso, salvaguardando l'esercizio di tali libertà e diritti da ogni atto che possa discriminare, molestare o nuocere chi li eserciti e tutelando, quindi, anche persone particolarmente esposte, quali minori o incapaci.

La non ingerenza da parte dello Stato riguarda esclusivamente la partecipazione alla vita e all'organizzazione delle confessioni religiose, mentre rimangono integralmente applicabili le disposizioni che garantiscono i diritti inviolabili, la personalità e l'integrità psichica e fisica degli aderenti.

L'articolo 7 specifica alcune libertà indicate all'articolo 2, precisando che il diritto di agire secondo coscienza, in relazione alle proprie convinzioni religiose o non religiose, non può comportare la violazione di diritti e doveri costituzionali, e rinviando alle norme riguardanti specifiche materie nelle quali possa

avere rilievo l'obiezione di coscienza per quanto riguarda le modalità relative al concreto esercizio di tale diritto.

L'articolo 8, invece, si limita a riprodurre negli stessi termini l'articolo 11, primo comma, del Concordato del 1984, ripreso anche dall'articolo 6, primo comma, dell'Intesa con le comunità ebraiche (leggi 25 marzo 1985, n. 121, e 8 marzo 1989, n. 101), riaffermando per tutti una garanzia di libertà che, se limitata ai soli aderenti ad alcune confessioni, sarebbe non adeguata al principio costituzionale di uguaglianza.

Trattasi comunque, come nel caso dell'articolo 7, di una norma di principio che esige ulteriore attuazione, per i differenti settori considerati, alla luce delle singole e particolari esigenze di ciascuno di essi.

L'articolo 9, che concreta, con riferimento ai "ministri di culto", il principio della libertà di organizzazione confessionale, stabilisce, diversamente dalla legge n. 1159 del 1929, che prevedeva l'approvazione governativa delle nomine (articolo 3), che solo quando compiano atti destinati ad avere rilevanza giuridica nello Stato, i ministri di culto debbano depositare certificazione attestante la qualifica rivestita all'ufficio competente. Tale ufficio dovrà essere individuato in relazione all'atto da compiere e all'autorità competente nella specifica materia.

All'articolo 10 si disciplina l'importante argomento del matrimonio. La normativa, che si ricollega alla precedente legislazione, si ispira ai principi di libertà e di volontarietà della nuova legislazione ecclesiastica, e si basa su due presupposti: che sia il cittadino a voler celebrare il matrimonio con effetti civili in forma religiosa; che il ministro di culto presso cui si celebra il matrimonio appartenga ad una confessione avente personalità giuridica ai sensi della nuova legge.

La ragione di questo secondo presupposto è semplice: trattandosi di questione che attiene allo stato delle persone, è necessario che il ministro del culto - cui sono demandate importanti funzioni, anche di rilevanza pubblicistica - appartenga ad una organizzazione fornita dei requisiti minimi di stabilità e di certezza, propri, appunto, delle persone giuridiche.

L'articolo 10 delinea gli adempimenti di cui devono farsi carico i cittadini interessati, il ministro del culto e l'ufficiale di stato civile. In particolare, è previsto che, dopo la richiesta delle pubblicazioni da parte dei nubendi, l'ufficiale di stato civile rilasci loro un nulla osta in duplice originale dal quale risulti che non esistono impedimenti al matrimonio e che agli stessi nubendi sono stati spiegati i diritti e i doveri dei coniugi attraverso la lettura dei relativi articoli del codice civile.

Il ministro del culto, dopo avere celebrato il matrimonio, compila l'atto certificativo in duplice originale e ne trasmette uno, con allegato il nulla osta di cui in precedenza, all'ufficiale di stato civile entro e non oltre cinque giorni dalla celebrazione. Entro ventiquattro ore dal ricevimento della documentazione, deve farsi luogo alla trascrizione del matrimonio.

L'articolo 11 si raccorda, rinviando ad essa, alla normativa in vigore in materia di attribuzioni degli organi collegiali della scuola (decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, articoli 6 e 12; legge 4 agosto 1997, n. 517, articolo 12), in relazione all'utilizzo di edifici ed attrezzature scolastiche per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale e sociale sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dall'ordinamento scolastico.

Con l'articolo 12, infine, si è estesa, in conformità ai principi costituzionali (articoli 3 e 20), una disposizione - limitata alle affissioni e distribuzioni di stampati che avvengano all'interno o all'ingresso di luoghi o edifici di culto - già vigente per quanto riguarda i fedeli cattolici e gli appartenenti alle confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

E' utile chiarire, all'inizio del capo II del presente disegno di legge, il rapporto tra l'articolo 13 e l'articolo 14, ovvero tra la libertà e i diritti che competono a qualsiasi confessione religiosa e la condizio-

ne giuridica delle confessioni che chiedono e ottengano la personalità giuridica agli effetti civili.

Con l'articolo 13 si enuncia in modo espresso e dettagliato quanto già previsto riassuntivamente dall'articolo 8, primo comma, della Costituzione, laddove si afferma che "tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge". La garanzia della eguale libertà è riconosciuta dalla Costituzione a tutte le confessioni senza richiedere per ciascuna di esse alcun requisito, né formale né sostanziale; quindi, per il solo fatto di esistere nell'*habitat* sociale, ogni confessione religiosa fruisce di un eguale patrimonio di libertà che non può essere limitato, o messo in discussione, dal legislatore ordinario o dai poteri pubblici. Quindi, per rendere più esplicito il contenuto della citata disposizione costituzionale, l'articolo 13 prevede che tra i diritti che competono a tutte le confessioni religiose siano da ricomprendersi i diritti di celebrare i propri riti, aprire edifici di culto, diffondere la propria fede, formare e nominare liberamente i ministri di culto, emanare liberamente atti in materia spirituale, assistere spiritualmente i propri appartenenti, comunicare e corrispondere liberamente con le proprie organizzazioni o con altre confessioni, e promuovere la valorizzazione delle proprie esperienze culturali.

Diverso è il valore degli articoli 14 e seguenti, che si sono fatti carico di un problema sempre più sentito negli ordinamenti contemporanei: quello di fornire alle confessioni religiose che lo desiderano gli strumenti giuridici necessari, a cominciare dalla personalità giuridica, per potere agire nei diversi settori della vita associativa e dei rapporti patrimoniali.

La legge prevede, quindi, l'*iter* procedurale per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, e si attiene ad un criterio di snellezza che mantenga gli accertamenti e le verifiche negli stretti ambiti costituzionali.

In base all'articolo 14, il riconoscimento della personalità giuridica della confessione o dell'ente esponenziale di essa ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato.

Alla domanda di riconoscimento deve essere allegato lo statuto della confessione di cui è fatta menzione nell'articolo 8, secondo comma, della Costituzione; può inoltre allegarsi ogni altra documentazione che si riterrà utile ai fini del riconoscimento stesso (articolo 15, comma 1).

E' stato, in ogni caso, chiarito che l'attribuzione della personalità giuridica è possibile solo per quelle confessioni che hanno sede in Italia e che sono rappresentate, giuridicamente e di fatto, da un cittadino italiano avente domicilio in Italia (articolo 15, comma 2); infatti, l'articolo 38 prevede che le confessioni religiose che siano persone giuridiche straniere restano regolate dall'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale; ove, però, abbiano una presenza sociale organizzata in Italia e intendano essere riconosciute nell'ordinamento italiano potranno seguire l'*iter* previsto dalle norme del presente disegno di legge.

Come si è accennato, le confessioni religiose che intendono ottenere la personalità giuridica devono presentare lo statuto e quelle indicazioni necessarie alla propria identificazione normativa e strutturale, ma il parere del Consiglio di Stato verte essenzialmente sul carattere confessionale dell'organizzazione richiedente e implica l'accertamento che lo statuto non contrasti con l'ordinamento giuridico italiano e non contenga disposizioni contrarie ai diritti inviolabili dell'uomo (articolo 16). A tali parametri è dunque ancorata la valutazione ai fini del riconoscimento, così superandosi quell'ampia discrezionalità della pubblica amministrazione, tipica della precedente legislazione sui "culti ammessi".

Gli articoli 17, 18 e 19 prevedono adempimenti successivi al riconoscimento della personalità giuridica.

L'articolo 17 prescrive che la confessione riconosciuta si iscriva nel registro delle persone giuridiche; l'articolo 18 prevede la comunicazione al Ministero dell'interno delle eventuali modificazioni dello statuto e dell'organizzazione e insieme la revoca del riconoscimento qualora venga meno uno dei requisiti in base ai quali il riconoscimento stesso è stato concesso.

Infine, l'articolo 19 richiama, per gli acquisti, le disposizioni delle leggi civili concernenti gli acquisti delle persone giuridiche. Si tratta di disposizioni che rispondono a principi generali e che già esistono per tutte le confessioni che abbiano già stipulato accordi o intese con lo Stato.

In relazione agli articoli citati (13-19) è necessaria una precisazione.

Come si è accennato, il riconoscimento della personalità giuridica è previsto per la confessione religiosa o per l'ente esponenziale che la rappresenta. Ciò è dovuto al fatto che alcune confessioni religiose non intendono - per motivi teologici, dottrinali, o di altra natura - chiedere il riconoscimento in quanto tali, mentre preferiscono che acquisti la personalità giuridica un proprio ente esponenziale che ne assume la rappresentanza in ambito civile.

L'ordinamento giuridico, di conseguenza, recepisce un'esigenza confessionale e prevede che sia la confessione stessa a scegliere se chiedere direttamente il riconoscimento della personalità giuridica o se farlo richiedere al proprio ente esponenziale. E' evidente che qualunque sia la scelta, le conseguenze sono le stesse: è sempre la confessione religiosa che o direttamente o per il tramite del proprio ente esponenziale, può agire nell'ordinamento civile fruendo della condizione giuridica prefigurata dalla legge.

Di tali norme, infatti, non possono usufruire, secondo le disposizioni vigenti, se non le confessioni che regolino bilateralmente i rapporti con lo Stato, con conseguente limitazione del principio dell'uguale libertà delle confessioni (articolo 8 della Costituzione).

L'articolo 20 stabilisce l'applicabilità a tutte le confessioni religiose aventi personalità giuridica delle norme statali vigenti in tema di concessioni e locazioni di beni dello Stato ad enti ecclesiastici e per la disciplina urbanistica dei servizi religiosi.

Si garantisce inoltre sotto questo profilo la libertà religiosa ed il diritto di tutti i cittadini a servizi religiosi in conformità alla loro credenza ed appartenenza, commisurando interventi e servizi alle situazioni che rendono necessario l'intervento sulla base di esigenze oggettive, vale a dire in funzione di una presenza organizzata nel territorio, tenendo, quindi, conto delle esigenze religiose della popolazione.

Anche nella applicazione di queste norme statali viene ad estendersi il riferimento al principio di bilateralità, prefigurando intese tra le confessioni interessate e le autorità competenti. Si stabilisce comunque una salvaguardia, riferita alla destinazione del bene, per gli edifici di culto costruiti con contributi regionali e comunali.

L'articolo 21, stabilendo che associazioni e fondazioni con finalità di religione o di culto possano ottenere il riconoscimento della personalità giuridica con le modalità e i requisiti previsti dal codice civile, costituisce una specifica applicazione dell'articolo 20 della Costituzione ed attribuisce concretezza, anche ai fini del riconoscimento della personalità giuridica e della capacità, al divieto di trattamenti discriminatori (rispetto ad ogni altra) per le associazioni ed istituzioni di carattere ecclesiastico o con finalità di religione o di culto. La stessa norma, inoltre, affianca al rinvio al diritto comune la garanzia della loro specificità per quanto attiene alle attività di religione o di culto.

L'articolo 22 estende alle confessioni religiose con personalità giuridica o al loro ente esponenziale che persegue finalità di religione, credenza o culto senza alcun fine di lucro, principi non estranei alla logica del vigente sistema fiscale, in sintonia con orientamenti emersi in sede parlamentare relativi al trattamento fiscale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), del contribuente che liberamente intenda concorrere a sostenere finanziariamente attività di rilevante valore culturale o sociale svolte senza fine di lucro.

Del resto tra gli oneri deducibili dal reddito della persona fisica già oggi sono comprese le erogazioni liberali in danaro a favore di enti, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di rilevante valore culturale ed artistico, con modalità prefissate e controlli sull'impiego

delle erogazioni stesse (articolo 10, lettera *p*) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). Anche quello della deducibilità degli "oneri di utilità sociale" è principio già noto al sistema fiscale (cfr. articolo 65 del citato testo unico delle imposte sui redditi).

Agli stessi criteri oggettivi si ispira la norma proposta, che fissa in lire 2 milioni il limite di deducibilità, prevede la iscrizione in apposito elenco, evidentemente a richiesta della confessione o dell'ente interessato, come condizione per essere destinatario delle erogazioni; stabilisce inoltre principi applicativi che rendono rilevanti i profili oggettivi delle modalità della deduzione delle erogazioni e dei relativi controlli rimessi poi ad apposita regolamentazione da adottare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle finanze.

I profili fiscali sono completati dagli articoli 23 e 24 che, distinguendo le attività di religione, credenza o culto dalle altre attività e specificando quali si considerano comunque appartenenti all'una o all'altra categoria, ribadiscono principi che hanno già trovato incontrovertibile espressione nella legislazione ecclesiastica.

L'articolo 25 salvaguarda, in conformità ad indirizzi legislativi vigenti e consolidati, la possibilità e le modalità di iscrizione dei ministri di culto all'apposito fondo previdenziale.

Il capo III del disegno di legge definisce il procedimento per la stipulazione delle intese tra Stato e confessioni diverse dalla cattolica previste dall'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Un procedimento che, nella prima fase di attuazione di tale norma e prima dell'emanazione della legge che disciplina l'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (legge 23 agosto 1988, n. 400), era stato avviato in via sperimentale onde verificare nella pratica i modi idonei a realizzare, dopo un lungo periodo di stasi, la previsione della Costituzione.

Grazie all'esperienza delle prime intese ed alla luce della citata legge n. 400 del 1988 si è, pertanto, definito, nelle sue diverse fasi, il sistema di predisposizione delle intese stesse, riservando, ai sensi degli articoli 2, comma 3, lettera *i*), e 5, comma 2, lettera *b*) della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei ministri la rappresentanza del Governo e la stipulazione, e delegando al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, segretario del Consiglio dei Ministri, la conduzione delle trattative con il rappresentante della confessione religiosa interessata onde garantire la bilateralità della negoziazione.

Per assicurare, inoltre, il necessario supporto tecnico a tale negoziazione, è prevista l'istituzione, per ogni singola intesa, di una commissione di studio costituita pariteticamente da dirigenti generali delle amministrazioni statali interessate o equiparati in relazione ai temi da trattare e da altrettanti esperti designati dalla confessione religiosa. Il presidente di tale commissione verrà scelto tra le categorie indicate dalla citata legge n. 400 del 1988 (articoli 29 e 30).

Il disegno di legge prevede che l'istanza diretta alla stipulazione di un'intesa possa essere presentata sia da confessioni che abbiano già ottenuto la personalità giuridica, sia da confessioni che non l'abbiano acquisita. In tal caso il Ministero dell'interno, acquisendo il relativo parere del Consiglio di Stato, verificherà che lo statuto della confessione non contrasti con l'ordinamento giuridico, come previsto dall'articolo 8, secondo comma, della Costituzione (articoli 26 e 27), restando al Presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di avviare, alla luce delle valutazioni acquisite, le procedure negoziali, invitando la confessione a designare il proprio rappresentante (articolo 28).

Gli articoli 31 e 32 regolano le fasi successive alla conclusione della trattativa di cui all'articolo 29: deliberazione del Consiglio dei ministri e informazione preventiva al Parlamento, ancor prima che inizi il procedimento legislativo di approvazione.

Anche a tal fine si prevede (articolo 32) che in caso di osservazioni, rilievi e indirizzi che emergano in sede di Consiglio dei ministri o nella fase di informazione al Parlamento, il Presidente del Consiglio

dei ministri rimetta il testo al Sottosegretario perchè riprenda la trattativa con la confessione interessata onde apportare le eventuali opportune modifiche al testo.

Gli articoli 33 e 34 dispongono in ordine alla firma dell'intesa da parte del Presidente del Consiglio dei ministri e del rappresentante della confessione e alla presentazione al Parlamento della legge che, sulla base dell'intesa, regolerà i rapporti della confessione stessa con lo Stato.

L'articolo 35, infine, rifacendosi alle esperienze normative affermatesi in materia di assicurazione contro le malattie e di previdenza del clero cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose <leggi 28 luglio 1967, n. 669; 22 dicembre 1973, n. 903 (articolo 5); legge 6 dicembre 1971, n. 1055; decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160>, prevede che leggi relative a specifiche materie che coinvolgano rapporti tra Stato e confessioni religiose aventi personalità giuridica possano contemplare la possibilità di applicazione di disposizioni in esse contenute con decreti del Presidente della Repubblica, sulla base di previa concertazione (intesa) con la confessione religiosa interessata che lo richieda. Un procedimento, giova sottolinearlo, già contemplato dalla legge istitutiva del Fondo di previdenza per i ministri di culto.

Le disposizioni finali e transitorie (articoli 36-40) sono dirette, da un lato, a non privare della personalità giuridica le confessioni e gli istituti riconosciuti in base alle disposizioni del 1929-1930 sull'esercizio dei "culti ammessi nello Stato", salvaguardando altresì il regime giuridico e previdenziale riservato ai ministri di culto che hanno ottenuto la prevista "approvazione governativa"; dall'altro a specificare che le confessioni religiose che siano persone giuridiche straniere continuano ad essere regolate, come già ricordato, dall'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale, pur potendo richiedere, ove abbiano in Italia una presenza sociale organizzata, di essere riconosciute alle condizioni indicate dal presente disegno di legge.

Gli articoli 39 e 40, infine, nel disporre l'abrogazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, delimitano l'applicazione della normativa contenuta nel disegno di legge, facendo in ogni caso integralmente salve le disposizioni di origine negoziale emanate in attuazione di accordi o intese stipulati ai sensi degli articoli 7, secondo comma, e 8, terzo comma, della Costituzione, nonché quelle di derivazione internazionale quale, ad esempio, la legge n. 654 del 1975, come modificata dal decreto-legge n. 122 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205 del 1993.

Se la legislazione ecclesiastica degli anni 1985-1989 ha rappresentato una compiuta esperienza, sul piano normativo, del principio costituzionale del pluralismo religioso, il presente disegno di legge intende contribuire, nella prospettiva della coerenza interna ed esterna relativamente all'insieme del dettato costituzionale e nel rispetto delle regole bilateralmente concordate con alcune confessioni, alla ricomposizione unitaria della disciplina degli interessi religiosi e di coscienza nei loro fondamentali profili individuale, associativo e istituzionale.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto

1978, n. 468,

introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n.

362).

L'articolo 22 del presente disegno di legge, che prevede la possibilità per il contribuente di dedurre, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), le erogazioni liberali fino ad un massimo di lire 2 milioni in favore delle confessioni religiose aventi personalità giuridica o del loro ente esponenzia-

le, comporta una diminuzione delle entrate per il bilancio dello Stato stimata in lire 3,4 miliardi su base annua, a decorrere dall'anno 2000. Per l'anno 1998 il maggiore onere viene valutato in lire 800 milioni, considerata la necessità dell'adeguamento degli acconti, mentre per l'anno 1999, per effetto della necessità di adeguare sia il saldo che gli acconti, la perdita di gettito risulta pari a lire 5,2 miliardi.

Risulta, infatti, dai dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 1993, che la deducibilità ai fini IRPEF delle erogazioni liberali a favore delle istituzioni religiose (Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana; Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno; Assemblee di Dio in Italia; Tavola Valdese; Unione cristiana evangelica battista d'Italia; Chiesa evangelica luterana in Italia e comunità collegate; Comunità ebraiche), prevista dalla normativa vigente, comporta un onere complessivo di circa 70 miliardi di lire in ragione d'anno. Dalle disposizioni agevolative in esame, che estendono a tutte le confessioni religiose con personalità giuridica la predetta deducibilità, potrebbe derivare un incremento di erogazioni liberali per un importo di circa lire 10 miliardi annui e, considerando un'aliquota del 34 per cento, la perdita di gettito in ragione d'anno sarebbe, appunto, di 3,4 miliardi di lire.

A copertura delle minori entrate sopra indicate viene utilizzato l'accantonamento di parte corrente della Presidenza del Consiglio dei ministri (voce riduzione canone RAI) per gli anni 1998 e 1999, relativamente agli importi di lire 800 milioni e di lire 5,2 miliardi.

L'articolo 23 prevede l'equiparazione delle confessioni religiose aventi personalità giuridica, o dei loro enti esenziali aventi finalità di religione, credenza, o culto, agli enti aventi fini di beneficenza o istruzione. Tale equiparazione non comporta perdita di gettito in quanto trova conferma nella nuova formulazione dell'articolo 6, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come sostituito dal comma 8 dell'articolo 66 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede la riduzione a metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), anche per gli enti del tipo considerato.

La norma assume, pertanto, sotto il profilo fiscale, valore meramente ricognitorio.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I LIBERTA' DI COSCIENZA E DI RELIGIONE

Art. 1.

1. La libertà di coscienza e di religione, quale diritto fondamentale della persona, è garantita a tutti in conformità alla Costituzione, alle convenzioni internazionali sui diritti inviolabili dell'uomo ed ai principi del diritto internazionale generalmente riconosciuti in materia.

Art. 2.

1. La libertà di coscienza e di religione comprende il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa o credenza, in qualsiasi forma individuale o associata, di diffonderla e farne propaganda, di osservare i riti e di esercitare il culto in privato o in pubblico. Comprende inoltre il diritto di mutare religione o credenza. Non possono essere disposte limitazioni alla libertà di coscienza e di rel-

gione diverse da quelle previste dagli articoli 18 e 19 della Costituzione.

Art. 3.

1. Nessuno può essere discriminato o soggetto a costrizioni in ragione della propria religione o credenza, né essere obbligato a dichiarazioni specificamente relative alla propria appartenenza confessionale.

Art. 4.

1. I genitori hanno diritto di istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio, in coerenza con la propria fede religiosa o credenza, nel rispetto della loro personalità e senza pregiudizio della salute dei medesimi.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 316 del codice civile, i minori, a partire dal quattordicesimo anno di età, possono compiere autonomamente le scelte pertinenti all'esercizio del diritto di libertà religiosa.

Art. 5.

1. I diritti di riunione e di associazione previsti dagli articoli 17 e 18 della Costituzione sono liberamente esercitati anche per finalità di religione o di culto.

Art. 6.

1. La libertà religiosa comprende il diritto di aderire liberamente ad una confessione o associazione religiosa e di recedere da essa, come anche il diritto di partecipazione, senza ingerenza da parte dello Stato, alla vita ed all'organizzazione della confessione religiosa di appartenenza in conformità alle sue regole.

2. Non possono essere posti in essere atti aventi lo scopo di discriminare, nuocere o recare molestia a coloro che abbiano esercitato tali diritti.

Art. 7.

1. I cittadini hanno diritto di agire secondo i dettami imprescindibili della propria coscienza, nel rispetto dei diritti e doveri sanciti dalla Costituzione.

2. Le modalità per l'esercizio dell'obiezione di coscienza nei diversi settori sono disciplinate dalla legge.

Art. 8.

1. L'appartenenza alle Forze armate, alla Polizia di Stato o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura e di assistenza, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non impediscono l'esercizio della libertà religiosa e l'adempimento delle pratiche di culto.

2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1.

Art. 9.

1. I ministri di culto di una confessione religiosa sono liberi di svolgere il loro ministero spirituale.

2. I ministri di culto di una confessione religiosa avente personalità giuridica, in possesso della cittadinanza italiana, che compiono atti rilevanti per l'ordinamento giuridico italiano, dimostrano la propria qualifica depositando presso l'ufficio competente per l'atto apposita certificazione rilasciata dalla confessione di appartenenza.

Art. 10.

1. Coloro che intendono celebrare il matrimonio davanti ad un ministro di culto di una confessione religiosa avente personalità giuridica devono specificarlo all'ufficiale dello stato civile all'atto della richiesta della pubblicazione prevista dagli articoli 93 e seguenti del codice civile. L'ufficiale dello sta-

to civile, il quale ha proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta deve precisare che la celebrazione del matrimonio avrà luogo nel comune indicato dai nubendi, che essa seguirà davanti al ministro di culto indicato dai medesimi, che il ministro di culto ha comunicato la propria disponibilità e depositato la certificazione di cui all'articolo 9. Attesta inoltre che l'ufficiale dello stato civile ha spiegato ai nubendi i diritti e i doveri dei coniugi, dando ai medesimi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

2. Il ministro di culto, nel celebrare il matrimonio, osserva le disposizioni di cui agli articoli 107 e 108 del codice civile, omettendo la lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. Lo stesso ministro di culto redige subito dopo la celebrazione l'atto di matrimonio in duplice originale e allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

3. La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione nei registri dello stato civile è fatta dal ministro di culto davanti al quale è avvenuta la celebrazione all'ufficiale dello stato civile di cui al comma 1. Il Ministro di culto ha l'obbligo di effettuare la trasmissione dell'atto non oltre i cinque giorni dalla celebrazione e di darne contemporaneamente avviso ai contraenti. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al ministro di culto.

4. Il matrimonio ha effetto dal momento della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia ommesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

5. All'articolo 83 del codice civile le parole: "culti ammessi nello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "confessioni religiose aventi personalità giuridica".

6. Il presente articolo non modifica nè pregiudica le disposizioni che danno attuazione ad intese o accordi stipulati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, e dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Art. 11.

1. Gli alunni e i loro genitori possono chiedere ai competenti organi della scuola di svolgere, nell'ambito delle attività di promozione culturale, sociale e civile previste dall'ordinamento scolastico, libere attività complementari relative al fenomeno religioso e alle sue applicazioni, in conformità ai criteri e con le modalità stabilite da tale ordinamento.

Art. 12.

1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e le collette effettuate all'interno e all'ingresso dei rispettivi luoghi o edifici di culto avvengono liberamente.

Capo II
CONFESSIONI E ASSOCIAZIONI RELIGIOSE

Art. 13.

1. La libertà delle confessioni religiose garantita dalle norme costituzionali comprende, tra l'altro, il diritto di celebrare i propri riti, purché non siano contrari al buon costume; di aprire edifici destinati all'esercizio del culto; di diffondere e fare propaganda della propria fede religiosa e delle proprie credenze; di formare e nominare liberamente i ministri di culto; di emanare liberamente atti in materia spirituale; di fornire assistenza spirituale ai propri appartenenti; di comunicare e corrispondere liberamente con le proprie organizzazioni o con altre confessioni religiose; di promuovere la valorizzazione delle proprie espressioni culturali.

Art. 14.

1. La confessione religiosa o l'ente esponentiale che la rappresenta può chiedere di essere riconosciuta come persona giuridica agli effetti civili. Il riconoscimento ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato, ai sensi degli articoli 15 e 16.

Art. 15.

1. La domanda di riconoscimento è presentata al Ministro dell'interno unitamente allo statuto ed alla documentazione di cui all'articolo 16.

2. La domanda di riconoscimento può essere presa in considerazione solo se la confessione o l'ente esponentiale ha sede in Italia e se è rappresentata, giuridicamente e di fatto, da un cittadino italiano avente domicilio in Italia.

Art. 16.

1. Dallo statuto o dalla documentazione allegata alla domanda di riconoscimento devono risultare, oltre alla indicazione della denominazione e della sede, le norme di organizzazione, amministrazione e funzionamento e ogni elemento utile alla valutazione della stabilità e della base patrimoniale di cui dispone la confessione o l'ente esponentiale in relazione alle finalità perseguite. Il Consiglio di Stato, nel formulare il proprio parere anche sul carattere confessionale del richiedente, accerta, in particolare, che lo statuto non contrasti con l'ordinamento giuridico italiano e non contenga disposizioni contrarie ai diritti inviolabili dell'uomo.

Art. 17

1. La confessione religiosa o l'ente esponentiale che ha ottenuto la personalità giuridica deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche. Nel registro, con le indicazioni previste dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza della persona giuridica. Decorsi i termini previsti dall'articolo 27 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, approvata con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, la confessione o l'ente può concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro predetto.

Art. 18.

1. Le modificazioni allo statuto della confessione religiosa o dell'ente esponentiale che abbiano ottenuto la personalità giuridica devono essere comunicate al Ministro dell'interno.

2. In caso di mutamento che faccia perdere alla confessione o all'ente uno dei requisiti in base ai quali il riconoscimento è stato concesso, il riconoscimento della personalità giuridica è revocato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 19.

1. Per gli acquisti delle confessioni religiose o dei loro enti esponentiali che abbiano ottenuto la personalità giuridica si applicano le disposizioni delle leggi civili concernenti gli acquisti delle persone giuridiche.

Art. 20.

1. Le disposizioni in tema di concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti ecclesiastici, nonché in tema di disciplina urbanistica dei servizi religiosi, di utilizzo dei fondi per le opere di urbanizzazione secondaria o comunque di interventi per la costruzione, il ripristino, il restauro e la conservazione di edifici aperti all'esercizio pubblico del culto, possono essere applicate alle confessioni religiose aventi personalità giuridica che abbiano una presenza organizzata nell'ambito del comune. L'applicazione delle predette disposizioni ha luogo, tenuto conto delle esigenze religiose della popolazione, sulla base di intese tra le confessioni interessate e le autorità competenti.

2. Gli edifici di culto costruiti con contributi regionali o comunali non possono essere sottratti alla loro destinazione se non sono decorsi venti anni dalla erogazione del contributo. L'atto da cui trae origine il vincolo, redatto nelle forme prescritte, è trascritto nei registri immobiliari. Gli atti e i negozi che comportano violazione del vincolo sono nulli.

Art. 21.

1. Associazioni e fondazioni con finalità di religione o di culto possono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica con le modalità ed i requisiti previsti dal codice civile. Alle stesse si applicano le norme relative alle persone giuridiche private, salvo quanto attiene alle attività di religione o di culto.

Art. 22.

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito, agli effetti della imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di lire due milioni a favore delle confessioni religiose aventi personalità giuridica o del loro ente esponenziale, iscritti in apposito elenco istituito presso il Ministero dell'interno.

2. Con appositi regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta rispettivamente del Ministro dell'interno e del Ministro delle finanze sono disciplinate:

a) le condizioni e le modalità per l'iscrizione nell'elenco, anche con riferimento alla destinazione delle erogazioni;

b) le modalità della deduzione, delle erogazioni e dei relativi controlli, con particolare riguardo all'effettiva acquisizione delle entrate da parte dei beneficiari ed all'utilizzazione delle somme ricevute.

Art. 23.

1. Agli effetti tributari le confessioni religiose aventi personalità giuridica o i loro enti esponenziali aventi fine di religione, credenza o culto, come anche le attività dirette a tali scopi, sono equiparati agli enti ed alle attività aventi finalità di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione, credenza o culto da essi svolte restano soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività ed al regime tributario previsto per le medesime.

Art. 24.

1. Agli effetti civili, si considerano comunque:

a) attività di religione, credenza o culto quelle dirette all'esercizio del culto e dei riti, alla cura delle anime, alla formazione di ministri di culto, a scopi missionari e di diffusione della propria fede ed alla educazione religiosa;

b) attività diverse da quelle di religione, credenza o culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

Art. 25.

1. I ministri di culto delle confessioni religiose che hanno ottenuto la personalità giuridica, aventi cittadinanza italiana e che siano residenti in Italia, possono iscriversi al fondo di previdenza istituito con legge 22 dicembre 1973, n. 903, e successive modificazioni, sulla base delle procedure e con le modalità previste dalla legge stessa.

Capo III

STIPULAZIONE DI INTESE

Art. 26.

1. Le confessioni religiose organizzate secondo propri statuti non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano, le quali chiedono che i loro rapporti con lo Stato siano regolati per legge sulla base di intese ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, presentano la relativa istanza, unitamente alla documentazione e agli elementi di cui all'articolo 16, al Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 27.

1. Se la richiesta è presentata da una confessione religiosa non avente personalità giuridica, il Presidente del Consiglio dei ministri comunica la richiesta al Ministero dell'interno perché verifichi che lo statuto della confessione religiosa non contrasti con l'ordinamento giuridico italiano. A tal fine il Ministro dell'interno acquisisce il parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 16.

Art. 28.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, acquisite le necessarie valutazioni, prima di avviare le procedure di intesa, invita la confessione interessata a indicare chi, a tal fine, la rappresenta.

Art. 29.

1. Il Governo è rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, il quale delega il Sottosegretario di Stato, segretario del Consiglio dei ministri, per la conduzione della trattativa con il rappresentante della confessione interessata, sulla base delle valutazioni espresse e delle proposte formulate dalla commissione di studio di cui all'articolo 30.

2. Il Sottosegretario di Stato, conclusa la trattativa, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, con propria relazione, il progetto di intesa.

Art. 30.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera i), della legge 23 agosto 1988, n. 400, una commissione di studio con il compito di predisporre un progetto per le trattative ai fini della stipulazione dell'intesa.

2. La commissione di cui al comma 1 è composta dal direttore generale degli affari dei culti presso il Ministero dell'interno e da funzionari delle amministrazioni interessate con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparato, nonché da altrettanti esperti, cittadini italiani, designati dalla confessione religiosa interessata. Il presidente della commissione è scelto tra le categorie indicate dall'articolo 29, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 31.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone il progetto di intesa alla deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera I), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e informa, quindi, il Parlamento sui principi e sui contenuti del progetto stesso.

Art. 32.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora si renda necessario in relazione alle osservazioni, ai rilievi e agli indirizzi emersi in seno al Consiglio dei ministri o in sede parlamentare, rimette il testo al Sottosegretario di Stato per le opportune modifiche al progetto di intesa.

2. Anche in ordine al nuovo progetto si procede secondo quanto previsto dagli articoli 29 e 31.

Art. 33.

1. Concluse le procedure per la stipulazione dell'intesa, il Presidente del Consiglio dei ministri firma l'intesa stessa con il rappresentante della confessione religiosa.

Art. 34.

1. Il disegno di legge di approvazione dell'intesa che disciplina i rapporti della confessione religiosa con lo Stato è presentato al Parlamento con allegato il testo dell'intesa stessa.

Art. 35.

1. Per l'applicazione di disposizioni di legge relative a specifiche materie che coinvolgono rapporti con lo Stato delle singole confessioni religiose aventi personalità giuridica, si provvede, ove previsto dalla legge stessa, con decreti del Presidente della Repubblica previa intesa con la confessione che ne faccia richiesta.

Capo IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 36.

1. Le confessioni religiose e gli istituti di culto riconosciuti ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159, conservano la personalità giuridica. Ad essi si applicano le disposizioni della presente legge.

Essi devono richiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 17, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 37.

1. I ministri di culto, la cui nomina sia stata approvata ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sino a quando mantengono la qualifica loro riconosciuta conservano il regime giuridico e previdenziale loro riservato dalla predetta legge, dal regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, e da ogni altra disposizione che li riguardi.

Art. 38.

1. Le confessioni religiose che siano persone giuridiche straniere restano regolate dall'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale. Ove abbiano una presenza sociale organizzata in Italia e intendano essere riconosciute ai sensi della presente legge, esse devono presentare domanda di riconoscimento della personalità giuridica alle condizioni e secondo il procedimento previsti dalle disposizioni di cui al capo II.

Art. 39.

1. Le norme della presente legge non modificano né pregiudicano le disposizioni che danno attuazione ad accordi o intese stipulati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, e dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

2. La presente legge non modifica e non pregiudica le disposizioni di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

Art. 40.

1. Sono abrogati la legge 24 giugno 1929, n.1159, ed il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

Art. 41.

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 22, valutate in lire 800 milioni per l'anno 1998, in lire 5.200 milioni per l'anno 1999 ed in lire 3.400 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede per gli anni 1988 e 1999 mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Informazioni sul progetto di legge

Presentato da:

Presidente del Consiglio PRODI ROMANO (Governo Prodi-I).

Situazione del progetto di legge:

Camera: Alla data del 30 Giugno 1998 in corso di esame da parte della Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e int. in sede referente

Numeri assunti dal progetto di legge nel suo iter parlamentare (S=Senato, C=Camera):

[C. 3947](#) .

Classificazione per materia (sistema TeSeO)

LIBERTA' RELIGIOSA - RAPPORTI TRA STATO E CHIESA

Precedente "bozza": testo del disegno di legge su "Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi" approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 13 settembre 1990.

(*)

I - LIBERTÀ DI COSCIENZA E DI RELIGIONE

1. La libertà di coscienza e di religione, quale diritto fondamentale della persona, è garantita a tutti in conformità alla Costituzione, alle convenzioni internazionali sui diritti inviolabili dell'uomo ed ai principi del diritto internazionale generalmente riconosciuti in materia.

2. La libertà di coscienza e di religione comprende il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa o credenza, in qualsiasi forma individuale o associata, di diffonderla e farne propaganda, di osservare i riti e di esercitare il culto in privato o in pubblico, e di agire, individualmente e in comune con altri, nel rispetto della legge, in coerenza con i propri convincimenti. Non possono essere disposte limitazioni alla libertà di coscienza e di religione diverse da quelle previste dagli articoli 18 e 19 della Costituzione.

La libertà di coscienza e di religione comprende inoltre il diritto di mutare religione o credenza.

3. Nessuno può essere discriminato o soggetto a costrizioni in ragione della propria religione o credenza, né obbligato a dichiarazioni specificamente pertinenti alla propria appartenenza confessionale.

4. I genitori hanno diritto di istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio, in coerenza con la propria fede religiosa o credenza, nel rispetto della loro personalità e senza pregiudizio della salute dei medesimi.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 316 del codice civile, i minori, a partire dal quattordicesimo anno di età, possono compiere autonomamente le scelte pertinenti all'esercizio del diritto di libertà religiosa.

5. I diritti di riunione e di associazione previsti dagli articoli 17 e 18 della Costituzione sono liberamente esercitati anche per finalità di religione o di culto.

6. La libertà religiosa comprende il diritto di aderire liberamente ad una confessione o associazione religiosa e di recedere da essa, come pure il diritto di partecipare, senza ingerenza da parte dello Stato, alla vita ed all'organizzazione della confessione religiosa di appartenenza in conformità alle sue regole.

Non possono essere posti in essere atti aventi lo scopo di discriminare, nuocere o recare molestia a coloro che abbiano esercitato tali diritti.

7. I cittadini hanno diritto di agire secondo i dettami imprescindibili della propria coscienza, nel rispetto dei diritti e doveri sanciti dalla Costituzione. Le modalità per l'esercizio dell'obiezione di coscienza sono disciplinate dalle norme dettate per le specifiche materie.

8. L'appartenenza alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non impediscono l'esercizio della libertà religiosa e l'adempimento delle pratiche di culto.

9. I ministri di culto di una confessione religiosa sono liberi di svolgere il loro ministero spirituale.

I ministri di culto di una confessione religiosa avriconosciuta che compiono atti rilevanti per l'ordinamento giuridico italiano dimostrano la propria qualifica depositando presso l'ufficio competente per l'atto apposita certificazione rilasciata dalla confessione di appartenenza.

* Editto in **BOTTA R.**, *Codice di diritto ecclesiastico*, Torino, Giappichelli, 1997, pp. 620-627. Il medesimo testo è altresì editto, con alcune minime varianti, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1990/2, pp. 530-538.

10. Coloro che intendono celebrare il matrimonio davanti ad un ministro di culto di una confessione religiosa riconosciuta devono specificarlo all'ufficiale dello stato civile all'atto della richiesta della pubblicazione prevista dagli articoli 93 e seguenti del codice civile.

L'ufficiale dello stato civile, il quale ha proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla-osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla-osta deve precisare che la celebrazione del matrimonio avrà luogo nel comune indicato dai nubendi, che essa seguirà davanti al ministro di culto indicato dai medesimi, che il ministro di culto ha comunicato la propria disponibilità e depositato la certificazione di cui all'articolo 9. Attesta inoltre che l'ufficiale dello stato civile ha spiegato ai nubendi i diritti e i doveri dei coniugi, dando ai medesimi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

Il ministro di culto, nel celebrare il matrimonio, osserva le disposizioni di cui agli articoli 107, 108 e 109 del codice civile, omettendo la lettura degli articoli del codice civile.

Lo stesso ministro di culto redige subito dopo la celebrazione l'atto di matrimonio in duplice originale e allega il nulla-osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione nei registri dello stato civile è fatta dal ministro di culto davanti al quale è avvenuta la celebrazione all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo. Il ministro di culto ha l'obbligo di effettuare la trasmissione dell'atto non oltre i cinque giorni dalla celebrazione e di darne contemporaneamente avviso ai contraenti. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla-osta allegato, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al ministro di culto.

Il matrimonio ha effetto dal momento della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia omissso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

All'articolo 83 del codice civile le parole: "culti ammessi nello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "confessioni religiose riconosciute".

11. Gli alunni e i loro genitori possono chiedere ai competenti organi della scuola di svolgere, nell'ambito delle attività di promozione culturale, sociale e civile previste dall'ordinamento scolastico, libere attività complementari relative al fenomeno religioso e alle sue implicazioni, in conformità ai criteri e con le modalità stabilite da tale ordinamento.

12. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e le collette effettuate all'interno e all'ingresso dei rispettivi luoghi o edifici di culto avvengono liberamente.

II - CONFESIONI E ASSOCIAZIONI RELIGIOSE

13. La libertà delle confessioni religiose garantita dalle norme costituzionali comprende il diritto di celebrare i propri riti, purché non siano contrari al buon costume; di aprire edifici destinati all'esercizio del culto; di diffondere e fare propaganda della propria fede religiosa e delle proprie credenze; di formare e nominare liberamente i ministri di culto; di emanare liberamente atti in materia spirituale; di fornire assistenza spirituale ai propri appartenenti; di comunicare e corrispondere liberamente con le proprie organizzazioni o con altre confessioni religiose; di promuovere la valorizzazione delle proprie espressioni culturali.

14. La confessione religiosa o l'ente esponenziale che la rappresenta può chiedere di essere riconosciuta come persona giuridica agli effetti civili. Il riconoscimento della confessione o dell'ente ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato, a termini dei successivi articoli 15 e 16.

15. La domanda di riconoscimento è presentata al Ministro dell'Interno unitamente allo statuto ed alla documentazione relativa all'organizzazione della confessione religiosa.

La domanda di riconoscimento può essere presa in considerazione solo se la confessione ha sede in Italia e se è rappresentata, giuridicamente e di fatto, da un cittadino italiano avente domicilio in Italia.

16. Dallo statuto o dalla documentazione allegata alla domanda di riconoscimento devono risultare, oltre alla indicazione della denominazione, della sede e delle caratteristiche della confessione, le norme di organizzazione, amministrazione e funzionamento della confessione e ogni elemento utile alla conoscenza della presenza sociale, della stabilità e della base patrimoniale di cui dispone in relazione alle finalità perseguite.

Il Consiglio di Stato, nel formulare il proprio parere sul carattere confessionale dell'organizzazione richiedente, accerta, in particolare, che lo statuto non contrasti con l'ordinamento giuridico italiano e non contenga disposizioni contrarie ai diritti inviolabili dell'uomo.

17. La confessione religiosa o l'ente esponenziale che ha ottenuto la personalità giuridica deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche. Nel registro, con le indicazioni previste dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza della persona giuridica.

Decorsi i termini previsti dall'articolo 27 delle disposizioni di attuazione del codice civile, la confessione o l'ente potrà concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro predetto.

18. Le modificazioni allo statuto e della organizzazione della confessione religiosa o dell'ente esponenziale riconosciuto devono essere comunicate al Ministro dell'interno.

In caso di mutamento che faccia perdere alla confessione o all'ente uno dei requisiti in base ai quali il riconoscimento è stato concesso, il riconoscimento stesso è revocato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato.

19. Per gli acquisti delle confessioni religiose o dei loro enti esponenziali che abbiano ottenuto la personalità giuridica si applicano le disposizioni delle leggi civili concernenti gli acquisti delle persone giuridiche.

20. Le disposizioni in tema di concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti ecclesiastici, nonché in tema di disciplina urbanistica dei servizi religiosi, di utilizzo dei fondi per le opere di urbanizzazione secondaria e comunque di interventi per la costruzione, il ripristino, il restauro e la conservazione di edifici aperti all'esercizio pubblico del culto, possono essere applicate alle confessioni religiose riconosciute che abbiano una presenza organizzata nell'ambito del comune. L'applicazione delle predette disposizioni ha luogo, tenuto conto delle esigenze religiose della popolazione, sulla base di intese tra le confessioni interessate e le autorità competenti.

Gli edifici di culto costruiti con contributi regionali o comunali non possono essere sottratti alla loro destinazione se non sono decorsi venti anni dalla erogazione del contributo. Il vincolo è trascritto nei registri immobiliari; gli atti e i negozi che comportino violazione del vincolo sono nulli.

21. Associazioni e fondazioni con finalità di religione o di culto possono ottenere il riconoscimento

della personalità giuridica con le modalità ed i requisiti previsti dal codice civile.

Alle stesse si applicano le norme relative alle persone giuridiche private, salvo quanto attiene alle attività di religione o di culto.

22. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito, agli effetti della imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di lire due milioni, a favore delle confessioni religiose riconosciute, nonché di ogni altro ente o associazione che persegua finalità di religione, di culto o umanitarie, che non abbia scopo di lucro e che sia iscritto in apposito elenco istituito presso il Ministero dell'interno.

Con apposito regolamento, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono disciplinate:

a) le condizioni e le modalità per l'iscrizione nell'elenco di cui al primo comma, anche con riferimento alle attività di religione, di culto o umanitarie alle quali devono destinarsi le erogazioni;

b) le modalità della deduzione, delle erogazioni e dei relativi controlli, con particolare riguardo all'effettiva acquisizione delle entrate da parte dei beneficiari ed all'utilizzazione delle somme ricevute.

23. Agli effetti tributari le confessioni o i loro enti esponenziali, le associazioni e le istituzioni aventi fine di religione o culto, riconosciute come persone giuridiche, come pure le attività dirette a tali scopi sono equiparati agli enti ed alle attività aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o culto da essi svolte restano soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività ed al regime tributario previsto per le medesime.

24. Agli effetti civili, si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e dei riti, alla cura delle anime, alla formazione di ministri di culto, a scopi missionari e di diffusione della propria fede ed alla educazione religiosa;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

25. I ministri di culto delle confessioni religiose riconosciute, aventi cittadinanza italiana e che siano residenti in Italia, possono iscriversi al fondo di previdenza istituito con legge 22 dicembre 1973, n.

* Il testo pubblicato nel citato *Codice* del Botta recita, con un evidente refuso "venti giorni". (v. p. 624).

903, e successive modificazioni, sulla base della procedura e con le modalità previste dalla legge stessa.

III - STIPULAZIONE DI INTESE

26. Le confessioni religiose organizzate secondo propri statuti non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano, le quali chiedano che i loro rapporti con lo Stato siano regolati per legge sulla base di intese, presentano la relativa istanza unitamente alla documentazione e agli elementi di cui al precedente articolo 16, al Presidente del Consiglio dei ministri.

27. Se la richiesta è presentata da una confessione religiosa non riconosciuta il Presidente del Consiglio comunica la richiesta al Ministero dell'interno perché verifichi che lo statuto della confessione religiosa non contrasti con l'ordinamento giuridico italiano. A tal fine il Ministro dell'interno acquisisce il parere del Consiglio di Stato a termine del precedente articolo 16.

28. Il Presidente del Consiglio, acquisite le necessarie valutazioni, ove ritenga di avviare le procedure di intesa, invita la confessione interessata a indicare chi, a tal fine, la rappresenta.

29. Il Governo è rappresentato nella trattativa dal Sottosegretario di Stato, segretario del Consiglio dei ministri.

Il Sottosegretario conduce la trattativa sulla base delle valutazioni espresse e delle proposte formulate dalla Commissione di studio di cui all'articolo 30.

Il Sottosegretario di Stato, conclusa la trattativa, trasmette al Presidente del Consiglio, con propria relazione, il progetto di intesa siglato unitamente a chi rappresenta la confessione religiosa.

30. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è costituita, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera i), della legge 23 agosto 1988, n. 400, una Commissione di studio con il compito di predisporre un progetto per le trattative ai fini della stipulazione dell'intesa.

La commissione è composta dal direttore generale degli affari dei culti presso il Ministero dell'interno e da dirigenti generali delle amministrazioni interessate, nonché da altrettanti esperti, cittadini italiani, designati dalla confessione religiosa interessata.

Il Presidente della Commissione è scelto tra le categorie indicate dall'articolo 29, n. 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

31. Il Presidente del Consiglio sottopone il progetto di intesa alla deliberazione del Consiglio dei ministri, a termini dell'articolo 2, lettera l), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e informa, quindi, il Parlamento sui principi e sui contenuti del progetto stesso.

32. Il Presidente del Consiglio, qualora si renda necessario in relazione alle osservazioni, ai rilievi e agli indirizzi emersi in seno al Consiglio dei ministri o in sede parlamentare, rimette il testo al Sottosegretario di Stato per le opportune modifiche al progetto di intesa.

Anche in ordine al nuovo progetto si procede secondo quanto previsto dagli articoli 29 e 31.

33. Concluse le procedure per la stipulazione dell'intesa, il Presidente del Consiglio firma l'intesa stessa con il rappresentante della confessione religiosa.

34. Il disegno di legge di approvazione dell'intesa, che disciplina i rapporti della confessione religiosa con lo Stato, è presentato al Parlamento con allegato il testo dell'intesa stessa.

35. Per l'applicazione di disposizioni di legge relative a specifiche materie che coinvolgono rapporti con lo Stato delle singole confessioni religiose riconosciute, si provvede, ove previsto dalla legge stessa, con decreti del Presidente della Repubblica previa intesa con la confessione che ne faccia richiesta.

IV- REATI CONTRO LA LIBERTA' DI COSCIENZA E DI RELIGIONE

36. 1. Sono abrogati gli articoli 402, 403, 404, 405 e 406 [del codice penale]*.

2. Il Capo I, titolo IV del codice penale è sostituito dalle seguenti disposizioni:

“CAPO I – DEI REATI CONTRO LA LIBERTA' DI COSCIENZA E DI RELIGIONE.

Art. 402. (*Offese alla libera professione di una fede religiosa p credenza*). – 1. Chiunque impedisce ad altri di professare una fede religiosa o una credenza, di fare propaganda o di esercitare il culto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni.

2. Chiunque impedisce o turba lo svolgimento di funzioni o cerimonie religiose che si svolgono in un luogo destinato al culto o in luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 403. (*Ingiuria e diffamazione per motivi religiosi*). – 1. Se i fatti preveduti dagli articoli 594 e 595 del codice penale sono commessi mediante espressioni che si riferiscono alla

* Il testo pubblicato nel *Codice* del Botta mostra un'evidente lacuna.

fede religiosa o alla credenza professata dal soggetto offeso, le pene rispettivamente previste da tali articoli sono aumentate.

Art. 404. (*Danneggiamento di cose oggetto di culto*). – 1. Chiunque, in luogo destinato al culto di una confessione religiosa, distrugge, danneggia o deturpa cose che formino oggetto di culto, è punito con la reclusione fino a due anni”

37. È abrogato l’art. 724 del codice penale ed è sostituito dal seguente:

“Art. 724. (*Manifestazioni offensive verso la religione o i defunti*) – 1. Chiunque pubblicamente offende, con parole o manifestazioni oltraggiose, la divinità, le persone venerate, i simboli e gli oggetti di culto delle religioni professate nello Stato, è punito con l’ammenda fino a lire 6.000.000.

2. La stessa pena si applica a chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti.

3. Se i fatti preveduti dai commi precedenti sono commessi in luogo destinato al culto, la pena è dell’arresto fino ad un mese o dell’ammenda fino a lire 6.000.000”.

38. All’art. 61, n. 10 del codice penale, l’espressione “culto ammesso nello Stato” è sostituita dalla seguente: “confessione religiosa”.

V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

39. Le confessioni religiose e gli istituti di culto riconosciuti ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159, conservano la personalità giuridica. Ad essi si applicano le disposizioni della presente legge. Essi devono richiedere l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, a termini dell’articolo 17, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

40. I ministri di culto, la cui nomina sia stata approvata a termini dell’articolo 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sino a quando mantengano la qualifica loro riconosciuta, conservano il regime giuridico e previdenziale loro riservato dalla predetta legge, dal R.D. 28 febbraio 1930, n. 289, e da ogni altra disposizione che li riguarda.

41. Le confessioni religiose che siano persone giuridiche straniere restano regolate dall’articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale. Ove abbiano una presenza sociale organizzata in Italia e intendano essere riconosciute ai sensi della presente legge, esse devono presentare domanda di riconoscimento della personalità giuridica alle condizioni e secondo il procedimento previsti dalle disposizioni del precedente Titolo II”.

42. Le norme della presente legge non modificano né pregiudicano le disposizioni che danno attuazione ad accordi o intese stipulati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, e dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

43. Sono abrogati la legge 24 giugno 1929, n.1159, ed il R.D. 28 febbraio 1930, n. 289.

* Il testo pubblicato in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* riporta “ disposizioni di cui al capo II”

-VIII- . PROSPETTIVE DI NUOVE INTESE EX ART. 8 COST.

Bozza di intesa tra la Repubblica Italiana e la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova ai sensi dell'art. 8 della Costituzione

(Testo del 18 novembre 1999, approvato a maggioranza dal Consiglio dei Ministri il 21 gennaio 2000, ora in attesa del voto del Parlamento)

PREAMBOLO

La Repubblica italiana e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia,

CONSIDERATO

che la Repubblica italiana riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità;

che in forza della Costituzione tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di religione e che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana;

che la libertà di coscienza contribuisce, con le altre, a tale sviluppo;

che la Costituzione garantisce le libertà di riunione, di associazione, di libera professione della propria fede religiosa e di libera manifestazione del pensiero;

che la Costituzione garantisce inoltre l'uguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge;

che la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova dichiara che i propri aderenti sono chiamati a vivere l'esperienza religiosa in una dimensione comunitaria e a partecipare alla diffusione del messaggio biblico;

che, in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo, della Costituzione le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico dello Stato, e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di una intesa con le relative rappre-

sentanze;

che la confessione religiosa dei testimoni di Geova è rappresentata dalla Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, in seguito denominata Congregazione centrale, organizzata secondo le norme del proprio statuto;

riconoscono l'opportunità di addivenire alla presente intesa e

CONVENGONO

che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della medesima intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti della confessione religiosa dei testimoni di Geova, la legislazione del 1929-1930 sui culti ammessi.

Art. 1

(Libertà religiosa)

1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia della Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.

2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'esercizio del culto, l'organizzazione della confessione e gli atti in materia spirituale e disciplinare, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

3. È garantita ai testimoni di Geova e alle loro organizzazioni ed associazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.

4. È riconosciuto ai testimoni di Geova il diritto di professare la loro fede e praticare liberamente la loro religione in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.

Art. 2

(Ministri di culto)

1. Ai ministri di culto della confessione dei testimoni di Geova, nominati a norma dello statuto della Congregazione, è assicurato il libero esercizio del ministero.

2. I medesimi non sono tenuti a dare a magistrati o altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragioni del loro ministero.

3. I ministri di culto hanno facoltà di essere iscritti al Fondo speciale di previdenza e assistenza per i ministri di culto.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 3, 4 e 6, la Congregazione centrale rilascia apposita certificazione delle qualifiche dei ministri di culto.

Art. 3

(Assistenza spirituale ai ricoverati)

1. Negli istituti ospedalieri e nelle case di cura o di riposo l'assistenza spirituale dei ricoverati testimoni di Geova e di altri ricoverati che ne facciano richiesta, è assicurata dai ministri di culto di cui all'articolo 2.

2. L'accesso di tali ministri ai predetti istituti e case è a tal fine libero e senza limitazioni d'orario.

3. Le direzioni di tali istituti e case sono tenute a comunicare tempestivamente ai ministri di culto responsabili, competenti per territorio, le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

4. È riconosciuto ai testimoni di Geova che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 il diritto di osservare, a loro richiesta, le prescrizioni della propria fede religiosa in materia alimentare, senza oneri per le istituzioni nelle quali si trovano.

5. Gli oneri finanziari per lo svolgimento della assistenza spirituale ai ricoverati sono a carico dei competenti organi della confessione.

Art. 4

(Assistenza spirituale ai detenuti)

1. Negli istituti penitenziari l'assistenza spirituale è assicurata dai ministri di culto designati dalla Congregazione centrale.

2. A tal fine la Congregazione centrale trasmette all'autorità competente l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari competenti per territorio. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.

3. L'assistenza spirituale è svolta a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto, in locali idonei messi a disposizione dall'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta avanzata dai detenuti il ministro di culto competente per territorio.

4. È riconosciuto ai testimoni di Geova detenuti nei suddetti istituti il diritto di osservare, a loro richiesta, le prescrizioni della propria fede in materia alimentare, senza oneri per le istituzioni nelle quali si trovano.

5. Gli oneri finanziari per lo svolgimento della assistenza spirituale ai detenuti sono a carico dei competenti organi della confessione.

Art. 5

(Insegnamento religioso nelle scuole)

1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e della pari dignità senza distinzione di religione. È esclusa qualsiasi ingerenza sulla educazione religiosa degli alunni appartenenti alla confessione dei testimoni di Geova.

2. La Repubblica italiana riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.

3. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e -modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richiesti agli alunni atti di culto o pratiche religiose.

4. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dalla Congregazione centrale, o dalle Congregazioni o comunità locali dei testimoni di Geova, il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività si inserisce nell'ambito delle attività didattiche integrative determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalità concordate dalla Congregazione centrale con le medesime Istituzioni.

5. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 4, sono a carico della Congregazione centrale.

Art. 6

(Matrimonio)

1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto della confessione dei testimoni di Geova aventi la cittadinanza italiana, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni nella casa comunale.

2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo quanto previsto dal comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni ed avere accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.

4. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione sarà svolta secondo l'ordinamen-

to dei testimoni di Geova e a indicare il comune scelto dai nubendi per la stessa celebrazione, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati dal predetto ufficiale dello stato civile i diritti e i doveri dei coniugi, attraverso la lettura dei relativi articoli del codice civile.

5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione del matrimonio allega il nulla osta, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. I coniugi possono rendere le dichiarazioni che la legge consente siano espresse nell'atto di matrimonio.

6. Entro cinque giorni dalla celebrazione, il ministro di culto deve trasmettere per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo in cui è avvenuta la celebrazione.

7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la formale regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegatovi, effettua, entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto stesso, la trascrizione nei registri dello stato civile e ne dà notizia al ministro di culto.

8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, non abbia eseguito la trascrizione entro il prescritto termine.

Art. 7

(Festività)

1. Ai testimoni di Geova dipendenti da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma è assicurato il diritto di astenersi dall'attività lavorativa per osservare la festività della Commemorazione della morte di Gesù Cristo, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario. In tale ricorrenza si considera giustificata l'assenza dalla scuola degli alunni appartenenti alla confessione dei testimoni di Geova, su richiesta dei genitori o di loro stessi, se maggiorenni.

2. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.

3. Entro il 15 gennaio di ogni anno la data della festività di cui al comma 1 è comuni-

cata dalla Congregazione centrale al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 8

(Edifici di culto)

1. Gli edifici aperti al culto pubblico dei testimoni di Geova non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi e previo accordo con la Congregazione centrale.

2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici suindicati, senza aver dato previo avviso e preso accordi con i ministri di culto responsabili dell'edificio.

3. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.

4. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose fatte presenti dalla Congregazione centrale per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto dei testimoni di Geova.

Art. 9

(Emittenti radiotelevisive)

1. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si terrà conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dalle congregazioni ed enti facenti parte della confessione dei testimoni di Geova, operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della gestione e un'adeguata pluralità di emittenti in conformità della disciplina del settore.

Art. 10

(Riconoscimento di enti della confessione)

1. Ferma restando la personalità giuri-

dica della Congregazione centrale, riconosciuta con D.P.R. 31 ottobre 1986, n. 783, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Ministro dell'interno, altri enti costituiti nell'ambito della confessione dei testimoni di Geova, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, assistenza e beneficenza.

2. Il riconoscimento della personalità giuridica ad un ente della confessione dei testimoni di Geova è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera motivata della Congregazione centrale. Alla domanda deve altresì essere allegato lo statuto dell'ente stesso.

3. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui è richiesto il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere confessionale ed ai fini di cui al comma 1.

4. L'ente non può essere riconosciuto se non è rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano avente domicilio in Italia.

5. Gli enti della confessione dei testimoni di Geova che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato, assumono la qualifica di enti della confessione dei testimoni di Geova, civilmente riconosciuti.

Art. 11

(Attività di religione o di culto)

1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e di evangelizzazione, all'educazione cristiana;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura.

Art. 12

(Regime tributario degli enti della con-

feffione)

1. Agli effetti tributari gli enti della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

2. Gli enti della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto.

3. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, eventualmente svolte da tali enti, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e delle finalità degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

Art. 13

(Gestione degli enti della confessione)

1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo della Congregazione centrale e senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.

Art. 14

(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)

1. Gli enti della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

3. La Congregazione centrale deve chiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.

4. Decorsi i termini di cui al comma 3, gli enti interessati possono concludere negozi

giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Art. 15

(Mutamenti degli enti della confessione)

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuto, acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso è revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Congregazione centrale.

3. La notifica dell'avvenuta revoca della costituzione di un ente da parte del competente organo della Congregazione centrale determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalità giuridica dell'ente stesso.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento della Congregazione centrale, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie.

Art. 16

(Deduzione agli effetti IRPEF)

1. La Repubblica italiana prende atto che la confessione dei testimoni di Geova si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di ; entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito ; complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore della Congregazione centrale, degli enti da essa controllati e delle congregazioni locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.

3. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, previo

accordo con la Congregazione centrale.

Art. 17

(Ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, la Congregazione centrale concorre con lo Stato,, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409, 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520 e 2 della legge 20 dicembre 1996, n. 638, e con gli enti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La Repubblica italiana prende atto che la Congregazione centrale utilizzerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato per scopi umanitari, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri. La Congregazione centrale potrà devolvere dette somme anche per la realizzazione e la manutenzione degli edifici di culto.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo gli enti della confessione dei testimoni di Geova sono indicati con La denominazione "Congregazione cristiana dei testimoni di Geova".

3. La Congregazione centrale non partecipa all'attribuzione della quota relativa ai contribuenti che non si sono espressi in merito. Gli importi relativi rimangono di esclusiva pertinenza dello Stato

4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente,entro il mese di giugno, alla Congregazione centrale, la somma risultante all'applicazione del comma 1 stesso, determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione alla Congregazione centrale.

5. La Congregazione centrale trasmette annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero

dell'interno, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 e ne difonde adeguata informazione.

6. Il Ministero dell'interno ne trasmette copia, con propria relazione, ai Ministri del tesoro e delle finanze.

Art. 18

(Commissione paritetica)

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 16 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 17, ad opera di un'apposita Commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dalla Congregazione centrale.

Art. 19

(Norme di attuazione)

1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalla Congregazione centrale e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Art. 20

(Abrogazione della normativa sui culti ammessi e norme contrastanti)

1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei confronti della Congregazione centrale, delle congregazioni locali da essa rappresentate, degli enti, istituzioni, organismi che ne fanno parte e delle persone che in essa hanno parte.

2. Ogni norma contrastante con la legge di approvazione della presente intesa cessa di avere efficacia ed applicabilità, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 dalla data di entrata in vigore della legge stessa, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

Art. 21

(Ulteriori intese)

1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa stessa.

2. Ove, nel frattempo, una delle parti ravvisasse l'opportunità di apportare modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.

3. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti della confessione dei testimoni di Geova con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Art. 22

(Legge di approvazione dell'intesa)

1. Il Governo della Repubblica presenterà al Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, al quale sarà allegato il testo dell'intesa stessa.

Roma, 18 novembre 1999

Bozza di intesa tra la Repubblica italiana e l'Unione Buddhista italiana ai sensi dell'art. 8 della costituzione

Preambolo

La Repubblica italiana e l'Unione Buddhista Italiana (U.B.I.), richiamandosi ai principi di libertà religiosa sanciti dalla Costituzione e ai diritti di libertà di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto. 1955, n. 848 e successive integrazioni e ratifiche, nonché dai Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali ed ai diritti civili e politici del 1966., ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881;

- considerato che in forza dell'art. 8, commi secondo e terzo della Costituzione, le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di una intesa con le relative rappresentanze;

- ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929 e dei 1930 non sia idonea a regolare i reciproci rapporti;

- riconosciuta l'opportunità di addivenire alla predetta intesa;

convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'art. 8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti dell'U.B.I. e degli organismi da essa rappresentati, la citata legislazione sui culti ammessi.

Nell'addivenire alla presente intesa la Repubblica italiana prende atto, che:

- l'U.B.I. afferma che la fede non necessita di tutela penale diretta; l'U.B.I., convinta che l'educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventù sono di specifica competenza della famiglia e delle organizzazioni religiose, non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti fanno parte degli organismi da essa rappresentati, l'insegnamento di dottrine religiose o pratiche di culto.

ART. 1

(Autonomia dell'U.B.I.)

1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia dell'U.B.I. liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.

2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito dell'U.B.I., si svolgono senza ingerenza statale.

3. La Repubblica italiana garantisce la libera comunicazione dell'U.B.I. con le organizzazioni buddhiste che ne fanno parte.

ART. 2

(Libertà religiosa)

1. La Repubblica italiana riconosce all'U.B.I. ed agli organismi da essa rappresentati la piena libertà di svolgere la loro missione spirituale, educativa, culturale e umanitaria.

2. E' garantita all'U.B.I., agli organismi da essa rappresentati e a coloro che ne fanno parte, la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

ART. 3

(Servizio militare)

1. La Repubblica italiana, preso atto che l'U.B.I. è per motivi spirituali contraria all'uso delle armi, garantisce che gli appartenenti agli organismi da essa rappresentati, soggetti all'obbligo del servizio militare, siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio civile.

2. In caso di richiamo alle armi, i predetti, che abbiano prestato servizio militare sono assegnati, su loro richiesta, al servizio civile, al servizio militare non armato o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.

ART. 4

(Assistenza spirituale)

1. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'U.B.I. hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto, nonché da parte di assistenti spirituali, anche quando siano impegnati nel servizio militare, oppure ricoverati in istituti ospedalieri o in case di cura o di riposo. Apposito elenco sarà tenuto dall'U.B.I. e trasmesso alle competenti amministrazioni.

2. Gli interessati e i loro congiunti dovranno fornire alle competenti amministrazioni le informazioni necessarie per reperire tali ministri di culto e gli assistenti spirituali richiesti. A essi dovrà essere assicurato l'accesso all'istituto ospedaliero, casa di cura o di riposo senza particolari autorizzazioni, affinché possano garantire la richiesta assistenza spirituale.

3. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'U.B.I., se detenuti in istituti penitenziari, hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto buddhista. Ai ministri di culto, di cui l'U.B.I. trasmetterà apposito elenco alle autorità competenti, dovrà essere assicurato senza particolare autorizzazione l'accesso agli istituti penitenziari.

4. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico dell'U.B.I.

5. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'U.B.I. che prestano servizio militare potranno ottenere opportuni permessi al fine di partecipare alle attività religiose della comunità appartenente alla propria tradizione e geograficamente più vicina.

ART.5

(Insegnamento religioso nelle scuole)

1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti i cittadini e cittadine, riconosce agli alunni e alunne delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni, dalle alunne o da coloro cui compete la potestà su di essi.

2. Viene riconosciuto a persone designate dall'U.B.I. il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle alunne, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici per contribuire allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, quale attività didattica integrativa determinata dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secon-

do modalità concordate dall'U.B.I., con le medesime istituzioni.

3. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 2, sono posti a carico dell'U.B.I.

ART. 7

(Scuole ed istituti di educazione)

1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'U.B.I. il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. A tali scuole, cui sia riconosciuta la parità, è assicurata la piena libertà ed ai loro alunni e alunne un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni e alunne delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.

ART. 7

(Ministri di culto)

1. La qualifica di ministro di culto è certificata dall'U.B.I., che ne detiene apposito elenco e ne rilascia attestazione ai fini della presente intesa

2. Ai ministri di culto è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria funzione.

3. I ministri di culto possono iscriversi al fondo di previdenza ed assistenza per il clero.

4. I ministri di culto, nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, possono a loro richiesta svolgere il servizio nazionale civile nell'ambito delle strutture indicate dalla normativa vigente.

ART. 8

(Trattamento delle salme e cimiteri)

1. Agli appartenenti all'U.B.I. è assicurato il rispetto delle regole della propria tradizione per quanto riguarda il trattamento delle salme, in conformità alle norme vigenti in materia.

2. Ove possibile, possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della normativa vigente.

ART. 9

(Attività di religione o di culto).

1. Agli effetti delle leggi civili si considera. comunque.:

a) attività di religione o di culto quelle dirette alle pratiche meditative., alle iniziazioni, alle ordinazioni religiose, alle cerimonie religiose, alla lettura e commento dei testi di Dharma, all'assistenza spirituale, ai ritiri spirituali, alla formazione monastica e laica dei ministri di culto.

b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o comunque aventi scopo di lucro.

ART.10

(Riconoscimento degli enti)

1. Ferma restando la personalità giuridica dell'Unione Buddhista Italiana (U.B.I.), riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1991, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1993, dell'associazione Santacittarama, riconosciuta con , decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1995, dell'Istituto italiano ZenSoto Shobozan Fudenji, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1999, della F.P.M.T. Italia - Fondazione per la preservazione della tradizione Mahayana, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1999, il riconoscimento della personalità giuridica ad altri centri ed organismi, l'unificazione e l'estinzione. di quelli esistenti sono concessi con decreto del Ministro dell'interno, su domanda del legale rappresentante dei centro o organismo.

ART. 11

(Modalità per il riconoscimento)

1. Possono essere riconosciuti come enti di religione quelli costituiti in ente nell'ambito dell'U.B.I., aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione e beneficenza.

2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica ai predetti fini sulla

base della documentazione prodotta dall'U.B.I.

3. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità delle disposizioni dell'art. 9.

4. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro dell'interno.

5. L'U.B.I. e gli enti riconosciuti a termini dei commi precedenti assumono la qualifica di enti buddhisti civilmente riconosciuti.

ART. 12

(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)

1. L'U.B.I. e gli enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti devono iscriversi agli effetti civili nei registri delle persone giuridiche entro due anni dall'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, ove non già iscritti.

2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

3. Decorsi i termini di cui al comma 1, gli enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Art. 13

(Mutamenti degli enti religiosi)

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio o nel modo di esistenza dell'U.B.I. e degli enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente religioso buddhista civilmente riconosciuto uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo può essere revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'U.B.I.

3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte del Presidente dell'U.B.I. determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica del-

l'ente stesso.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'U.B.I., salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

ART. 14

(Regime tributario dell'U.B.I.)

1. Agli effetti tributari, l'U.B.I. e gli organismi religiosi civilmente riconosciuti da essa rappresentati sono equiparati agli enti aventi fine di beneficenza o di istruzione.

2. L'U.B.I. e tali organismi possono svolgere attività diverse da quella di religione o di culto; tali attività sono soggette alle leggi dello Stato che le concernono ed al regime tributario previsto per le stesse.

ART. 15

(Tutela degli edifici di culto)

1. Gli edifici aperti al culto pubblico buddhista, di cui l'U.B.I. tiene apposito elenco trasmesso alle competenti autorità, non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni, previo accordo con l'U.B.I.

2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza averne dato previo avviso ed aver preso accordi con il legale rappresentante responsabile, del centro cui appartiene l'edificio.

ART. 16

(Tutela dei beni culturali)

1. La Repubblica italiana e l'U.B.I. si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni artistici e culturali facenti parte del patrimonio dell'U.B.I. e degli organismi da essa rappresentati.

ART. 17

(Pubblicazioni)

1. Le affissioni e la distribuzione di pubbli-

cazioni e stampati relativi alla vita religiosa e spirituale dell'U.B.I. e degli organismi da essa rappresentati, effettuati all'interno o all'ingresso dei luoghi di culto di cui all'art. 15 e delle loro pertinenze, nonché la raccolta di offerte nei predetti luoghi, sono effettuate senza autorizzazione, né ingerenza da degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.

ART. 18

(Contributi e deduzioni agli effetti IRPEF)

1. La Repubblica italiana prende atto che l'U.B.I. si sostiene finanziariamente con i contributi volontari degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data dell'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'U.B.I. e degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, destinate al sostentamento dei ministri di culto è alle attività di cui all'art. 9, lettera a).

3. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.

ART. 19

(Ripartizione della quota del gettito IRPEF)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data dell'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, l'U.B.I. concorre alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri Paesi, nonché assistenziali e di sostegno al culto.

2. L'attribuzione della somma di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, l'U.B.I. dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte

espresse, destinando le relative somme esclusivamente per iniziative umanitarie.

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente all'U.B.I., entro il mese di giugno, le somme di cui al comma 1, determinate ai sensi dell'art.45, comma 7, della legge n. 448 del dicembre 1998 sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente con destinazione all'U.B.I. stessa.

ART. 20

(Commissione paritetica)

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'imposta deducibile di cui all'art.18 e dell'aliquota IRPEF di cui all'art. 19, ad opera di un'apposita Commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'U.B.I.

ART. 21

(Assegni corrisposti ai ministri di culto)

1. Gli assegni corrisposti dall'U.B.I. e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

2. L'U.B.I. e gli organismi da essa rappresentati provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

ART. 22

(Rendiconto della effettiva utilizzazione delle somme percepite)

1. A cura dell'U.B.I. vengono trasmessi annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno i rendiconti relativi all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 18 e 19 e ne diffonde adeguata informazione.

2. Tali rendiconti devono comunque precisare:

a) il numero dei ministri di culto di cui è

stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione;

b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'art. 19 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;

c) gli interventi operanti per altre finalità previste dagli articoli. 18 e 19.

3. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento dei rendiconti, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica e al Ministro delle finanze.

ART. 23

(Festa religiosa buddhista)

1. La Repubblica Italiana riconosce agli appartenenti agli organismi rappresentati dall'U.B.I., su loro richiesta, di osservare la festa del Vesak, che celebra la nascita, l'illuminazione e la morte del Buddha e che ricorre convenzionalmente l'ultimo sabato e domenica del mese di maggio di ogni anno. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.

ART. 24

(Norme di attuazione)

1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dall'U.B.I. e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

ART. 25

(Cessazione di efficacia ed effetti ulteriori)

1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n.1159 e del Regio Decreto 28 febbraio 1930. N. 289 cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'U.B.I., degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.

2. Le disposizioni della legge di approvazione della presente intesa si applicano agli

organismi che si associano all'U.B.I. a termini dello statuto e cesseranno di essere applicate a quelli che perdono, ai sensi del medesimo statuto, la qualifica di associato. A tal fine l'U.B.I. è tenuta a comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'interno ogni mutamento nella struttura associativa.

3. Ogni norma contrastante con la legge di approvazione della presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti dell'U.B.I., degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della medesima.

ART.26

(Ulteriori intese)

1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa entro il termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa stessa. Ove

nel frattempo una delle parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo della presente intesa, le Parti torneranno a convocarsi a tal fine.

2. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione.

3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono i rapporti dell'U.B.I. con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

ART. 27

(Legge approvazione della presente intesa)

1. Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

Sinossi delle bozze di Intesa con la Repubblica Italiana presentate dall'Associazione Musulmani Italiani (A.M.I.), dall'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia (U.C.O.I.) e dalla Comunità Islamica in Italia (CO.RE.IS.)

A cura di Alessandro Ferrari e Cristina Chinni per l'OLIR

Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e l'U.C.O.I.I. (L'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia)	Bozza d'Intesa tra la Repubblica Italiana e l'Associazione Musulmani Italiani (A.M.I)	Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e la Comunità Islamica in Italia (CO.RE.IS.)
<p>In Nome di Dio, il Compassionevole, il Misericordioso</p> <p>Preambolo</p> <p>La Repubblica Italiana e l'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia, considerato che la Costituzione riconosce i diritti fondamentali della persona umana e la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, considerato che la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo del 10 Dicembre 1948, la Dichiarazione Internazionale sull'eliminazione di ogni forma di intolleranza e di discriminazione basate sulla religione o sulle credenze del 25 Novembre 1981, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 Gennaio 1950, ratificata con legge 4 Agosto 1955 n. 848 e successive integrazioni e relative ratifiche, la Dichiarazione sui diritti del fanciullo del 20 Novembre 1959, e i Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti civili e politici del 16 Di-</p>	<p>Preambolo</p> <p>La Repubblica Italiana e l'Associazione Musulmani Italiani, considerato che la Costituzione riconosce i diritti fondamentali della persona umana e la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, considerato che la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948, la Dichiarazione Internazionale sull'eliminazione di ogni forma di intolleranza e di discriminazione basate sulla religione o sulle credenze del 25 novembre 1981, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 gennaio 1950, ratificata con la legge 4 agosto 1955 n. 848 e successive integrazioni e relative ratifiche, la Dichiarazione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1959, i patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti civili e politici del 16 di-</p>	

Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e l'U.C.O.I.I. (L'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia)	Bozza d'Intesa tra la Repubblica Italiana e l'Associazione Musulmani Italiani (A.M.I)	Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e la Comunità Islamica in Italia (CO.RE.IS.)
<p>cembre 1966, ratificati con legge 25 Ottobre 1977 n. 881, garantiscono i diritti di libertà di coscienza e di religione, senza discriminazione, considerato che tali principi universali sono patrimonio perenne dell'Islam, considerato che, in forza dell'Art. 8, secondo e terzo comma, della Costituzione, le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze,</p> <p>riconosciuta l'opportunità di addivenire a tale intesa, convengono che le disposizioni seguenti costituiscono intesa tra lo Stato e la confessione islamica, ai sensi dell'Art. 8 della Costituzione.</p>	<p>cembre 1966, ratificati con la legge 25 ottobre 1977 n. 881, garantiscono i diritti di libertà di coscienza e di religione, senza discriminazione alcuna,</p> <p>considerato che, in forza dell'art. 8, secondo e terzo comma, della Costituzione, le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze confessionali,</p> <p>riconosciuta l'opportunità di addivenire a tale intesa, convengono che le disposizioni seguenti costituiscono intesa tra lo Stato e la confessione islamica italiana, ai sensi dell'art. 8 della Costituzione.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 1 (Libertà religiosa)</p> <p>In conformità ai principi della Costituzione, è riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la religione islamica in qualsiasi forma individuale o associata di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto e i riti.</p> <p>E' garantita ai musulmani alle loro associazioni e organizzazioni, alle Comunità Islamiche e all'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia, la piena libertà</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 1</p> <p>In conformità ai principi della Costituzione, è riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la religione islamica in qualsiasi forma individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto e i riti.</p> <p>Il diritto in questione implica in particolare la facoltà del compimento dell'orazione rituale quotidiana entro i tempi d'obbligo, nonché l'osservanza del digiuno rituale diurno</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 Libertà religiosa</p> <p>In conformità ai principi della Costituzione, è riconosciuto a tutti gli appartenenti alla Religione islamica in Italia, indipendentemente dalla loro cittadinanza, lingua, etnia, e altre condizioni personali e sociali, il diritto di professare e praticare liberamente la propria religione in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne, in privato o in pubblico, il culto e i riti.</p>

Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e l'U.C.O.I.I. (L'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia)	Bozza d'Intesa tra la Repubblica Italiana e l'Associazione Musulmani Italiani (A.M.I)	Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e la Comunità Islamica in Italia (CO.RE.IS.)
<p>di riunione e di espressione del pensiero con la parola e lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.</p> <p>Gli atti relativi, al magistero islamico, l'affissione e la distribuzione di pubblicazioni e stampati, di carattere religioso all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto nonché nella sede delle Comunità Islamiche e della Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia, e le raccolte di fondi ivi eseguite sono liberi e non soggetti ad oneri.</p> <p>E' assicurata in sede penale, la parità di tutela del sentimento religioso e dei diritti di libertà religiosa, senza discriminazione tra i cittadini e tra i culti.</p> <p>Il disposto dell'Art. 3 della legge 13 Ottobre 1975 n. 654, si intende riferito anche alle manifestazioni di intolleranza e di pregiudizio religioso.</p>	<p>nei tempi prescritti.</p> <p>Ai Musulmani ed all'Associazione Musulmani Italiani è garantita piena libertà di riunione e di espressione del pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.</p> <p>Gli atti relativi al magistero islamico, l'affissione, la distribuzione di pubblicazioni e stampati di carattere religioso all'interno ed all'ingresso dei luoghi di culto, nonché delle sedi centrale e periferiche dell'Associazione Musulmani Italiani, nonché le raccolte di fondi ivi eseguite, sono liberi e non soggetti ad oneri.</p> <p>In sede penale è assicurata la parità di tutela del sentimento religioso e dei diritti di libertà religiosa, senza discriminazione tra i cittadini e i culti.</p> <p>Il disposto dell'art. 3 della legge 13 ottobre 1975 n. 654 si intende altresì come riferito alle manifestazioni di intolleranza e di pregiudizio religioso.</p>	<p>E' garantita agli appartenenti alla Religione islamica, alle loro associazioni ed organizzazioni, la piena libertà di manifestazione del pensiero religioso con la parola, lo scritto ogni altro mezzo di diffusione.</p> <p>E' loro parimenti assicurata, in fatto di tutela e promozione degli interessi culturali e devozionali, la libertà di riunione, anche in luogo pubblico, senza ingerenze delle autorità civili. Per le riunioni in luogo pubblico aventi altre finalità, resta invece inteso che occorre darne preavviso alle competenti autorità civili, le quali non potranno tuttavia vietarle se non per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.</p> <p>Art. 14 Attività confessionali.</p> <p>Gli atti in materia spirituale della Comunità Islamica in Italia, la distribuzione ed affissione di pubblicazioni e stampati di carattere religioso, all'interno ed all'ingresso dei luoghi di culto, nonché nelle sedi delle Comunità islamiche, e le raccolte di fondi a finalità religiose ivi eseguite, sono liberi e non soggetti ad oneri.</p> <p>Art. 4 Tutela penale</p> <p>E' assicurata in sede penale la parità di tutela del diritto di libertà religiosa, senza discriminazione fra persone e culti.</p> <p>Il disposto dell'Art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione raz-</p>

<p>Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e l'U.C.O.I.I. (L'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia)</p>	<p>Bozza d'Intesa tra la Repubblica Italiana e l'Associazione Musulmani Italiani (A.M.I)</p>	<p>Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e la Comunità Islamica in Italia (CO.RE.IS.)</p>
		<p>ziale, si intende riferito anche alle manifestazioni di intolleranza religiosa.</p>
		<p>Art. 2. I pilastri della Religione islamica La Repubblica italiana prende atto che la Religione islamica poggia su cinque pilastri fondamentali. Il primo, costitutivo dell'atto stesso di adesione all'Islam, consiste nella Testimonianza di Fede per la quale "non v'è Dio se non Iddio, e Muhammad è l'inviato di Dio". Il secondo è rappresentato dalla preghiera rituale. Il terzo dalla Elemosina rituale. Il quarto pilastro è costituito dal Digiuno nel mese del Ramadan. Il quinto dal Pellegrinaggio alla Mecca.</p>
<p>Articolo 2 (Guide del culto) Alle guide del culto (gli Alim-gli Amir-gli Imam) nominati dalle Comunità e dall'Unione secondo le norme della religione Islamica, è assicurato il libero esercizio del loro ministero; essi non sono tenuti a dare a magistrati o altre autorità notizie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero. Le predette guide del culto sono esonerati dal servizio militare, su loro richiesta vistata dall'Unione e, in caso di mobilitazione generale, sono dispensati dalla chiamata alle armi quando svolgano la funzione di Amir di una Comunità (nota 1: Intesa convenzionalmen-</p>	<p>Articolo 2 I membri del Consiglio direttivo dell'Associazione Musulmani Italiani, i responsabili di sedi locali e le guide titolari dei luoghi di culto sono ministri del culto islamico; è loro assicurato il libero esercizio del ministero ed essi non sono tenuti a dare a magistrati o ad altre autorità notizie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero. Previa richiesta vidimata dall'Associazione Musulmani Italiani, i predetti ministri sono esonerati dal servizio militare e, in caso di mobilitazione generale, sono dispensati dalla chiamata alle armi qualora membri del Consiglio direttivo o titolari di luogo di culto:</p>	<p>Art. 13 Guide del culto. Alle Guide del culto, nominate dalla Comunità Islamica in Italia, è assicurato il libero esercizio del proprio ministero culturale e devozionale. Essi non sono tenuti a dare a magistrati o altre autorità civili informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero. I nomi e le funzioni delle Guide di culto, anche quali responsabili dei luoghi di culto, vengono comunicati al Ministero dell'Interno. Le guide di culto di cui al precedente comma sono esonerate, su loro richiesta, dal servizio militare. In caso di mobilitazione generale, se chiamate</p>

Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e l'U.C.O.I.I. (L'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia)	Bozza d'Intesa tra la Repubblica Italiana e l'Associazione Musulmani Italiani (A.M.I)	Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e la Comunità Islamica in Italia (CO.RE.IS.)
<p>te come _provinciale" con un minimo di un Amir ed un massimo di tre Amir per le provincie maggiormente abitate); gli altri, se chiamati alle armi, esercitano il loro magistero nelle forze armate.</p> <p>Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 7, 8, 9, 12 e 26, l'Unione rilascia apposita certificazione attestante la legittimazione delle qualifiche delle guide del culto.</p>	<p>gli altri ministri esercitano il loro magistero in seno alle forze armate.</p> <p>L'Associazione Musulmani Italiani si impegna a rilasciare debita certificazione, attestante la qualifica di ministro del culto islamico.</p>	<p>alle armi, esercitano la loro funzione nelle forze armate.</p> <p>I provvedimenti in materia spirituale, nell'ambito della comunità islamica, sono presi senza ingerenze dello Stato, delle Regioni e degli altri enti territoriali. Resta inteso che dette comunità conformeranno la propria disciplina interna al rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo.</p> <p>E' escluso ogni ricorso agli organi dello Stato per l'esecuzione dei provvedimenti delle comunità medesime nelle materie spirituali e disciplinari di loro competenza.</p>
<p align="center">Articolo 3 (Venerdì)</p> <p>I musulmani dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati, o che esercitano attività autonome o commerciali, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di partecipare, su loro richiesta, alla preghiera congregazionale del Venerdì nei luoghi di culto Islamici. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro.</p> <p>(comma unico) Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordine giuridico.</p> <p>Nel fissare il diario di prove di concorso le autorità competenti terranno conto dell'esigenza di cui al primo comma del presente articolo. Nel fissare il diario degli esami, le au-</p>	<p align="center">Articolo 3</p> <p>I Musulmani dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati, o che esercitano attività autonome o commerciali, i militari o coloro che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di partecipare, su loro richiesta, alla preghiera congregazionale del venerdì nei luoghi di culto islamici. Tale diritto viene esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro.</p> <p>(comma unico) Restano comunque salve le imprescindibili necessità dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.</p> <p>(Art. 10/V) Nel fissare il diario degli esami, le autorità scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti, onde consentire ai candidati musulmani che ne facciano richiesta</p>	<p align="center">Art. 5 Preghiera rituale.</p> <p>La Repubblica, nel prendere atto che la preghiera rituale islamica, previa abluzione, si compie cinque volte al giorno, all'alba, a mezzogiorno, di pomeriggio, al tramonto e di notte, in fasce orarie che variano nel corso dell'anno, si impegna a garantire, nel rispetto della riservatezza, il dignitoso esercizio di tale pratica rituale negli uffici pubblici, e a favorirlo anche nei luoghi di lavoro privato.</p> <p>La Comunità Islamica comunicherà al Ministero dell'Interno i relativi orari, distribuiti per Regioni, da pubblicare sulla Gazzette ufficiali regionali all'inizio di ciascun anno solare.</p> <p>In corrispondenza delle fasce orarie di preghiera, viene prevista la possibilità di pause</p>

Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e l'U.C.O.I.I. (L'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia)	Bozza d'Intesa tra la Repubblica Italiana e l'Associazione Musulmani Italiani (A.M.I)	Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e la Comunità Islamica in Italia (CO.RE.IS.)
<p>torità scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati musulmani che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno le prove di esame fissate nel giorno di venerdì. Si considerano giustificate le assenze degli alunni musulmani dalla scuola nel giorno di venerdì su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne.</p>	<p>di sostenere in un altro giorno le prove fissate per il venerdì, ovvero in occasione delle festività o solennità islamiche di cui all'Articolo 4. (Art. 10/VI) Quanto disposto nel comma precedente si applica inoltre alla datazione delle prove di concorso ed alle autorità competenti.</p>	<p>nei luoghi di lavoro e nelle scuole della durata di quindici minuti ciascuna, salvo recupero o computo ai fini retributivi. Coloro che non sono in grado di avvalersi, per ragioni di servizio, della festività del Venerdì, hanno comunque il diritto, salvo casi di assoluta eccezionalità, di partecipare alla preghiera della fascia oraria di mezzogiorno, della durata di tre quarti d'ora circa, recandosi nel luogo di culto più vicino. (Art. 15/I) I musulmani che dipendono dallo Stato, da enti pubblici o da privati, o che esercitano attività autonome o commerciali, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, della festività religiosa del Venerdì. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, con eventuale recupero, in altri giorni, senza compenso straordinario, delle ore lavorative non prestate. (Art. 15/II) Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico della Repubblica. (Art. 15/V) Nel fissare le prove di esame o di concorso le autorità civili competenti terranno conto della esigenza di rispetto delle festività islamiche.</p>

<p>Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e l'U.C.O.I.I. (L'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia)</p>	<p>Bozza d'Intesa tra la Repubblica Italiana e l'Associazione Musulmani Italiani (A.M.I)</p>	<p>Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e la Comunità Islamica in Italia (CO.RE.IS.)</p>
		<p>(Art. 15/VI) Si considerano giustificate, su richiesta di chi esercita la potestà parentale ai sensi delle leggi dello Stato, o degli stessi interessati, le assenze degli alunni musulmani dalla scuola nei giorni festivi islamici.</p>
<p>Articolo 4 (festività religiose) Alle seguenti festività religiose islamiche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3: Aid el Fitr (festa della rottura del digiuno) Aid el Adha (festa del Sacrificio) La datazione di dette festività è tempestivamente comunicata dall'Unione al Ministero dell'Interno il quale ne dispone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.</p>	<p>Articolo 4 Alle seguenti festività o solennità islamiche si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 3: Festa della rottura del digiuno Festa del sacrificio Notte di al-Qadr Capodanno islamico Anniversario di Ashura Anniversario della nascita del Profeta Muhammad Anniversario del viaggio notturno e dell'ascensione. La datazione di tali festività e solennità, regolata in base al calendario lunare dell'egira, è tempestivamente comunicata dalla Associazione Musulmani Italiani al Ministero dell'Interno, il quale ne dispone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.</p>	<p>Art. 15 Festività religiose. I musulmani che dipendono dallo Stato, da enti pubblici o da privati, o che esercitano attività autonome o commerciali, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, della festività religiosa del Venerdì. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, con eventuale recupero, in altri giorni, senza compenso straordinario, delle ore lavorative non prestate. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico della Repubblica. Tali disposizioni si applicano del pari alle festività religiose islamiche dette della Rottura del Digiuno e del Sacrificio di Abramo. La datazione di tali festività, basata sul calendario lunare, viene comunicata dalla Comunità Islamica al Ministero dell'Interno, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale all'inizio di ciascun anno solare, ed è confermata alle autorità appena</p>

Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e l'U.C.O.I.I. (L'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia)	Bozza d'Intesa tra la Repubblica Italiana e l'Associazione Musulmani Italiani (A.M.I)	Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e la Comunità Islamica in Italia (CO.RE.IS.)
		<p>possibile.</p> <p>Nel fissare le prove di esame o di concorso le autorità civili competenti terranno conto della esigenza di rispetto delle festività islamiche.</p> <p>Si considerano giustificate, su richiesta di chi esercita la potestà parentale ai sensi delle leggi dello Stato, o degli stessi interessati, le assenze degli alunni musulmani dalla scuola nei giorni festivi islamici.</p>
<p>Articolo 5 (assistenza religiosa)</p> <p>L'appartenenza alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubblica, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena, non possono dare luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento nelle pratiche di culto.</p> <p>E' riconosciuto ai musulmani che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma il diritto di osservare a loro richiesta e con l'assistenza della Comunità competente, le prescrizioni islamiche in materia alimentari, senza oneri per le istituzioni nelle quali essi si trovano.</p>	<p>Articolo 5</p> <p>L'appartenenza alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubblica, la permanenza in istituti di prevenzione e pena, non possono dare luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento nelle pratiche dei Musulmani che si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente è riconosciuto, su richiesta, il diritto di rispettare le prescrizioni islamiche in materia alimentare, senza oneri per le istituzioni ospitanti</p>	<p>Art. 16 Assistenza religiosa: disposizioni generali.</p> <p>L'appartenenza alle forze armate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati, nonché la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubblica, e la permanenza negli istituti di prevenzione e pena, non possono dare luogo ad ingiustificati impedimenti nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento nelle pratiche di culto.</p> <p>E' riconosciuto alle persone di Religione islamica che si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente, il diritto di osservare, a loro richiesta, e se possibile con l'assistenza della comunità competente, le prescrizioni islamiche in materia alimentare. La macellazione secondo il rito islamico continua ad essere regolata dal decreto del Ministro della Sanità dell'11 giugno 1980 (G.U. 20 giugno 1980, n. 168).</p>
<p>Articolo 6 (Prescrizioni religiose)</p> <p>La macellazione eseguita se-</p>	<p>Articolo 6</p> <p>La macellazione eseguita secondo il rito islamico continua</p>	<p>(Art. 16/II cpv) La macellazione secondo il rito islamico continua ad essere regolata dal de-</p>

Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e l'U.C.O.I.I. (L'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia)	Bozza d'Intesa tra la Repubblica Italiana e l'Associazione Musulmani Italiani (A.M.I)	Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e la Comunità Islamica in Italia (CO.RE.IS.)
condo il rito islamico continua ad essere regolata dal decreto ministeriale 11 Giugno 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 Giugno 1980 in conformità alla legge e alla tradizione islamica.	ad essere regolata dal decreto ministeriale 11 giugno 1980, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 168 del 20 giugno 1980.	creto del Ministro della Sanità dell'11 giugno 1980 (G.U. 20 giugno 1980, n. 168).
<p align="center">Articolo 7 (Assistenza religiosa ai militari)</p> <p>L'assistenza spirituale ai militari musulmani è assicurata dalle guide del culto designati a tal fine sulla base di intese tra l'Unione e le autorità di governo competenti.</p> <p>I militari musulmani hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività di culto che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragione del loro servizio militare.</p> <p>Qualora non esistano moschee o comunque non si svolgano attività di culto nel luogo ove prestano servizio, i militari musulmani potranno comunque ottenere, nel rispetto di esigenze particolari di servizio, il permesso di frequentare la moschea più vicina.</p> <p>In caso di decesso in servizio di militari musulmani il comando militare avverte la Comunità competente onde assicurare, d'intesa con i familiari del defunto, che le esequie si svolgano secondo il rito islamico.</p>	<p align="center">Articolo 7</p> <p>L'assistenza spirituale ai militari musulmani è assicurata dai ministri di culto a tal fine designati, previo accordo tra l'Associazione Musulmani Italiani e le autorità competenti.</p> <p>I militari musulmani hanno diritto, nei giorni e nei tempi fissati, di partecipare alle attività di culto che si svolgono nelle località in cui essi si trovano in ragione del loro servizio militare.</p> <p>Qualora non esistano moschee, o comunque non si svolgano attività di culto nel luogo ove essi prestano servizio, i militari musulmani potranno comunque ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il permesso di frequentare la moschea più vicina.</p> <p>In caso di decesso in servizio di militari musulmani, il comando militare avvertirà l'Associazione Musulmani Italiani onde assicurare, d'intesa con i familiari del defunto, lo svolgimento delle esequie conformemente al rito islamico.</p>	<p align="center">Art. 17 Assistenza spirituale ai militari</p> <p>L'assistenza spirituale ai militari di Religione Islamica è assicurata dalle Guide del culto designate a tal fine dalla Comunità Islamica in Italia, approvate dalle Autorità militari competenti.</p> <p>I militari di Religione islamica hanno diritto di partecipare, in giorni ed ore fissate d'intesa con le Autorità militari, alle attività di culto che si svolgono nelle località dove essi si trovano in ragione del loro servizio, o in località vicini.</p> <p>Restano ferme le esigenze essenziali di servizio.</p> <p>In caso di decesso in servizio di militari di Religione islamica, il Comando militare avverte tempestivamente la Comunità competente, per assicurare, d'intesa con i familiari del defunto, che le esequie si svolgano secondo il rito islamico.</p>
<p align="center">Articolo 8 (Assistenza religiosa ai ricoverati)</p> <p>L'assistenza spirituale ai rico-</p>	<p align="center">Articolo 8</p> <p>Ai ministri del culto islamico è assicurata l'assistenza spirituale ai musulmani</p>	<p align="center">Articolo 18 (Assistenza spirituale agli infermi)</p> <p>L'assistenza spirituale ai rico-</p>

Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e l'U.C.O.I.I. (L'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia)	Bozza d'Intesa tra la Repubblica Italiana e l'Associazione Musulmani Italiani (A.M.I)	Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e la Comunità Islamica in Italia (CO.RE.IS.)
<p>verati musulmani negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo è assicurata dalle guide del culto di cui all'Art. 2. L'accesso di tali guide ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazione di orario. (comma unico) Le direzioni degli istituti comunicano alle Comunità competenti per territorio le richieste di assistenza spirituale avanzate dai ricoverati</p>	<p>negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo. L'accesso dei ministri di culto ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazione di orario. (comma unico) Le direzioni degli istituti competenti comunicano all'Associazione Musulmani Italiani le richieste di assistenza spirituale avanzate dai ricoverati.</p>	<p>verati di Religione islamica negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo, è assicurata dalle Guide del culto designate a tal fine dalla Comunità Islamica e indicate alle Direzioni dei singoli istituti. L'accesso di tali Guide ai predetti istituti è libero e senza limitazione di orario. Le Direzioni dei singoli istituti comunicano tempestivamente alla Comunità le richieste di assistenza spirituale avanzate dai ricoverati, o dalle loro famiglie.</p>
<p>Articolo 9 (Assistenza religiosa ai detenuti) Negli istituti penitenziari, è assicurata, a cura delle guide del culto designate dall'Unione, l'assistenza spirituale. A tal fine l'Unione trasmette all'autorità competente, l'elenco delle guide del culto, incaricate dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari compresi nella circoscrizione delle singole Comunità. Tali guide sono comprese tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione. L'assistenza spirituale è svolta su richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa delle guide del culto in locali idonei messi a disposizione dall'istituto penitenziario. (comma unico) Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta avanzata dai detenuti la</p>	<p>Articolo 9 Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale a cura dei ministri del culto islamico. A tal fine l'Associazione Musulmani Italiani trasmette all'autorità competente l'elenco dei ministri incaricati dell'assistenza spirituale nei diversi istituti. I ministri in questione sono compresi nel numero di coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione. L'assistenza spirituale è svolta su richiesta dei detenuti, delle loro famiglie o dei ministri del culto, in locali idonei messi a disposizione dall'istituto penitenziario. (Comma unico) Il direttore dell'istituto informa l'Associazione Musulmani Italiani di ogni richiesta in tal senso avanzata dai detenuti o dai loro familiari.</p>	<p>Art. 19 Assistenza spirituale ai detenuti. Ai detenuti di Religione Islamica è assicurata l'assistenza spirituale, negli istituti penitenziari, dalle Guide del culto designate a tale scopo dalla Comunità islamica e approvate dalle Autorità civili di sorveglianza. Tali Guide, nella osservanza delle disposizioni di sicurezza, possono visitare i detenuti previa autorizzazione delle Autorità di sorveglianza. L'assistenza spirituale è svolta su richiesta dei detenuti, o delle loro famiglie, o per iniziativa delle Guide del culto, in locali idonei messi a disposizione dall'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta di assistenza spirituale, avanzata dai detenuti, la Comunità Islamica.</p>

Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e l'U.C.O.I.I. (L'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia)	Bozza d'Intesa tra la Repubblica Italiana e l'Associazione Musulmani Italiani (A.M.I)	Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e la Comunità Islamica in Italia (CO.RE.IS.)
Comunità competente per territorio.		
<p align="center">Articolo 10 (Istruzione religiosa nelle scuole)</p> <p>Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e di religione e della pari dignità dei cittadini senza distinzione di religione come pure è esclusa ogni ingerenza sull'educazione e formazione religiosa degli alunni musulmani.</p> <p>La Repubblica Italiana nel garantire la libertà di coscienza riconosce agli alunni delle scuole pubbliche il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi ai sensi delle leggi dello Stato.</p> <p>Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme d'insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto. (Art. 3/II: Nel fissare il diario di prove di concorso le autorità competenti terranno conto dell'esigenza di cui al primo comma del presente articolo.</p>	<p align="center">Articolo 10</p> <p>Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e di religione, conformemente ai principi di pari dignità dei cittadini, senza distinzione di religione. E' esclusa ogni ingerenza sull'educazione e sulla formazione religiosa degli alunni musulmani.</p> <p>Agli alunni musulmani non potrà essere in alcun modo imposta la partecipazione ad atti di culto o a lezioni di religione non conformi alla loro appartenenza confessionale.</p> <p>Nell'ambito della flessibilità dell'orario scolastico, gli alunni musulmani che ne facciano richiesta hanno diritto a partecipare, una ora alla settimana, a lezioni di religione islamica tenute da personale docente abilitato e designato dall'Associazione Musulmani Italiani.</p> <p>L'Associazione Musulmani Italiani comunicherà per tempo alle competenti autorità scolastiche la lista dei docenti di religione islamica abilitati.</p> <p>Nel fissare il diario degli esami, le autorità scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti, onde consentire ai candidati musulmani che ne facciano richiesta di sostenere in un altro giorno le prove fis-</p>	<p align="center">Art. 20 Istruzione religiosa nelle scuole pubbliche.</p> <p>Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, nelle quali, a norma della Costituzione della Repubblica, l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e di religione e della pari dignità degli uomini, è esclusa ogni ingerenza sull'educazione e sulla formazione religiosa degli alunni di fede islamica.</p> <p>La Repubblica Italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato su richiesta degli alunni o di coloro cui compete la potestà parentale ai sensi delle leggi dello Stato.</p> <p>Per dare reale efficacia a tale diritto, l'ordinamento scolastico stabilisce che l'insegnamento religioso, previsto da leggi dello Stato, non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti, e che non siano previste forme d'insegnamento religioso diffuso nello svolgimento di altre discipline. In ogni caso non possono essere richiesti agli alunni atti di culto o qualunque altra pratica religiosa.</p> <p>La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, as-</p>

Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e l'U.C.O.I.I. (L'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia)	Bozza d'Intesa tra la Repubblica Italiana e l'Associazione Musulmani Italiani (A.M.I)	Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e la Comunità Islamica in Italia (CO.RE.IS.)
<p>Nel fissare il diario degli esami, le autorità scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati musulmani che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno le prove di esame fissate nel giorno di venerdì. Si considerano giustificate le assenze degli alunni musulmani dalla scuola nel giorno di venerdì su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenni)</p>	<p>sate per il venerdì, ovvero in occasione delle festività o solennità islamiche di cui all'Articolo 4. Quanto disposto nel comma precedente si applica inoltre alla datazione delle prove di concorso ed alle autorità competenti.</p>	<p>sicura agli incaricati designati dalla Comunità il diritto, nell'ambito delle attività culturali previste dall'ordinamento scolastico, di rispondere a eventuali richieste, provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso islamico. [I relativi oneri sono a carico della Comunità]. (Art. 15/V) Nel fissare le prove di esame o di concorso le autorità civili competenti terranno conto della esigenza di rispetto delle festività islamiche.</p>
<p>Articolo 11 (Scuole islamiche) All'Unione, alle Comunità, alle associazioni e agli enti islamici in conformità al principio delle libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, è riconosciuto il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. A tali scuole che ottengano la parità è assicurata piena libertà ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole di Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto che riguarda l'esame di stato.</p>	<p>Articolo 11 In conformità col principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, è riconosciuto all'Associazione Musulmani Italiani il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione islamica. A tali scuole che ottengano la parità è assicurata piena libertà, ed ai loro alunni un trattamento equipollente a quello delle scuole di Stato e degli altri enti territoriali, anche per quel che concerne l'esame di Stato. Sono riconosciuti le lauree in scienze islamiche, in giurisprudenza islamica ed in esegesi coranica, come pure il diploma in scienze islamiche rilasciato dall'Istituto Culturale della Comunità Islamica</p>	<p>Articolo 21 (Scuole islamiche) Alla Comunità islamica in Italia, alle associazioni ed enti islamici, è riconosciuto, in conformità alla Costituzione della Repubblica, il diritto di istituire liberamente, scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. A tali scuole, che ottengano la parità, è assicurata piena libertà, e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto che riguarda l'esame di Stato. La Repubblica prende atto che la Comunità Islamica prevede di istituire una scuola di formazione religiosa per le Guide del culto, e di organizzare corsi scolastici e univer-</p>

<p>Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e l'U.C.O.I.I. (L'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia)</p>	<p>Bozza d'Intesa tra la Repubblica Italiana e l'Associazione Musulmani Italiani (A.M.I)</p>	<p>Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e la Comunità Islamica in Italia (CO.RE.IS.)</p>
	<p>Italiana, aderente all'Associazione Musulmani Italiani. I Musulmani in possesso di titoli di studio equipollenti rilasciati da Università o Istituti di studi islamici esteri hanno diritto, previo esame, a chiedere l'equiparazione del titolo ed il rilascio di relativa certificazione.</p>	<p>sitari aperti anche ai non musulmani.</p>
<p>Articolo 12 (Matrimonio) Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni celebrati in Italia, secondo il rito Islamico davanti a una delle guide del culto di cui al precedente articolo 2, delegato dalla Comunità, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazione nella casa Comunale. Coloro che intendono celebrare il matrimonio ai sensi del precedente comma, devono comunicare tale intenzione all'ufficiale di stato civile al quale richiedono le pubblicazioni. L'ufficiale di stato civile, il quale abbia proceduto alle pubblicazioni, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia in duplice originale ai nubendi. Subito dopo la celebrazione, il celebrante, spiega ai coniugi gli effetti civili del matrimonio dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi.</p>	<p>Articolo 12 E' riconosciuta la facoltà di celebrazione e scioglimento di matrimoni religiosi, senza alcun effetto o rilevanza civile in Italia, secondo la legge e la tradizione islamiche.</p>	<p>Art. 22 Matrimonio. La Repubblica italiana, attesa la pluralità dei sistemi di celebrazione a cui si ispira il suo ordinamento, riconosce gli effetti civili al matrimonio celebrati secondo il rito islamico, davanti ad una Guida del culto, avente cittadinanza italiana, designata dalla Comunità Islamica, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella Casa comunale. Coloro che intendono celebrare il matrimonio ai sensi del precedente comma debbono comunicare tale intenzione all'ufficiale di stato civile al quale richiedono le pubblicazioni, indicando il nominativo della Guida del culto designata. L'ufficiale di stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, e rilascia ai nubendi un nulla osta in duplice originale. Nel nulla osta dovrà essere altresì attestato che il predetto</p>

Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e l'U.C.O.I.I. (L'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia)	Bozza d'Intesa tra la Repubblica Italiana e l'Associazione Musulmani Italiani (A.M.I)	Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e la Comunità Islamica in Italia (CO.RE.IS.)
<p>I coniugi potranno altresì rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell'atto del matrimonio. Il delegato della Comunità davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale, allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale di stato civile all'atto del matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.</p> <p>Dall'atto di matrimonio oltre alle indicazioni richieste dalla legge civile devono risultare: il nome e il cognome della guida del culto, delegato dalla Comunità, dinanzi al quale è stato celebrato il matrimonio; la menzione dell'avvenuta lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi; le dichiarazioni di cui al quarto comma eventualmente rese dai coniugi.</p> <p>Entro cinque giorni da quello della celebrazione, il delegato della Comunità trasmette per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio insieme al nulla osta all'ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuta la celebrazione.</p> <p>L'Ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione nei registri dello stato civile entro le 24 ore successive al ricevimento e ne dà notizia al delegato della Comunità.</p> <p>Il matrimonio ha effetti civili</p>		<p>ufficiale ha spiegato ai nubendi i diritti e i doveri dei coniugi, dando a essi lettura dei relativi articoli del codice civile.</p> <p>Subito dopo la celebrazione, la Guida del culto redige in duplice originale l'atto di matrimonio, allegando a esso il nulla osta rilasciato dall'ufficiale di stato civile. L'atto di matrimonio, oltre alla indicazione del nome e cognome della Guida del culto e dei testimoni, contiene anche le dichiarazioni eventualmente rese dai coniugi a norma di legge.</p> <p>Entro cinque giorni dalla celebrazione, la Guida del culto trasmette, per la trascrizione, un originale dell'atto di matrimonio, con allegato nulla osta, all'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuta la celebrazione.</p> <p>L'ufficiale di stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta, effettua la trascrizione nei registri dello stato civile entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto, dandone contestuale notizia alla Guida del culto.</p> <p>Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale di stato civile, che ha ricevuto l'atto, abbia omissis di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.</p>

Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e l'U.C.O.I.I. (L'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia)	Bozza d'Intesa tra la Repubblica Italiana e l'Associazione Musulmani Italiani (A.M.I)	Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e la Comunità Islamica in Italia (CO.RE.IS.)
<p>dal momento della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia omissis di effettuarne la trascrizione nel termine previsto. Resta ferma la facoltà di celebrare e sciogliere matrimoni religiosi senza alcun effetto o rilevanza civile secondo la legge e la tradizione islamica.</p>		
<p>Articolo 13 (Abbigliamento tradizionale) Alle donne musulmane che ne facciano richiesta è riconosciuta la facoltà di utilizzare, per tutti i documenti ufficiali, foto tessere che le ritraggono a capo coperto.</p>		<p>Art. 9 Abbigliamento e alimentazione Fermo il diritto delle persone di Religione islamica di vestirsi, anche in luogo pubblico, secondo le loro tradizioni, è consentito a coloro che ne facciano richiesta di mantenere il capo coperto anche nelle foto dei documenti personali, purché ne sia sufficientemente garantita la riconoscibilità. Restano ferme le norme di sicurezza generale e di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Nella gestione del servizio mensa dipendente dalle pubbliche Amministrazioni, la Repubblica assicura la fruibilità, da parte del personale di Religione musulmana, di cibi e bevande consentiti dalla tradizione islamica, e favorisce l'adozione di analoghe iniziative nell'ambito del lavoro privato.</p>
<p>Articolo 14 (Edifici di culto) Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto islamico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla</p>	<p>Articolo 13 Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto islamico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per</p>	<p>Art. 11 Edifici di culto. La Repubblica italiana si impegna a secondare il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione, su domanda della Comunità islamica, di nuove</p>

Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e l'U.C.O.I.I. (L'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia)	Bozza d'Intesa tra la Repubblica Italiana e l'Associazione Musulmani Italiani (A.M.I)	Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e la Comunità Islamica in Italia (CO.RE.IS.)
<p>loro destinazione neppure per effetto di alienazione fino a che la destinazione stessa non sia cessata con il consenso della Comunità competente o dell'Unione.</p> <p>Tali edifici non possono essere requisiti, occupati espropriati o demoliti, se non per gravi ragioni e previo accordo con l'Unione.</p> <p>Salvo i casi di urgenti necessità la forza pubblica non può entrare per l'esercizio della sua funzione in tali edifici senza previo avviso e presi accordi con la comunità competente.</p>	<p>effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata con il consenso dell'Associazione Musulmani Italiani.</p> <p>Tali edifici non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti, se non per gravi ragioni e previo accordo con l'Associazione Musulmani Italiani.</p> <p>Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare per l'esercizio della sua funzione in tali edifici senza previo accordo con l'Associazione Musulmani Italiani, ed in ogni caso attenendosi al principio di non calpestare con le scarpe i luoghi destinati all'adorazione rituale.</p>	<p>moschee e per l'apertura di nuove sale di preghiera, in rispondenza dei bisogni spirituali della popolazione di Religione islamica, e nel rispetto degli strumenti urbanistici e dei vincoli ambientali e artistici.</p> <p>Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto islamico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, fin tanto che tale destinazione non sia cessata con il consenso della Comunità Islamica.</p> <p>Tali edifici non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti, se non per gravi ragioni, udita la Comunità Islamica.</p> <p>Salvo i casi di urgente necessità, o di gravi turbative dell'ordine pubblico, le forze di polizia non possono entrare in tali edifici se non previo avviso e presi accordi con la Comunità Islamica.</p>
		<p>Art. 12 Gestione degli edifici di culto</p> <p>La Comunità islamica, che ha richiesto l'apertura del luogo di culto, si preoccuperà di nominare, per ciascuna moschea o sala di preghiera, una Guida del culto, affiancata da un Consiglio di gestione, nominato dalla Comunità.</p> <p>Tale Consiglio ha la responsabilità della raccolta delle elemosine, contributi, donazioni, lasciti testamentari, e della</p>

Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e l'U.C.O.I.I. (L'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia)	Bozza d'Intesa tra la Repubblica Italiana e l'Associazione Musulmani Italiani (A.M.I)	Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e la Comunità Islamica in Italia (CO.RE.IS.)
		<p>gestione ordinaria del luogo di culto.</p> <p>I nomi e cognomi e le funzioni dei membri del Consiglio di gestione, unitamente a quelli delle Guide del culto, sono trasmessi al Ministero dell'interno.</p>
<p>Articolo 15 (Cimiteri)</p> <p>I piani regolatori cimiteriali, prevedono su richiesta della Comunità competente per territorio, reparti speciali per la sepoltura di defunti musulmani</p> <p>Alla Comunità che faccia domanda di avere un reparto proprio è data dal sindaco, in concessione un'area adeguata nel cimitero.</p>	<p>Articolo 14</p> <p>I piani regolatori cimiteriali prevedono, su richiesta della sede periferica dell'Associazione Musulmani Italiani competente per territorio, reparti speciali per la sepoltura dei defunti musulmani.</p> <p>Alla sede periferica che faccia richiesta di avere un reparto proprio è data dal sindaco in concessione un'area adeguata del cimitero.</p> <p>Le sepolture nei reparti islamici dei cimiteri comunali sono perpetue, in conformità della legge e della tradizione islamica.</p> <p>Nell'ambito dei reparti in questione, è assicurata la facoltà di procedere all'orazione funebre prima dell'inumazione.</p>	<p>Art. 23 Cimiteri e funerali</p> <p>I piani regolatori cimiteriali prevedono, su richiesta della Comunità Islamica, reparti speciali per la sepoltura di defunti musulmani</p> <p>Alla Comunità che faccia domanda di avere un reparto proprio, è data dal sindaco, in concessione, un'area adeguata del cimitero comunale.</p> <p>E' garantita a tutti i musulmani la celebrazione del rito funebre e la inumazione secondo la tradizione islamica, con sepoltura perpetua.</p> <p>A tal fine, fermi restando gli oneri di legge a carico degli interessati, o della Comunità, le concessioni di cui all'art. 91 del d.p.r. 21 ottobre 1975, n. 803, sono rinnovate alla scadenza di ogni novantanove anni.</p>
<p>Articolo 16 (Beni culturali e ambientali)</p> <p>Lo Stato, l'Unione e le Comunità collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico artistico, culturale, ambientale e architettonico, archeologico, archivistico e librario dell'islamismo in Italia.</p>	<p>Articolo 15</p> <p>Lo Stato e l'Associazione Musulmani Italiani collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio artistico, culturale, ambientale, architettonico, archeologico, archivistico e librario dell'islamismo in Italia.</p> <p>Entro 12 mesi dall'entrata in vi-</p>	<p>Art. 24 Patrimonio artistico.</p> <p>Nel rispetto delle proprie tradizioni culturali, la Comunità offre la propria collaborazione alle Autorità della Repubblica per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico, storico e culturale della civiltà islamica in Italia.</p>

Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e l'U.C.O.I.I. (L'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia)	Bozza d'Intesa tra la Repubblica Italiana e l'Associazione Musulmani Italiani (A.M.I)	Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e la Comunità Islamica in Italia (CO.RE.IS.)
<p>Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, sarà costituita una Commissione mista per le finalità di cui al precedente comma e con lo scopo di agevolare la raccolta, il riordinamento e il godimento dei beni culturali islamici. Alla Commissione è data notizia del reperimento di beni di cui al primo comma.</p>	<p>gore della legge di approvazione della presente intesa, sarà costituita una Commissione mista per le finalità di cui al precedente comma e con lo scopo di agevolare la raccolta, il riordinamento ed il godimento dei beni culturali islamici. Alla Commissione è data notizia del reperimento dei beni di cui al primo comma.</p>	
<p>Articolo 17 (Comunità islamiche) Le Comunità islamiche in quanto istituzioni dell'Islam in Italia, sono formazioni sociali originarie che provvedono al soddisfacimento delle esigenze religiose dei musulmani, secondo la legge e le tradizioni islamiche. La Repubblica italiana prende atto che le Comunità curano l'esercizio del culto, l'istruzione e l'educazione religiosa, promuovono la cultura islamica, provvedono a tutelare gli interessi collettivi dei musulmani in sede locale, contribuiscono secondo la legge e le tradizioni islamiche all'assistenza degli appartenenti alle Comunità. Alle singole Comunità islamiche viene attribuita la personalità giuridica secondo le procedure stabilite dalla legge che disciplina tali materie. La costituzione delle Comunità islamiche, la definizione e la modifica delle rispettive circoscrizioni territoriali, l'u-</p>		<p>Art. 10 Enti islamici. Ferma restando la personalità giuridica delle organizzazioni islamiche presenti in Italia, altre istituzioni ed enti islamici, aventi sede nel territorio della Repubblica, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, in quanto abbiano fini culturali e devozionali, abbiano sede in Italia e un proprio patrimonio sufficiente, e siano rappresentati giuridicamente e di fatto da cittadini italiani aventi domicilio in Italia. Il relativo riconoscimento ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato. Gli enti islamici, civilmente riconosciuti, devono essere iscritti nel pubblico registro delle persone giuridiche. In tale registro, con le indicazioni prescritte dagli Artt. 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli amministratori ai quali spetta la rap-</p>

<p>Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e l'U.C.O.I.I. (L'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia)</p>	<p>Bozza d'Intesa tra la Repubblica Italiana e l'Associazione Musulmani Italiani (A.M.I)</p>	<p>Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e la Comunità Islamica in Italia (CO.RE.IS.)</p>
<p>nificazione o l'estensione di quelle esistenti, sono riconosciute con decreto del presidente della Repubblica udito il parere del Consiglio di Stato, su domanda congiunta della Comunità e dell'Unione.</p>		<p>presentanza. Le attività degli enti islamici civilmente riconosciuti, le quali non abbiano natura esclusivamente culturale o devozionale, restano soggette alle comuni disposizioni di legge. Il mutamento dei fini dell'ente comporta la revoca del riconoscimento della relativa personalità giuridica.</p>
<p>Articolo 18 (Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia) All'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia, è riconosciuta la personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica udito il parere del Consiglio di Stato. L'Unione è l'ente rappresentante della confessione islamica, nei rapporti con lo Stato e per le materie di interesse generale dell'islamismo. L'Unione cura e tutela gli interessi religiosi dei musulmani in Italia; promuove la conservazione delle tradizioni islamiche e dei beni culturali islamici, coordina e integra l'attività delle comunità, mantiene i contatti con le collettività e gli enti islamici degli altri paesi.</p>	<p>Articolo 16 All'Associazione Musulmani Italiani è riconosciuta la personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato. L'Associazione Musulmani Italiani è l'ente rappresentante della confessione islamica nei rapporti con lo Stato e per le materie di interesse generale dell'islamismo. Essa cura e tutela gli interessi religiosi dei Musulmani italiani, promuove la conservazione delle tradizioni islamiche e dei beni culturali islamici, mantiene i contatti con le collettività e le istituzioni islamiche estere.</p>	<p>(Art. 10/I) Ferma restando la personalità giuridica della Comunità islamica in Italia.....omissis</p>
<p>Articolo 19 (Deposito dello statuto) Lo statuto dell'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia è depositato a cura dell'Unione presso il</p>	<p>Articolo 17 Lo statuto dell'Associazione Musulmani Italiani è depositato presso il Ministero dell'Interno. Le successive modifiche sono</p>	

Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e l'U.C.O.I.I. (L'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia)	Bozza d'Intesa tra la Repubblica Italiana e l'Associazione Musulmani Italiani (A.M.I)	Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e la Comunità Islamica in Italia (CO.RE.IS.)
Ministero dell'Interno. Le successive modifiche sono depositate a cura dell' Unione presso il Ministero dell'Interno, entro trenta giorni dalla loro adozione.	depositate a cura dell' Associazione presso il Ministero dell'Interno, entro trenta giorni dalla loro adozione.	
<p align="center">Articolo 20 (Registro delle persone giuridiche)</p> <p>L'Unione e le Comunità devono iscriversi, agli effetti civili, nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.</p> <p>A tal fine l'Unione e le Comunità depositano i rispettivi Statuti indicando le rispettive sedi, il cognome e nome degli amministratori, con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.</p> <p>All'Unione e alle Comunità non può essere fatto, ai fine della registrazione, un trattamento diverso da quello previsto per le persone giuridiche private.</p> <p>Decorso il termine di cui al primo comma, l'Unione e le Comunità possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.</p>	<p align="center">Articolo 18</p> <p>L'Associazione Musulmani Italiani deve iscriversi, agli effetti civili, nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.</p> <p>A tal fine l'Associazione deposita il proprio statuto indicando le sedi centrale e periferiche, il cognome ed il nome degli amministratori, con menzione di quelli a cui è attribuita la rappresentanza.</p> <p>All'Associazione Musulmani Italiani non può essere fatto, ai fini della registrazione, un trattamento diverso da quello previsto per le persone giuridiche private.</p> <p>Decorso il termine di cui al primo comma, l'Associazione Musulmani Italiani può concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.</p>	(Art. 10/III) Gli enti islamici, civilmente riconosciuti, devono essere iscritti nel pubblico registro delle persone giuridiche. In tale registro, con le indicazioni prescritte dagli Artt. 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli amministratori ai quali spetta la rappresentanza.
<p align="center">Articolo 21 (attività dell'Unione e delle Comunità)</p> <p>L'attività di religione e di culto dell'Unione e delle Comunità si svolge a norma dei rispettivi statuti, senza ingerenze da parte dello Stato, delle Regioni e degli altri enti territoriali.</p>	<p align="center">Articolo 19</p> <p>L'attività di religione e di culto dell'Associazione Musulmani Italiani si svolge a norma di statuto, senza ingerenza da parte dello Stato, delle Regioni e degli altri enti territoriali.</p> <p>La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione</p>	(Art. 10/IV) Le attività degli enti islamici civilmente riconosciuti, le quali non abbiano natura esclusivamente culturale o devozionale, restano soggette alle comuni disposizioni di legge.

Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e l'U.C.O.I.I. (L'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia)	Bozza d'Intesa tra la Repubblica Italiana e l'Associazione Musulmani Italiani (A.M.I)	Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e la Comunità Islamica in Italia (CO.RE.IS.)
<p>La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione dell'Unione delle Comunità si svolgono sotto il controllo degli organismi competenti a norma dello statuto, senza ingerenze da parte dello Stato, delle Regioni e degli altri enti territoriali.</p> <p>Per l'acquisto di beni immobili, per l'accettazione di donazioni ed eredità e per il conseguimento di legati da parte dell'Unione delle Comunità si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.</p>	<p>ne dell'Associazione Musulmani Italiani si svolgono sotto il controllo degli organismi competenti e a norma di statuto, senza ingerenza da parte dello Stato, delle Regioni e degli altri enti territoriali.</p> <p>Per l'acquisto di beni immobili, per l'accettazione di donazioni e lasciti, per il conseguimento di legati da parte dell'Associazione Mussulmani Italiani si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 22 (Attività di religione di culto e attività diverse)</p> <p>La Repubblica italiana prende atto che secondo la tradizione islamica le esigenze religiose comprendono quelle di culto assistenziali e culturali.</p> <p>Agli effetti delle leggi civili, si considerano per altro:</p> <p>a) attività di religione o di culto quelle dirette all'espletamento del magistero islamico, all'esercizio del culto, alla prestazione dei servizi rituali, alla formazione delle guide di culto, allo studio dell'Islam e all'educazione islamica.</p> <p>b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, comunque, le attività commerciali eventualmente anche a scopo di lu-</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 20</p> <p>La Repubblica italiana prende atto che, secondo la tradizione islamica, le esigenze religiose comprendono quelle di culto, assistenziali e culturali.</p> <p>Agli effetti delle leggi civili si considerano per altro:</p> <p>a) attività di religione e di culto quelle dirette all'espletamento del magistero islamico, all'esercizio del culto, alla prestazione dei servizi rituali, alla formazione dei ministri di culto, allo studio dell'Islam e all'educazione islamica.</p> <p>b) attività diverse da quelle di religione e di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, comunque, le attività commerciali eventualmente anche a scopo di lucro.</p>	<p>Art. 1. Disposizioni generali I rapporti fra lo Stato italiano e la Comunità islamica in Italia, relativi agli interessi e alle attività culturali e devozionali degli appartenenti alla Religione islamica residenti nel territorio della Repubblica, sono regolati dalla legge sulla base della presente intesa.</p> <p>Ai fini della presente intesa, si considerano culturali e devozionali, , gli interessi e le attività inerenti all'esercizio del culto pubblico e privato, alla testimonianza della fede e alla edificazione spirituale di coloro che aderiscono alla Religione islamica, nonché quelli concernenti la formazione religiosa e culturale delle Guide del culto preposte alla direzione della preghiera e alla impartizione degli insegnamenti fondamentali della tradizione islamica.</p>

<p>Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e l'U.C.O.I.I. (L'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia)</p>	<p>Bozza d'Intesa tra la Repubblica Italiana e l'Associazione Musulmani Italiani (A.M.I)</p>	<p>Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e la Comunità Islamica in Italia (CO.RE.IS.)</p>
<p>cro.</p>		<p>Resta inteso che tutti gli interessi e le attività d'altra natura, inclusi quelli di assistenza e beneficenza, di istruzione e educazione, rimangono soggetti all'ordinamento giuridico della Repubblica che seguirà a disciplinarli in conformità dei suoi principi, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.</p>
<p>Articolo 23 (Regime tributario) Agli effetti tributari l'Unione e le Comunità sono equiparati agli enti aventi fine di beneficenza o di istruzione. Tali enti hanno il diritto di svolgere liberamente attività diverse da quelle di religione o di culto che restano, però, soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime</p>	<p>Articolo 21 Agli effetti tributari l'Associazione Musulmani Italiani è equiparata agli enti aventi fine di beneficenza o di istruzione. Tali enti hanno il diritto di svolgere liberamente attività diverse da quelle di religione o di culto che restano, però, soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività ed al regime tributario previsto per le medesime.</p>	
<p>Articolo 24 (Costruzione degli edifici di culto) Gli impegni finanziari per la costruzione degli edifici di culto e delle relative pertinenze, destinate ad attività connesse, sono determinate dalle autorità civili competenti secondo le disposizioni delle leggi 22 Ottobre 1971, n.865 e 28 Gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni. Gli edifici di culto e le predette pertinenze, costruite con contributi regionali o comunali non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto</p>	<p>Articolo 22 Gli impegni finanziari per la costruzione degli edifici di culto e delle relative pertinenze, destinate ad attività connesse, sono determinati dalle autorità civili competenti secondo le disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971, n.865 e 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni. Gli edifici di culto e le predette pertinenze, costruite con contributi regionali o comunali, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, se non sono trascorsi almeno venti anni dal-</p>	

Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e l'U.C.O.I.I. (L'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia)	Bozza d'Intesa tra la Repubblica Italiana e l'Associazione Musulmani Italiani (A.M.I)	Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e la Comunità Islamica in Italia (CO.RE.IS.)
<p>di alienazione se non sono trascorsi almeno 20 anni dall'erogazione del contributo. Il vincolo è trascritto nei registri immobiliari.</p> <p>Tale vincolo può essere estinto prima del compimento del termine, d'intesa tra la Comunità competente e l'autorità civile erogante, previa restituzione delle somme percepite a titolo di contributo, in proporzione alla riduzione del termine e con rilevazione determinata in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati Gli atti e/o negozi, che comportino violazione del vincolo, son nulli.</p>	<p>l'erogazione del contributo. Il vincolo è trascritto nei registri immobiliari.</p> <p>Tale vincolo può essere estinto prima del compimento del termine d'intesa fra l'Associazione Musulmani Italiani e l'autorità civile erogante, previa restituzione delle somme percepite a titolo di contributo, in proporzione alla riduzione del termine e con rilevanza determinata in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati Gli atti o i negozi che comportino violazione del vincolo sono nulli.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 25</p> <p>(Deducibilità dei contributi)</p> <p>La Repubblica Italiana prende atto che, le entrate delle Comunità islamiche sono costituite anche dall'ammontare della Zakat (decima/elemosina legale) annuale dovuta, a norma della legge islamica, da tutti i musulmani che si trovano nelle condizioni di imponibilità previste.</p> <p>In considerazione delle finalità assistenziali e previdenziali perseguite dalle Comunità, a norma dello Statuto in favore dei propri appartenenti, la predetta Zakat annuale, versata alle Comunità stesse, relativa al periodo di imposta nel quale è stato versata, è deducibile dal reddito complessivo</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 23</p> <p>La Repubblica Italiana prende atto che, a prescindere da donazioni, erogazioni e lasciti, le entrate dell'Associazione Musulmani Italiani sono costituite anche dall'ammontare del tributo islamico annuale, dovuto, a norma della tradizione islamica, da tutti i musulmani che si trovano nelle condizioni di imponibilità previste.</p> <p>In considerazione delle finalità statutarie dell'Associazione Mussulmani Italiani nei confronti degli aderenti, il predetto tributo annuale, versato all'Associazione, relativo al periodo di imposta durante il quale è stato versato, è deducibile dal reddito complessivo imponibile assoggettato all'im-</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6 Elemosina rituale.</p> <p>La Repubblica, nel prendere atto che le entrate della Comunità islamica, e delle organizzazioni islamiche giuridicamente costituite, sono rappresentate dalle elemosine rituali, in denaro o in beni, dovute annualmente dai fedeli, consente la deducibilità di tali contributi dal reddito complessivo imponibile, assoggettato all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Detti contributi sono deducibili, relativamente al periodo di imposta per il quale sono stati versati, fino alla concorrenza del dieci per cento del reddito imponibile, e comunque per un importo complessivamente non superiore a lire ottomi-</p>

Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e l'U.C.O.I.I. (L'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia)	Bozza d'Intesa tra la Repubblica Italiana e l'Associazione Musulmani Italiani (A.M.I)	Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e la Comunità Islamica in Italia (CO.RE.IS.)
<p>imponibile assoggettato all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino alla concorrenza dell'aliquota fissata dalla legge. Le modalità relative sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.</p> <p>All'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia è riconosciuto, ai pari delle altre comunità già ammesse, il diritto di percepire il contributo di legge destinato ed ogni altra forma assistenziale alle altre comunità riconosciuta.</p>	<p>posta sul reddito delle persone fisiche fino alla concorrenza dell'aliquota fissata dalla legge. Le modalità relative sono stabilite con decreto del Ministro delle Finanze.</p> <p>All'Associazione Musulmani Italiani è riconosciuto, ai pari delle altre comunità già ammesse, il diritto di percepire il contributo di legge pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali.</p>	<p>lioni.</p> <p>Le modalità sono stabilite con decreto del Ministero delle Finanze.</p> <p>(Art. 6/IV) Fermo restando la possibilità dei fedeli di devolvere annualmente elemosine rituali, in denari o beni, a famiglie bisognose e organizzazioni islamiche, la Comunità Islamica concorre alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito liquidata dagli uffici pubblici sulla base delle dichiarazioni annuali.</p> <p>Al termine di ogni triennio, a partire dall'anno di sottoscrizione della presente intesa, una Commissione mista procederà alla eventuale revisione dell'importo deducibile.</p> <p>Fermo restando la possibilità dei fedeli di devolvere annualmente elemosine rituali, in denari o beni, a famiglie bisognose e organizzazioni islamiche, la Comunità Islamica concorre alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito liquidata dagli uffici pubblici sulla base delle dichiarazioni annuali.</p>
		<p>Art. 7 Digiuno rituale.</p> <p>La Repubblica, nel prendere atto del valore rituale del Digiuno del mese di Ramadan, si impegna ad agevolare l'attuazione di tale pratica religiosa, riducendo, se necessario, di un'ora, negli uffici e nelle scuole pubbliche,</p>

Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e l'U.C.O.I.I. (L'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia)	Bozza d'Intesa tra la Repubblica Italiana e l'Associazione Musulmani Italiani (A.M.I)	Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e la Comunità Islamica in Italia (CO.RE.IS.)
		<p>l'orario lavorativo delle persone di Religione Islamica, in coincidenza con il pasto rituale che si compie prima dell'inizio del Digiuno e al momento della sua interruzione, e favorendo il rispetto di tale pratica culturale anche nell'ambito del lavoro privato.</p> <p>Si provvederà all'eventuale recupero, senza compenso straordinario, delle ore lavorative non prestate.</p> <p>Il termine approssimativo iniziale e quello finale del Digiuno, determinati annualmente dalla Comunità Islamica che ne darà notizia al Ministero dell'Interno, sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale all'inizio di ogni anno solare, mentre le date esatte vengono comunicate alle autorità appena possibile.</p> <p>Saranno favorite la richieste dei dipendenti di Religione islamica che intendano fruire delle ferie annuali durante il periodo di Ramadan.</p>
		<p>Art. 8 Pellegrinaggio rituale. La Repubblica italiana si impegna ad agevolare, per le persone di Religione islamica che ne facciamo richiesta, il compimento del Pellegrinaggio rituale alla Mecca, nel periodo comunicato al Ministero dell'Interno dalla Comunità islamica, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale all'inizio di ciascun anno solare. A tal fine si impegna a conce-</p>

<p>Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e l'U.C.O.I.I. (L'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia)</p>	<p>Bozza d'Intesa tra la Repubblica Italiana e l'Associazione Musulmani Italiani (A.M.I)</p>	<p>Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e la Comunità Islamica in Italia (CO.RE.IS.)</p>
		<p>dere i necessari permessi al personale dipendente dagli uffici pubblici, e ad agevolare analoghe concessioni da parte dei datori di lavoro privati, salvo recupero, in entrambi i casi, senza compenso straordinario, delle ore lavorative non prestate.</p> <p>Alle persone di Religione islamica di cittadinanza non italiana, regolarmente residenti in Italia, è garantito il rientro nel territorio della Repubblica in occasione di un unico Pellegrinaggio rituale.</p>
	<p>Articolo 24 Gli assegni corrisposti dall'Associazione Musulmani Italiani per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto sono equiparati, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente. L'Associazione provvede ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.</p>	
	<p>Articolo 25 Il Presidente dell'Associazione Musulmani Italiani trasmette annualmente al Ministero dell'Interno un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui all'Articolo 23 e ne diffonde adeguata informazione. Tale rendiconto deve comunque precisare: a) il numero dei ministri di culto cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli cui è stata assicurata</p>	

Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e l'U.C.O.I.I. (L'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia)	Bozza d'Intesa tra la Repubblica Italiana e l'Associazione Musulmani Italiani (A.M.I)	Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e la Comunità Islamica in Italia (CO.RE.IS.)
	<p>una semplice integrazione.</p> <p>b) l'ammontare complessivo delle somme destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali operate su tali somme.</p> <p>c) gli interventi per altre finalità statutarie, diversi dalla retribuzione dei ministri di culto.</p>	
<p>Articolo 26 (Previdenze per le guide del culto) Le guide del culto di cui all'articolo 2 possono essere iscritti al fondo speciale di previdenza e assistenza per i ministri di culto.</p>	<p>Articolo 26 I ministri del culto islamico di cui all'Articolo 2 possono essere iscritti al fondo speciale di previdenza e assistenza per i ministri di culto.</p>	
	<p>Articolo 27 Ai ministri di culto dell'Associazione Musulmani Italiani è riconosciuta libertà di distribuire gratuitamente in luoghi pubblici copie del Corano ed altre pubblicazioni d'argomento religioso, senza specifica autorizzazione o il pagamento di alcun tributo locale.</p>	
<p>Articolo 27 (Norme di attuazione) Le autorità competenti, nell'emanare norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa terranno conto delle esigenze fatte presenti dall'Unione e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.</p>	<p>Articolo 28 Le autorità competenti, nell'emanare norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte presenti dall'Associazione Musulmani Italiani ed avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.</p>	<p>Art. 25 Norme di attuazione. Le Autorità competenti, nell'emanare norme di attuazione della legge emanata sulla base della presente Intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalla Comunità Islamica, e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.</p>
<p>Articolo 28 (Ulteriori intese) Ove una delle parti ravvisasse</p>	<p>Articolo 29 Ove una delle parti ravvisasse opportunità di modifiche al te-</p>	<p>Art. 26. Modificazioni della intesa Ove una delle parti ravvisasse</p>

Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e l'U.C.O.I.I. (L'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia)	Bozza d'Intesa tra la Repubblica Italiana e l'Associazione Musulmani Italiani (A.M.I)	Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e la Comunità Islamica in Italia (CO.RE.IS.)
<p>opportunità di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di ulteriori intese e con la presentazione al Parlamento di appositi disegni di legge di approvazione ai sensi dell'art. 8 della Costituzione.</p> <p>In occasione della presentazione di disegni di legge, relativi a materie che coinvolgono rapporti della confessione islamica con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità del l'art. 8 della Costituzione, intese del caso tra il Governo e l'Unione.</p>	<p>sto della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di ulteriori intese e con la presentazione al Parlamento di appositi disegni di legge di approvazione ai sensi dell'art. 8 della Costituzione.</p> <p>(Art. 30: In occasione della presentazione di disegni di legge, relativi a materie che coinvolgono i rapporti della confessione islamica con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità con l'art. 8 della Costituzione, intese del caso fra il Governo e l'Associazione Musulmani Italiani.)</p>	<p>la opportunità di modifiche al testo della intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine per procedere a una amichevole rivalutazione della normativa.</p>
		<p>Art. 27. Disposizioni finali. Con l'entrata in vigore della legge emanata sulla base della presente Intesa, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei confronti della Comunità Islamica in Italia le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del r.d. 28 febbraio 1930, n. 289.</p>
<p>(Art. 28/II: In occasione della presentazione di disegni di legge, relativi a materie che coinvolgono rapporti della confessione islamica con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità dell'articolo 8 della Costituzione, intese del caso tra il Governo e l'Unione.)</p>	<p>Articolo 30 In occasione della presentazione di disegni di legge, relativi a materie che coinvolgono i rapporti della confessione islamica con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità con l'art. 8 della Costituzione, intese del caso fra il Governo e l'Associazione Musulmani Italiani.</p>	
<p>Articolo 29 (Entrata in vigore)</p>	<p>Articolo 31 Le disposizioni di cui</p>	

Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e l'U.C.O.I.I. (L'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia)	Bozza d'Intesa tra la Repubblica Italiana e l'Associazione Musulmani Italiani (A.M.I)	Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e la Comunità Islamica in Italia (CO.RE.IS.)
Le disposizioni di cui all'art. 25 si applicano a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello della legge di approvazione della presente intesa	colo 23 si applicano a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello della legge di approvazione della presente intesa.	
<p style="text-align: center;">Articolo 30</p> <p>(Legge di approvazione dell'intesa)</p> Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, al quale sarà allegato il testo dell'intesa stessa.	<p style="text-align: center;">Articolo 32</p> Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, al quale sarà allegato il testo dell'intesa stessa.	